SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

80ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1959

Presidenza del Presidente MERZAGORA,

indi del Vice Presidente BOSCO

INDICE

Amministrazioni comunali:

Trasmissione di decreti di scioglimento di consigli comunali e di decreto di proroga di gestione straordinaria . . . . . *Pag.* 3664

Commissione speciale:

Variazioni nella composizione 3663

Congedi 3663

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 3663

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 3664, 3716

Deferimento alla deliberazione di Commissioni permanenti 3664

Presentazione 3665

Reiezione da parte di Commissione permanente 3716

Trasmissione 3663

« Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici » (318) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

BANFI . . . . . *Pag.* 3676 e *passim*

BO, *Ministro dell'industria e del commercio* . . 3665 e *passim*

BONAFINI 3701, 3703

BUSSI, *relatore* . . . . . .3670 e *passim*

CARELLI 3698

FERRETTI . . . . . .3671 e *passim*

FORTUNATI . . . . . .3670 e *passim*

GAVA . . . . . .3674 e *passim*

MARIOTTI 3712

MENGHI 3704

MINIO 3694

MONTAGNANI MARELLI 3684, 3712

PIGNATELLI 3699

RUGGERI . . . . . 3672 e *passim*

TARTUFOLI 3672, 3679, 3686

TESSITORI . . . . . .3671 e *passim*

Giunta delle elezioni:

Proclamazione a senatore del candidato Guglielmo Donati 3663

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100)

Interpellanze:

Annunzio . . . . . *Pag.* 3716

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 3716

SCOTTI 3715

Interrogazioni:

Annunzio 3718

Annunzio di risposte scritte 3664

Mozioni:

Per la discussione:

Bo, *Ministro dell'industria e del commercio* . . . . . *Pag.* 3715

MARIOTTI 3715

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni 3725

Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

R O D A , *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Bonadies per giorni 1, Cerabona per giorni 3, Massari per giorni 3, Trabucchi per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Proclamazione a senatore del candidato Guglielmo Donati

P R E S I D E N T E . Comunico che la Giunta delle elezioni, nella sua riunione di stamane, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Emilia-Romagna, in seguito alla morte del senatore Giovanni Braschi, ha riscontrato che, fra i non eletti del Gruppo cui il defunto senatore apparteneva, ha ottenuto la maggiore cifra individuale il candidato Guglielmo Donati.

Do atto alla Giunta di tale comunicazione e proclamo senatore il candidato Guglielmo Donati per la Regione dell'Emilia-Romagna.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Variazioni nella composizione di Commissione speciale

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta del Gruppo misto, ho chiamato il senatore Molè, in sostituzione del senatore Savio, a far parte della Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge concernenti provvedimenti speciali per la Capitale.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Proroga dei termini di cui agli articoli 4 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali » (363), d'iniziativa del deputato Rubinacci;

« Proroga del termine di entrata in vigore delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956 » (366), d'iniziativa dei deputati Colitto ed altri, Macrelli ed altri, Servello ed altri, Amendola Pietro ed altri.

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa:

dei senatori Bonadies, Lombari, Zelioli Lanzini, Macaggi e Alberti:

« Norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri delle persone decedute » (364);

del senatore Corbellini:

« Disciplina igienica della produzione, salubrizzazione e commercio del latte di mucca e di altre specie animali destinato al consumo diretto » (365).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge alla deliberazione di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame ed alla deliberazione:

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Proroga del termine di entrata in vigore delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956 » (366), di iniziativa dei deputati Colitto ed altri, Macrelli ed altri, Servello ed altri e Amendola Pietro ed altri;

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità, e costituzione di un fondo per concessione di prestiti e mutui » (357), di iniziativa del Consiglio Regionale della Sardegna, previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di ieri, la 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) ha esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

« Determinazione dei contributi statali alle spese dei comuni di Ascoli Piceno, Bolzano e Cagliari per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari » (303);

« Disposizioni in materia di concorso per magistrati di Corte d'appello e di Corte di cassazione per l'anno 1959 » (355). (*Nell'approvazione del disegno di legge n. 355, resta assorbito il disegno di legge*: « Modificazione della legge 18 novembre 1952, n. 1794, per i concorsi in Magistratura (Corte d'appello e Corte di cassazione) » (317), di iniziativa dei senatori Capalozza ed altri).

Annunzio di trasmissione di estremi di decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento di Consigli comunali e di decreto di proroga di gestione straordinaria

P R E S I D E N T E . Comunico che con lettera del 21 gennaio corrente il Ministro dell'interno, a norma dell'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica — emanati nel quarto trimestre del 1958 — relativi allo scioglimento dei Consigli comunali di Iglesias (Cagliari) e Manfredonia (Foggia).

Lo stesso Ministro ha inoltre comunicato, ai sensi dell'articolo 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, gli estremi del decreto prefettizio concernente la proroga della gestione straordinaria del Consiglio comunale di Gallipoli (Lecce).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta di oggi.

Presentazione di disegni di legge

S I M O N I N I , *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I M O N I N I , *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

« Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative alla riforma di struttura degli organi centrali e periferici dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (367).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro delle poste e delle telecomunicazioni della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del Ministro dell'interno, il seguente disegno di legge:

« Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 340, sugli Archivi di Stato » (368).

Chiedo che per tale disegno di legge sia adottata la procedura d'urgenza.

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro dell'industria e del commercio della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Per quanto riguarda la richiesta di procedura d'urgenza pregherei il Governo di attendere, in quanto potrei deferire il disegno di legge alla Commissione competente in sede deliberante. Se questo non sarà stato possibile, la richiesta della procedura d'urgenza potrà essere avanzata in una delle prossime sedute.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Mi rimetto al suo giudizio, signor Presidente.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici » (318).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritorna, ancora una volta, all'esame del Senato il disegno di legge sui mercati all'ingrosso della carne, del pesce, dei prodotti ortofrutticoli. In verità, come diceva argutamente nella seduta di ieri il senatore Bussi, che ancora una volta ha adempiuto il suo compito di relatore con passione e con diligenza, non sembra che al punto cui siamo giunti si richieda, non dico un lungo discorso, ma nemmeno un vero e proprio discorso. D'altra parte, io prendo la parola dopo che la Commissione dell'industria e del commercio ha potuto riesaminare con tutta l'ampiezza necessaria il provvedimento che già nello scorso ottobre . . .

M O N T A G N A N I M A R E L L I . Non ha esaminato niente.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Ha avuto tutto il tempo per farlo. Non cominciamo, senatore Montagnani, con queste ripicche. E se non l'avesse esaminato, sarebbe perchè lei e i suoi colleghi hanno preferito rimandare il progetto in Aula, per poi venire qui a ripetere cose arcidette e risapute senza proporci nulla di nuovo. Que-

sta è la verità. E avrei taciuto in proposito se non mi si offrisse adesso lo spunto per dire francamente che non mi sembra confacente al buon costume parlamentare un siffatto sistema, col quale si chiede in apparenza l'applicazione di un articolo del Regolamento del Senato per rimandare un disegno di legge all'Assemblea, quando non vi è nessuna ragione sostanziale per farlo, come è appunto accaduto nel nostro caso, perchè nulla avrebbe vietato che davanti alla IX Commissione si facessero con tutta l'ampiezza necessaria l'esame e la discussione non solo del testo, ma anche degli emendamenti che finora non sono stati invece neanche presentati!

Ora, dicevo, al punto attuale, se ci fosse ancora qualcuno che volesse avere qualche dubbio circa la superfluità da parte del Governo di un nuovo discorso, basterebbe che egli leggesse il resoconto sommario della seduta di ieri per convincersi che proprio a questo punto sarebbe quasi irriguardoso verso l'Assemblea che il Ministro incaricato di sostenere nuovamente questo disegno di legge ritornasse innanzi al Senato a ripetere ciò che ha già esposto a suo tempo, ciò che può essere sempre discusso e contestato, ma che intanto non ha trovato nella discussione generale, che ieri sera si è chiusa dopo quattro brevi discorsi, nessun elemento nuovo. Ecco perchè io mi limiterò a pochissime considerazioni, soprattutto per porre l'accento, se pur ve ne è ancora necessità, sulla persistente validità delle ragioni a suo tempo addotte a giustificazione del decreto-legge, sulla perdurante, vorrei dire anzi accresciuta urgenza dell'approvazione del presente disegno di legge.

Dopo aver ascoltato gli onorevoli colleghi che hanno interloquito ieri, debbo poi dire che, a parte quelle obiezioni che una volta di più sono evidentemente fondate sopra un'opposizione preconcetta e sistematica (e ciò non vale soltanto per l'estrema sinistra, ma anche, ad esempio, per il senatore Ferretti, il quale ha parlato dall'altro estremo dello schieramento e adesso con segni di assentimento mi dà atto che nell'interpretare il suo pensiero, ho colto nel segno, una volta tanto...).

F E R R E T T I . Noi siamo contro tutta la politica economico-finanziaria del Governo.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Tanto peggio, tanto meglio: questo è il suo atteggiamento, dunque.

A parte, quindi, le obiezioni pregiudiziali, delle quali evidentemente sarebbe una vana fatica l'occuparsi, io non ho sentito nessuna ragione sostanziale (non dico nessuna ragione nuova) nel dibattito di ieri. Per completezza devo aggiungere (e ne dò atto lealmente ad essi) che qualcuno, come il senatore Ronza. pur dichiarando di dissentire dal merito di parecchie disposizioni del disegno di legge, ha tuttavia riconosciuto che è opportuno approvare sollecitamente questo provvedimento. E se da parte degli oratori di maggioranza, all'infuori del senatore Carelli che ha opportunamente intrattenuto il Senato su di un punto particolare che merita considerazione, non è stata presa la parola, credo di non sbagliare supponendo che ciò sia dovuto alla ferma convinzione che, in fondo, sull'argomento tutto è stato detto a tempo opportuno. Non si può, del resto, dimenticare che quando l'altro ramo del Parlamento, dopo che questa Assemblea aveva approvato il decreto-legge, lo respinse, invitò con un ordine del giorno, votato a larga maggioranza, il Governo a ripresentare un disegno di legge sulla materia; il che significa, prima di tutto, che sulla necessità di perseguire gli scopi che il provvedimento vuol raggiungere non c'era e non c'è dissenso, e poi, se consideriamo le cose alla luce del dibattito odierno, che anche sull'idoneità o bontà dei mezzi che il Governo propone non ci sono, in definitiva, dei disaccordi profondi.

Tutto questo, onorevoli colleghi, mi permetto di osservare non per il gusto della polemica o per amore delle tesi che ho già sostenuto con tutto il vigore di cui sono capace, ma soprattutto per spiegare perchè nella seduta di oggi io mi ritenga dispensato dall'obbligo di fare una superflua e probabilmente stucchevole ripetizione di cose che, più o meno bene, ho dette quando il tema attuale tenne occupata per la prima volta l'Assemblea.

Vorrei soltanto, in aggiunta alle savie considerazioni del senatore Bussi, notare che,

se alla fine di novembre (quando la prima discussione del decreto-legge si tenne in quest'Aula), o intorno alla metà di dicembre (quando essa si svolse alla Camera dei deputati), il provvedimento poteva apparire opportuno, utile e necessario, il passare del tempo ha fornito una serie di motivi tali da farci insistere nella raccomandazione di approvare senza altri indugi questo disegno.

Non vorrei annoiare l'Assemblea col ripetere che esso mira a combattere il carovita, per lo meno in alcuni settori che interessano più da vicino il consumatore e quindi tutti gli italiani, trattandosi dei beni di più largo consumo. Nè ripeterò una volta di più che se il provvedimento non è perfetto, sarà perfettibile alla luce dell'esperienza. E infine non aggiungerò che esso rappresenta se non un punto di arrivo, un punto di partenza nella lotta contro il carovita, nello sforzo di allargare l'area del benessere e della prosperità e di assicurare un più elevato livello di esistenza al nostro popolo.

Pongo l'accento sulla frase che il provvedimento è un punto di partenza: ciò va detto ancora una volta a coloro che, non so per quale pertinace amore di tesi arciconfutate, amano ripetere che a nulla serve il nostro tentativo di contenimento dei prezzi di generi necessari per ogni consumatore, perchè questa è trascurabile cosa, di fronte a quelle riforme di struttura che il Governo dovrebbe intraprendere.

M O N T A G N A N I M A R E L L I. Nessuno ha mai detto queste cose.

B O, *Ministro dell'industria e del commercio*. Le ha dette anche lei, e non poteva essere diversamente.

M O N T A G N A N I M A R E L L I. Non ci faccia dire cose che non abbiamo mai detto.

B O, *Ministro dell'industria e del commercio*. Onorevole collega, lei ha sempre sostenuto tutte queste cose, mentre avrebbe dovuto esprimersi ben diversamente, giacchè, in definitiva, neanche il nostro più ostinato contradditore, neanche il più candido tra i dichiarati oppositori pregiudiziali di questo Governo, come ama apparire il senatore Ferretti, può sostenere che provvedimenti come quello di cui discutiamo non servano a niente. Se mai, si potrà obiettare che essi non bastano, ma non è giusto asserire che sono inutili. (*Interruzioni e commenti dalla sinistra*). Al candore del senatore Ferretti, naturalmente, non credo molto: parlo soltanto del suo candore verbale...

F E R R E T T I. Certo per essere candido non adopero il « Trim » dell'ingegner Mattei! (*Commenti. Ilarità*).

P A L E R M O. Il senatore Ferretti non potrà mai essere candido: qualunque cosa faccia resta sempre nero. (*Ilarità*).

B O, *Ministro dell'industria e del commercio*. La seconda considerazione che intendo fare è la seguente. Uno dei cavalli di battaglia dell'opposizione al Senato ed alla Camera è stato quello dell'inutilità del rimedio che noi abbiamo appunto cercato di predisporre per arginare il caro-vita. Inutilità o necessità che diverrebbe più grave pel fatto che per giunta non avremmo fatto nulla di nuovo perchè, tutti lo sappiamo, nel tentativo di mettere un po' d'ordine e di dare un nuovo indirizzo ad una materia che ne abbisogna altamente, come quella dei mercati, noi siamo stati preceduti, in tempi in cui i prezzi dei generi alimentari erano cresciuti meno sensibilmente che nell'ultimo anno, da altri uomini politici e da altri Governi, tra il 1951 e il 1954, con disegni di legge o schemi di disegni che o si erano arrestati a metà cammino o addirittura non avevano potuto fare che il primo passo iniziale.

Ora, contro l'obiezione che noi siamo degli illusi perchè crediamo di aver trovato il toccasana o la panacea contro il male del carovita, mentre il nostro provvedimento non è servito a nulla, e quindi sarà pure inefficace in futuro, ho il dovere di ricordare al Senato che nei cinquanta giorni o poco più in cui il decreto legge, entrato in vigore il 17 ot-

tobre 1958, produsse i suoi effetti, si sono potuti notare dei risultati indubbiamente positivi di cui nessun contraddittore un po' spassionato e sereno non può non prendere atto; e ciò rammento non per la meschina vanità di attribuire un merito al governo che ha proposto il disegno di legge, ma per l'obbiettiva considerazione delle cose.

Tutti, infatti, abbiamo visto come si sia prodotto subito una specie, non dirò di trauma — anche se in questo caso sarebbe un trauma benefico — ma di *shock* psicologico a causa delle innovazioni che dopo tanti anni si introducevano in un recinto chiuso, in un sistema che in larga parte merita ancora la qualifica di medioevale, quando per prima cosa si è fatto sapere a tutti che i mercati non dovevano essere più considerati come dei centri riservati alle operazioni di un gruppo di operatori più o meno largo, ma dovevano essere viceversa il vero luogo d'incontro tra il portatore della domanda e il portatore dell'offerta; che in modo particolare — e alludo, naturalmente, a quei pochi prodotti a cui la riforma dei mercati generali si riferisce — si voleva consentire ad ogni consumatore di accedere al mercato; e che i prezzi di vendita al minuto fossero resi di pubblica ragione; e che le vendite all'ingrosso non si svolgessero più soltanto nei mercati ma potessero aver luogo anche fuori di essi; e che le autorizzazioni per l'esercizio della vendita all'ingrosso non fossero più disciplinate da un sistema che non aveva dato buona prova, ma fossero invece largamente liberalizzate. E si badi che se in altri casi la libertà astrattamente e isolatamente considerata può aver prodotto e produrre delle conseguenze a detrimento della giustizia, in questo caso i vantaggi della libertà di concorrenza, delle porte aperte a maggiori possibilità di contrattazioni, giovano alla giustizia sostanziale perchè consentono l'accesso di una massa di consumatori ad una più larga massa di beni, messi in vendita a prezzi più convenienti e più giusti.

Tutto questo si è avverato (le statistiche sono a disposizione di tutti) tra il giorno in cui il decreto legge entrò in vigore e il giorno in cui esso fu, almeno nella forma, respinto dall'altra Camera. E ciò è accaduto — anche questo accenno è fatto soltanto per amore di verità — sebbene qua e là qualche amministrazione comunale, non so in base a quali considerazioni o argomenti, abbia creduto di affrettarsi, quasi senza perdere un giorno, a proibire l'ingresso dei consumatori, come se non dovesse star a cuore a tutti che la collettività tragga vantaggio dalla facoltà di accedere ai mercati per compiere in modo più economico gli acquisti che servono semplicemente a migliorare il bilancio delle famiglie. Ma c'è un'altra considerazione, ed è che il provvedimento, lo si voglia o no, non soltanto ha dato dei risultati positivi nel periodo in cui sotto il regime del decreto-legge ha operato, ma ha continuato a produrli fino ad oggi, pur dopo il voto contrario della Camera.

A questo proposito vorrei richiamare la attenzione sopra il fatto che le coincidenze del calendario hanno voluto che il decreto-legge non fosse approvato dalla Camera proprio durante i giorni precedenti le feste di Natale. Si tratta di un periodo in cui non v'è chi non sappia che per ovvii motivi la domanda cresce e quindi i prezzi dei generi alimentari aumentano. Ebbene, le cifre desunte da una statistica parziale (dico così perchè i dati dell'Istituto centrale di statistica che noi conosciamo arrivano solo fino al novembre del 1958, mentre io mi riferisco ad una statistica elaborata per la città di Milano, nella quale i numeri indici dei prezzi al minuto sono calcolati per ogni settimana), dimostrano che pur nella settimana precedente le feste natalizie non si è avuta la consueta corsa all'aumento dei prezzi, la quale, in ogni caso, ha questa volta avuto proporzioni inferiori al passato.

Per esser preciso dirò che considerando gli ultimi indici, relativi ai prezzi al minuto di Milano, per ventitre tra i principali generi alimentari, si nota che dalla prima settimana di dicembre del 1958 tali prezzi, dopo una lievissima flessione nella seconda e nella terza settimana, segnavano nella quarta e nella quinta un leggero aumento, riportandosi tuttavia, all'incirca, al livello della prima settimana. Infatti l'indice è disceso dalla cifra di 81,23, che aveva toccato nella

prima settimana del mese, a 80,29 nella terza settimana per giungere a 81,15 nella quarta e a 81,34 nella quinta settimana.

Con queste cifre si dimostra dunque che tra il principio e la fine di dicembre non si è riscontrato nessun sensibile divario. Aggiungo poi che in questo mese di gennaio si riscontra di nuovo una lieve flessione, tanto che l'indice è oscillato intorno all'80,65 nelle prime due settimane. Ho ritenuto opportune queste citazioni, perchè mi sembra che esse confortino la convinzione che quell'effetto benefico, che era seguito in ottobre all'immediata entrata in vigore del decreto legge, non è finito dopo il breve periodo di applicazione, tra la data della sua pubblicazione e il 13 dicembre, giorno in cui la Camera invitò il Governo a presentare per i mercati all'ingrosso una legge nelle forme normali. (*Interruzione del senatore Fortunati*).

Tutto è elementare, senatore Fortunati, quando viene detto da noi, ma tutto acquista sapore di verità scientifica quando viene detto da lei! (*Interruzione del senatore Fortunati*) ... Io parlo di generi alimentari, perchè sono quelli che ci interessano. (*Interruzione del senatore Fortunati*). Lei dice che a Milano non si vendono prodotti ortofrutticoli?... Ma io ho parlato di ben ventitre generi alimentari... (*Interruzione del senatore Fortunati*). Onorevole Fortunati, io ero sicuro che le mie citazioni e osservazioni non sarebbero piaciute a lei o ai suoi colleghi, ma ho voluto ugualmente esporle all'Assemblea perchè mi è parso doveroso ribadire la verità che l'attuale provvedimento è utile e che ciò è stato ed è sentito da larghi strati di consumatori, i quali si rendono conto che i benefici di cui noi parliamo sono abbastanza sensibili per non poter essere passati sotto silenzio.

E aggiungo che se il Governo per parte sua non ha tardato un'ora a ripresentare il disegno di legge, l'ha fatto anche perchè non siano appunto deluse le aspettative dei cittadini.

E detto tutto questo, onorevoli colleghi, credo veramente di potere concludere. Il provvedimento si presenta a voi nello stesso testo in cui fu da voi approvato per essere trasmesso all'altro ramo del Parlamento. Se mi è consentito esprimere un desiderio, in coerenza con le considerazioni che ho svolto adesso, direi che sarebbe desiderabile che esso fosse approvato con sollecitudine, e che pertanto l'Assemblea non introducesse se non gli emendamenti che appaiono indispensabili.

Ad ogni modo, adesso tocca al Senato di esprimere la sua opinione. Per parte nostra, crediamo di avere anche questa volta assolto il nostro dovere, nella convinzione che l'approvazione e l'entrata in vigore del disegno di legge possano far migliorare un poco il tenore di vita di tutti, e in particolare dei lavoratori e della piccola borghesia; possano dare a larghi strati della popolazione un aumento reale della loro capacità di acquisto e delle loro possibilità di nutrirsi; possano, sia detto senza nessuna amplificazione retorica, contribuire a quell'elevazione delle condizioni degli italiani, che è in cima ai nostri pensieri. (*Vivi applausi dal centro Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora allo esame degli articoli del disegno di legge. Si dia lettura dell'articolo uno.

R O D A , *Segretario*:

Art. 1.

Il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici è libero e può svolgersi sia nei rispettivi mercati all'ingrosso, sia fuori dei mercati stessi, salvo l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti in materia di vigilanza e controllo delle sostanze alimentari.

Nei Comuni costieri sia marittimi che lacuali ove esistono o verranno istituiti mercati ittici di produzione, il Prefetto, in caso di turbamento del normale andamento dei prezzi, dispone, su richiesta del Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, che il commercio all'ingrosso si svolga unicamente nell'ambito dei mercati stessi.

P R E S I D E N T E . I senatori Montagnani Marelli, Ruggeri, Fortunati, Grame-

gna, Secci e Minio hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « sia fuori dei mercati stessi » le altre: « purchè avvenga in luoghi idonei e ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

B U S S I , *relatore*. La Commissione è contraria, perchè la libertà del commercio all'ingrosso costituisce uno degli elementi fondamentali del provvedimento di legge, appunto ai fini della libertà che il disegno di legge vuole immettere nei mercati. D'altra parte sarebbe molto difficile determinare il carattere di idoneità e si introdurrebbe quindi un elemento di incertezza in tutta la disciplina.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è ugualmente contrario, perchè questo emendamento può dar luogo ad arbìtri dell'autorità sanitaria, la quale d'altronde può sempre intervenire in base alle norme vigenti, quando sia necessario.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, noi insistiamo per la votazione.

L'articolo 1 va messo in relazione con lo articolo 18, in cui è detto, in maniera abbastanza generica, che è abrogata ogni disposizione contraria ed incompatibile con la presente legge. Ricordo che nella discussione generale, a suo tempo svolta, chiesi se era o non era possibile che davanti allo ingresso di Palazzo Madama si costituisse un esercizio di commercio all'ingrosso del pesce. In base a quale norma, a quale principio questo sarebbe vietato? Qui si parla soltanto dell'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti. Quindi, una volta osservate le disposizioni sanitarie, si può commerciare all'ingrosso dovunque.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Sì, se l'autorità sanitaria non vi vede inconvenienti.

F O R T U N A T I . Ma l'autorità sanitaria deve vedere gli inconvenienti soltanto dal punto di vista sanitario. Non credo che essa possa interferire in materia di traffico e — perchè no? — nel caso da me prospettato, di decoro.

I problemi per un centro cittadino non sono soltanto sanitari, ma urbanistici in senso lato: in taluni casi si tratta di traffico e di sicurezza; in taluni altri di decoro, come nell'esempio da me fatto...

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Senatore Fortunati, parli seriamente...

F O R T U N A T I . Io sto parlando seriamente, onorevole Ministro. In alcune città, come nella sua Genova, si sono tentati casi del genere. È evidente che, proprio per uscire dall'arbitrio, bisogna sapere se vi devono essere soltanto ostacoli di natura sanitaria o se si devono rispettare anche altre norme di carattere generale.

I colleghi della Commissione ci hanno detto che, per quanto riguardava il traffico e la pubblica sicurezza, nulla è innovato, e che quindi le norme generali in proposito sarebbero potute sempre essere invocate dalle autorità locali, ma io ho dei dubbi che questo sia possibile alla stregua dell'articolo 18. Se il Presidente della Commissione e lei, onorevole Ministro, ci assicurano che, per quanto riguarda la sicurezza del traffico e per quanto riguarda altre esigenze che possono arrivare al limite dell'esempio che ho formulato, nulla è innovato e che quindi l'articolo 18 non va interpretato nel senso che ogni norma, per quanto riguarda il commercio all'ingrosso, è abrogata, noi non insistiamo nell'emendamento. Ma se si dirà che vi deve essere soltanto una remora di carattere sanitario, allora insisteremo.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Signor Presidente, mi sembra che il senatore Fortunati abbia voluto un po' paradossalmente configurare un caso che è inverosimile. D'altra parte, se veramente potesse accadere in pratica domani che la vendita avvenga fuori dei luoghi idonei, vi sono già nel sistema, come è configurato in questa legge, dei controlli, delle possibilità di controllo e quindi di inibizione da parte, per esempio, delle commissioni di mercato. Siccome il senatore Fortunati mi ha chiesto un'assicurazione su questo punto, e cioè vuol sapere se, a prescindere dal controllo sanitario che è specificamente demandato all'autorità sanitaria, si possa almeno escludere in linea di massima che la vendita non avvenga in luoghi idonei, ritengo di poterlo ragionevolmente assicurare in proposito. Penserei pertanto che l'emendamento non avrebbe ragione di essere mantenuto.

T E S S I T O R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E S S I T O R I . Vorrei pregare il senatore Fortunati e gli altri presentatori di questo emendamento di riflettere sulle modeste considerazioni che sto per fare. A me pare che essi si propongono una ipotesi che difficilmente potrà verificarsi e contro la quale ritengono di provvedere con le parole « purchè avvenga in luoghi idonei ». Con queste parole così generiche la pessimistica previsione del senatore Fortunati non troverebbe la chiave di una soluzione. Chi deciderà quali sono i luoghi idonei? In base a quali criteri? Che cosa s'intende per idoneità? (*Interruzione del senatore Minio*). Mi lasci parlare. Quindi, il vostro emendamento aggiuntivo, così come è proposto, non risolve il problema che vi siete prospettato. Ma debbo aggiungere un'altra cosa: non è esatto che l'articolo 18 possa essere interpretato nel senso di un'abrogazione totale di disposizioni legislative o regolamentari attualmente in vigore, per cui rimarrebbero soltanto in vita le disposizioni sanitarie vigenti, quelle cioè contenute nel testo unico della legge sanitaria del 1934.

L'oggetto del disegno di legge è tale per cui l'articolo 18 non può riferirsi se non alla materia contemplata dallo stesso disegno di legge. Quindi tutto ciò che attiene all'idoneità dei mercati rimane in vigore, e non soltanto le disposizioni di carattere igienico sanitario, che sono evidentemente le più importanti, ma anche le altre, che possono riguardare le esigenze della circolazione, l'ubicazione, i criteri urbanistici, eccetera, materia tutta che deve essere oggetto, secondo questo disegno di legge, del regolamento, ai sensi dell'articolo 2, che dice: « I regolamenti che disciplinano l'esercizio del commercio all'ingrosso e il funzionamento dei mercati all'ingrosso non possono recare norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti ».

Qui avete tutto; e allora è chiaro che lo articolo 18 non può essere interpretato nel modo drastico in cui l'interpreta il senatore Fortunati. Il regolamento darà norme tali per cui tutto ciò di cui si preoccupa il senatore Fortunati sarà preso in considerazione; ond'è che l'articolo 2 è molto più chiaro, molto più chiarificatore, previene insomma molto più tutte le possibili ipotesi di carattere pessimistico che stanno alla base dello emendamento proposto. Vorrei sperare pertanto che l'acuta intelligenza del senatore Fortunati comprenda che questo emendamento è del tutto pleonastico ed inutile perchè è compreso nell'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Senatore Fortunati, mantiene l'emendamento?

F O R T U N A T I . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Il senatore Ferretti ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 1.

Il senatore Ferretti ha facoltà di svolgerlo.

F E R R E T T I . Ho proposto l'emendamento perchè mi pare che il secondo com-

ma dell'articolo 1 sia in aperto contrasto con il primo comma il quale parla di liberalizzazione. Il secondo comma limita invece in un modo tale che — mi si permetta di dirlo — esso rappresenta un passo indietro sulla legislazione vigente. Questa è data precisamente dalla legge 12 luglio 1938, che dice esattamente così: « Nei Comuni dove è organizzato il mercato all'ingrosso del pesce debbono essere venduti al mercato stesso i prodotti della pesca destinati al commercio ed al consumo locale, mentre sono soggetti soltanto al controllo statistico e sanitario della direzione del mercato i prodotti della pesca destinati ad altri consumi, quelli venduti alla ditte conserviere, quelli venduti direttamente al dettaglio da parte dei produttori ». Ora, se lasciamo passare questo secondo comma, s'intralcia veramente il commercio, ledendo gli interessi dei pescatori, senza che venga ad aggiungersi una garanzia maggiore a quella che esiste attualmente, nella materia che conta, cioè quella sanitaria. Perciò questa volta mi sento profondamente ministeriale (*ilarità*) ed invito il Ministro ad accettare il mio emendamento.

T A R T U F O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A R T U F O L I . Con l'emendamento da me presentato e firmato anche dal senatore Focaccia, tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma: « nulla è innovato circa l'applicazione dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, » noi intendiamo risolvere il problema posto ora dal senatore Ferretti. Io vorrei che il senatore Ferretti rinunciasse al suo emendamento, e si associasse al nostro.

P R E S I D E N T E . Senatore Ferretti, mantiene il suo emendamento?

F E R R E T T I . Mi preoccupavo soltanto di impedire che si facessero dei passi indietro e che si ledessero diritti acquisiti. Pertanto accedo alla richiesta del senatore Tartufoli e ritiro il mio emendamento, ma, intendiamoci, *aut simul stabunt aut simul cadent*. (*Commenti. Ilarità*).

P R E S I D E N T E . Sempre sull'articolo 1 è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte dei senatori Montagnani Marelli, Ruggeri, Fortunati, Gramegna, Secci e Minio. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

Aggiungere in fine i commi seguenti:

« Lo stesso provvedimento può esser preso dal Prefetto su richiesta della locale Associazione dei produttori di pesce o della Commissione di mercato.

« Nelle città in cui si provvede alla costruzione di nuovi mercati, la facoltà di commerciare fuori del mercato sarà concessa, per la durata di un quinquennio, soltanto nel caso di comprovata insufficienza di spazio del mercato stesso ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Ruggeri ha facoltà d'illustrare questo emendamento.

R U G G E R I . Signor Presidente, ritiriamo la seconda parte del nostro emendamento, poichè ci sembra che venga sostituita dalla norma transitoria 17, proposta da altri senatori. Manteniamo invece la prima parte.

Come i colleghi ricordano, noi avevamo proposto che il commercio del pesce avvenisse, nei mercati costieri, esclusivamente nei mercati generali, là dove esistono. Del resto tutta la flotta da pesca si orienta già per la consegna del prodotto verso questi mercati generali. Perciò noi proponiamo questa formulazione. Si è stabilito che il Prefetto, in caso di richiesta da parte del Presidente della Camera di commercio, dispone che si ritorni alla situazione precedente. Il Prefetto, mi sembra che non vi sia dubbio, non può rifiutare il decreto richiesto.

Ora noi chiediamo che lo stesso provvedimento possa essere adottato, questa volta facoltativamente, da parte del Prefetto, se ciò venisse richiesto dalle categorie interes-

sate dei produttori od anche dalla Commissione di mercato. La norma adottata dalla Commissione riguarda infatti soltanto il caso di turbamento nel normale andamento dei prezzi, mentre l'esigenza di ritornare obbligatoriamente nell'ambito dei mercati ittici, come l'esperienza dei 50 giorni ha dimostrato, non si verifica soltanto nell'ipotesi di turbamento del normale andamento dei prezzi ma anche per altri fenomeni incontrollati ed incontrollabili.

G A V A . Siamo d'accordo: è inutile fare un discorso.

R U G G E R I . Se la Commissione è d'accordo, rinuncio ad illustrare ulteriormente l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

B U S S I , *relatore*. La Commissione è d'accordo, in quanto si tratta semplicemente di dare alle Associazioni interessate ed alla Commissione di mercato, in caso d'urgenza, la possibilità di mettere il Prefetto in condizione di provvedere. Si tratta di un completamento; si tratta di un potere facoltativo che si attribuisce al Prefetto. Perciò la Commissione è favorevole.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Per la verità, signor Presidente, pensavo che la Camera di commercio dovesse dare pieno affidamento di obbiettività a tutti e che quindi non ci fosse bisogno di aggiungere che il Prefetto può prendere un provvedimento anche su richiesta di altri organi. Comunque, se il Senato ritiene di dover introdurre questo emendamento, non vedo difficoltà di principio.

Qualche cosa invece dovrò dire sulla seconda parte dell'emendamento quando verrà in discussione l'articolo 17-*ter* proposto dai senatori Banfi ed altri.

T E S S I T O R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E S S I T O R I . Non so se sbaglio, può darsi; mi auguro anzi di sbagliare data la risposta della Commissione; ma vorrei sottoporre ai colleghi del Senato un mio scrupolo di natura giuridica, perchè non vorrei che il Senato nelle formulazioni legislative facesse brutta figura nei confronti di nessuno e in particolare nei confronti di quelli che conoscono il diritto.

Il secondo comma dell'articolo 1 ha natura evidentemente eccezionale, perchè l'intervento del Prefetto, in base ad esso, può avvenire solo nel caso di turbamento del normale andamento dei prezzi nei Comuni costieri, sia marittimi che lacuali. Questo comma ha carattere quindi di eccezionalità perchè bisogna che si verifichi l'ipotesi di turbamento dei prezzi.

Ora, il verificarsi di questa ipotesi può essere esaminato dal Prefetto, secondo la dizione dell'articolo 1, su richiesta della Camera di commercio. Voi chiedete che tale ipotesi possa essere esaminata dal Prefetto anche su richiesta della locale Associazione dei produttori di pesce o della Commissione di mercato.

Dicevo in principio che mi auguro di sbagliare; ma, a quanto mi consta, nè l'Associazione dei produttori di pesce nè la Commissione di mercato sono degli enti giuridicamente riconosciuti, almeno fino a quando il Parlamento non darà attuazione alla norma costituzionale del riconoscimento giuridico delle organizzazioni o associazioni sindacali.

Aggiungo che sia l'Associazione dei produttori di pesce sia la Commissione di mercato hanno indubbiamente la loro rappresentanza in una delle sezioni della Camera di commercio. (*Cenni di diniego del senatore Ruggeri*). Il collega Ruggeri mi fa cenno di no. Io sono di una città che non è nè marittima nè lacuale e quindi evidentemente sono in errore. Ma anche se sbaglio posso però dichiarare che non è difficile, anzi è facilissimo per l'Associazione produttori di pesce o per la Commissione di mercato, stimolare la Camera di commercio perchè intervenga, nell'ipotesi in cui si avveri, se-

condo l'opinione di questi due organi di fatto e non di diritto, il turbamento dei prezzi, onde il Prefetto si avvalga della norma del comma secondo dell'articolo 1. Potete, se volete, aggiungere anche altre associazioni; ma, come dicevo da principio, io mi preoccupo soltanto che formulando le leggi non ci si esponga come legislatori a delle critiche, sottili ma sostanziali, e che la formulazione delle leggi non dimentichi quelle che sono le esigenze e le necessità della funzione legislativa. Ecco perchè vorrei pregare i colleghi che insistono nel loro emendamento aggiuntivo di pensare alle modeste considerazioni che ho fatto.

Dal punto di vista tecnico legislativo, e non per motivi politici o per altre ragioni, ho l'impressione che approvando il vostro emendamento noi ci esporremmo ad una critica che vorrei il Senato evitasse.

P R E S I D E N T E. Senatore Ruggeri, mantiene il suo emendamento?

R U G G E R I. Signor Presidente, insisto e se permette vorrei portare un esempio del motivo per cui noi abbiamo chiesto questa norma. In certi casi occorrono provvedimenti d'urgenza perchè si verificano certi fenomeni, dal punto di vista merceologico, di frammischiamento di qualità di prodotti di cui solo gli operatori presenti possono rendersi conto; quindi nella stessa giornata o nella giornata successiva bisogna provvedere. Allora il tempo necessario per ricorrere al Presidente della Camera di commercio e attendere la riunione della Giunta camerale può dar luogo a degli inconvenienti. Per questo chiedevamo questa facoltà delle categorie e delle Commissioni di mercato.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti, essendo stata ritirata la seconda parte, il primo comma dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 1 presentato dai senatori Montagnani Marelli, Ruggeri ed altri, emendamento accettato dalla Commissione e dal Governo, e che rileggo:

« Lo stesso provvedimento può esser preso dal Prefetto su richiesta della locale Associazione dei produttori di pesce o della Commissione di mercato ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Tartufoli e Focaccia hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

R O D A, *Segretario*:

Aggiungere in fine il comma seguente:

« Nulla è innovato circa l'applicazione dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1958, n. 1487 ».

G A V A. Vi è un errore di stampa. Anzichè « 1958 » occorre leggere « 1938 ».

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

B U S S I, *relatore*. La Commissione è d'accordo con quanto propongono il senatore Tartufoli e il senatore Focaccia.

B O, *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Tartufoli e Focaccia, accettato dalla Commissione e dal Governo, di cui do nuovamente lettura: « Nulla è innovato circa l'applicazione dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1938, numero 1487 ».

(*È approvato*).

Procediamo ora alla votazione dell'articolo 1 nel testo modificato. Se ne dia lettura.

R O D A, *Segretario*:

Art. 1.

Il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici è libero e può svolgersi sia nei rispettivi

mercati all'ingrosso, sia fuori dei mercati stessi, salvo l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti in materia di vigilanza e controllo delle sostanze alimentari.

Nei Comuni costieri sia marittimi che lacuali ove esistono o verranno istituiti mercati ittici di produzione, il Prefetto, in caso di turbamento del normale andamento dei prezzi, dispone, su richiesta del Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, che il commercio all'ingrosso si svolga unicamente nell'ambito dei mercati stessi.

Lo stesso provvedimento può esser preso dal Prefetto su richiesta della locale Associazione dei produttori di pesce o della Commissione di mercato.

Nulla è innovato circa l'applicazione dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

R O D A , *Segretario*:

Art. 2.

I regolamenti che disciplinano l'esercizio del commercio all'ingrosso e il funzionamento dei mercati all'ingrosso non possono recare norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

R O D A , *Segretario*:

Art. 3.

Coloro che intendono esercitare il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici debbono farne preventiva denuncia alla Camera di commercio, industria e agricoltura, che li iscrive in apposito albo. Ad essi non si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

I commissionari, i mandatari e gli astatori per operare nei mercati devono essere iscritti in un albo aperto, tenuto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

L'iscrizione negli albi previsti dal presente articolo deve essere negata ed eventualmente revocata se già concessa:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;

2) a chi è sottoposto a misura di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di sicurezza personale, o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

3) a condannati, per delitti dolosi previsti dal Titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per quelli dolosi contro la pubblica Amministrazione, o l'ordine pubblico, o l'incolumità pubblica, o la fede pubblica, o l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o le persone, o il patrimonio, a pena superiore ai sei mesi.

L'iscrizione deve essere revocata:

1) a chi maliziosamente sottragga al mercato prodotti ortofrutticoli, carni o prodotti ittici, o li distrugga;

2) a chi venda gli stessi prodotti a prezzi superiori a quelli fissati dall'Autorità;

3) a chi venga condannato per due volte consecutive, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del Codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene e polizia annonaria.

P R E S I D E N T E . I senatori Banfi, Bonafini, Ronza, Mariotti, Roda e Alberti, hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: «apposito albo» l'altra: «aperto».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

B U S S I, *relatore*. La Commissione ritiene che l'emendamento sia superfluo perchè da tutto il testo dell'articolo si evince che si tratta di albo aperto.

P R E S I D E N T E. Senatore Banfi, mantiene l'emendamento?

B A N F I. Io insisto perchè sia aggiunta la parola « aperto » anche nel primo comma, in quanto che nel secondo si dice: « albo aperto ». Ora se nel primo comma non c'è questa aggiunta, si potrebbe dedurre che in questo caso può trattarsi di albo chiuso e quindi si darebbe facoltà alla Commissione di porre dei limiti.

Pertanto o togliamo la parola « aperto » nel secondo comma o la aggiungiamo anche nel primo. È questione puramente tecnica.

P R E S I D E N T E. Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

B O, *Ministro dell'industria e del commercio*. Questo potrebbe essere uno di quei casi in cui quel che abbonda non guasta. In realtà, come è stato affermato dalla Commissione, non ci dovrebbe essere bisogno, per quanto riguarda il primo comma, di questa aggiunta.

G A V A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G A V A. Per la tecnica legislativa sembra che sia esatto il testo governativo perchè nel primo comma si dà una norma circa l'iscrizione, e l'iscrizione si verifica in un albo neutro che può essere aperto o chiuso, nel secondo comma viceversa si afferma che l'albo deve essere aperto. Quindi dal punto di vista della tecnica legislativa mi sembra che il testo governativo sia perfetto.

B A N F I. Vorrei un chiarimento perchè l'onorevole Gava mi ha posto un dubbio, cioè che l'albo possa essere chiuso.

G A V A. No. Ho detto che il primo comma parla solo dell'iscrizione in un albo, e la iscrizione si fa in qualsiasi albo, sia esso chiuso o aperto. Nel secondo comma viceversa si precisa che l'albo deve essere aperto. La previsione dell'iscrizione è cosa diversa dalla natura dell'albo.

Ecco perchè mi sembra che la tecnica legislativa del progetto del Governo sia perfetta. L'albo, però, è aperto.

B A N F I. Dopo questi chiarimenti, non insisto sull'emendamento.

P R E S I D E N T E. Sempre sull'articolo 3 i senatori Bonafini, Banfi, Ronza, Mariotti, Roda e Alberti hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

R O D A, *Segretario*:

Al primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: « L'iscrizione negli albi costituisce titolo necessario e sufficiente per l'applicazione delle norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174 ».

P R E S I D E N T E. Il senatore Banfi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B A N F I. La ragione del nostro emendamento sta nel fatto che a noi pare che non si possa abolire del tutto la licenza. Evidentemente bisogna fare in modo che la concessione della licenza da parte dell'Amministrazione comunale sia un fatto automatico, cioè, ricorrendo le condizioni, il produttore deve essere iscritto. Eliminare però totalmente un controllo da parte dei Comuni mi sembrerebbe eccessivo. Per questo abbiamo precisato che l'iscrizione nell'albo costituisce titolo necessario e sufficiente per l'applicazione delle norme relative alla licenza.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

BUSSI, *relatore*. La Commissione è contraria. Si tratta di un emendamento che era già stato respinto l'altra volta. Con esso si ridà valore di licenza all'iscrizione all'albo e si va quindi contro il principio generale di liberalizzazione.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è risolutamente, anzi risolutissimamente contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo al primo comma dell'articolo 3, proposto dai senatori Bonafini ed altri, emendamento non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Da parte dei senatori Banfi, Bonafini, Ronza, Mariotti, Alberti e Roda è stato presentato un emendamento sostitutivo al secondo comma dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

RODA, *Segretario*:

Al secondo comma, sostituire le parole: « tenuto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura », *con le altre*: « tenuto dalla o dalle Camere di commercio, industria e agricoltura del capoluogo di provincia dove essi intendono operare ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

BUSSI, *relatore*. Se questo emendamento ha carattere interpretativo, nel senso che bisogna che i commissionari indichino dove vogliono operare, l'emendamento può essere accettato, con l'intesa però che gli interessati possono operare in diverse zone e in diverse Provincie e possono conseguentemente essere iscritti in diversi albi provinciali.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Sono d'accordo con la Commissione.

BANFI. Era proprio in questo senso chiarificatore che noi avevamo proposto lo emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo al secondo comma dell'articolo 3, presentato dai senatori Banfi ed altri, emendamento accettato sia dalla Commissione, sia dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Da parte dei senatori Banfi, Bonafini, Ronza, Mariotti, Alberti e Roda, è stato inoltre presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

RODA, *Segretario*:

Aggiungere in fine il comma seguente:

« Contro il rifiuto di iscrizione all'albo e contro la revoca è ammesso ricorso in sede giurisdizionale alla Giunta provinciale amministrativa della Provincia, la cui Camera di commercio, industria ed agricoltura ha emesso il provvedimento ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

BUSSI, *relatore*. La Commissione è contraria, perchè l'emendamento introdurrebbe un elemento d'incertezza anche come procedura. D'altra parte è chiaro come debba essere il provvedimento della Camera di commercio, che può essere soggetto a quest'altra giurisdizione.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Sono pienamente d'accordo con la Commissione.

BANFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BANFI. Mi permetto di insistere. Già ho notato che in riviste specializzate, mi riferisco, per esempio, a « La nuova rasse-

gna », si è sollevato il problema. Contro un provvedimento di revoca un operatore qualunque ha diritto di opporsi e di impugnarlo. Ma davanti a quale autorità? Se non è indicato altrimenti, evidentemente dovrebbe ritenersi il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Però il Consiglio di Stato è a Roma. Perchè invece non autorizzare il ricorso alla Giunta provinciale in sede giurisdizionale? A me parrebbe l'organo naturale per riesaminare questi casi di revoca o di mancata iscrizione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Banfi ed altri, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario* :

Art. 4.

La vigilanza sull'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, nonchè sulla gestione e sui servizi ausiliari degli impianti pubblici di mercato è svolta in ciascuna Provincia da una Commissione presieduta dal Prefetto o da un suo delegato e composta di tre rappresentanti del Comune capoluogo di Provincia e di tre rappresentanti della Camera di commercio, industria e agricoltura, nominati rispettivamente dal Consiglio comunale del capoluogo e dalla Giunta camerale.

La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati.

L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici fuori del mercato si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengano al funzionamento interno di esso.

Se il commercio di cui al precedente comma si svolge in Comuni nei quali non esiste il relativo mercato all'ingrosso, l'Autorità comunale disciplina tale attività commerciale, tenendo conto delle disposizioni contenute nel regolamento tipo relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Montagnani Marelli, Ruggeri, Fortunati, Gramegna, Secci e Minio. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario* :

Sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti :

« I Comuni vigilano sull'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici nonchè sulla gestione e sui servizi ausiliari degli impianti di mercato.

« Essi provvedono altresì ai servizi di polizia annonaria e amministrativa e alle rilevazioni statistiche con un proprio ufficio ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Ruggeri ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R U G G E R I . Signor Presidente, noi siamo del parere che per esercitare una vigilanza occorrono degli strumenti, oltre che una Commissione provinciale, la quale se non avesse i mezzi, una certa burocrazia, resterebbe una commissione platonica, onoraria, e in definitiva non vigilerebbe niente. Ora la vigilanza dei mercati è stata sempre fatta dai Comuni, che hanno una loro capacità, una conoscenza dei problemi, hanno una polizia, che la Commissione invece si dovrà procurare. D'altra parte la Commissione provinciale è giustificata là dove esistono più mercati generali nella provincia. Non vediamo veramente come una Commissione così fatta, senza essere legata agli organi dell'Amministrazione provinciale e comunale, possa ese-

guire il suo compito. Comprendiamo che non è un problema fondamentale, ma noi lo proponiamo per migliorare tecnicamente la legge.

Lei, onorevole Ministro, prima ha detto che noi siamo contrari senza motivo, pregiudizialmente. Come vede tentiamo invece, anche con piccoli emendamenti, di migliorare la legge e di renderla meglio operante.

Ove poi non fosse accettato questo emendamento proponiamo in via subordinata che, al posto del Prefetto, la Commissione sia presieduta dal Presidente della Giunta provinciale.

Si tratta infatti di una Commissione provinciale che deve svolgere la sua attività di vigilanza su tutto il territorio della Provincia e non comprendiamo per quale ragione si voglia escludere da questo organismo sia pure un solo rappresentante della Provincia. La Commissione è composta da tre membri nominati dal Consiglio comunale del capoluogo, da tre membri nominati dalla Camera di commercio: riteniamo che l'Amministrazione provinciale non debba essere esclusa. Essa ha a sua disposizione un laboratorio merceologico, così come i Comuni hanno a disposizione quanto occorre per la vigilanza. Tutto ciò la Commissione non l'ha e dovrà andarlo a chiedere proprio alle Amministrazioni comunali e provinciali.

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

B A N F I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A N F I . Dichiaro, insieme ai colleghi firmatari di un emendamento identico nella sostanza alla subordinata testè illustrata dal senatore Ruggeri, di associarmi alle sue argomentazioni e di accettare l'emendamento nella forma proposta dai senatori Montagnani Marelli, Ruggeri ed altri.

T A R T U F O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A R T U F O L I . Non mi sento di poter concordare con questi emendamenti che introdurrebbero nel meccanismo della legge una figura nuova, quella dall'Amministrazione provinciale. In nessun altro articolo del disegno di legge ci riferiamo alla Provincia, nè alla sua Presidenza, nè alla sua Giunta. Viceversa il Prefetto interviene per più motivi e in più momenti.

Quindi ritengo che il Senato debba mantenere il testo proposto dal Governo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

B U S S I , *relatore*. La Commissione, in relazione all'originario articolo 4 del decreto-legge, aveva già rilevato che l'articolo stesso era carente per quanto riguardava l'organo che potesse esercitare il controllo in esso previsto. In quella sede fu studiato quale fosse l'organo migliore per dare una possibilità di azione e fu proposta una Commissione mista tra Camera di commercio e Comune, Commissione che fu approvata nell'altra discussione.

Ora si propone di introdurre degli elementi nuovi, come già ha rilevato il collega Tartufoli, che finirebbero per non essere altro che elementi di confusione. È chiaro che nessuno pensa di togliere ai Comuni i compiti relativi alla polizia annonaria.

Per questi motivi, e rifacendomi a quanto fu stabilito nell'altra discussione circa que-

sta Commissione, mi dichiaro contrario agli emendamenti.

B O, *Ministro dell'industria e del commercio*. Signor Presidente, il Governo è nettamente contrario al primo ed al secondo emendamento subordinato.

Non ho difficoltà a credere al senatore Ruggeri quando egli afferma di avere l'intenzione di migliorare, con questi emendamenti, il disegno di legge. Mi permetterei solo di osservargli che questo è uno dei casi in cui ha ragione il vecchio proverbio secondo cui la strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni, perchè, senza voler drammatizzare, non capisco come, di fronte ad un testo in cui si configura una Commissione composta per metà di rappresentanti del Comune e per l'altra metà di rappresentanti della Camera di commercio, si possano configurare degli inconvenienti e quali. Non comprendo perchè si voglia ridare il potere di sorveglianza ai Comuni, senza considerare che la Commissione provinciale è inevitabilmente più idonea al compito di sorveglianza di quanto non possa esserlo un'Amministrazione comunale, la quale è troppo vicina al mercato e risente per forza di cose dell'ambiente, sia pure con perfetta onestà. Insisto perciò sul testo del Governo.

Non vedo poi perchè si debba sostituire, nella presidenza, il Presidente dell'Amministrazione provinciale al Prefetto. Le considerazioni del senatore Tartufoli al riguardo sono giuste: si introdurrebbe nel sistema della legislazione sulla Provincia una funzione completamente nuova, anomala per il Presidente di quella Amministrazione. Di tale nuova funzione inoltre non si comprenderebbe la ragione.

Vorrei ancora dire che non ritengo giustificato il primo emendamento, che attribuirebbe ai Comuni la potestà di vigilanza, anche perchè il potere di vigilanza dei Comuni si esplica attraverso altre forme, e in prima linea nei servizi di polizia. Per tutti questi motivi, sono contrario all'uno ed all'altro emendamento.

P R E S I D E N T E. Senatore Ruggeri, mantiene i suoi emendamenti?

R U G G E R I. Mantengo il primo e, subordinatamente, il secondo emendamento.

T E S S I T O R I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T E S S I T O R I. Dichiaro che voterò contro il primo ed eventualmente contro il secondo emendamento, non solo per i motivi che sono stati esposti dal rappresentante della Commissione, dal collega Tartufoli e dal Governo, ma anche per un motivo di armonia legislativa. L'emendamento vorrebbe affidare i compiti di vigilanza ai Comuni: l'emendamento avrebbe dovuto allora essere proposto all'articolo 1, che è già stato approvato. Tale articolo affida infatti questi compiti di vigilanza, in un momento di crisi dei mercati generali, al Prefetto, cui devono ricorrere la Camera di commercio e, secondo l'emendamento che il Senato ha approvato a maggioranza, le Associazioni dei pescatori, nel caso di turbamenti dei prezzi. Ora l'articolo 4 modificherebbe l'organo di vigilanza. Mi domando: quanti debbono essere questi organi di vigilanza?

Un problema di coerenza legislativa sconsiglia però di attribuire ad altri i compiti di sovraintendenza all'attività regolata da questa legge. Inutile aggiungere che la stessa argomentazione vale per l'emendamento che vorrebbe sostituire il Prefetto con il Presidente dell'Amministrazione provinciale. E ciò, a prescindere dalla competenza d'istituto che ha l'Amministrazione provinciale, per motivi di logica e di armonia giuridica. Non possiamo moltiplicare gli organi di vigilanza come avverrebbe se il Senato approvasse i due emendamenti che sono stati proposti.

Per questi motivi dichiaro che voterò contro tali emendamenti.

P R E S I D E N T E. Senatore Tessitori, evidentemente lei non ha fatto una questione

di preclusione ma ha voluto trarre dall'articolo 1 esclusivamente un argomento a favore della sua tesi contraria.

T E S S I T O R I . Una vera e propria preclusione formale non esiste.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo del primo e del secondo comma dell'articolo 4, proposto dai senatori Montagnani Marelli, Fortunati, Ruggeri, Gramegna e Minio, emendamento non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento, proposto in via subordinata dagli stessi senatori tendente a sostituire nel primo comma la parola « Prefetto » con le altre « Presidente della Giunta provinciale ». Ricordo che il senatore Banfi ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il suo emendamento tendente a sostituire la parola « Prefetto », con le altre « Presidente dell'Amministrazione provinciale » e di aderire all'emendamento in votazione.

Chi approva tale emendamento è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 del disegno di legge. nel testo proposto dalla Commissione, di cui già è stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

R O D A , *Segretario*:

Art. 5.

L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti indicati all'articolo 1 può essere presa dai Comuni, dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, da Enti e da Consorzi aventi personalità giuridica, costituiti dagli operatori economici nei settori della produzione, del commercio e della lavorazione dei prodotti stessi.

Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e, per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici, con quello per la marina mercantile, qualora riconosca l'idoneità dell'iniziativa autorizza, sentita la Commissione di cui all'articolo 14 ed i Consigli comunali competenti per territorio, l'istituzione del mercato.

I mercati che vengono istituiti ad iniziativa del Comune o della Camera di commercio, industria e agricoltura possono essere costruiti e gestiti dall'Ente promotore o concessi, con apposita convenzione, per la costruzione e la gestione ad uno degli Enti e Consorzi di cui al primo comma al quale possono partecipare sia il Comune che la Camera di commercio.

La stessa norma si applica per i mercati già istituiti.

La convenzione determina i casi e le modalità per la revoca e la decadenza della concessione da pronunciarsi dall'Ente concedente.

La subconcessione è vietata ed importa la decadenza della concessione.

La convenzione e i provvedimenti di revoca e di decadenza sono sottoposti all'approvazione del Prefetto.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Montagnani Marelli, Ruggeri, Fortunati, Gramegna, Secci e Minio, tendente ad inserire, dopo il terzo, un nuovo comma. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

Dopo il terzo comma, inserire il seguente:

« Nel caso di gestione diretta dei mercati da parte dei Comuni, la gestione stessa deve essere effettuata mediante apposite aziende municipalizzate ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

B U S S I , *relatore*. Nessun articolo del disegno di legge in esame, e quindi nemmeno l'articolo 5, contiene alcuna norma che impedisca ai Comuni che hanno la gestione diretta dei mercati di esercitare il loro potere amministrativo in questo campo con azienda autonoma. Però non vedo il perchè si debba stabilire un obbligo per i Comuni e vincolare così la libertà di decisione delle diverse Amministrazioni comunali, delle quali alcune possono avere interesse a svolgere questa attività con l'azienda autonoma, ma altre no.

Quindi la Commissione è contraria.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Quale è stato, durante il dibattito per la conversione del decreto-legge, uno degli argomenti centrali per negare la gestione dei mercati di proprietà dei Comuni da parte dei Comuni stessi? Uno degli argomenti centrali della polemica in quest'Aula e nel Paese è stato che normalmente la gestione da parte del Comune avveniva in maniera paternalistica, attraverso una sola persona, la persona di un amministratore, con tutte le conseguenze che da questo tipo di gestione potevano derivare. E si è parlato, in maniera mi pare abbastanza chiara e aperta, addirittura di collusione da parte di taluni amministratori con gli operatori dei mercati. Si è anche detto nella polemica del Paese che in taluni Comuni questo tipo di gestione avrebbe dato luogo di fatto a una direzione del mercato nemmeno di un amministratore comunale, ma di un funzionario preposto ai servizi della Polizia municipale. E ricordo per la esattezza che quando coi colleghi della maggioranza incominciammo a discutere circa la possibilità di addivenire a determinate soluzioni, che tenessero conto della reale situazione e delle variabili situazioni del Paese, partì, non da noi, ma da un collega della maggioranza governativa la proposta esplicita di addivenire ad una regolamentazione tale per cui certe forme di gestione da parte dei Comuni non fossero più possibili. E ricordo anzi che un collega della maggioranza, a cui io sono legato da vincoli di simpatia e di amicizia, mi disse che, se le gestioni dei mercati ovunque avessero seguìto il criterio delle gestioni delle aziende municipalizzate, con ogni probabilità, la polemica sui mercati cosiddetti comunali non si sarebbe verificata. E in una determinata fase di questi incontri era presente anche il ministro Ferrari Aggradi. Di qui la nostra precisa formulazione. Non si tratta nella nostra formulazione di una facoltà, perchè è chiaro che allo stato della legislazione una facoltà esiste: si tratta di un obbligo. E mi pare che coloro che vogliono un determinato tipo di normalità, di regolarità economico-amministrativa, non dovrebbero essere contrari alla nostra formulazione perchè le Amministrazioni comunali avrebbero di fronte sempre due alternative. (*Interruzioni dal centro*). Ma l'autonomia comunale, onorevoli colleghi, consiste nel fatto che i servizi devono essere organizzati in maniera adeguata alle esigenze sulla base di scelte locali. Se noi siamo partiti dal presupposto che riconosciamo che un mercato comunale non può essere diretto da una sola persona — ed io sono convinto di questo perchè la gravità degli interessi che sono in gioco esige la presenza di una direzione collegiale che gestisca il mercato —; se siamo convinti di questo, allora non è in gioco l'autonomia. L'autonomia si esplica nella alternativa: o gestione attraverso l'azienda municipalizzata e quindi nomina del Consiglio di amministrazione dell'azienda, o concessione della gestione ad altri organismi. Non sarebbe paradossale che in un Comune l'assessore o il comandante della Polizia municipale gestissero il servizio dei trasporti? Quando si tratta di gestioni, che implicano una mole vasta di interessi, non è possibile che il servizio sia svolto nella forma delle gestioni in economia. E se si esaminano le situazioni che hanno provocato la polemica nel Paese, si vedrà che queste sono state determinate proprio dal particolare tipo di gestione comunale, cioè dal tipo di gestione in economia.

Per queste ragioni (che noi siamo profon-

damente convinti finiranno in ogni caso, qualunque sia l'esito della immediata battaglia parlamentare, per prevalere, date le esigenze tecniche-economiche del servizio) noi insistiamo nel richiedere che la gestione del Comune non possa avvenire che attraverso lo strumento dell'azienda municipalizzata.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. A me pare di non sbagliare osservando che le considerazioni svolte dal senatore Fortunati non bastano a dimostrare l'obbligo di costituire le aziende municipalizzate. Possono, se mai, giustificare, volta per volta, l'esercizio da parte dei Comuni della facoltà, già ai Comuni riconosciuta da una disposizione generale, di dare la gestione dei mercati ad un'azienda municipalizzata.

Evidentemente solo le Amministrazioni comunali possono apprezzare, volta per volta, la convenienza, ai fini di una migliore gestione dei mercati, di istituire un'azienda municipalizzata.

Non mi sento di ritenere che questo principio possa essere soppresso e quindi mi dichiaro contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento del senatore Montagnani Marelli, Ruggeri ed altri, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

R O D A , *Segretario*:

Art. 6.

I progetti tecnici relativi all'impianto o all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore di sanità, se il progetto importi una spesa superiore a 300 milioni di lire.

Qualora la spesa sia inferiore a 300 milioni di lire, i progetti sono approvati con decreto del Prefetto, sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche e il Consiglio provinciale di sanità.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e d'urgenza ed indifferibilità delle opere ai fini dell'espropriazione ai termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni, e tiene luogo di qualunque altra approvazione o autorizzazione o licenza previste da disposizioni legislative o regolamentari.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

R O D A , *Segretario*:

Art. 7.

Presso ogni mercato è istituita una Commissione di mercato presieduta dal Presidente, o suo delegato, della Camera di commercio, industria e agricoltura e composta degli altri seguenti membri nominati dal Prefetto:

1) tre rappresentanti del Comune eletti dal Consiglio comunale. Ogni Consigliere non può votare più di due nomi;

2) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura designato dalla Giunta camerale;

3) due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) l'ufficiale sanitario;

5) tre produttori, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche ove esistano;

6) un commerciante all'ingrosso;

7) un commissionario o un mandatario di mercato;

8) un commerciante al minuto;

9) tre consumatori su terne indicate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

10) un abituale operatore con i mercati esteri ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione all'attività del mercato;

11) due rappresentanti delle cooperative di consumo.

Ove non esista un adeguato numero di commissionari o mandatari di mercato, i membri scelti fra i commercianti al minuto sono due.

La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati.

Delle Commissioni preposte ai mercati all'ingrosso delle carni e dei prodotti ittici fanno parte il veterinario comunale e, quando si tratti di mercati all'ingrosso di prodotti ittici istituiti in Comuni litoranei, il rappresentante dell'Autorità marittima competente.

Alle sedute della Commissione partecipa, con voto consultivo, il direttore di mercato di cui all'articolo 8.

I membri di cui ai numeri 5), 6), 7), 8) e 10) sono scelti tra le persone designate dalle rispettive associazioni provinciali di categoria, rappresentative degli operatori interessati alle negoziazioni che si effettuano nel mercato.

I rappresentanti delle cooperative saranno scelti tra le persone designate dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.

Le Commissioni di mercato hanno il compito di:

a) stabilire il numero dei posteggi nell'ambito delle disponibilità degli impianti;

b) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge o dal regolamento di mercato;

c) svolgere attività consultiva nei riguardi della Commissione di cui all'articolo 4, ed effettuare, a tal fine, tutti gli accertamenti e i controlli necessari.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al presente articolo ed al precedente articolo 4 sono a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio.

P R E S I D E N T E . Sul primo comma di questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Montagnani Marelli, Ruggeri, Fortunati, Banfi, Bonafini e Ronza. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

Sostituire la prima parte del primo comma con le parole:

« Presso ogni mercato è istituita una Commissione di mercato presieduta dal Sindaco, o suo delegato, se il mercato è gestito dal Comune, e dal presidente, o suo delegato, della Camera di commercio, industria e agricoltura, se il mercato è gestito dalla Camera stessa o da enti e consorzi costituiti dagli operatori economici dei settori agricoli e commerciali. La Commissione di mercato è nominata dal Prefetto ed è costituita come segue: ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Montagnani Marelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M O N T A G N A N I M A R E L L I . Questo nostro emendamento si giustifica per il fatto che nella discussione svoltasi nel mese di dicembre noi correggemmo l'articolo 5 del decreto-legge, nel senso che demmo ancora la facoltà ai Comuni di istituire e di gestire mercati. Potrebbe verificarsi il caso, se il nostro emendamento non fosse accolto, che un mercato istituito e gestito dal Comune, fosse diretto da una Commis-

sione presieduta da un elemento estraneo all'amministrazione comunale, e precisamente dal Presidente della camera di commercio. Ma potrebbe verificarsi un caso ancora più paradossale e cioè che in una stessa città, posto che fossero istituiti due mercati ortofrutticoli, uno dall'amministrazione e l'altro da un consorzio di privati, l'uno e l'altro avrebbero una Commissione presieduta dal Presidente della Camera di commercio; il che rappresenterebbe davvero un contro senso. Mi pare quindi che, essendosi accolta la nostra proposta di allora di emendare l'articolo 5, necessariamente oggi si debba accordare la presidenza dell'apposita Commissione, qualora il mercato fosse istituito e gestito dal Comune, al capo dell'amministrazione comunale, e cioè al Sindaco.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

B U S S I , *relatore*. La Commissione è contraria a questo emendamento, che è un po' contro tutto il sistema della legge. Tutte le Commissioni di vigilanza, e comunque le Commissioni previste dalla legge, sono state previste secondo il criterio di indipendenza dagli enti o dall'ente che possa eventualmente gestire il mercato. È per questo che anche questa Commissione non deve essere presieduta da un rappresentante dell'amministrazione comunale, qualora la gestione diretta fosse del Comune.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Signor Presidente, il Governo è contrario. Ma alle considerazioni esposte dal senatore Bussi vorrei aggiungerne ancora una.

Il senatore Montagnani non si rammaricherà, se gli dico che proprio il ragionamento che egli ha fatto mi ha persuaso, se ce ne fosse stato bisogno, dell'impossibilità di accettare il suo emendamento.

Non so se in pratica accadrà, e tengo ad escluderlo al lume dell'esperienza e del buon senso, che in un Comune, anche in un grossissimo Comune, ci saranno più mercati. Comunque, vorrei proprio inchiodare il senatore Montagnani a questa ipotesi. Facciamo il caso che, mettiamo a Roma o a Milano (che sono i soli due Comuni per i quali un discorso di questo genere può essere fatto), si presentino due mercati aperti e funzionanti. Evidentemente uno sarà il mercato comunale, il quale, indipendentemente dalla facoltà concessa dal nuovo articolo 5 all'amministrazione comunale di cedere la gestione del suo mercato ad un consorzio, costituito così e così, cento volte su cento sarà condotto come prima in regime di esclusiva dal Comune. Ora è se mai, proprio per questo, senatore Montagnani, che, in una situazione di concorrenza tra il mercato comunale ed il mercato istituito e gestito da altri enti, è opportuno che la presidenza della commissione non sia affidata al capo dell'amministrazione comunale, ma ad una persona che a priori si dovrebbe ritenere, diciamo così, al di sopra della mischia, come il Presidente della camera di commercio. D'altra parte io avrei potuto capire, senatore Montagnani, questo emendamento se fosse rimasto fermo il testo primitivo dell'articolo 5 come il Governo l'aveva proposto, e cioè il testo che faceva obbligo ai Comuni di cedere in tutti i casi la gestione dei loro mercati a determinati consorzi; ma francamente non capisco la proposta di fronte al testo dell'articolo 5 emendato dal Senato e quindi ripresentato in questo progetto di legge. Vorrei anzi andare più in là ed esprimere il dubbio che forse qui si sia ecceduto (se non erro, lo emendamento è stato introdotto proprio al Senato) nell'accordare tre rappresentanti al Comune quando si accordano un solo rappresentante alla Camera di commercio, due al Ministero dell'agricoltura e così via. Comunque non voglio formulare un emendamento su questo punto, ma noto che mi sembrano sufficientemente tutelati gli interessi dell'amministrazione comunale e non c'è alcuna ragione positiva per accettarlo ma anzi vi sono molte ragioni negative per respingere questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Montagnani Marelli ed altri, sulla

prima parte del primo comma dell'articolo 7, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Al primo comma, dopo il numero 11), sono stati presentati due emendamenti dello stesso tenore, uno dal senatore Ferretti e un altro dai senatori Tartufoli e Focaccia, emendamenti tendenti ad aggiungere le parole seguenti: « 12) un industriale ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ferretti per svolgere l'emendamento da lui presentato.

F E R R E T T I . Esiste già una legge che regola il mercato degli ortofrutticoli: e la legge 11 aprile 1938, la quale appunto stabilisce che della Commissione fa parte un industriale. Quindi, se non si accogliesse l'emendamento, si toglierebbe alla categoria economica degli industriali la posibilità di essere presente nella Commissione di mercato al pari di tutte le altre. Inoltre la disposizione è in contrasto con gli articoli 5, 10 e 14. Infatti nell'articolo 5 si parla di coloro che si occupano della produzione, del commercio e della lavorazione dei prodotti stessi. Poi all'articolo 10, al punto 3), abbiamo gli industriali che provvedono alla preparazione dei prodotti, ed infine all'articolo 14, punto 3), abbiamo ancora un rappresentante degli industriali.

Non vedo allora perchè l'industriale dovrebbe essere escluso qui, tanto che viene fatto di pensare che, come può avvenire nel corso di una discussione piuttosto animata, la cosa sia sfuggita.

P R E S I D E N T E . Il senatore Tartufoli ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

T A R T U F O L I . Gli argomenti addotti dal collega Ferretti sono quelli che avrei addotto anch'io.

Prendo pertanto la parola solo per dire che sullo stampato degli emendamenti si era creato un matrimonio a tre ed ho piacere che il Presidente abbia chiarito che c'è un emendamento Ferretti e un emendamento Tartufoli-Focaccia, emendamenti uguali ma distinti. Mi compiaccio del ripristino del matrimonio a due.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

B U S S I , *relatore*. La Commissione non è contraria all'introduzione di questo emendamento. Trattasi effettivamente di una incompletezza, non però di un contrasto tra un articolo e l'altro. Quello che l'articolo 7 non prevede non contrasta con quanto prevedono gli articoli successivi.

Comunque la Commissione si rimette al Senato con un parere di massima favorevole.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Mi sembra che le considerazioni del senatore Ferretti, alle quali si è associato il senatore Tartufoli, siano meritevoli di attenzione. Però, se si vuole introdurre qui un industriale, bisogna precisare di quale settore produttivo questo industriale deve occuparsi.

Colgo intanto l'occasione per anticipare un'osservazione che mi riservo di fare al momento in cui verrà in esame l'articolo 14, che, al punto 3), parla di un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti agricoli.

Qui si dovrebbe più opportunamente dire in luogo di « agricoli », « ortofrutticoli ». (*Interruzione del senatore Tartufoli*). Tanto meglio se c'è già un emendamento.

Comunque torno a dire che, anche in sede di articolo 7, se si vuole introdurre un industriale, deve specificarsi che si tratta di un industriale il quale provvede alla conservazione o trasformazione dei prodotti ortofrutticoli.

B U S S I , *relatore*. La Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . La prego allora di redigere concretamente l'emendamento.

B U S S I , *relatore* La Commissione propone allora che l'emendamento abbia il testo seguente: « Aggiungere al primo comma dell'articolo 7 il seguente numero:

« 12) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti contemplati nella presente legge " ».

Naturalmente andrebbe modificato anche l'articolo 14.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, accetta l'emendamento proposto dalla Commissione?

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Lo accetto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione, accettato dal Governo, nel testo di cui ha dato lettura il senatore Bussi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il primo comma dell'articolo 7 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti i commi dell'articolo 7 dal secondo al quinto. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Passiamo al sesto comma.

F O R T U N A T I . In seguito all'emendamento testè approvato al primo comma, nel sesto comma, all'inizio, deve farsi riferimento anche al nuovo numero 12).

P R E S I D E N T E . La Commissione ed il Governo accettano questa proposta di coordinamento del senatore Fortunati?

B U S S I , *relatore*. La Commissione è d'accordo.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti la proposta di modificare il principio del sesto comma nella seguente maniera: « I membri di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 10), e 12) ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il sesto comma nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto quindi ai voti il settimo comma dell'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Montagnani Marelli, Ruggeri, Fortunati, Gramegna e Secci hanno proposto di sostituire il testo della lettera *a*) del comma ottavo, con il seguente: « esprimere il loro parere all'ente gestore in merito al numero dei posteggi ».

F O R T U N A T I . Mi pare che sia più generale l'emendamento dei senatori Banfi ed altri.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'emendamento dei senatori Banfi, Bonafini, Ronza, Roda, Mariotti ed Alberti all'ottavo comma dell'articolo 7.

R O D A , *Segretario*:

All'ottavo comma, sostituire il testo della lettera a) *con il seguente*: « determinare le norme per l'assegnazione dei posteggi ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Banfi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B A N F I . Signor Presidente, il nostro emendamento riguarda la lettera *a*) del comma ottavo dell'articolo 7 la quale nel

testo proposto dice: « stabilire il numero dei posteggi nell'ambito delle disponibilità degli impianti ».

A noi pare che qui si debba usare una terminologia più generale e per questo abbiamo proposto di sostituire quelle parole con le seguenti: « determinare le norme per l'assegnazione dei posteggi ».

Si potrà dire che è ovvio che bisognerà stabilire già in partenza che il numero dei posteggi deve essere chiuso nell'ambito della disponibilità degli impianti; però abbiamo affermato un concetto sul quale tutta l'Assemblea si è trovata d'accordo, e cioè che i mercati debbono essere aperti a tutti, il che vuol dire che qualunque produttore, industriale e commerciante può entrare nel mercato. Ora, se noi stabiliamo in partenza che c'è un limite a quest'apertura, andiamo evidentemente contro lo spirito della legge. Pertanto a noi pare che nella formulazione della legge questa limitazione debba essere esclusa. Saranno poi le Commissioni di mercato che, nel determinare le norme per la assegnazione dei posteggi, terranno conto delle varie situazioni; ma intanto il principio della limitazione non è affermato tassativamente nella legge.

P R E S I D E N T E . Senatore Fortunati, dopo le spiegazioni del senatore Banfi non ritengo che il suo emendamento sia il più lontano dal testo del disegno di legge. A mio avviso il più lontano è quello, sottoscritto anche da lei, dei senatori Montagnani Marelli e Ruggeri, in quanto esso tende a sostituire la facoltà di decisione con la facoltà di esprimere un parere.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Non credo, signor Presidente, che l'emendamento da me sottoscritto sia quello che si discosta di più dal testo del disegno di legge, perchè nel testo proposto dal collega Banfi si parla di « norme per l'assegnazione ». In base a questa dizione, il numero dei posteggi viene fissato dall'ente gestore con riferimento alle norme di assegnazione, mentre nel testo governativo è la Commissione di mercato che fissa il numero dei posteggi.

Il nostro emendamento dice che le Commissioni di mercato hanno, tra gli altri, il compito di esprimere il loro parere sul numero dei posteggi. L'emendamento proposto dal collega Banfi sancisce che il compito di stabilire il numero dei posteggi non è della Commissione di mercato, nemmeno in sede consultiva. La Commissione deve esprimere soltanto norme sul modo di assegnare i posteggi, mentre lo stabilire il numero dei posteggi medesimi rientra nelle facoltà dell'ente gestore.

P R E S I D E N T E . Ma nelle « norme per l'assegnazione » potrebbe essere compresa anche questa materia. Comunque non facciamo una questione di procedura. Vorrei pregarla di illustrare anche l'emendamento di cui lei è firmatario.

F O R T U N A T I . Nel dibattito che si è svolto in occasione della conversione del decreto-legge, mi pare che si arrivò ad un primo accordo a questo proposito. Al testo governativo fu aggiunta l'espressione « nell'ambito delle disponibilità degli impianti », intendendo con questo escludere l'eventualità che le Commissioni di mercato avessero potuto, con loro determinazione arbitraria, limitare o ampliare in maniera abnorme le possibilità di utilizzazione concreta.

Però a noi sembra che vi sia ancora in realtà una contraddizione tra il compito della Commissione di mercato ed il compito dell'ente gestore; ci pare cioè che alla Commissione di mercato non sia possibile dare compiti tecnico-amministrativi ed economico-amministrativi. I compiti di vigilanza tecnica ed economica non devono essere tali da incidere direttamente sulla gestione economica vera e propria di un tipo di mercato. Ed è per questo che ribadiamo la posizione assunta nel dibattito iniziale, confortati non soltanto dall'Associazione nazionale dei Comuni, ma anche dai voti formulati nella recente riunione degli assessori addetti ai servizi annonari, i quali, preoccupati delle

ripercussioni di carattere economico che possono derivare da una interferenza delle Commissioni di mercato nella gestione vera e propria, hanno argomentato l'esigenza di limiti delle facoltà di tali Commissioni.

P R E S I D E N T E . Senatore Fortunati, aderisce all'emendamento Banfi ritirando il suo?

F O R T U N A T I . Sì, signor Presidente, perchè, a mio parere, esso è anche più favorevole alla mia tesi.

T E S S I T O R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E S S I T O R I . Ho chiesto la parola solo per avere un chiarimento da parte, spero, della Commissione per potermi decidere se votare o meno l'emendamento Banfi. Secondo tale emendamento le Commissioni di mercato avrebbero anche il compito di determinare le norme per l'assegnazione dei posteggi. Evidentemente l'ente gestore, una volta che la Commissione di mercato ha fissato codeste norme, deve applicarle. Nell'articolo 8 invece è prevista la emanazione di un regolamento tipo e si dice che questo regolamento tipo deve tra l'altro fissare le modalità per la concessione dei magazzini e dei posteggi. Vorrei dunque sapere quale differenza ci sia tra i poteri previsti nel regolamento, e i poteri della Commissione di mercato, tra le modalità per la concessione e la determinazione delle norme per la concessione. C'è una differenza o no? Quanta gente deve intervenire per decidere sulla stessa materia? Ecco il quesito che io propongo e sul quale vorrei sentire l'opinione del Presidente della Commissione o del relatore.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

B U S S I , *relatore*. Se si tratta di dare il parere sull'emendamento la Commissione ritiene che sia da rispettare il testo del disegno di legge perchè è più confacente a stabilire meglio la posizione della Commissione di mercato in questo preciso punto, in quanto si tratta di un potere che effettivamente le spetta per ragioni di competenza economico-tecnica a stabilire il numero dei posteggi nell'ambito delle disponibilità. Quanto al quesito posto dal senatore Tessitori, che non ho inteso in termini molto chiari, chiederei per rispondere che l'onorevole Tessitori chiarisse meglio ed ancora il suo punto di vista.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Signor Presidente, mi pronuncio soltanto sull'emendamento dei senatori Banfi ed altri e mi dichiaro d'accordo con la Commissione nel senso che questo emendamento non è accettabile. Quindi insisto per l'accoglimento del testo governativo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Banfi, Bonafini ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'ottavo comma dell'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 7 nel suo complesso. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*.

Art. 7.

Presso ogni mercato è istituita una Commissione di mercato presieduta dal Presidente, o suo delegato, della Camera di commercio, industria e agricoltura e composta degli altri seguenti membri nominati dal Prefetto:

1) tre rappresentanti del Comune eletti dal Consiglio comunale. Ogni Consigliere non può votare più di due nomi;

2) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura designato dalla Giunta camerale;

3) due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) l'ufficiale sanitario;

5) tre produttori, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche ove esistano;

6) un commerciante all'ingrosso;

7) un commissionario o un mandatario di mercato;

8) un commerciante al minuto;

9) tre consumatori su terne indicate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

10) un abituale operatore con i mercati esteri ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione all'attività del mercato;

11) due rappresentanti delle cooperative di consumo.

12) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti contemplati nella presente legge.

Ove non esista un adeguato numero di commissionari o mandatari di mercato, i membri scelti fra i commercianti al minuto sono due.

La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati.

Delle Commissioni preposte ai mercati all'ingrosso delle carni e dei prodotti ittici fanno parte il veterinario comunale e, quando si tratti di mercati all'ingrosso di prodotti ittici istituiti in Comuni litoranei, il rappresentante dell'Autorità marittima competente.

Alle sedute della Commissione partecipa, con voto consultivo, il direttore di mercato di cui all'articolo 8.

I membri di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 10) e 12) sono scelti tra le persone designate dalle rispettive associazioni provinciali di categoria, rappresentative degli operatori interessati alle negoziazioni che si effettuano nel mercato.

I rappresentanti delle cooperative saranno scelti tra le persone designate dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.

Le Commissioni di mercato hanno il compito di:

a) stabilire il numero dei posteggi nell'ambito delle disponibilità degli impianti;

b) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge o dal regolamento di mercato;

c) svolgere attività consultiva nei riguardi della Commissione di cui all'articolo 4, ed effettuare, a tal fine, tutti gli accertamenti e i controlli necessari.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al presente articolo ed al precedente articolo 4 sono a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

R O D A , *Segretario.*

Art. 8.

Il Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e foreste e della sanità e, per quanto concerne i mercati dei prodotti ittici, con il Ministero della marina mercantile emana, sentita la Commissione di cui all'articolo 14, un regolamento tipo, che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al quale debbono uniformarsi i regolamenti di ciascun mercato.

Nel detto regolamento tipo sono stabilite le norme relative:

a) all'organizzazione dei servizi di facchinaggio e di sosta, nonché di conservazione delle merci;

b) alle modalità per la concessione dei magazzini e dei posteggi;

c) alla percentuale massima delle provvigioni che possono essere corrisposte ai commissionari e ai mandatari;

d) all'igiene interna del mercato ed alla utilizzazione dei residui;

e) all'orario di funzionamento del mercato;

f) ai requisiti necessari per la nomina del direttore di mercato ed ai suoi compiti specifici;

g) alla misura della cauzione da versare dai commissionari e dai mandatari;

h) alle modalità per la rilevazione dei prezzi e la compilazione delle statistiche, da parte del direttore di mercato;

i) ad ogni altra materia attinente alla disciplina ed al funzionamento del mercato.

Le norme regolamentari per la classificazione, l'impacco e la marcatura dei prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita, nonchè quelle relative agli imballaggi, sono stabilite dal Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste sentita la Commissione di cui all'articolo 14.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo, da parte dei senatori Montagnani Marelli, Ruggeri, Fortunati, Banfi, Bonafini e Ronza è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del primo comma le parole: « , tenuto conto delle condizioni ambientali ».

Il senatore Fortunati ha facoltà di svolgerlo.

F O R T U N A T I . Uno dei motivi della precedente polemica fu che non si doveva tener conto del fatto che vi erano mercati diversi e che si doveva arrivare ad una regolamentazione assolutamente univoca. Ora una siffatta posizione non vuol dire affatto tener conto delle condizioni economiche ambientali. Quindi credo sia necessaria la specificazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso nell'emendamento in esame.

G A V A . Non si è mai parlato di regolamentazione assolutamente univoca. Si è detto che le norme del regolamento-tipo saranno obbligatorie, ma è evidente che le amministrazioni comunali e le gestioni dei mercati potranno, senza ferire queste norme essenziali, aggiungere tutte le altre di integrazione e di adattamento, ritenute opportune. Non possiamo accogliere l'emendamento perchè non è necessario e perchè, in conseguenza, potrebbe creare confusioni interpretative.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Sono pienamente d'accordo con il senatore Gava. Se si vuol dire che volta per volta i regolamenti di ciascun mercato debbono adattarsi alle condizioni ambientali, si dice cosa ovvia che non ha bisogno di essere dichiarata; se invece si intende affermare il principio, come probabilmente è nell'intenzione dei proponenti, secondo cui i regolamenti di ciascun mercato possono, parzialmente o totalmente, sovvertire il regolamento emanato dal Ministero, evidentemente non si può accettare.

Quindi l'emendamento o è superfluo o è dannoso.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento.

F O R T U N A T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Quando abbiamo detto con aggiunta al comma dell'articolo 8: « tenuto conto delle condizioni economiche ambientali » intendevamo esplicitamente che nella formulazione del regolamento, il regolamento stesso chiarisse quali erano le norme che potevano essere adattate alle condizioni economiche ambientali e quali le norme che debbono essere assolutamente introdotte in ogni regolamento. Ora, siccome questo non è affermato esplicitamente; siccome non è detto che il regolamento tipo indica quali norme possono essere adattate e quali invece debbano essere assolutamente rispettate, è chia-

ro che ciò darà luogo a confusioni interpretative, in quanto tutte le norme del regolamento tipo saranno poste sullo stesso piano. Quando invece si fissa, come orientamento di carattere generale, che il regolamento tipo prevede l'adattabilità, è certo che si indica al potere esecutivo e alla Commissione di cui all'articolo 14, che nella formulazione stessa del regolamento si tenga conto del principio dell'adattabilità.

Se tale principio non è mai esplicito, il regolamento tipo rischia di essere un regolamento assolutamente rigido, e l'adattabilità diventa puramente e semplicemente un criterio discrezionale degli organi preposti alla vigilanza. Il « tenuto conto delle condizioni ambientali » implica, dunque, un principio di carattere generale, che deve tradursi nella formulazione delle norme del regolamento tipo. In caso contrario non si riesce ad intendere come si realizzerà, in concreto, l'adattabilità alle condizioni economiche ed ambientali.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Montagnani Marelli, Ruggeri ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Sul secondo comma dell'articolo 8 è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Montagnani Marelli, Ruggeri, Fortunati, Gramegna, Secci e Minio. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

Al secondo comma sostituire il testo della lettera f) *con il seguente*: « ai compiti specifici e ai requisiti necessari per la nomina di direttore di mercato, ferma restando la competenza dell'ente gestore di fissare le modalità di assunzione ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Ruggeri ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R U G G E R I . Diciamo la verità: questa norma è stata tratta dalla pubblicazione del Centro studi annonari. Nella riunione del 18-19 dicembre, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di L'Aquila, Bari, Bologna, Ferrara, Forlì, Piacenza, Milano, Varese, eccetera, sindaci ed assessori di vari correnti, è stato chiesto al Parlamento che l'assunzione del direttore sia fatta dall'ente gestore. Conosciamo qual'è la funzione del direttore, quali le sue facoltà, la sua responsabilità e le sue possibilità. Crediamo che non debba essere solo indicato dalla Commissione, ma che debba invece essere assunto dall'ente gestore.

P R E S I D E N T E . Osservo però, senatore Ruggeri, che la formulazione dell'emendamento non sembra corrispondere alla sua illustrazione. In esso infatti non si parla di nomina, ma si dice: « ferma restando la competenza dell'ente gestore di fissare le modalità di assunzione ».

R U G G E R I . Modalità di assunzione significano assunzione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

B U S S I , *relatore*. La Commissione rileva che la posizione dei direttori deve essere uguale nei rapporti con la gestione dei mercati, con criteri di unità per tutto il Paese.

Tuttavia nella nuova formulazione proposta vi è un chiarimento maggiore che potrebbe essere in parte accettato se formulato diversamente. Chiarito in sostanza che l'assunzione, sia pure entro i limiti di una determinata norma, sia fatta dall'ente gestore, lo emendamento dovrebbe essere così formulato: « ai compiti specifici e ai requisiti necessari per la nomina di direttore di mercato, ferma restando la competenza dell'ente gestore per l'assunzione ». Con ciò si lascia pressapoco la dizione di prima, specificando però che il direttore viene assunto dall'ente gestore. Con questa modifica la Commissione accetta l'emendamento.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Signor Presidente, confesso che non so

se posso seguire il ragionamento della Commissione, perchè, come lei ha molto bene osservato, in questo articolo si debbono soltanto stabilire le norme che debbono essere seguite nel regolamento tipo. Quindi non ci deve essere niente di più di quello che si inquadra in quel complesso di norme che dovranno volta per volta essere contenute nel regolamento tipo. Ora, quando si dice che nel regolamento tipo sono stabilite le norme relative ai requisiti necessari e ai compiti specifici per la nomina del direttore del mercato, si è detto quanto occorre per fissare il contenuto, almeno sotto questo aspetto, del regolamento tipo. Non so perchè ci si debba preoccupare di aggiungere che deve restare impregiudicata la potestà dell'ente gestore di far luogo, come crede e quando crede, all'assunzione del direttore del mercato. Vorrei anche qui, come in precedenza, permettermi di osservare che siamo di fronte al dilemma: o questo emendamento è superfluo ed allora non ce n'è bisogno, o è dannoso, ed allora bisogna respingerlo.

G A V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . Ritengo che molto probabilmente l'emendamento sia superfluo perchè è nel sistema della legge che il direttore debba essere assunto e debba dipendere dall'ente gestore. Qui si è detto soltanto che il regolamento deve fissare i compiti specifici e deve determinare i requisiti, nei quali ci sono anche le modalità, per l'assunzione del direttore. Ma è evidente che il direttore non può essere assunto che dall'ente alle cui dipendenze sta e non può essere assunto, se non vogliamo fare una nuova categoria di impiegati statali, dallo Stato o da altri enti. Da questo punto di vista.....

F O R T U N A T I . .... Si può seguire una strada per cui certi dipendenti comunali vengono dati ai Comuni senza che i Comuni facciano niente.

G A V A . No, no. Anche in quei casi l'assunzione è sempre dei Comuni. Ora, se si vuole affermare il concetto della dipendenza del direttore generale dall'ente gestore, mi pare che non ci possa essere contrasto in tutto il Senato. Io sono del parere che la norma aggiuntiva è superflua, ma se ci limitassimo a dire « ferma restando la competenza dello ente gestore per l'assunzione » io non vi vedrei danno.

P I O L A . Chi altri potrebbe assumerlo?

G A V A . Appunto.

P R E S I D E N T E . Senatore Ruggeri, mantiene il suo emendamento?

R U G G E R I . Noi desideriamo che sia esplicitamente detto che l'assunzione del direttore viene fatta dall'ente gestore. Quindi accettiamo la modificazione proposta dalla Commissione e ne chiediamo la votazione.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento presentato dai senatori Montagnani Marelli ed altri nel testo modificato dalla Commissione che rileggo: « *sostituire il testo della lettera* f) *con il seguente*: « ai compiti specifici e ai requisiti necessari per la nomina di direttore di mercato, ferma restando la competenza dell'ente gestore per l'assunzione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 8 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

R O D A , *Segretario*:

Art. 9.

I regolamenti dei mercati all'ingrosso sono adottati con deliberazione degli enti che li hanno istituiti sentita la relativa Commissione ed approvati dal Prefetto.

Detti regolamenti non possono impedire il ritiro delle merci, nè imporre, per esso,

il pagamento di alcun diritto. Il ritiro delle carni e dei prodotti ittici può essere vietato solo per esigenze igienico-sanitarie.

Le tariffe dei servizi di mercato sono proposte dall'ente gestore, sentito il parere della Commissione di mercato ed approvate dal Comitato provinciale dei prezzi.

Alle operazioni di facchinaggio che si svolgono nei mercati all'ingrosso non sono applicabili le disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 407.

In ogni caso, nei macelli e nei mercati all'ingrosso non può essere imposto o esatto da chicchessia, alcun pagamento che non sia il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

Il Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, e, per quanto concerne i mercati dei prodotti ittici, con il Ministero della marina mercantile, sentita la Commissione di cui all'articolo 14, può disporre, con provvedimento definitivo, che siano introdotte nei regolamenti di mercato nuove norme e modifiche.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte dei senatori Montagnani Marelli, Ruggeri, Fortunati, Banfi, Bonafini e Ronza.

Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

Al quarto comma aggiungere in fine le parole: « Tali operazioni sono effettuate dai facchini in possesso del certificato di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 753, e muniti della apposita autorizzazione dell'ente gestore ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Minio ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M I N I O . Signor Presidente, questo emendamento tende a chiarire più che a portare una modifica essenziale.

Il quarto comma dell'articolo 9 prescrive che alle operazioni di facchinaggio nell'interno dei mercati all'ingrosso non saranno più applicate le disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 407, che è la legge che disciplina appunto il facchinaggio. Ne viene di conseguenza che, non applicandosi più questa disposizione di legge, si dovrebbe intendere che le operazioni di facchinaggio saranno regolate dai regolamenti di mercato. Se così è, il nostro emendamento tende a precisare che non possono essere addetti ad operazioni di facchinaggio se non i facchini in possesso della licenza rilasciata dalla Questura, a norma dell'articolo 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, e muniti di un'autorizzazione da parte dell'ente gestore.

Ci sembra sia piuttosto evidente il senso di questa proposta. Si vuole cioè evitare per la regolarità del servizio, per impedire l'ingresso nei mercati di persone che non siano a posto moralmente, che chiunque possa accedere nel mercato ed esercitarvi la funzione di facchino. Si tratta di stabilire che soltanto coloro i quali hanno ricevuto un certificato e un'autorizzazione dell'ente gestore possono esercitare queste operazioni nell'interno del mercato.

Tale disposizione non contrasta con lo spirito della legge e nello stesso tempo contribuisce alla regolarità del funzionamento di questo importante servizio.

P I O L A . E se il testo unico cambia? Il vostro emendamento cita testualmente il testo unico del 1931!

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

B U S S I , *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento, perchè non ritiene opportuno cristallizzare la materia di cui all'emendamento, che se mai è da rinviare a norme regolamentari.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Montagnani Marelli, Ruggeri ed altri, emendamento non accettato nè dalla Com-

missione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Montagnani Marelli, Ruggeri, Fortunati, Banfi, Bonafini e Ronza hanno inoltre presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 9.

Il senatore Ruggeri ha facoltà di svolgerlo.

R U G G E R I . Una volta emanato il regolamento nazionale, non sembra opportuno che il Ministro possa introdurre nei regolamenti di mercato nuove norme e modifiche. Un regolamento è quasi una legge, e non mi sembra nè utile nè necessario consentire che si introducano in tempi successivi norme nuove.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

B U S S I , *relatore*. La Commissione e contraria all'emendamento. Si tratta di una funzione conseguente all'impostazione generale della legge, e in particolare alle norme dell'articolo 8. Se il Ministero deve provvedere a tutto ciò che riguarda il regolamento, dovrà anche poter dettare norme che lo modifichino in caso che ciò sia necessario.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo presentato dai senatori Montagnani Marelli, Ruggeri ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

Art. 10.

Sono ammessi al mercato, oltre alle persone indicate nell'articolo 3 della presente legge, i seguenti operatori interessati alle negoziazioni che vi si effettuano:

a) per le vendite:

1) i produttori singoli o associati anche se non iscritti all'albo di cui all'articolo 3;

2) i consorzi e le cooperative di produttori e di commercianti;

3) gli industriali che provvedono alla preparazione dei prodotti;

4) gli enti di colonizzazione, limitatamente ai prodotti ortofrutticoli e alle carni;

b) per gli acquisti:

1) i commercianti al minuto;

2) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;

3) le comunità, le convivenze, gli enti comunali e le cooperative di consumo.

Le vendite all'ingrosso dei prodotti ittici debbono svolgersi mediante aste pubbliche.

Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal direttore del mercato, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie indicate dal presente articolo.

Nei mercati dei prodotti ortofrutticoli ed ittici i consumatori, nelle ore che saranno fissate dai regolamenti, sono ammessi agli acquisti e, presso i produttori, anche agli acquisti al dettaglio.

P R E S I D E N T E . I senatori Montagnani Marelli, Ruggeri, Fortunati, Banfi, Bonafini e Ronza hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, lettera *a*), dopo il numero 4), il seguente: « 5) gli Enti comunali di consumo ».

Il senatore Ruggeri ha facoltà di svolgerlo.

R U G G E R I . Con questo emendamento che è chiarissimo, noi desideriamo che vengano ammessi alle operazioni di vendita gli Enti comunali di consumo.

Ricordo che l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1951 stabilisce che per il conseguimento dei fini istituzionali gli Enti comunali di consumo sono tenuti a prendere la iniziativa, compresa quella della gestione di spacci di paragone, sia nei mercati all'ingrosso per il rifornimento dei dettaglianti, sia nei mercati al minuto per la vendita diretta al pubblico. Orbene, in omaggio a tale disposizione, è necessario che gli Enti comunali di consumo siano ammessi alle operazioni di vendita nei mercati all'ingrosso. Questa è la ragione del nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

B U S S I , *relatore*. Già nel precedente dibattito, su un uguale emendamento, la Commissione ha espresso parere contrario. Oggi torna ad esprimere parere contrario per gli stessi motivi che possono così compendiarsi: gli Enti comunali di consumo sono già ammessi al mercato per quel che riguarda l'acquisto, non per le vendite; è evidente che se si vuole fare un parallelo con altri operatori economici esso non va fatto con il commerciante all'ingrosso bensì con il commerciante al minuto, per cui evidentemente essi non possono avere ingresso nelle operazioni di vendita, così come non l'hanno i commercianti al minuto.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è contrario per le ragioni esposte dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Montagnani Marelli, Ruggeri ed altri, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Sul secondo comma dell'articolo 10 è stato presentato da parte dei senatori Montagnani Marelli, Ruggeri, Fortunati, Banfi, Bonafini e Ronza un emendamento tendente a sostituire il secondo comma stesso. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

« Le vendite all'ingrosso dei prodotti ittici debbono svolgersi mediante aste pubbliche nei mercati di produzione e mediante aste pubbliche o trattative dirette nei mercati di consumo. L'Ente gestore, a richiesta degli speditori, può procedere alla vendita a commissione ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Ruggeri ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R U G G E R I . Abbiamo proposto questo emendamento in quanto riteniamo che la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 10 del disegno di legge in esame sia dannosa al funzionamento dei mercati. Infatti, mentre nei mercati delle città costiere è necessario fare un'asta pubblica dei prodotti ittici, in altri mercati di consumo non ha senso fare l'asta pubblica per tali prodotti in quanto essi arrivano al mercato come vi arrivano i prodotti ortofrutticoli, per esempio, cioè in qualunque ora e in qualunque giorno, e non sempre in quel determinato momento di quel determinato giorno come avviene nei mercati delle città costiere. Si tratta quindi di un grave intralcio alle vendite e al commercio dei prodotti ittici in generale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

B U S S I , *relatore*. La Commissione distingue l'emendamento in due parti. La prima parte dichiara di accettarla poichè si tratta di una precisazione chiarificatrice del testo. La seconda parte non può assolutamente accettarla.

La prima parte dell'emendamento che la Commissione accetta è la seguente: « Le vendite all'ingrosso dei prodotti ittici debbono

svolgersi mediante aste pubbliche nei mercati di produzione e mediante aste pubbliche o trattative dirette nei mercati di consumo ».

La seconda parte dell'emendamento che dice: « L'Ente gestore, a richiesta degli speditori, può procedere alla vendita a commissione. », non può essere accettata perchè è evidente che l'Ente gestore non può provvedere a tale operazione che è al di fuori delle sue funzioni.

La Commissione chiede pertanto la votazione dell'emendamento per parti separate.

B O, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è dello stesso parere espresso dalla Commissione: favorevole alla prima parte e contrario alla seconda parte dell'emendamento.

P R E S I D E N T E. Senatore Ruggeri, lei accetta di sopprimere la seconda parte dell'emendamento secondo la proposta della Commissione?

R U G G E R I. Signor Presidente, la Commissione ha chiesto la votazione per divisione. Essa è d'accordo sulla prima parte, non è d'accordo sulla seconda. Si voti per divisione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti per parti separate l'emendamento proposto dai senatori Montagnani Marelli, Ruggeri ed altri. Si dia lettura della prima parte.

R O D A, *Segretario*:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le vendite all'ingrosso dei prodotti ittici debbono svolgersi mediante aste pubbliche nei mercati di produzione e mediante aste pubbliche o trattative dirette nei mercati di consumo ».

P R E S I D E N T E. La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Si dia lettura della seconda parte.

R O D A, *Segretario*:

« L'Ente gestore, a richiesta degli speditori, può procedere alla vendita a commissione ».

P R E S I D E N T E. Metto ai voti questa seconda parte dell'emendamento. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 10 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

R O D A, *Segretario*:

Art. 11.

Nei mercati delle carni e dei prodotti ittici è istituito un servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie e categoria delle merci introdotte, al quale, nei mercati delle carni, è preposto di regola il direttore del pubblico macello o un veterinario da lui gerarchicamente dipendente e, nei mercati dei prodotti ittici, un veterinario, scelto dal Comune, particolarmente esperto nella materia.

L'ente gestore del mercato pone a disposizione del veterinario i locali, le attrezzature e il personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il direttore di mercato è responsabile della esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario.

Le carni ed i prodotti ittici provenienti da altri Comuni, anche se formanti oggetto di contrattazione fuori mercato, ed i prodotti ittici destinati alla conservazione debbono essere sempre sottoposti al controllo sanitario, secondo le modalità stabilite dall'autorità sanitaria provinciale.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Ferretti. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

All'ultimo comma, sostituire le parole: « secondo le modalità stabilite dall'autorità sanitaria provinciale » *con le altre*: « secondo le modalità che saranno stabilite dal Prefetto, sentita l'autorità sanitaria provinciale ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Ferretti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F E R R E T T I . Signor Presidente, lo ritiro in quanto che le nuove norme che regolano la materia in seguito alla costituzione del Ministero della sanità lo rendono superfluo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

R O D A , *Segretario*:

Art. 12.

Presso ogni mercato è istituita una Cassa per il servizio di tesoreria e per operazioni di credito a favore degli operatori del mercato stesso.

La gestione della Cassa è affidata ad una delle aziende di credito, contemplate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, aventi un patrimonio (capitale versato e riserva) non inferiore a lire 200 milioni, in base a convenzione, da stipularsi fra l'Ente che gestisce il mercato e l'Azienda di credito e da approvarsi dal Prefetto.

Per le Casse di risparmio il patrimonio non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nei mercati dei prodotti ittici la gestione della Cassa è affidata ad una azienda di credito autorizzata all'esercizio del credito peschereccio, con l'applicazione dell'articolo 12 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Carelli è stato presentato un emendamento sostitutivo di questo articolo. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Presso ogni mercato è istituita una Cassa per il servizio di Tesoreria dell'Ente di gestione e per le operaziani bancarie a favore degli operatori di mercato.

« Per facilitare le operazioni di credito potrà essere istituito, ad iniziativa dell'Ente di gestione, un fondo rischi disciplinato dal regolamento di mercato ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Carelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C A R E L L I . Ho già illustrato l'emendamento durante il mio intervento in sede di discussione generale. Aggiungo solo che la sostituzione del primo comma del testo governativo con il primo comma del mio emendamento tende ad allargare la base operativa della Cassa e quindi a renderla più funzionale nell'interesse di tutti gli operatori, non restringendone l'attività solo al caso particolare delle operazioni di credito, ma estendendola alla generalità delle operazioni bancarie.

Il secondo comma del mio emendamento si riferisce non più ad un obbligo, come avevo proposto precedentemente, ma ad una facoltà che rende più sicura l'azione della Cassa ed in certo modo facilita il compito dei piccoli operatori e dei dettaglianti. È un'azione mutualistica nel campo dell'assistenza, della garanzia e delle attività operative nei settori dei mercati all'ingrosso e al minuto. Tutte le categorie riunite intervengono per potersi assistere reciprocamente al fine di evitare quelle ascese di prezzi che noi abbiamo notato in questi ultimi tempi. Appunto ad evitare questo, ho proposto, sempre come facoltà, la istituzione di un fondo rischi nell'interesse generale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

B U S S I , *relatore*. La Commissione, per la prima parte, può accettare di sostituire la voce « operazioni di credito » con l'altra « operazioni bancarie », che è più generica e quindi permette una maggiore gamma di operazioni. Solo fa rilevare che non bisogna poi restringere il contenuto della norma dicendo che presso ogni mercato è istituita una Cassa per il servizio di tesoreria. Noi vogliamo il servizio di tesoreria e le operazioni bancarie per tutti coloro che ne possono fruire. Quindi sarebbe preferibile dire: « Presso ogni mercato è istituita una Cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato ».

Il secondo comma riproduce l'emendamento proposto l'altra volta dai senatori Trabucchi e Carelli, sul quale la Commissione aveva pronunciato parere contrario. Nella mia relazione ho esposto il perchè di quel parere contrario: noi intendiamo che si tratti di una facoltà e noi siamo ben lieti di lasciare la possibilità della costituzione di tale fondo rischi, che anzi potrebbe essere incoraggiato attraverso il regolamento; ma lo stesso non deve costituire obbligo di legge.

La Commissione è pertanto contraria al secondo comma.

C A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C A R E L L I . Accetto senz'altro la modifica al primo comma.

Per il secondo, se ho ben capito, il relatore dice che questo è un argomento di regolamento e quindi è lasciata all'iniziativa degli operatori l'organizzazione di questo fondo rischi. Ora, tenenlo presente questa particolarità e facendo naturalmente conto su questa assegnazione del relatore, io accetto le considerazioni della Commissione.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Sono d'accordo con la Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento del senatore Carelli, modificato dalla Commissione, tendente a sostituire al primo comma dell'articolo 12 il seguente: « Presso ogni mercato è istituita una Cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Pignatelli ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere al terzo comma, dopo le parole: « per le Casse di risparmio » le altre: « e le Banche popolari ».

Il senatore Pignatelli ha facoltà di svolgerlo.

P I G N A T E L L I . Il mio emendamento è molto semplice, signor Presidente. Poichè si crea una situazione di privilegio per le Casse di risparmio, pretendendo da queste soltanto un patrimonio di 100 milioni, non comprendo perchè le banche popolari non debbano essere messe sullo stesso piano nella gestione delle Casse di mercato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

B U S S I , *relatore*. La Commissione è d'accordo sulle considerazioni del proponente dell'emendamento, soprattutto tenendo presente che, dato il loro carattere cooperativistico, vi possono essere banche popolari non in grado di accedere alle operazioni di mercato senza la modifica contenuta nello emendamento. Pertanto la Commissione accetta l'emendamento.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo al terzo comma, proposto dal senatore Pignatelli ed accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Procediamo allora alla votazione dell'articolo 12 nel testo modificato. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

Art. 12.

Presso ogni mercato è istituita una Cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato.

La gestione della Cassa è affidata ad una delle aziende di credito, contemplate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, aventi un patrimonio (capitale versato e riserva) non inferiore a lire 200 milioni, in base a convenzione, da stipularsi fra l'Ente che gestisce il mercato e l'Azienda di credito e da approvarsi dal Prefetto.

Per le Casse di risparmio e le Banche popolari il patrimonio non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nei mercati dei prodotti ittici la gestione della Cassa è affidata ad una azienda di credito autorizzata all'esercizio del credito peschereccio, con l'applicazione dell'articolo 12 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

R O D A , *Segretario*:

Art. 13.

Nei casi di irregolarità o di inefficienza del mercato, il Ministro dell'industria e del commercio, su proposta del Prefetto, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, nomina un Commissario governativo, perchè rimuova le irregolarità o ridia efficienza al mercato.

Quando risulti che il servizio non risponde alle esigenze del mercato il Commissario propone i provvedimenti opportuni con apposita relazione che viene comunicata per le deduzioni agli Enti interessati.

La relazione è trasmessa al Ministero con le osservazioni degli Enti e della Commissione di cui all'articolo 4.

Il Ministro dell'industria e del commercio, sentita la Commissione di cui all'articolo 14, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, prescrive i provvedimenti da adottare per l'adeguamento del servizio alle necessità e per il buon funzionamento del medesimo.

Se al termine stabilito dal Ministro non siano adottati i provvedimenti prescritti, il Ministro può pronunciare la revoca della gestione.

Le funzioni del Commissario non possono durare oltre il termine perentorio di un anno.

Rimane salvo il potere del Comune o della Camera di commercio di pronunciare la revoca o la decadenza della concessione in base alla legge o all'atto di concessione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

R O D A , *Segretario*:

Art. 14.

È istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio, presieduta dal Ministro per l'industria e il commercio o da un suo delegato, una Commissione ripartita in tre sezioni, rispettivamente competenti in materia di commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

Ogni sezione è composta da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e foreste e della sanità.

Della prima sezione fanno inoltre parte:

1) due rappresentanti dei produttori agricoli;

2) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ortofrutticoli;

3) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti agricoli.

Della seconda sezione fanno inoltre parte:

1) tre rappresentanti degli allevatori;

2) due rappresentanti dei commercianti di carni;

3) un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione delle carni.

Della terza sezione fanno inoltre parte:

1) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

2) tre rappresentanti dei produttori ittici;

3) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici;

4) un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione dei prodotti ittici.

I membri in rappresentanza delle categorie economiche sopraindicate per ciascuna sezione sono scelti su terne di persone designate, su richiesta del Ministero dell'industria e del commercio, dalle organizzazioni nazionali di categoria.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quelli dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile e della sanità.

Essa dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio.

La Commissione si riunisce in seduta plenaria o per sezioni sempre sotto la presidenza del Ministro per l'industria e il commercio o del suo delegato.

La Commissione o le sezioni, oltre ad esercitare i compiti previsti dalla presente legge, possono essere richieste di pareri su ogni questione riguardante il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici che l'Amministrazione statale o gli Enti pubblici interessati ritengono di sottoporre al loro esame.

A partecipare ai lavori della Commissione e delle sezioni possono essere chiamate persone esperte nelle questioni da trattare.

P R E S I D E N T E . Sul primo comma di questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Metto pertanto ai voti il primo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul secondo comma è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Montagnani Marelli, Ruggeri, Fortunati, Banfi, Bonafini e Ronza. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Ogni sezione è composta da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e foreste, della sanità; da tre rappresentanti dei Comuni designati dall'Associazione nazionale comuni italiani; da due rappresentanti delle Cooperative scelti tra le persone designate dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bonafini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O N A F I N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, in Aula questa sera si è parlato di armonia della forma legislativa. Ora vorrei raccomandare che ci si attenesse anche ad una armonia dello spirito della legge. E mi pare di non essere il solo ad indicare questa necessità di armonia. Già il relatore collega Bussi nella sua relazione, accennando all'articolo 14, tocca il motivo per cui abbiamo presentato questo emendamento. D'altra parte lo stesso testo dell'articolo 14 nella proposta di legge governativa indica che «la Commissione o le sezioni, oltre ad esercitare i compiti previsti dalla presente legge, possono essere richieste di pareri su ogni questione riguardante il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle

carni e dei prodotti ittici che l'Amministrazione statale o gli Enti pubblici interessati ritengono di sottoporre al loro esame ». È questo il motivo per il quale abbiamo presentato l'emendamento, chiedendo che siano presenti due associazioni particolarmente preparate a questo compito di suggerire, di indicare, qualificando così i componenti di questa Commissione a carattere nazionale: una è l'Associazione democratica dei comuni italiani, la quale fino a prova contraria ha la gestione ed è la proprietaria della totalità degli immobili dei mercati generali e dove si svolge lo stesso commercio all'ingrosso; vi sono poi le Associazioni nazionali della cooperazione italiana. Io ricordo benissimo la valutazione che ne fece l'onorevole Ministro quando presentammo la stessa istanza di partecipazione della Lega delle cooperative e mutue e della Confederazione della cooperazione in occasione della discussione del decreto-legge. Il signor Ministro disse che non desiderava una Commissione pleonastica, se ben ricordo. Ebbene vorrei pregare l'onorevole Ministro di rivedere questa sua valutazione nel comporre la rappresentanza della Commissione a carattere nazionale, tenendo presente quale apporto possono dare i rappresentanti nazionali della cooperazione.

Evidentemente vi è una non conoscenza di come si struttura in particolare la cooperazione italiana. Noi abbiamo dei settori specifici della cooperazione, qualificati, particolarmente specializzati, per cui penso che un tecnico della cooperazione sarà in grado di fornire alla Commissione notizie e valutazioni riguardanti tutto il tessuto del commercio all'ingrosso in campo nazionale. La stessa valutazione penso che dobbiamo fare per la Associazione democratica nazionale dei Comuni, la quale rappresenta la grande maggioranza dei Comuni italiani. Prego vivamente i colleghi di valutare che, se abbiamo ammesso la cooperazione a far parte delle Commissioni per i mercati all'ingrosso, nel luogo stesso dove il mercato viene esercito, non possiamo misconoscere l'utilità delle associazioni nazionali della cooperazione in campo nazionale. Ricordatevi che queste associazioni hanno qualcosa come oltre 4 milioni di soci; hanno un movimento commerciale che va al di là dei 400 miliardi annui, per cui le stesse cifre riguardanti il numero dei soci, ed il movimento commerciale che esse attuano all'interno del mercato all'ingrosso e del mercato al minuto nel nostro Paese, da sole, mi pare, indicano la necessità che l'onorevole Ministro senta anche la loro voce, indicano la necessità che queste Associazioni facciano sentire la loro voce e diano il loro contributo in questa Commissione.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B U S S I, *relatore*. La Commissione deve rilevare che questo emendamento fu già oggetto nell'altro dibattito di un altro emendamento perfettamente uguale, per il quale la Commissione espresse parere contrario. Anche per questo emendamento valgono le stesse ragioni fatte presenti l'altra volta. Quindi la Commissione è contraria all'emendamento.

P R E S I D E N T E. Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

B O, *Ministro dell'industria e del commercio*. Signor Presidente, sono d'accordo con la Commissione. Per un estremo scrupolo di arrendevolezza posso aggiungere che si potrebbe forse fare posto ad un rappresentante dei Comuni e ad un rappresentante delle cooperative, ma vorrei proprio raccomandare che non si ingrossasse di più la composizione di questa Commissione, che non dirò sia pleonastica (come ho sentito qualificata da qualcuno) ma certo è pletorica. Se è giusto che siano rappresentate le varie voci, è tuttavia opportuno che la Commissione conservi una certa agilità di struttura, e a tal fine non giova immettere tre rappresentanti dei Comuni e due delle cooperative quando ciascun Ministero interessato ha solo un rappresentante. Quindi il Go-

verno è contrario all'emendamento nel suo testo attuale, ma è disposto a prenderlo in considerazione se lo si rivede nei termini che ho accennato.

B O N A F I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A F I N I . Vorrei fare una proposta all'onorevole Ministro. Poichè i Comuni italiani si raggruppano in una sola organizzazione, un rappresentante potrebbe essere sufficiente; viceversa attualmente, per quanto sia deprecabile, vi sono due organizzazioni, due associazioni che rappresentano le cooperative italiane e pertanto sarebbe opportuno che i rappresentanti delle cooperative fossero due.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Mi rendo conto dei motivi che hanno indotto il Ministro a chiedere che le nostre richieste siano ridotte dal punto di vista numerico.

Mi consenta però, onorevole Ministro, di rilevare che nella composizione di questa Commissione non si sono tenuti sempre presenti i criteri cui lei giustamente si è richiamato. Si potrebbe dire allora che anche nelle altre sezioni, invece di due rappresentanti dei produttori agricoli, ne bastava uno; e così per i rappresentanti dei commercianti e per i rappresentanti degli allevatori che sono addirittura tre. Credo sia giusto, in linea generale, cercare di fare in modo che le Commissioni siano ridotte agli elementi indispensabili, e pertanto penso che si possa accettare la sua proposta per quanto riguarda la rappresentanza dei Comuni, anche perchè penso che normalmente, in queste Commissioni, possa essere ammessa la delega, di volta in volta, per partecipare alle sedute. Se si accettasse questo ordine di idee, credo che molti problemi si potrebbero semplificare.

Per quanto riguarda, invece, le associazioni cooperative ritengo che il collega Bonafini abbia ragione. Ci troviamo di fronte ad una realtà di fatto che è certo spiacevole (sarebbe preferibile che nel nostro Paese esistesse una sola associazione di cooperative!) ma che è incontestabile. Pertanto penso che si debbano immettere nella Commissione due rappresentanti delle Associazioni cooperative e uno dei Comuni.

Questa discussione del resto l'abbiamo già fatta per la Commissione di mercato: anche a tale riguardo il Ministro chiese, in un primo tempo, che vi fosse un solo rappresentante delle Associazioni cooperative; poi ne accettò due.

D'altra parte, anche se si vuole fare economia di rappresentanti nelle sezioni, credo che accettare due rappresentanti per le cooperative non sposti il problema.

G A V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . La mia posizione non è assolutamente preclusiva nei confronti dell'emendamento proposto. Le ragioni che sono state manifestate dal Ministro sono le ragioni stesse della Commissione. In verità, il modo come un produttore o un venditore o un commerciante sono giuridicamente costituiti, se a ditta individuale, a società, o a società cooperativa, non ha una incidenza decisiva ai fini del giudizio che deve dare la Commissione di cui all'articolo 14. Si aggiunga poi che l'ultimo comma dell'articolo 14 prevede anche che possono essere chiamati degli esperti a partecipare al lavoro della Commissione, senza dire che non hanno diritto di voto.

È quindi evidente che, quando si trattasse di questioni attinenti al movimento cooperativistico, questi esperti potrebbero essere chiamati a dare il loro apporto ed il loro giudizio. E questo ho inteso ricordare per dimostrare che non c'è nessun apriorismo nei confronti del movimento cooperativistico, di cui noi riconosciamo l'altissima utilità.

Ad ogni modo noi non sentiamo di do-

verne fare una questione essenziale, e poichè la Commissione di cui all'articolo 14 è già pletorica, che ci siano due componenti di più non sembra che possa spostare di molto le dimensioni di questo istituto. Ed è per questo che la Commissione si rimette al Senato.

M E N G H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E N G H I . Dal momento che il disegno di legge ha ammesso la partecipazione dei rappresentanti delle cooperative nelle Commissioni locali, sarebbe ingiusto escludere tali rappresentanti dalla Commissione nazionale. Dichiaro pertanto che sono favorevole alla proposta del senatore Bonafini in via principale; in via subordinata, accetto che il rappresentante sia unico.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, accetta la proposta di ridurre a due i rappresentanti delle cooperative?

B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Ho già espresso il mio parere sulla rappresentanza dei Comuni. Anche per quanto riguarda le cooperative, penso che un rappresentante dovrebbe bastare. Comunque decida il Senato.

P R E S I D E N T E . La Commissione formula un suo emendamento?

G A V A . La Commissione si è rimessa al Senato.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti la prima parte dell'emendamento dei senatori Montagnani Marelli, Ruggeri, Bonafini ed altri, fino alle parole: « da un rappresentante dei Comuni designato dall'Associazione nazionale comuni italiani ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti la seconda parte: « da due rappresentanti delle Cooperative, scelti tra le persone designate dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ». La Commissione ed il Governo si sono rimessi al Senato. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Do lettura del secondo comma come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento:

« Ogni sezione è composta da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e foreste, della sanità; da un rappresentante dei Comuni designato dalla Associazione nazionale Comuni italiani; da due rappresentanti delle Cooperative, scelti tra le persone designate dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Ferretti e i senatori Tartufoli e Focaccia hanno presentato due emendamenti uguali tendenti a sostituire, al punto 3) del terzo comma, la parola « agricoli » con l'altra « ortofrutticoli ».

Senatore Ferretti, intende svolgere questo emendamento?

F E R R E T T I . Dopo le dichiarazioni fatte spontaneamente poco fa dall'onorevole Ministro, ritengo superfluo illustrare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

B U S S I , *relatore.* La Commissione è favorevole.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Ferretti e dai senatori Tartufoli e Focaccia, di cui ho dato testè lettura, accettato dalla Commissione e dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

G A V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . Signor Presidente, poichè con l'approvazione dell'emendamento Montagnani Marelli ed altri è stata data una giusta soddisfazione al movimento cooperativistico, la Commissione propone un emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 14. Propone cioè di aggiungere alla fine le parole « senza diritto di voto ».

F O R T U N A T I . D'accordo.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione, tendente ad aggiungere alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 14 le parole: « senza diritto di voto ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Procediamo ora alla votazione dell'articolo 14 nel testo modificato. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

Art. 14.

È istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio, presieduta dal Ministro per l'industria e il commercio o da un suo delegato, una Commissione ripartita in tre sezioni, rispettivamente competenti in materia di commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

Ogni sezione è composta da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e foreste, della sanità; da un rappresentante dei Comuni, designato dalla Associazione nazionale Comuni italiani; da due rappresentanti delle Cooperative, scelti tra le persone designate dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

Della prima sezione fanno inoltre parte:

1) due rappresentanti dei produttori agricoli;

2) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ortofrutticoli;

3) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ortofrutticoli.

Della seconda sezione fanno inoltre parte:

1) tre rappresentanti degli allevatori;

2) due rappresentanti dei commercianti di carni;

3) un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione delle carni.

Della terza sezione fanno inoltre parte:

1) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

2) tre rappresentanti dei produttori ittici;

3) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici;

4) un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione dei prodotti ittici.

I membri in rappresentanza delle categorie economiche sopraindicate per ciascuna sezione sono scelti su terne di persone designate, su richiesta del Ministero dell'industria e del commercio, dalle organizzazioni nazionali di categoria.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quelli dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile e della sanità.

Essa dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio.

La Commissione si riunisce in seduta plenaria o per sezioni sempre sotto la presidenza del Ministro per l'industria e il commercio o del suo delegato.

La Commissione o le sezioni, oltre ad esercitare i compiti previsti dalla presente legge, possono essere richieste di pareri su ogni questione riguardante il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici che l'Amministrazione statale o gli Enti pubblici interessati ritengono di sottoporre al loro esame.

A partecipare ai lavori della Commissione e delle sezioni possono essere chiamate persone esperte nelle questioni da trattare senza diritto di voto.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

Art. 15.

Gli operatori nei mercati all'ingrosso, che contravvengono alle disposizioni della presente legge o del regolamento di mercato, possono essere sospesi per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, salva l'applicazione delle leggi penali, se il fatto costituisce reato. La sospensione è deliberata dalla Commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo.

Nei casi gravi ed urgenti, la sospensione può essere disposta dal direttore di mercato, con provvedimento esecutivo che deve essere comunicato immediatamente alla Commissione di mercato e perde ogni efficacia se non è ratificato entro tre giorni.

In caso di inosservanza delle norme previste dall'articolo 4 da parte degli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori dei mercati, il Prefetto, con provvedimento definitivo, può disporre nei loro confronti la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

Gli operatori sospesi che continuino la loro attività durante il periodo della sospensione incorrono nella revoca dell'iscrizione negli albi, di cui all'articolo 3, la quale viene altresì disposta nei confronti degli operatori sospesi per più di tre volte.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Montagnani Marelli, Ruggeri, Fortunati, Gramegna, Secci e Minio. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Gli operatori dei mercati all'ingrosso, che contravvengono alle disposizioni della presente legge e del regolamento di mercato, possono essere diffidati o colpiti da ammenda e, nei casi più gravi, sospesi fino ad un massimo di tre giorni dal direttore del mercato con provvedimento definitivo.

« In caso di particolare gravità o di recidiva l'ente gestore, su proposta del direttore di mercato e intesa la commissione di cui all'articolo 7, dispone la sospensione per un periodo massimo di 3 mesi.

« Contro le decisioni dell'ente gestore è ammesso ricorso alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 4 ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Ruggeri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

R U G G E R I . Signor Presidente, l'emendamento è di per sè molto chiaro. In caso di infrazioni la Commissione propone che i provvedimenti siano presi dalla Commissione di mercato. Vi possono essere delle situazioni gravi per le quali bisogna prendere immediati provvedimenti e mi pare che solo il direttore del mercato possa procedere, salvo l'esame dei provvedimenti da parte della

Commissione, che potrebbe sanzionarli, ritirarli o sospenderli. Quindi si tratta di migliorare la sorveglianza e di poter applicare dei provvedimenti immediati, se si rendessero necessari.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

B U S S I , *relatore*. La Commissione ritiene che il concetto ispiratore di questo emendamento, almeno per la prima parte, sia la preoccupazione per le piccole infrazioni; in questo senso sarebbe d'accordo di accettare solo la prima parte dell'emendamento: « Gli operatori dei mercati all'ingrosso, che contravvengono alle disposizioni della presente legge e del regolamento di mercato, possono essere diffidati (togliendo l'espressione " o colpiti da ammenda ", perchè un potere penale non può restare affidato al direttore del mercato) e, nei casi più gravi, sospesi fino ad un massimo di tre giorni dal direttore del mercato ». Tutto il resto dell'emendamento dovrebbe essere soppresso. Con queste modifiche la Commissione accetta parzialmente l'emendamento da aggiungersi dopo il secondo comma dell'articolo 15.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Mi associo alla proposta della Commissione, soprattutto alla proposta di sopprimere l'inciso: « o colpiti da ammenda ».

P R E S I D E N T E . Senatore Ruggeri, è d'accordo?

R U G G E R I . Sì, signor Presidente, sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Allora dopo il primo e secondo comma dell'articolo 15 verrebbe aggiunto questo terzo comma:

« Gli operatori dei mercati all'ingrosso, che contravvengono alle disposizioni della presente legge e del regolamento di mercato, possono essere diffidati e, nei casi più gravi, sospesi fino ad un massimo di tre giorni dal direttore del mercato ».

P I O L A . Anzichè « della presente legge e del regolamento », si dovrebbe dire « della presente legge o del regolamento ».

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni metto ai voti il terzo comma, proposto dai senatori Montagnani Marelli ed altri, di cui ho dato lettura nel testo proposto dalla Commissione, con la modifica suggerita dal senatore Piola.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Prima di porre in votazione l'articolo 15 nel suo complesso faccio presente che occorrerà procedere al coordinamento tra il primo ed il terzo comma. Se non si fanno osservazioni, tale coordinamento resta affidato alla Commissione.

Con questa intesa metto ai voti l'articolo 15 nel suo complesso, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16.

R O D A , *Segretario*:

Art. 16.

La presente legge si applica anche ai mercati all'ingrosso esistenti alla data della sua pubblicazione e, dalla data stessa, cessano di avere vigore le disposizioni di regolamento dei predetti mercati, che risultino incompatibili con le norme in essa contenute.

I regolamenti di cui al precedente comma debbono essere uniformati al regolamento tipo di cui all'articolo 8 entro un mese dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

In caso di inadempienza, vi provvede di ufficio il Prefetto.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poi-

chè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 17.

R O D A, *Segretario*:

Art. 17.

Per il funzionamento della Commissione centrale dei mercati di cui all'articolo 14 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10 milioni annui, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio.

All'onere di lire 8 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo per lo esercizio 1958-59 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E. Anche su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Da parte del senatore Ferretti è stato presentato un articolo 17-*bis*. Se ne dia lettura.

R O D A, *Segretario*:

Art. 17-*bis*.

(*Norma transitoria*)

La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4 dovrà, entro il termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettere al Ministero dell'industria e del commercio una relazione sullo stato e sull'andamento dei mercati esistenti in ciascuna Provincia per l'applicazione immediata, nei casi di irregolarità o di inefficienza di detti mercati, delle disposizioni di cui all'articolo 13.

P R E S I D E N T E. Il senatore Ferretti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F E R R E T T I. Evidentemente il Governo nel proporre al Parlamento questa legge si è preoccupato di liberalizzare i mercati per ridurre, secondo le sue aspettative, i prezzi, e per altre considerazioni, ma anche perchè, a ragione o a torto, da parte della pubblica opinione si riteneva e si ritiene che non tutti questi mercati vadano nel migliore dei modi.

Ora la legge che il Senato sta approvando prevede all'articolo 4 l'istituzione di una Commissione di vigilanza sui mercati ed all'articolo 13 che i Prefetti quando, sentite queste Commissioni, si convincano che nei mercati vi sono delle irregolarità o delle insufficienze, possono invocare l'intervento del Ministro dell'industria, perchè provveda a mettere in ordine i mercati stessi.

Io mi domando: siamo sicuri che in tutti i mercati oggi esistenti non ci siano, al momento in cui entrerà in vigore la legge, non dico delle irregolarità, il che sarebbe offensivo, ma almeno delle inefficienze? Allora perchè non si fa una norma transitoria come quella da me proposta, per cui entro un mese le Commissioni di cui all'articolo 4 siano chiamate ad esprimere il loro giudizio con una relazione da mandare, per il tramite del Prefetto, al Ministero, perchè, se del caso, il Ministero stesso provveda fin dall'inizio a che queste gestioni di mercato siano efficienti e regolari?

A me pare che sarebbe una cosa doverosa, che il Ministero dovrebbe fare nell'interesse del pubblico, perchè altrimenti le inefficienze che si verificano da tempo sarebbero eliminate solo in ritardo e il pubblico sarebbe servito male e, soprattutto, sarebbe deluso nelle aspettative create dalla nuova legge.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

G A V A . La Commissione è contraria all'emendamento e prega l'onorevole proponente di ritirarlo.

Il Senato deve votare delle leggi, non delle norme che abbiano contenuto regolamentare e, tanto meno, contenuto amministrativo. Ora, il richiamo alle Commissioni di cui all'articolo 4, perchè tempestivamente mandino al Ministero le relazioni sullo stato dei servizi dei singoli mercati, è cosa che può essere fatta con una circolare ministeriale e non bisogna abusare di questa solenne forma, che è la legge, per impartire disposizioni che possono essere date in sede amministrativa.

Nel contenuto io sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Ferretti, ma ritengo che si debba provvedere con il mezzo adeguato, che è quello della circolare ministeriale. Se il Ministro darà affidamento che la circolare ministeriale sarà emessa nei termini indicati, salvo un mese più un mese meno, io ritengo che l'onorevole Ferretti ritirerà l'emendamento, in ogni caso inammissibile.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Io credo che dobbiamo esaminare le cose con freddezza. Il collega Ferretti non voleva affatto proporre una norma di carattere regolamentare o amministrativo: voleva che entro un mese le Commissioni di vigilanza facessero tutte le relazioni sulle inefficienze, evidentemente — senza dirlo — perchè le Commissioni provinciali di vigilanza, dovunque e comunque, trovassero delle inefficienze ...

F E R R E T T I . No! Allora lei non mi conosce. Io spero che non ne trovino nessuna.

F O R T U N A T I . ... trovassero delle inefficienze tali da invocare l'invio del commissario. La norma è fatta a questo scopo.

G A V A . No!

F O R T U N A T I . Come no? Richiama l'articolo 13, in cui è prevista la nomina del commissario.

Ed allora che c'entra qui la circolare, onorevole Presidente della Commissione? La norma dell'articolo 13 rappresenta uno strumento d'eccezione nella gestione dei mercati e non la normalità. Se è così, la Commissione di vigilanza deve agire di sua iniziativa e non attraverso una circolare.

L'articolo 13, infatti, non si richiama a studi: parte dalla nomina del commissario e prevede successive relazioni del commissario.

Leggo il primo comma dell'articolo 13: « Nei casi di irregolarità o di inefficienza del mercato, il Ministro dell'industria e del commercio, su proposta del Prefetto, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, nomina un commissario governativo, perchè rimuova le irregolarità o ridia efficienza al mercato ».

F E R R E T T I . Legga anche il resto.

F O R T U N A T I . « Quando risulti che il servizio non risponde alle esigenze del mercato, il commissario propone i provvedimenti opportuni, eccetera »; deve fare una relazione, deve trasmetterla al Ministro. Ma il commissario è già nominato.

Quindi non credo che si debba respingere la proposta del collega Ferretti per le motivazioni che ci ha detto il Presidente della Commissione, ma perchè non si può, dal punto di vista giuridico sostanziale, prevedere una norma che acceleri l'applicazione di un disposto di carattere eccezionale. L'articolo 13 è uno strumento di carattere eccezionale nei casi di irregolarità e di inefficienza. Ora, è mai possibile che noi stabiliamo per norma che tutte le Commissioni provinciali si debbano mettere ad indagare per stabilire se vi sono irregolarità od inefficienze? È per questo motivo sostanziale che affermo che la norma proposta deve essere respinta, e non perchè si tratti di una norma che abbia una portata regolamentare.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Signor Presidente, anch'io sono contrario a questo articolo 17-*bis* proposto dal senatore Ferretti. In linea di principio il ragionamento del senatore Gava è ineccepibile ed anche per questo, se non ci fossero altre considerazioni, non credo che potremmo introdurre nella legge questa disposizione. Tutt'al più si potrebbe in questa sede esprimere un voto al Governo perchè accerti, eccetera, ma non farei neanche questa proposta. Vado però più in là e, sempre sul piano dei princìpi, senatore Ferretti, credo di doverle opporre che la sua proposta è in contraddizione con un altro principio, quello dell'articolo 13, e rovescia esattamente il meccanismo concepito dall'articolo 13. Nell'articolo 13 si dice: « Nei casi di irregolarità o di inefficienza del mercato, il Ministro dell'industria e del commercio, su proposta del Prefetto; sentita la Commissione... ». Lei adesso invece toglie al Ministro questa iniziativa e l'attribuisce, sia pure in via transitoria, e non si sa perchè, alla Commissione, la quale deve farsi parte diligente nel mandare entro il termine di un mese, che probabilmente più di una volta non basterebbe nemmeno, al Ministero (prescindendo anche dal Prefetto, forse, ma non è ben chiaro) questa relazione sullo stato, sulla situazione di quel singolo mercato. Ora penso che, se si vuole con la proposta dell'onorevole Ferretti mettere il Ministro dell'industria in condizione di rendersi rapidamente conto della situazione di determinati mercati, toccherà volta per volta al Ministro ed ai suoi collaboratori di stimolare i Prefetti, sentite le singole Commissioni, a fargli presente la situazione; ma non possiamo sovvertire il principio stabilito dall'articolo 13 e, sia pure con una disposizione transitoria, attribuire il potere d'iniziativa alle Commissioni.

Per i motivi che ho sommariamente detto, non mi sento di accettare l'emendamento del senatore Ferretti.

G A V A . Non ha senso l'emendamento perchè dice di provvedere immediatamente nei casi congrui ai sensi dell'articolo 13.

P R E S I D E N T E . Senatore Ferretti, mantiene il suo emendamento?

F E R R E T T I . In seguito al parere espresso dalla Commissione e dal Ministro sono disposto a ritirarlo dicendo però al senatore Fortunati, e pregandolo di credere alla sincerità delle mie parole, che non ero spinto dal desiderio di trovare queste inefficienze e queste irregolarità, ma, al contrario, dalla speranza che ce ne fossero poche, pochissime o nessuna. Siccome però il pubblico in generale, come sapete, si lamenta dello stato attuale di cose (ed è per questo che, mentre sono contrario a molte disposizioni di questa legge, ritengo che una valida ragione psicologica abbia spinto il Governo a presentarla), pensavo che si dovesse inizialmente dire se è vero o non è vero che ci sono queste irregolarità ed eventualmente si dovesse provvedere oggi senza aspettare domani. Comunque ritiro il mio emendamento. (*Approvazioni*).

P R E S I D E N T E . I senatori Banfi, Bonafini, Ronza, Mariotti, Roda ed Alberti hanno presentato un articolo 17-*ter*. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

Art. 17-*ter*.

(*Norma transitoria*)

Nelle città in cui si provvede alla costruzione di nuovi mercati, la facoltà di commerciare fuori del mercato sarà concessa, per la durata di un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, soltanto nel caso di comprovata insufficienza di spazio del mercato stesso.

P R E S I D E N T E . Il senatore Banfi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B A N F I . Signor Presidente, il nostro emendamento trae origine da un emendamento proposto dal Centro nazionale di studi annonari, emendamento che noi abbiamo però modificato perchè ci è parso che esso colpisse lo spirito della legge in ciò che essa aveva di sostanziale. D'altra parte non possiamo non tener conto che c'è un certo numero di Comuni che hanno deliberato, stanziato ed hanno iniziato la costruzione di mercati prima dell'agosto del 1958, cioè in una situazione legislativa che era quella che era. Ora questi Comuni sono giustamente preoccupati che il denaro pubblico stanziato ed in larga misura già speso possa essere disperso per il fatto che contemporaneamente nascono altre iniziative.

Per questo abbiamo ritenuto di dover limitare questo privilegio alle città in cui si provvede alla costruzione di nuovi mercati, ed io anzi modificherei l'emendamento dicendo: « nelle città in cui è in corso la costruzione di nuovi mercati ». In questi casi la facoltà di commerciare fuori del mercato dovrebbe essere concessa solo quando ci sia una provata insufficienza di spazio; diversamente si colpirebbero dei fatti economici in atto. Mi sembra che, limitando questo privilegio ad un quinquennio, la proposta potrebbe essere accolta.

C A R E L L I . Ma svuota la legge!

B A N F I . Si tratta solo di un quinquennio, e mi sembra che con questa limitazione non si svuoti la legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

G A V A . Il relatore è molto vicino a questo problema, perchè è di Novara, cioè di una città in cui è sorto il caso per cui si propone questa norma ed è perciò che, di fronte ai suoi scrupoli di coscienza, parla il Presidente della Commissione il quale esprime immediatamente parere contrario. Infatti la proposta è effettivamente contro tutta l'economia della legge. È evidente che noi vogliamo stimolare gli enti gestori, siano essi Comuni o Consorzi, a fare dei mercati così efficienti e così bene attrezzati da richiamare gli operatori economici nei mercati stessi, ma non vogliamo costringere gli operatori economici ad entrare nei mercati anche quando questi non siano sufficientemente attrezzati e non presentino i servizi dovuti. È evidente altresì che i mercati nuovi, se costruiti con i criteri di modernità che ogni Amministrazione comunale e ogni ente gestore deve cercare di perseguire, sono nelle migliori condizioni per fare da richiamo agli operatori economici. Se così non fosse, sarebbero in colpa e non possiamo premiare la pigrizia, l'inerzia o l'incompetenza.

Per queste ragioni siamo decisamente contrari a questa norma, anche se di carattere transitorio.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Ringrazio il senatore Gava di avere esposto molto chiaramente i motivi per i quali non si potrebbe accettare questo emendamento aggiuntivo senza rendersi perfettamente conto che questo significa — sia detto senza offesa per nessuno — barare al giuoco, cioè sovvertire più o meno consapevolmente uno dei princìpi fondamentali di questo disegno di legge.

Io sono sempre disposto a far credito alla buona fede e alla buona volontà di tutti. Mi domando però come si possa ancora francamente da qualcuno, fuori di quest'Aula, pensare che, dopo avere modificato l'articolo 5 in un senso che si dice pienamente confacente agli interessi dei mercati comunali per il presente e per il futuro, si voglia ancora andare più in là e ci si preoccupi di quei due o tre casi in cui si è incominciata la costruzione di un mercato prima dell'entrata in vigore di questa legge. Onorevoli colleghi, se approvassimo questa disposizione, io credo che, con gli emendamenti e le mutilazioni che sono state a suo tempo introdotte e con le quali il testo si è adesso presentato al Senato, noi dovremmo dire francamente che abbiamo svuotato di una buona parte del suo contenuto, e senza neanche il con-

forto di una seria ragione giustificatrice, la portata ed il valore di queste norme.

P R E S I D E N T E . Senatore Banfi, mantiene l'emendamento?

B A N F I . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora all'articolo 18. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

Art. 18.

È abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con la presente legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, il senatore Mariotti. Ne ha facoltà.

M A R I O T T I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, riteniamo che l'Assemblea darà atto al Gruppo socialista di aver partecipato attivamente, con passione e con alto senso di responsabilità a correggere e a migliorare questo strumento legislativo che dovrebbe appunto assolvere al compito di provocare la diminuzione dei prezzi dei prodotti di largo consumo popolare, per rendere più accessibile l'acquisto di detti beni alle grandi masse dei consumatori. Prendiamo atto, onorevoli colleghi, con legittimo compiacimento che il Governo, dopo la reiezione per incostituzionalità del decreto-legge alla Camera dei deputati, ha deciso di ripresentare alla nostra Assemblea il provvedimento legislativo, corretto ed emendato sulla base delle richieste avanzate dall'opposizione, il che conferma ed avvalora la serietà e la giustezza dei nostri rilievi.

I senatori socialisti ritengono che il disegno di legge, pur corretto e migliorato rispetto alla stesura originale, non possa produrre nel sistema dei prezzi le reazioni volute, mancando i presupposti economici necessari per rendere operante la legge di cui ci chiedete l'approvazione. Noi riaffermiamo che solo il rovesciamento della politica economica fin qui seguìta dalla maggioranza creerà le condizioni per eliminare in concreto le strozzature che la nostra struttura produttiva e distributiva presenta nel nostro Paese, e che condannano alla sterilità ogni e qualunque provvedimento di contenuto sociale.

I socialisti debbono anche aggiungere che la mancata istituzione dell'ente Regione, a cui si affidano la regolamentazione e l'istituzione dei mercati, secondo il dettato della Costituzione, costituisce una delle remore più gravi che influiscono negativamente sul rinnovamento democratico del settore.

Il Gruppo socialista, riaffermando la volontà di continuare la lotta contro il carovita, in quanto fondamento della propria azione politica svolta in ogni tempo, e pur riconfermando di voler contribuire alla rimozione delle cause che tuttora turbano la catena distributiva nel nostro Paese, preso atto dell'accoglimento da parte della maggioranza delle richieste avanzate dai Gruppi di opposizione, dichiara il proprio voto favorevole, pur confermando le richieste ora espresse.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Montagnani Marelli. Ne ha facoltà.

M O N T A G N A N I M A R E L L I . Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, ieri in sede di discussione generale, parlando a nome del mio Gruppo, sostenni che, per acquisire un minimo di efficienza, la proposta governativa che è stata oggetto del nostro dibattito doveva essere assai emendata. E in questo intento, che del resto è conforme alla nostra linea di oppositori non preconcetti, noi abbiamo inteso di dare un contributo responsabile, quel contributo che non potemmo dare nel dibattito in Commissione poichè fu un

dibattito troppo frettoloso ed improvvisato. Per dare questo nostro contributo noi ci siamo riferiti non soltanto alla nostra modesta esperienza, ma anche e soprattutto a quella ben più ampia e non meno responsabile di un'Associazione nazionale unitaria di cui fanno parte uomini di tutte le parti del territorio nazionale e di varia provenienza ideologica e politica: il Centro di assistenza annonaria.

Ma, mentre abbiamo sostenuto questi nostri emendamenti, che non erano affatto eversori, che non avrebbero sconvolto la struttura della legge, bensì l'avrebbero soltanto modificata e resa meno disorganica, mentre questi nostri emendamenti sono stati sostanzialmente respinti, noi avevamo la consapevolezza in primo luogo che questo provvedimento non è stato presentato dal Governo con l'intento conclamato di aggredire il rialzo permanente del costo della vita, ma è stato presentato su pressione di interessi ristretti e spuri, e che, per meglio varare il provvedimento, l'interesse dei consumatori, cioè della maggioranza della popolazione italiana, ha servito di copertura e nulla più.

In secondo luogo abbiamo affermato e riaffermiamo il concetto che è assolutamente irrilevante voler affrontare il profondo fenomeno dell'alto costo della vita sempre crescente occupandosi e preoccupandosi soltanto dell'apparato distributivo, nel tentativo di correggere il funzionamento concorrenziale dell'attività distributiva stessa.

Affermiamo ancora una volta che nel provvedimento manca un qualsiasi riferimento organico e permanente al dato strutturale di fondo del problema, cioè alla struttura monopolistica italiana che è responsabile, tra l'altro, dell'inflazione occulta che permette ai gruppi monopolistici di accumulare alti profitti e costringe la popolazione italiana al risparmio forzato, cioè ad un'austerità che non si confà davvero al già basso livello di vita in atto nel nostro Paese.

Abbiamo anche dimostrato, e non per la prima volta, onorevoli colleghi, la grande responsabilità degli Enti corporativi ed in particolare della Federconsorzi che riesce a depauperare l'economia contadina e ad imporre prezzi esosi ai consumatori.

Ci siamo permessi di criticare ancora una volta il sistema tributario italiano che è stato oggetto di critiche proprio questa mattina, in sede di 9ª Commissione, da parte anche del suo illustre Presidente, senatore Gava, il quale ha riaffermato che egli è dispiaciuto del fatto che l'asse tributario italiano sia tutto incentrato sulle imposte indirette invece che su quelle dirette, come prescriverebbe la Costituzione repubblicana. A questo proposito non ci siamo limitati alla critica, ma abbiamo riproposto delle richieste precise, e cioè l'abolizione dell'I.G.E. sui prodotti ortofrutticoli, sulla carne e sull'olio d'oliva; l'abolizione del dazio sul vino, in conformità anche ad un preciso ordine del giorno che fu approvato dalla maggioranza della Camera dei deputati; la diminuzione possibile e necessaria di venti lire il chilogrammo del prezzo dello zucchero e la diminuzione possibile e necessaria, che sarebbe altamente proficua per l'agricoltura italiana e per i costi di produzione dei prodotti agricoli, del 30 per cento sui fertilizzanti sintetici e sugli anticrittogramici.

Queste richieste precise non sono state prese in considerazione nè dalla maggioranza della nostra Assemblea, nè dall'onorevole Ministro, il quale anzi mi sembra non le abbia neanche udite, tanto è vero che egli ha affermato, nel corso della sua replica, che noi non ci preoccuperemmo del caro vita non avendo presentato proposte concrete per affrontarlo.

È proprio vero il contrario, onorevole Ministro e onorevoli colleghi.

Noi siamo profondamente turbati per la inflazione che sale e che incide sul potere di acquisto delle famiglie lavoratrici italiane. E per questo abbiamo indicato vie e mezzi adeguati per affrontare il fenomeno. Ed è proprio perchè viva e sincera è questa nostra volontà che noi non vogliamo prestarci a far insorgere illusioni pericolose nei lavoratori e nei cittadini italiani. E poichè riteniamo — e l'abbiamo esaurientemente dimostrato — che questo provvedimento è

sostanzialmente elusivo ed illusorio, noi comunisti ci asterremo dal votarlo.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Tessitori. Ne ha facoltà.

T E S S I T O R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro a nome del Gruppo della Democrazia cristiana che noi voteremo a favore del disegno di legge. Questo nostro voto è tanto più convinto perchè conseguente ad una elaborazione veramente faticosa e approfondita di questo disegno di legge, che riguarda un problema tanto grave per l'interesse del Paese. Non è qui il caso di rivendicare meriti, nè all'una, nè all'altra parte dell'Assemblea. Sono lieto di dichiarare il riconoscimento che tutti hanno concorso a che i problemi posti dal disegno di legge fossero approfonditi nel migliore dei modi. Ed è quindi con vivo compiacimento che il Gruppo della Democrazia cristiana si appresta a dare il suo voto favorevole, pur non avendo davanti attese e prospettive miracolistiche. La politica è fatta purtroppo di lenti e faticosi passi, e la strada verso la perfezione è difficile e cosparsa di rovi e di spine. Compito del legislatore è quello di superare per gradi le difficoltà. Forse noi non le abbiamo superate tutte.

L'esperienza indicherà se e quali siano le manchevolezze e le lacune e il legislatore, in seguito, con la prontezza e la sensibilità che deve avere, interverrà per colmare quelle lacune, riempire quelle manchevolezze.

Il merito che ha particolarmente questa nostra Assemblea, anche se non costituisce per la pubblica opinione un megafono politico clamoroso, è di avere fatto opera utile, opera ragionata, opera piena di consapevolezza e di responsabilità.

Ecco i motivi per i quali noi siamo lieti di prendere atto delle dichiarazioni di voto favorevole di quasi tutti i Gruppi e, se mi è lecita un'interpretazione, che non è autentica, ma che è dettata da cordialità, vorrei interpretare come voto favorevole anche la dichiarazione di astensione del Gruppo comunista.

Per queste considerazioni dunque il Gruppo della Democrazia cristiana si compiace di dare il suo voto favorevole al disegno di legge. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Prima di porre ai voti il disegno di legge nel suo complesso avverto il Senato che la Commissione, con solerzia impareggiabile, ha fatto pervenire alla Presidenza il testo coordinato dell'articolo 15. Si dia lettura di tale testo.

R O D A , *Segretario*:

Art. 15.

Gli operatori nei mercati all'ingrosso, che contravvengono alle disposizioni della presente legge o del regolamento di mercato, possono essere sospesi per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, salva l'applicazione delle leggi penali, se il fatto costituisce reato. La sospensione è deliberata dalla Commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo.

Nei casi gravi ed urgenti, la sospensione può essere disposta dal direttore di mercato, con provvedimento esecutivo che deve essere comunicato immediatamente alla Commissione di mercato e perde ogni efficacia se non è ratificato entro tre giorni.

Il direttore del mercato, nei casi di lieve infrazione alle disposizioni della presente legge o del regolamento di mercato, può diffidare i colpevoli od anche sospenderli dall'esercizio per un periodo massimo di tre giorni.

In caso di inosservanza delle norme previste dall'articolo 4 da parte degli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori dei mercati, il Prefetto, con provvedimento definitivo, può disporre nei loro confronti la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

Gli operatori sospesi che continuino la loro attività durante il periodo della sospensione incorrono nella revoca dell'iscrizione negli albi, di cui all'articolo 3, la quale viene altresì disposta nei confronti degli operatori sospesi per più di tre volte.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*)

Per la discussione di una mozione

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Io devo rispondere al senatore Mariotti, per incarico del Presidente del Consiglio, al quale principalmente è rivolta la sua mozione, che il Governo si metterà in grado appena possibile, e comunque in un giorno della settimana ventura, di far sapere in quale giorno, possibilmente della settimana successiva, potrà rispondere alle varie interpellanze, interrogazioni e mozioni.

Come ho avuto il piacere di dire a voce al senatore Mariotti, il Governo farà il possibile, sempre che la Presidenza del Senato lo creda, per mettersi a disposizione della Assemblea, anche prima della settimana prossima. In ogni modo, in uno dei primi giorni della settimana ventura il Governo comunicherà quando sarà in grado di rispondere.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Signor Presidente, mi rendo conto dei molteplici impegni del Governo, mi sembra però che il rappresentante del Governo non sia stato preciso nella risposta alla mia sollecitazione sul grave problema della «Galileo» che ha e trova la piena solidarietà di tutta la cittadinanza fiorentina.

L'onorevole Ministro ci dice che il Governo sarà in grado di discutere la mozione entro la fine della settimana successiva o ci informerà quanto prima sul giorno di discussione in Aula. Desidererei che l'onorevole Ministro precisasse se la mozione si discuterà la prossima settimana, o se il dibattito sarà rimandato a data ancora da stabilire. Ritengo che, data la gravità del problema, questo non possa essere ulteriormente dilazionato. Per cui la pregherei vivamente, onorevole Ministro, di sollecitare il Governo perchè si decida a rispondere a quanto da noi richiesto.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Sull'interessamento del Governo non credo che, anche dopo quello che io ho detto ieri sera, ci possa essere bisogno di insistere. Semmai la relativa incertezza della mia risposta è data dal fatto che il Governo vorrebbe essere in condizione di disporre di un certo numero di elementi positivi per poter informare il Parlamento. Comunque, io mi farò carico ancora una volta del desiderio del senatore Mariotti e di quello, che sottintendo, degli altri presentatori di interpellanze e di interrogazioni, perchè la discussione sia affrettata. Credo che il Governo potrà, senz'altro, al principio della settimana ventura indicare in qual giorno, della prossima o della settimana successiva, sarà a disposizione del Senato.

Per lo svolgimento di una interpellanza

SCOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOTTI. Circa tre mesi fa, assieme al senatore Montagnani Marelli, ho presentato al Ministro dei trasporti un'interpellanza (71) sul problema dell'ammodernamento delle linee dell'Adda. Pregherei la

Presidenza di sollecitarne presso il Governo la discussione.

Debbo peraltro far presente che il ministro Angelini mi ha già assicurato di essere disposto a discuterla nella settimana ventura.

P R E S I D E N T E . Se lei ha già avuto assicurazione dal ministro Angelini che il Governo è disposto a discutere l'interpellanza la prossima settimana, mi sembra superfluo chiedere al rappresentante del Governo qui presente di sollecitare ulteriormente lo svolgimento. La Presidenza, comunque, terrà presente il suo desiderio.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Riordinamento della carriera degli ufficiali inferiori dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normali » (290);

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate » (304);

« Estensione della indennità di cui all'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ai sottufficiali dei carabinieri cessati, a suo tempo, dal servizio per riduzione degli organici o per soppressione del ruolo territoriale dell'Arma » (305);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Norme integrative della legge 29 ottobre 1954, n. 1045, per l'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni » (203);

« Agevolazioni fiscali per contribuenti danneggiati dalla guerra » (213), di iniziativa del senatore Restagno;

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica » (299);

« Convenzione aggiuntiva tra lo Stato ed il comune di Bologna per l'uso della Biblioteca Civica, annessa al Conservatorio di musica " G. B. Martini " » (306);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Disciplina relativa all'impianto di radio comunicazioni nel territorio nazionale da parte di aziende, istituzioni ed enti stranieri e norme per l'uso delle stazioni radioelettriche installate a bordo di navi mercantili e da diporto in sosta nelle acque territoriali dello Stato » (260);

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (346), di iniziativa dei deputati Gitti e Repossi.

Annunzio di reiezione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che nella seduta di stamane la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) non ha approvato il seguente disegno di legge:

« Estensione al personale dell'Istituto di emissione della legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato » (151), di iniziativa del senatore Bitossi.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

RODA, *Segretario*:

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e di grazia e giustizia, per sapere se è a loro conoscenza che grossi proprietari agricoli e conduttori di importanti aziende, interpretando a loro modo la recente sentenza della Corte costituzionale sulla legittimità del decreto-legge sull'imponibile di mano d'opera, in diverse provincie hanno ritenuto di potere provvedere al licenziamento in tronco dei loro salariati fissi, ritenendo ormai inefficaci le leggi sul collocamento e sulla durata biennale del contratto dei salariati fissi.

Quali azioni i Ministri interessati ritengono di dovere svolgere perchè questi signori proprietari di terra non continuino nel loro atteggiamento di arbitrio e di violazione di ogni legge e per fare intendere ad essi che sono tuttora in vigore le leggi di proroga dei contratti agrari e che quindi è assolutamente errata la convinzione che la sentenza della Corte costituzionale possa fare ritenere decaduti tutti quei provvedimenti di legge che tutelano il lavoro dei contadini (112).

DE LEONARDIS, BOSI, RISTORI, MARABINI

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere come s'intenda intervenire, perchè si possa dare soddisfazione alle richieste della grande massa dei lavoratori agricoli italiani, gravemente colpiti dall'atteggiamento della grande proprietà terriera, che, dando alla sentenza della Corte costituzionale sugli imponibili di mano d'opera in agricoltura una propria particolare estensiva interpretazione, ha opposto un sistematico rigido rifiuto ad ogni richiesta delle organizzazioni dei lavoratori, perchè, attraverso accordi, si fosse provveduto ad assicurare ai braccianti ed ai salariati agricoli le giornate lavorative di cui fruivano attraverso il sistema dell'imponibile.

Se non si ritiene pertanto di provvedere urgentemente con opportuni provvedimenti di legge a stabilire obblighi per la miglioria e trasformazione fondiaria e per la coltivazione razionale dei terreni a carico della grande e media proprietà; provvedendo altresì ad imporre l'acceleramento delle opere di bonifica a cui per la legge e per i piani già resi esecutivi sono soggetti i grandi proprietari di terra, intervenendo perchè i Consorzi provvedano alla denunzia degli inadempienti per l'immediato esproprio e perchè si provveda alla indilazionabile compilazione dei piani medesimi per i comprensori che ne sono ancora privi (113).

BOSI, DE LEONARDIS, RISTORI, MARABINI

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sono a conoscenza:

a) della viva agitazione in corso in Calabria e più specialmente nelle zone nelle quali abbonda il bracciantato agricolo come il Crotonese, il Nicastrese, il Rossanese;

b) che la situazione di quelle masse bracciantili, già gravissima per le condizioni di disoccupazione e di miseria, dovuta, fra l'altro, alla mancata applicazione della legge speciale sulla Calabria, agli obblighi di bonifica ed a quelli di trasformazione previsti nell'articolo 10 della legge 12 maggio 1950, è ancora peggiorata non solo in seguito alla sentenza della Corte costituzionale sull'imponibile di mano d'opera, quanto per il rigido atteggiamento assunto dai grossi proprietari terrieri in seguito alla ricordata sentenza;

se e quali provvedimenti non solo generali ma particolari intendano prendere perchè questo stato di cose, davvero penoso, finisca al più presto (114).

SPEZZANO

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali interventi vogliono attuare perchè si possa dare soddisfazione alle esigenze delle masse bracciantili della Capitanata, aggravate dalla sentenza della Corte costituzionale sull'imponibile di mano d'opera. Il Consiglio provinciale di Foggia, nella sua ultima seduta, ha approvato all'unani-

mità un ordine del giorno, con cui si richiede un energico e immediato intervento del Governo e del Parlamento, onde provvedere con atti legislativi e con atti di immediata esecuzione alla occupazione della mano di opera agricola. Simili ordini del giorno sono stati votati dai Consigli comunali e da numerose assemblee di masse lavoratrici agricole della Capitanata.

Domanda di conoscere come intendano rispondere gli onorevoli Ministri a queste richieste (115).

PASQUALICCHIO

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno, per conoscere:

1) quali provvedimenti immediati intendono adottare per soddisfare le indilazionabili esigenze dei lavoratori braccianti che in seguito alla decisione della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato illegittimo il decreto sull'imponibile, vengono a trovarsi privi di lavoro e in conseguenza le loro condizioni di disagio si aggravano specialmente nella stagione invernale ed in special modo in Lucania;

2) quali provvedimenti si intende prendere nei confronti dei prefetti di Potenza, di Matera (e delle Provincie interessate all'imponibile) per non avere adottato quelle iniziative sulla base degli orientamenti dati dal Presidente del Consiglio affinchè, attraverso accordi delle categorie, si avviassero al lavoro i braccianti allo stesso livello dell'annata 1957-58, iniziativa che, per i lavoratori della Lucania, sarebbe di gran sollievo;

3) se non si crede opportuno dare immediata esecuzione agli espropri delle terre di quei proprietari soci di Consorzi di bonifica della Puglia e della Lucania che non hanno ottemperato alle leggi per le trasformazioni obbligatorie, e assegnarle subito ai braccianti e contadini senza terra;

4) infine, se non si ritiene necessario procedere alla presentazione di un provvedimento legislativo con la massima urgenza per regolare la materia dell'imponibile onde assicurare subito non solo a tutti i braccianti, ma soprattutto a quelli della Lucania la garanzia del lavoro (116).

MANCINO

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

R O D A, *Segretario*:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quali adeguati provvedimenti intende prendere nei riguardi del bracciantato agricolo della Calabria, tenendo conto che la sentenza della suprema Corte costituzionale circa la illegittimità dell'imponibile di mano d'opera in agricoltura ha determinato:

a) il blocco dei decreti prefettizi sull'imponibile stesso;

b) la perdita in tutta la regione di un milione circa di giornate lavorative, il che determinerà la inevitabile cancellazione dagli elenchi anagrafici e la conseguente mancata corresponsione ai lavoratori agricoli del sussidio di disoccupazione e degli assegni familiari;

c) l'irrigidimento negativo da parte degli agrari circa il rispetto degli accordi sindacali locali e circa la necessità di rinnovare alcuni accordi stessi;

d) una forte agitazione che sta dilagando in tutti i Comuni della regione con tutte le conseguenze che l'agitazione stessa comporta.

Gli interroganti chiedono, inoltre, che, in considerazione di quanto sopra, siano date immediate disposizioni perchè i Prefetti provvedano a convocare le Commissioni provinciali per le terre incolte, tenuto conto che già da parte di molte cooperative sono state avanzate le relative domande per la concessione di migliaia di ettari insufficientemente coltivati (289).

DE LUCA Luca, PRIMERANO

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti intendano prendere onde arginare l'arresto delle attività intese a mantenere l'alta produttività delle terre ferraresi, causato dall'azione degli agrari, tesa a ridurre l'occupazione dei braccianti attraverso il rifiuto di applicare l'accordo sindacale vigente, conquista ormai decennale dei lavoratori di quella zona.

Nello stesso tempo chiede al Ministro del lavoro come intenda far rispettare la legge sul collocamento mentre gli agrari si rifiutano di denunciare le terre a compartecipazione (290).

GALLOTTI BALBONI Luisa

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per far fronte alla crisi dei prezzi nel settore del bestiame bovino destinato alla macellazione, che danneggia così duramente l'economia agricola italiana.

Gli allevatori della provincia di Reggio Emilia, infatti, rispetto al 1957, hanno visto nell'annata 1958 ridurre i propri introiti di circa un miliardo di lire, mentre nessuna diminuzione del prezzo della carne è stata registrata in favore dei consumatori nella vendita al minuto (553).

SACCHETTI

Al Ministro della difesa, per conoscere i motivi per i quali alla signora Esposito Maria, vedova del maggiore di Fanteria Genova Francesco fu Ennio, deceduto il 19 novembre 1956, non è stata ancora liquidata la pensione — e se non ritenga doveroso richiamare gli uffici competenti ad un maggior senso di responsabilità al fine di evitare tali lungaggini che, oltre a denunziare un intollerabile disservizio, denotano insensibilità e mancanza di solidarietà verso la vedova di un valoroso ufficiale;

e quali provvedimenti intende adottare per snellire la liquidazione delle pensioni ed evitare, per l'avvenire, il ripetersi di casi del genere (554).

PALERMO

Al Ministro della difesa, per conoscere i motivi per i quali non è stato riconosciuto, dall'Ufficio di leva per la provincia di Cosenza, al giovane Arena Giuseppe, nato ad Acri il 21 gennaio 1935, il titolo alla ammissione del congedo anticipato al quale ha diritto a norma del Testo Unico sulla leva militare e propriamente in base alle condizioni previste dall'articolo 85, n. 4 (primogenito di padre di oltre 64 anni di età) e n. 10 (figlio di mutilato e pensionato a causa di servizio militare);

e per quali ragioni il suddetto Consiglio di leva, che aveva emesso decisione negativa per perenzione di termini alla richiesta per l'applicazione delle condizioni di cui al n. 10, si è rifiutato di prendere in considerazione la richiesta per l'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 4;

e quali provvedimenti intenda adottare perchè al giovane Arena sia riconosciuto il diritto al congedo anticipato (555).

PALERMO

Al Ministro dell'interno:

vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, la quale non dispone in alcun modo la nomina di amministratori ordinari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza da parte dei Prefetti, vieta col disposto dell'articolo 11, lettera *b*), a questi ultimi di far parte dei Consigli d'amministrazione delle stesse, limita col disposto dell'articolo 48 l'azione dei Prefetti alla nomina dei Commissari per un periodo non superiore ai sei mesi, stabilisce che la nomina degli amministratori ordinari debba avvenire in base agli statuti e alle tavole di fondazione col disposto dell'articolo 9;

visto che nessuno degli statuti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza anteriormente al periodo della dittatura fascista contemplava la nomina di amministratori da parte dei Prefetti,

per sapere se:

1) è sempre valida la circolare emessa dal Ministero dell'interno in data 7 maggio 1945, n. 25100/46, con la quale si confermava il carattere temporaneo degli amministratori di nomina prefettizia e se ne stabiliva la sostituzione con altri da eleggersi da parte di enti aventi interesse alla vita dell'opera pia in questione e altresì si disponeva che la nomina del Presidente del Consiglio d'amministrazione dovesse effettuarsi da parte del Consiglio stesso anzichè essere imposta d'autorità, come avviene a Genova in parecchie opere pie, per modifiche di statuto approvate appunto nel ventennio della dittatura fascista, sempre salve le disposizioni in contrario delle tavole di fondazione e degli statuti originari;

2) non ritenga opportuno, in attesa di una legge che integri e chiarisca gli articoli 9 e 11 della predetta legge del 17 luglio 1890, n. 6972, dare disposizioni ai Prefetti affinchè curino l'applicazione di detta circolare anzichè ostacolarla promuovendo il rinvio delle relative delibere o il parere contrario da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza come è avvenuto a Genova per l'Opera Pia Pammatone (ospedali civili), per l'ospedale civile Leonardi di Chiavari e per la Casa della Divina Provvidenza di Lavagna (556).

PESSI

Al Ministro dell'interno, per conoscere se è nei compiti del funzionario di Pubblica sicurezza di Minervino Murge e di quel Commissario prefettizio — Vice Prefetto ispettore — anche quello di svolgere attività agli ordini del segretario della Democrazia cristiana, per favorire il formarsi di una maggioranza che consenta la nomina a sindaco del predetto segretario, in concorrenza con altri consiglieri del medesimo partito democristiano eletti il 9 novembre 1958;

se a questo scopo può essere consentito che consiglieri eletti in altre liste nelle medesime elezioni del 9 novembre 1958 siano convocati ufficialmente nel gabinetto del predetto Vice Prefetto ispettore, nella sede della Prefettura di Bari, per sentirsi invitare a favorire l'elezione di questo o quell'altro sindaco;

se il Ministro non ravvisa, nei fatti di cui innanzi, l'illecito inserirsi di un funzionario in attività di carattere partigiano e tale da togliere ogni senso di obiettività e di misura nei rapporti tra il funzionario dello Stato, pagato col pubblico danaro, e la intera massa dei cittadini, che vivamente deplorano l'azione di un Commissario prefettizio che dimentica di essere al servizio del pubblico, per diventare un procacciatore di forzati consensi al gerarca di un partito (*già interr. or. n. 196*) (557).

DE LEONARDIS

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato delle pratiche delle opere pubbliche richieste da Comuni del Monferrato e in particolare da quelli della provincia di Alessandria tra Alessandria, Bassignana, Valenza, Casale e i confini con le provincie di Asti, Torino e Vercelli, e quelli della zona di Chivasso in provincia di Torino fino a Montanaro, Gassino e Chieri (558).

DESANA

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere lo stato delle pratiche dei cantieri di lavoro interessanti i Comuni del Monferrato e in particolare quelli della provincia di Alessandria tra Alessandria, Casale, Bassignana, Valenza e i confini con le provincie di Asti, Torino e Vercelli, e quelli della zona di Chivasso in provincia di Torino fino a Montanaro, Gassino e Chieri (559).

DESANA

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se si intenda porre allo studio opportuni provvedimenti a favore degli abitanti dei cascinali sparsi nelle campagne, non ancora forniti di luce elettrica, per consentire loro di potersi giovare di tale indispensabile servizio tanto necessario per il

miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nelle zone maggiormente depresse delle nostre regioni agricole (560).

DESANA

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se, con l'allargamento e sistemazione della Statale n. 16 e precisamente dal chilometro 963 + 500 al chilometro 968 + 690, di recente appalto, è stata prevista, nel relativo progetto, la rettifica altimetrica tra la prog. 965 + 900 e la prog. 966 + 350, per migliorare la sicurezza del traffico, anche in considerazione che, a circa 500 metri da Galugnano, sono sempre avvenuti incidenti letali e negli ultimi tempi hanno perduto la vita quattro persone (561).

FERRARI

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere il motivo per il quale alle 20 scuole di avviamento professionale, di cui due istituite nel 1956, una nel 1957 ed una nel 1958, ai tre Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e all'unico Istituto professionale femminile di Stato, con tre sezioni staccate, tutte istituite in provincia di Lecce, non è stata a tutt'oggi accreditata somma di sorta per attrezzature per la funzionalità delle stesse (562).

FERRARI

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per conoscere se non ritiene urgente provvedere il Comune di Tricase, capoluogo di collegio senatoriale e centro importante agricolo, commerciale ed industriale più popoloso del Capo di Leuca, di una linea telefonica diretta con Lecce, capoluogo di provincia, da tempo insistentemente richiesta, istituendo nel contempo il servizio telefonico semiautomatico con prolungamento dell'orario di servizio (563).

FERRARI

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali e quanti sono a tutt'oggi gli interventi dello Stato nella regione piemontese per la costruzione di laghetti collinari e per la costruzione e il funzionamento di impianti di irrigazione a scorrimento e a pioggia (564).

DESANA

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali e quanti sono a tutt'oggi gli interventi dello Stato per la diffusione, l'ampliamento e il consolidamento della piccola proprietà contadina in Piemonte (565).

DESANA

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali e quanti sono a tutt'oggi gli interventi dello Stato nella regione piemontese per la costruzione e il funzionamento delle cantine sociali (566).

DESANA

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 23 gennaio 1959

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani venerdì 23 gennaio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento delle interpellanze:

BARBARO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno e al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se non credano di indirizzare i finanziamenti dovuti al nuovo prestito di circa 50 miliardi accordato dalla Banca internazionale della Ricostruzione, prevalentemente verso la Calabria, la Lucania e la Puglia, le quali sono state « stranamente escluse » dai precedenti finanziamenti, mentre hanno assoluta necessità di essere avviate, al pari di tutte le altre zone, verso quella effettiva, concreta e sana industrializzazione, che costituisce per quelle benemerite popolazioni la

maggiore se non addirittura l'unica speranza di un avvenire economico migliore che soltanto per tal modo potrà essere meno drammatico ed oscuro e forse più promettente (2).

BARBARO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste ed al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.* — Per conoscere se non credano opportuno, necessario e urgente che la provvida legge speciale per la Calabria — le cui addizionali dovranno essere integralmente riservate e devolute alla Calabria stessa — sia resa rapidamente efficiente, operante e feconda di bene per tutte le zone interessate, disponendo categoricamente e una volta per sempre che in tutti i 150 torrenti della Calabria si provveda alla definitiva, completa, radicale sistemazione, secondo il metodo genialmente concepito e felicemente esperimentato, da oltre 70 anni, da uno dei migliori tecnici specializzati della zona e precisamente dall'ingegnere Francesco Barbaro, il quale nel Condurato, nel Cannavò e nell'Annunziata — torrenti che trovansi tutti nel territorio del comune di Reggio — procedette alla integrale sistemazione di tali corsi di acqua, che, in rapida sintesi, consiste nello sbarramento semplice o multiplo a monte del bacino, nell'imbrigliamento frequentissimo e nella arginazione ristrettissima a valle, che valga a ridurre l'alveo al minimo possibile, purchè, si intende, capace di contenere la massima piena prevedibile; e ciò sia in considerazione dei grandi vantaggi che ne derivano, e che consistono, in primo luogo, negli importanti terreni di risulta, che si ricavano e che subito si formano e si possono migliorare sempre mediante le colmate, divenendo ben presto adatti a qualsiasi coltura; in secondo luogo nelle Centrali idroelettriche, che possono sorgere là, dove il bacino lo consenta; in terzo luogo nell'aumento conseguente delle acque di irrigazione in proporzione dell'aumentata altezza dell'alveo; in quarto luogo nelle due strade argini, che facilmente si ottengono e possono utilizzarsi, volendo, anche nei due sensi, e che valgono a rafforzare i muri di argine e a collegare il litorale con la montagna, fino ad una altimetria media di circa 350 metri; e infine nella riduzione connessa di tutti i ponti ferroviari e stradali della valle, vantaggi che nell'insieme compesano e coprono almeno un terzo della spesa complessiva, che si richiede per tale definitiva sistemazione dei torrenti; sia e soprattutto in considerazione dei mirabili risultati, che certamente per tal modo e soltanto per tal modo si ottengono, e che, spegnendo quasi del tutto i torrenti nella loro forza bruta e quasi demoniaca, li trasformano tanto radicalmente, che da centri minacciosi di morte per le popolazioni della valle essi diventano sorgenti fecondi di benessere, di serenità e di vita! (3).

BERTOLI (PALERMO, SERENI, VALENZI, CECCHI). - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Dinanzi al silenzio conservato sia dalle Autorità come dai fogli che notoriamente ne interpretano il pensiero, dinanzi alle insistenti voci circolanti circa misure di eccezione che sarebbero allo studio per la città di Napoli, in sostituzione di quelle disposte dalla legge, interpellano il Presidente del Consiglio ed il Ministro dell'interno circa i loro intendimenti per ridare sollecitamente a detta città una normale e legittima amministrazione e per sanare la fallimentare situazione (9).

FIORENTINO (D'ALBORA, GRECO). - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali fino ad oggi, nel rispetto dei termini di legge, non siano ancora state indette le elezioni per la normale amministrazione del comune di Napoli e se, invece, si intenda da parte del Governo prolungare indefinitamente, in dispregio di ogni norma etica e di diritto, l'amministrazione commissariale che rap-

presenta una grave lesione di dignità per una nobile città come Napoli (17).

NENCIONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Con riferimento: 1) al sequestro del settimanale « Italia Domani », n. 2, per la pubblicazione di un noto nudo del pittore Modigliani esposto alla nota manifestazione artistica milanese, in seguito a rapporto della questura di Genova; 2) al sequestro del settimanale « Il Borghese » per la pubblicazione di una cartolina fotografica della nota attrice Marisa Allasio, cartolina del resto da tempo in libera vendita, in seguito a rapporto della questura di Genova, chiede di conoscere: 1) le istruzioni particolari che in merito sono state diramate alle Questure della Repubblica; 2) poichè il primo settimanale viene redatto, stampato e diffuso a Roma ed il secondo redatto, stampato e diffuso a Milano, i periodici stessi hanno subìto l'esame da parte delle rispettive competenti Procure della Repubblica, nonchè quello delle Questure e Procure di tutta Italia, come spiegano il fenomeno genovese; 3) se e quali provvedimenti intendano proporre affinchè pretese e manifestamente infondate velleità moralistiche non siano strumento consapevole o inconsapevole di violazione del diritto di libertà di stampa (91).

La seduta è tolta (*ore 20,40*).

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA 80ª SEDUTA (22 GENNAIO 1959)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

ANGELINI Cesare (379) . . . . . *Pag.* 3726
BARBARO (378, 486, 487, 488, 489, 490) 3726 *passim* 3730
BARDELLINI (471, 497) 3730, 3731
BOCCASSI (329) 3731
BOCCASSI (RONZA) (470) 3732
BONAFINI (325) 3733
BRASCHI (388, 403) 3733
BUSONI (101, 102, 395) 3734, 3735, 3736
BUSONI (MARIOTTI) (211) 3736
CAPALOZZA (341) 3737
CAPALOZZA (CARUSO, LEONE, GRAMEGNA) (452) 3738
CERVELLATI (526) 3741
CRESPELLANI (429) 3741
CRISCUOLI (508) 3742
CROLLALANZA (406) 3742
DE LEONARDIS (GRAMEGNA) (520) 3743
DE LUCA Luca (424) 3743
DESANA (360, 404, 432, 434, 465, 466, 467) 3744 *passim* 3748
DI PRISCO (396) 3749
DONINI (437) 3749
FENOALTEA (381, 382, 384, 385, 522) . . . 3751, 3752
FERRARI (413, 416, 417, 418, 439, 440, 441) 3753, 3754 3755
FIORE (460) 3755
FRANZA (389) 3756
GAIANI (198) 3756
GALLOTTI BALBONI Luisa (400) 3757
GELMINI (442, 444, 445, 446, 500, 501, 518) . . 3757 *passim* 3760
GIANQUINTO (478, 502) 3760, 3761
GRECO (110) 3761
JERVOLINO (339) 3762
JODICE (447) 3762
LOMBARDI (VERGANI) (504) 3765
MAMMUCARI (311, 363, 364, 397) . 3765 *passim* 3772
MAMMUCARI (BITOSSI, PESSI, MONTAGNANA) (392, 393) 3773, 3774
MAMMUCARI (DONINI) (394) 3774
MARAZZITA (195, 207, 351, 498) . . . 3775, 3776, 3777
MARCHISIO (288) 3778
MARIOTTI (371) 3778
MASCIALE (154, 218, 377, 421, 422, 423, 472) 3779 *passim* 3783
MASCIALE (CALEFFI) (475) 3784
MENGHI (349, 483) 3785
MOLINARI (479) 3786
MOLTISANTI (527) 3786
MONTAGNANA (380) 3788
NENCIONI (458) 3788
OLIVA (350, 461) 3789
OTTOLENGHI (494) 3790
PALERMO (438) . . . . . *Pag.* 3790
PASTORE (387) 3791
PENNISI DI FLORISTELLA (297) 3791
PIASENTI (477) 3792
PICCHIOTTI (373) 3793
PIOLA (426) 3794
PRIMERANO (114) 3794
RISTORI (BITOSSI, SCAPPINI) (336) 3795
ROASIO (411) 3796
RONZA (511) 3797
RUSSO (491) 3797
SACCHETTI (451) 3798
SALOMONE (386) 3798
SANSONE (290) 3798
SANTERO (407) 3800
SOLARI (370, 401) 3800, 3801
SPEZZANO (209, 454, 455, 456, 457, 496) . 3801 *passim* 3804
TARTUFOLI (435) 3804
TARTUFOLI (ZANNINI) (462) 3804
TERRACINI (390) 3805
VALMARANA (OLIVA, LORENZI, ZAMPIERI) (419) 3806
ZACCARI (449) 3806
ANDREOTTI, *Ministro del tesoro* 3761
ANGELINI, *Ministro dei trasporti* . . 3742 e *passim*
BO, *Ministro dell'industria e del commercio* . . 3778
COLOMBO, *Ministro del commercio con l'estero* 3805
FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . . . . 3733 e *passim*
FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 3733, 3738, 3800
GIARDINA, *Ministro senza portafoglio* 3730
GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia* 3752 e *passim*
MAXIA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 3752, 3756, 3795
MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . 3729
MONALDI, *Ministro della sanità* 3774, 3789
MORO, *Ministro della pubblica istruzione* 3726 e *passim*
PASTORE, *Ministro senza portafoglio* . 3767, 3802, 3803
PRETI, *Ministro delle finanze* . . . . 3753 e *passim*
ROMANI, *Commissario per il turismo* 3727
ROMANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 3729 e *passim*
RUSSO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 3731 e *passim*
SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 3726
SEGNI, *Ministro della difesa* . . . 3732, 3736, 3797
SIMONINI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 3749, 3781
SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 3757, 3800
SPATARO, *Ministro della marina mercantile* . . 3805
TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici* . . 3730 e *passim*
VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . . . . . 3733 e *passim*

ANGELINI Cesare. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga opportuno intervenire efficacemente affinchè, senza ulteriori indugi, i competenti organismi ministeriali addivengano ad una rapida e decisa procedura intesa a raggiungere il perfezionamento di liquidazione delle pratiche inerenti ai danni di guerra subìti dagli agricoltori; liquidazione che si impone per ragioni di equità e di giustizia, che non ammettono disparità di trattamento fra cittadini dello stesso Stato (379).

RISPOSTA. — Nessuna disparità di trattamento sussiste per il risarcimento dei danni di guerra a beni agricoli, in rapporto a quello riservato ai rimanenti beni di natura aziendale.

Per tutte le domande viene seguita una identica procedura per l'istruttoria e la liquidazione, salvo la diversità degli organi consultivi, tenuti ad esprimere il prescritto parere di merito, in relazione alla specifica natura dei beni danneggiati.

Per quanto riguarda, in particolare, le domande afferenti beni agricoli, la cui trattazione è stata iniziata da oltre due anni, sono stati conseguiti risultati concreti che possono ritenersi senz'altro soddisfacenti tenuto conto dei mezzi di cui si dispone. Infatti, su di un carico di circa un milione di istanze, risultano già emanati 200.000 decreti di liquidazione, dei quali n. 133.225 già ammessi al pagamento, con un ammontare di provvidenze erogate che raggiunge i 10 miliardi di lire.

Inoltre, per la liquidazione degli indennizzi per danni di modesto importo, la legge 13 dicembre 1957, n. 1237, ha ammesso la medesima procedura già riservata dalla legge n. 968 esclusivamente ai beni di uso domestico.

Anche in conseguenza di tale snellimento i risultati raggiunti sono apprezzabili, in quanto, in breve tempo, altre 10.000 istanze risultano definite ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 1237, per un ammontare di pagamenti già effettuati di oltre 300 milioni di lire.

È da prevedere che, per il prossimo futuro, nel settore dell'agricoltura, sempre per effetto della più rapida procedura di cui è cenno innanzi, potranno essere conseguiti risultati assai soddisfacenti.

Il Sottosegretario di Stato
SALIZZONI

BARBARO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per conoscere se sia vero che alcune scuole come la media governativa di via Fonteiana in Roma, non abbiano ancora provveduto, a distanza di molti mesi dalla fine dei corsi didattici, alle necessarie ripuliture annuali, e se non si ritenga opportuno disporre che, ogni anno, prima della riapertura delle scuole, si provveda ad una accurata disinfezione delle aule scolastiche (378).

RISPOSTA. — In merito a quanto viene rappresentato dall'onorevole interrogante, si deve significare che effettivamente presso la scuola media di Via Fonteiana di Roma non è stato ancora provveduto alle ripuliture annuali, malgrado il preside sia tempestivamente intervenuto presso l'Amministrazione comunale, la quale ha peraltro promesso di provvedere — entro gennaio — a tali ripuliture nonchè ad alcuni lavori di assestamento dei locali.

Per ciò che concerne la seconda parte dell'interrogazione, si comunica che, a norma dell'articolo 21 del regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1981, « le scuole pubbliche e private ed ogni istituto di istruzione in genere devono essere ripuliti a fondo ed eventualmente disinfettati almeno una volta l'anno, sotto il controllo dell'Ufficiale sanitario comunale ed ogni volta che sarà ordinato dall'Autorità sanitaria ».

La disinfezione annuale, pertanto, non è tassativamente prescritta; essa d'altronde, oltre che superflua, sarebbe irrealizzabile, per la impossibilità di disporre di mezzi e personale sufficiente ad effettuarla.

Il Ministro
MORO

BARBARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Commissario per il turismo.* — Per sapere se non credano di disporre che, almeno nelle zone di grande importanza e notorietà turistica, come, per non dire d'altro, Montecatini, siano durante la stagione limitati al massimo i disturbi acustici determinati dai motori accelerati degli automezzi e dei motocicli di tutte le specie, in considerazione soprattutto del fatto che la crescente rumorosità dei detti veicoli annulla i benefici del sospirato riposo, in ispecie per i villeggianti abbisognevoli di cure (486).

RISPOSTA. — Mi pregio significare alla S. V. onorevole, anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri, quanto segue:

La lotta contro i rumori molesti, specie nelle località di particolare interesse turistico, è da tempo oggetto della più attenta considerazione e delle più solerti cure da parte del Commissariato per il turismo, anche se la competenza in materia debba essere attribuita in primo luogo al Ministero dei trasporti, per quanto attiene agli aspetti tecnici del problema, ed al Ministero dell'interno per la parte strettamente amministrativa.

Del 1948 furono i primi interventi presso il Ministero dell'interno — Direzione generale della pubblica sicurezza — e presso il Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — e fu in quell'epoca che il Ministero dell'interno, in seguito alle vive sollecitazioni del Commissariato, ebbe a diramare la prima circolare con cui si invitavano i Prefetti ed i Questori a richiamare l'attenzione particolare dei Sindaci, perchè a mezzo dei dipendenti Corpi dei vigili urbani fosse contenuto e represso il grave inconveniente dovuto alla circolazione delle autovetture e dei micromotori con scappamento aperto.

Le misure adottate non si dimostrarono, tuttavia, adeguate allo scopo, soprattutto perchè la legislazione in vigore non stabiliva precisamente l'intensità per cui il rumore dovesse considerarsi molesto, ai sensi dell'articolo 60 del vecchio Codice della strada.

Veniva allora posta allo studio dal Ministero dei trasporti un'apposita disposizione di legge, che fissasse un limite all'intensità del rumore emesso dal motore in regime di potenza massima.

Tale iniziativa si concretizzò nella legge 6 agosto 1954, n. 877, che all'articolo 5 stabiliva che tutti gli autoveicoli dovevano essere forniti di un dispositivo silenziatore, tale che il livello del rumore emesso dal motore a regime di potenza massima, rilevato a 7 metri di distanza, non superasse il valore di 85 nella scala dei phon.

Si forniva così agli Organi di pubblica sicurezza ed ai Corpi dei vigili urbani uno strumento legislativo che desse loro il potere di intervenire nei confronti degli utenti motorizzati della strada con mezzi adatti a registrare l'intensità dei rumori molesti; ed a questo scopo agenti e vigili urbani venivano a mano a mano forniti di appositi apparecchi registratori, detti fonometri.

La disposizione citata è stata ora ripresa dal nuovo Codice della strada, che ha abrogato la legge n. 877 del 1954.

Infatti, il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, con il quale sono state approvate le nuove norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, prescrive, all'articolo 47, che gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori debbono essere muniti di un dispositivo idoneo a ridurre il rumore emesso dal motore e che, pertanto, chiunque circola con un veicolo nel quale il dispositivo silenziatore manchi o non sia conforme alle caratteristiche ed alle modalità di applicazione, da stabilire nello emanando regolamento, è punito con l'ammenda da lire 4.000 a lire 10.000.

Com'è noto, i tipi dei dispositivi silenziatori sono approvati dal Ministero dei trasporti.

L'articolo 55 ha previsto, poi, che quando si abbia motivo di ritenere che i predetti veicoli non rispondano più ai requisiti di silenziosità prescritti, essi siano sottoposti a revisione singola. Gli Ispettorati della mo-

torizzazione civile possono ordinare in qualsiasi momento la revisione dei singoli veicoli.

Particolare importanza riveste, quindi, la obbligatorietà della revisione dei mezzi, ai fini della silenziosità dei motori. Sempre in base al citato articolo 55, è dato, infatti, al Ministro dei trasporti, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, di disporre, a periodi non minori di cinque anni, la revisione generale o parziale delle autovetture e delle motocarrozzette ad uso privato nonchè dei motocicli, allo scopo di accertare se sussistano le condizioni di silenziosità del veicolo.

Altro motivo di grave disagio nella lotta ingaggiata contro i rumori era costituito dalla mancanza di un limite obiettivo di velocità nei centri abitati. A tale inconveniente ha ora ovviato il nuovo Codice della strada che, all'articolo 103, ha opportunamente sancito che nei centri abitati non si deve superare la velocità di 50 chilometri all'ora. L'articolo 113 prevede poi una importante norma, che è stata vivamente caldeggiata dal Commissariato per il turismo, secondo cui in tutti i centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di pericolo immediato.

Il Codice della strada contempla, infine, un apposito articolo, il 112, per ciò che concerne la lotta contro i rumori. Esso recita testualmente: « Durante la circolazione si debbono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, sia dal modo come è sistemato il carico e sia da altri atti connessi alla circolazione stessa. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 ».

Si è così addivenuti alla formulazione di precise ed importanti disposizioni di legge in materia di lotta contro i rumori, per cui si ha motivo di ritenere che, con la loro entrata in vigore il 28 gennaio p. v., i competenti Organi di pubblica sicurezza potranno finalmente disporre di uno strumento legislativo idoneo per prevenire e reprimere in qualsiasi momento i rumori ed ovviare, quindi, a tutti i gravi inconvenienti da essi derivanti.

Ciò costituisce, indubbiamente, un primo passo notevole verso la soluzione del problema che, peraltro, è una conseguenza diretta del progresso meccanico e dell'evoluzione sociale del Paese.

Accanto all'azione di repressione svolta dalle Autorità di pubblica sicurezza, il Commissariato per il turismo si è reso promotore di altre iniziative, quali, ad esempio, la imprescindibile opera moralizzatrice ed educativa nei confronti degli utenti della strada, attraverso la stampa, la scuola e l'attività di istituto degli Enti interessati ai problemi del traffico e della circolazione. Risultati più che lusinghieri sono stati finora conseguiti da questa paziente azione di carattere preventivo, svolta assiduamente su un piano psicologico, di convinzione e di comprensione, dall'A.C.I., dal Touring Club, dagli Enti provinciali per il turismo e dalle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Il Commissariato non ha mancato, infine, di diramare frequenti istruzioni agli Enti provinciali per il turismo, perchè fiancheggino le Prefetture, gli Organi di pubblica sicurezza ed i Comuni nella disciplina del traffico e della circolazione e nella lotta contro i rumori, collaborando attivamente in questa vasta opera repressiva ed educativa insieme, nelle forme e con i mezzi che riterranno più opportuni, allo scopo di sottrarre soprattutto i turisti ed i villeggianti, nelle nostre località di cura e di soggiorno, all'insopportabile tortura dei rumori molesti.

Il Commissario
ROMANI

BARBARO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non creda di disporre che agli agenti e appuntati di Polizia giudiziaria venga esteso il trattamento dei sottufficiali di Pubblica sicurezza e di altri Corpi ar-

mati di polizia circa l'esercizio della caccia e il relativo permesso di porto d'armi, e ciò sia in considerazione del fatto che ogni esclusione rappresenterebbe una sperequazione, sia in considerazione del fatto che tali concessioni non sembra siano escluse dalle leggi vigenti (487).

RISPOSTA. — Ai sensi del combinato disposto degli articoli 68 e 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, agli agenti di polizia giudiziaria (quali sono le guardie di pubblica sicurezza ed i carabinieri nonchè i graduati), cui è affidata la vigilanza sull'applicazione delle predette norme, è vietato praticare la caccia e l'uccellagione, in quanto, giusta la norma d'istituto, devono considerarsi sempre e dovunque in servizio.

Tale divieto non sussiste invece per gli ufficiali di polizia giudiziaria, qualifica rivestita dai sottufficiali del Corpo di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.

Questo Ministero, peraltro, ha, da tempo, manifestato al Dicastero dell'agricoltura e delle foreste, nelle cui attribuzioni rientra la disciplina della materia, avviso favorevole alla modifica delle norme citate onde consentire l'esercizio dell'attività venatoria anche agli agenti di polizia giudiziaria.

Il predetto Dicastero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione a nuove premure rivolte da quest'Amministrazione, ha recentemente fatto presente di non essere contrario alla modifica stessa, e che la questione potrà essere esaminata in occasione della revisione del citato testo unico.

Il Sottosegretario di Stato
ROMANO

BARBARO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se e quali provvedimenti ritenga di poter adottare in favore del profugo d'Africa disoccupato signor Bruno Rappoccio di Antonino, nato a Reggio Calabria il 18 ottobre 1911, il quale fu costretto a rientrare in Patria il 23 aprile 1955 dopo essere stato in Asmara ininterrottamente dal 1935, eccezion fatta per le due campagne che ha combattuto, lasciando il servizio di vigile urbano che prestava ormai da dieci anni in quella città (488).

RISPOSTA. — Il profugo d'Africa Bruno Rappoccio riceve dalla Prefettura di Reggio Calabria il sussidio temporaneo di cui all'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Per far valere eventuali diritti al reimpiego l'interessato dovrà rivolgere apposita documentata istanza al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale (Servizi Africa).

Il Sottosegretario di Stato
MAZZA

BARBARO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se e come intenda provvedere allo scopo di migliorare le condizioni dei profughi del campo Laterina, in provincia di Arezzo, che provengono dalla Jugoslavia ed hanno optato per l'Italia e che sono costretti ad un ozio forzato e quindi a vivere in condizioni di grande bisogno, pur essendoci fra di loro operai specializzati che potrebbero utilmente lavorare (489).

RISPOSTA. — Le condizioni di tutti i profughi accolti in campo potranno effettivamente migliorare solo dopo che sarà assicurata ad ognuno un'occupazione duratura e redditizia.

Per il collocamento obbligatorio dei profughi è stata emanata la legge 27 febbraio 1958, n. 130, la quale stabilisce che coloro che intendono ottenere un'occupazione debbono inoltrare domanda all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati la quale provvede alla compilazione degli elenchi generali dei richiedenti distinguendoli per settore di produzione, per categoria professionale, per qualifica e specializzazione.

Gli elenchi vengono trasmessi agli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della

massima occupazione, ai quali compete il collocamento dei profughi.

È necessario, pertanto, che ogni profugo che intenda avvalersi dei benefici previsti dalla citata legge si rivolga all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.

Il Sottosegretario di Stato
ROMANO

BARBARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intendano adottare per sopperire alla grave deficienza verificatasi con l'entrata in vigore dell'articolo 207 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, circa la valutazione del servizio militare prestato dai dipendenti dello Stato ai fini del computo dell'anzianità di servizio, essendo già stato ribadito con circolari — così la Corte di appello di Catanzaro con circolare 2445 del 19 maggio 1957 — che debba escludersi dalla valutazione il servizio militare se non prestato nelle forme indicate nell'articolo sopra citato, magari promuovendo gli opportuni mezzi legislativi per il ripristino dell'articolo 23 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 (490).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ai fini dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione al concorso per merito distinto ed agli esami di idoneità per la promozione alle qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario nonchè per l'ammissione al concorso per esami ed allo scrutinio per la promozione alla qualifica di primo archivista, è valutato come servizio civile di ruolo soltanto quello prestato in reparti combattenti.

Tale norma, di carattere eccezionale, il legislatore ha inteso emanare unicamente per un doveroso riguardo verso coloro che hanno prestato servizio militare in guerra in reparti combattenti, nè essa è applicabile a favore di coloro che abbiano prestato semplice servizio militare, il che, in definitiva, significherebbe estendere il beneficio a quasi tutti gli altri dipendenti statali aspiranti alla promozione di cui sopra, considerato che la generalità di essi ha prestato questo ultimo servizio.

Va, d'altra parte, considerato che coloro, i quali prestarono servizio militare nel periodo 1940-45, generalmente appartennero a reparti o corpi combattenti, onde — praticamente — la questione oggetto dell'interrogazione cui si risponde rifletterebbe coloro che hanno prestato servizio militare in tempo di pace, servizio, del resto, valido ai fini del trattamento di quiescenza.

Tutto ciò premesso, non si ravvisa possibile, in base alle norme in vigore, consentire l'estensione a tutti gli ex militari del beneficio limitato ai soli ex combattenti, nè, d'altra parte, di prendere l'iniziativa per una eventuale modifica delle predette disposizioni di legge.

Il Ministro
GIARDINA

BARDELLINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in considerazione dello stato di disagio in cui versa la benemerita categoria dei geometri italiani, per le molteplici difficoltà che incontra nel suo inserimento nella vita professionale a causa delle limitazioni cui è sottoposta in modo sempre più palese, sia dagli organi dello Stato, sia per la pressione della categoria degli ingegneri e degli architetti in ordine particolarmente anche a determinate attività compatibili col titolo di studio, non ritengano di sollecitare provvedimenti legislativi atti a precisare gli specifici compiti di competenza, per garantire ai diplomati ed agli studenti diplomandi, che formano così vasta categoria, un avvenire dignitoso e più sicuro (471).

RISPOSTA. — Si risponde alla surriportata interrogazione anche per conto dei Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione informando che l'incarico di stu-

diare e proporre le modificazioni da apportare all'ordinamento della professione di geometra fu affidato ad apposita Commissione ministeriale che ha da tempo elaborato uno schema di nuovo ordinamento professionale.

Non si è, per altro, potuto redigere lo schema del relativo disegno di legge, in quanto le disposizioni di detto disegno riguardanti l'oggetto e i limiti della competenza professionale debbono essere preventivamente coordinate con quelle corrispondenti dell'ordinamento della professione di ingegnere, tuttora in corso di elaborazione.

Non è, pertanto, possibile, per quanto sopra rilevato, dare corso ad iniziative legislative atte a precisare i compiti di specifica competenza del geometra.

Il Ministro
TOGNI

BARDELLINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere a quale punto si trova la pratica per aggravamento di malattia presentata dall'ex soldato Braghetta Leandro, invalido per servizio, libretto di pensione n. 3865084, che ha presentato regolare domanda suffragata da certificato medico in data 12 aprile 1958 (497).

RISPOSTA. — Con decreto n. 107/2 del 27 gennaio 1958, notificato all'interessato dal comune di Ferrara, venne respinta una domanda di miglior trattamento pensionistico per aggravamento a suo tempo inoltrata dall'ex militare cui si riferisce l'onorevole interrogante.

La nuova istanza di aggravamento che lo stesso avrebbe prodotto in data 12 aprile 1958 non è pervenuta a questa Amministrazione militare.

Da una lettera in data 3 ottobre scorso anno dell'onorevole interrogante, indirizzata al Ministero del tesoro e da questo rimessa per competenza a questa Amministrazione, risulta, però, che lo stesso ex militare, appunto in data 12 aprile 1958, avrebbe inoltrato istanza di aggravamento, corredata da certificato medico, alla « Segreteria della Corte dei conti ».

La 3ª Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, presumibilmente in relazione a detta istanza, che sarà stata considerata come un vero e proprio ricorso avverso il citato provvedimento negativo, ha richiesto a questo Ministero il fascicolo dell'interessato e la richiesta è stata evasa fin dal 18 luglio ultimo scorso.

Il Sottosegretario di Stato
RUSSO

BOCCASSI. — *Ai Ministri della difesa e della sanità.* — Per conoscere:

a) se non ritengano opportuno di provvedere al riordinamento interno della benemerita Croce Rossa Italiana, previsto dal decreto-legge 15 novembre 1946, n. 361, e di sostituire l'attuale Comitato direttivo con il normale Consiglio direttivo dell'Ente conformemente alle norme fondamentali dell'ordinamento dell'Associazione, che stabiliscono la durata quadriennale di tutti gli organi direttivi;

b) se sono state attuate le norme sullo stato giuridico del personale civile permanente dell'Associazione previste dalla legge fondamentale del 10 agosto 1928, n. 2034, e sollecitate dal decreto-legge 3 luglio 1947, n. 626;

c) quali provvedimenti il Ministero della difesa ha adottato per sopperire alla perdita dei mezzi di mobilitazione dell'Associazione in seguito agli eventi bellici, e per fronteggiare la precaria attuazione prospettatagli dalla Presidenza dell'Ente nell'agosto 1955;

d) se è in preparazione il nuovo Statuto dell'Associazione ispirato a criteri democratici con sistema elettivo delle cariche, in sostituzione di quello del 1929 emanato in periodo fascista e improntato a criteri autoritari in contrasto con l'attuale regime democratico;

e) quali sono le considerazioni che avrebbero suggerito la nomina dell'attuale Presi-

dente da parte degli organi competenti nella persona di un generale a riposo (329).

RISPOSTA. — Anche a nome del Ministro della sanità, si comunica quanto segue.

Sui punti *a*), *b*) *d*):

La C.R.I. ha costituito apposita Commissione alla quale ha demandato lo studio delle modifiche da apportare al proprio ordinamento ed alle norme che ne regolano il funzionamento. In tale sede saranno anche riesaminate le norme statutarie che possano apparire non aderenti ai criteri democratici.

La stessa C.R.I. ha inoltre predisposto uno schema di regolamento organico del personale che, già esaminato dai Ministeri del tesoro e della sanità, è ora in corso di rielaborazione sulla base dei suggerimenti formulati. Nel frattempo, sia pure in via provvisoria, ha adottato in favore del proprio personale ogni possibile provvedimento inteso a migliorarne l'inquadramento ed il trattamento economico.

Sul punto *c*):

A partire dall'esercizio finanziario 1954-1955, lo Stato concede alla C.R.I. un contributo annuo di 250 milioni di cui 75 a carico del Ministero della difesa. La situazione attuale di bilancio, in relazione alla quale gli stessi servizi sanitari delle Forze armate lamentano tuttora deficienze nel campo delle dotazioni e delle attrezzature, non consente purtroppo l'assunzione di maggiori impegni finanziari da parte delle Amministrazioni militari. Piena invece è stata e sarà la collaborazione dei componenti organi delle Amministrazioni anzidette nel lavoro di riordinamento, già in atto, delle unità sanitarie di mobilitazione dell'Associazione.

Sul punto *e*):

La C.R.I. è una istituzione che, per la sua natura e per le norme internazionali che ne disciplinano il funzionamento, ha carattere ausiliario delle Forze armate. Specie in un periodo di riassestamento, quale quello che ora l'Associazione attraversa, è apparso utile ed opportuno chiamare alla presidenza una persona altamente qualificata per aver ricoperto in precedenza la carica di direttore generale della Sanità militare dell'Esercito.

Il Ministro
SEGNI

BOCCASSI (RONZA). — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere di fronte alla gravità della situazione esistente nella ditta Orsi di Tortona (Alessandria).

La ditta Orsi impegnatasi con le organizzazioni sindacali a ridurre l'orario di lavoro a 24 ore settimanali, a chiedere l'intervento della Cassa di integrazione e a non procedere a sospensioni, venendo meno all'impegno, domenica 23 novembre 1958, ha fatto pervenire a 80 operai dipendenti altrettante lettere di sospensione a tempo indeterminato. Il metodo delle sospensioni viene da tempo adottato nella provincia di Alessandria per evadere il problema dei licenziamenti e la relativa discussione in base agli accordi interconfederali (470).

RISPOSTA. — Comunico alla S.V. onorevole che la ditta Pietro Orsi e figli di Tortona (Alessandria), produttrice di trattori e macchine agricole, in questi ultimi tempi ha subìto una progressiva diminuzione dell'attività produttiva per la scarsità delle ordinazioni, conseguenza diretta della concorrenza sul mercato nazionale e internazionale di altre ditte estere e nazionali.

Per fronteggiare la diminuita attività, la azienda ebbe a progettare il licenziamento di parte dei propri dipendenti.

I progettati licenziamenti furono evitati in seguito al pronto intervento del Ministero, il quale ha continuato ad esplicare la sua azione, per il tramite dell'Ufficio del lavoro di Alessandria, anche in ordine ai provvedimenti di sospensione. Attualmente, tuttavia, non è dato registrare, in relazione alla crisi economica dell'azienda, la possibilità di migliorare la situazione.

Assicuro, ad ogni modo, la S.V. onorevole che la questione è attentamente seguita e che sarà adottato ogni possibile intervento a favore dei lavoratori.

Il Ministro
VIGORELLI

BONAFINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se i provvedimenti di modificazione agli Statuti delle Università, a suo tempo deliberati dalle competenti autorità accademiche e sui quali è intervenuto il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione, verranno pubblicati in tempo utile affinchè, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, possano entrare in vigore con l'inizio dell'anno accademico 1958-59 (325).

RISPOSTA. — Si comunica che le pratiche, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, relative alle modificazioni degli Statuti di Università degli studi, sono in corso e alcune di esse sono già state definite.

Il Ministro
MORO

BRASCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste* — Per sapere se non ritenga opportuno e necessario intervenire d'urgenza ad agevolare ed incoraggiare concretamente la raccomandata riconversione delle colture agrarie ripristinando i benefici della legge 215 sulla bonifica integrale in favore degli agricoltori che si accingono ai nuovi orientamenti con opere di miglioramento agrario particolarmente indirizzate a iniziative diversamente e più intensamente produttive (388).

RISPOSTA. — La concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, trova attualmente limitazione nell'entità degli stanziamenti di bilancio, cosicchè soltanto a seguito di una adeguata autorizzazione di spesa questo Ministero potrebbe finanziare un vasto programma di riconversione delle colture agrarie.

Si assicura, peraltro, che nel fissare i criteri per la utilizzazione dei fondi disponibili, è stata tenuta presente l'opportunità di favorire e incoraggiare l'esecuzione di quelle opere che pongono gli agricoltori più direttamente in grado di sopperire alle nuove esigenze della produzione e del mercato.

Il Ministro
FERRARI AGGRADI

BRASCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il loro intendimento di fronte al pericolo di forzato rimpatrio che sovrasta moltissimi operai italiani, residenti in Tunisia ed in altri Paesi dell'Africa settentrionale, quotidianamente sospinti alla disoccupazione e sostituiti nel lavoro da elementi indigeni locali.

Siccome tale pericolo incombe e colpisce quasi esclusivamente la manovalanza bracciantile generica e non qualificata, parrebbe potersi prevenire e parare (403).

RISPOSTA. — La situazione morale, economica e sociale della collettività italiana in Tunisia è oggetto di vigile attenzione e di serio esame da parte del Ministero degli affari esteri che svolge al riguardo ogni possibile interessamento al fine di assistere nel migliore dei modi tale nostra collettività. Notevoli somme sono infatti erogate annualmente dal nostro Consolato generale in Tunisi per aiutare quei connazionali che più ne hanno bisogno, data la loro età o perchè colpiti da infermità o disoccupazione cronica. Dette somme sono ammontate a lire 49.235.140 per l'esercizio finanziario 1954-55, a lire 62.281.610 per l'esercizio 1955-56, a lire 61.646.736, per l'esercizio 1956-57, a lire 76.006.702 per l'esercizio 1958-59, e già nel corrente esercizio si sono spesi più di 15 milioni.

Non si è mancato d'altra parte di favorire ed aiutare l'emigrazione in altri Paesi, e specialmente in Francia, di tutti quei connazionali che avessero la possibilità di trovarvi una nuova sistemazione.

Si calcola infatti che circa 12 mila italiani della Tunisia abbiano in questi ultimi anni lasciato quel Paese e trovato altrove una favorevole sistemazione.

Per quanto riguarda il collocamento in Francia, il nostro Consolato generale è stato in alcuni casi autorizzato ad anticipare le spese di viaggio ed anche, se riscontrato necessario, a versare agli interessati, quale sussidio, l'intero ammontare di dette spese.

Anche la questione della formazione professionale dei giovani è stata presa in attenta considerazione e recentemente è stata messa a disposizione del Consolato generale d'Italia in Tunisi la somma di lire 1 milione e 500 mila da impiegarsi per agevolare la formazione professionale di connazionali della Tunisia. Si tratta di una somma modesta che si spera possa essere aumentata qualora nel prossimo esercizio finanziario verranno, come è augurabile, stanziati maggiori fondi a tale scopo. Si è anche ottenuto che l'E.N.A.L.C. riservasse, per i residenti in Tunisia, n. 21 posti per la partecipazione allo speciale corso di qualificazione alberghiera, organizzato da tale Ente.

Inoltre la International Catholic Migration Commission (I.C.M.C.), d'intesa con la nostra Ambasciata in Tunisi, sta studiando la organizzazione di corsi di qualificazione professionale di quegli elementi giovani che siano disposti ad emigrare dalla Tunisia.

Analoghe iniziative sono state prese, o sono allo studio, per gli altri Paesi dell'Africa Settentrionale ove risiedono nostre collettività.

Il Sottosegretario di Stato
FOLCHI

BUSONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere a quale disposizione di legge si è riferito per concedere con sua circolare 3 aprile 1958 l'elettorato attivo e passivo per la rinnovazione dei membri elettivi della Seconda Sezione (Istruzione secondaria) del Consiglio superiore della pubblica istruzione, agli « incaricati di religione » assimilandoli agli insegnanti « incaricati abilitati » mentre essi non sono « abilitati » dallo Stato ma solo designati dall'Autorità ecclesiastica (101).

RISPOSTA. — In merito al quesito posto dall'onorevole interrogante circa l'ordinanza ministeriale con la quale, fra l'altro, si disponeva che anche i professori incaricati di religione fossero ammessi a votare per le elezioni della seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, si deve rilevare che la questione fu oggetto di un quesito al Consiglio di Stato, il quale, nell'adunanza della Sezione prima del 4 marzo 1958, espresse il suo parere in senso affermativo, non soltanto in considerazione del disposto dell'articolo 7 della legge 5 giugno 1930, n. 824, che riconosce agli insegnanti di religione « gli stessi diritti e doveri degli altri docenti », ma anche in relazione all'articolo 5 della legge 2 agosto 1957, n. 699, il quale stabilisce che del Consiglio superiore della pubblica istruzione debba far parte « un rappresentante dei professori incaricati abilitati eletto dalla categoria ». Il Consiglio di Stato rileva che gli insegnanti di religione « non sono soltanto insegnanti incaricati in via generica e di fatto, ma sono in possesso di una speciale abilitazione prevista dall'articolo 36 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede ». Da ciò deduce che, guardando anche alla *mens legis*, una discriminazione del titolo di abilitazione, quando la legge 2 agosto 1957, n. 699, parla di incaricati abilitati, senza ulteriori distinzioni, sarebbe arbitraria. Tenuto conto di questo autorevole parere, il Ministero della pubblica istruzione, con l'articolo 17 dell'ordinanza in parola, ha ritenuto di dare esatta interpretazione alle norme che regolano la materia.

Il Ministro
MORO

BUSONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come sia per giustizia applicabile il « chiarimento » diramato a suo tempo dal Ministero ai Provveditorati agli studi e secondo il quale, « data la particolare natura del rapporto di impiego », agli insegnanti di religione devono ritenersi applicabili in ogni caso soltanto le disposizioni contenute negli articoli 7 (primo, secondo e terzo comma), 8, 9, 10, 11, 12 (primo e secondo comma) 14, 15 e 24 della legge 19 marzo 1955, n. 160. Poichè in base a tali « chiarimenti » con la ritenuta inefficacia degli articoli dal 16 al 23 incluso (disciplina), gli insegnanti di religione verrebbero sottratti al sindacato ed alle eventuali sanzioni del Capo di istituto, si domanda quali poteri correttivi e punitivi resteranno al Capo d'istituto stesso nei confronti di insegnanti i quali, pur godendo un trattamento economico preferenziale, secondo il dettato dell'articolo 7 della legge 5 giugno 1930, n. 824, « hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, fanno parte del Corpo insegnante ed intervengono ad ogni adunanza collegiale di esso, plenaria o parziale ». In conseguenza, poichè in base ai chiarimenti in questione viene negata (e non si può comprendere per quale motivo nè con quale facoltà) l'applicabilità di un legittimo regime disciplinare a personale che presta servizio nelle scuole dello Stato ed è dallo Stato retribuito, mentre si ammettono valide nei suoi confronti le norme dell'articolo 7 (primo, secondo e terzo comma) della citata legge n. 160 concernenti « Obblighi - Incompatibilità - Note di qualifica », risulta evidente una enorme contraddizione logica e programmatica. L'interrogante perciò chiede se il Ministero non creda di rivedere i « chiarimenti » forniti procedendo ad una chiarificazione ulteriore che tenga conto di quanto rilevato nella presente interrogazione e delle precise disposizioni di legge che per effetto dei « chiarimenti » lamentati verrebbero invece applicate con discriminazione stabilita da circoli ministeriali ma niente affatto dalla legge stessa (102).

RISPOSTA. — In merito a quanto è stato rappresentato dall'onorevole interrogante circa le risposte date da questo Ministero a quesiti proposti dai Provveditori agli studi sull'applicabilità agli insegnanti di religione della legge 19 marzo 1955, n. 160, concernente « norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale e tecnica » si deve precisare in via preliminare che l'insegnamento della religione è conferito ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 824, « per incarico ... a persone scelte all'inizio dell'anno scolastico dal Capo dell'istituto, inteso l'Ordinario diocesano ». La medesima legge, con l'articolo 8, disciplina il trattamento economico degli insegnanti di religione, e con l'articolo 6 statuisce che « oltre il caso previsto dal terzo comma dell'articolo 36 del Concordato, l'incarico può essere revocato, anche durante l'anno, d'accordo con l'autorità ecclesiastica »; non contiene, invece, norme particolari per quanto riguarda obblighi, incompatibilità, note di qualifica, congedi ed assenze, salvo a stabilire, con l'articolo 7, che « gli incaricati dell'insegnamento religioso hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, fanno parte del corpo insegnante e intervengono ad ogni adunanza collegiale di esso, plenaria o parziale ».

Pertanto ai quesiti dei Provveditori agli studi prima richiamati, il Ministero ha risposto adottando, correttamente, il criterio di applicare, per analogia, agli insegnanti di religione le norme della legge 160 relative alla materia non considerata esplicitamente dalla legge n. 824, e quindi con esclusione dell'articolo 7, comma quarto, e dell'articolo 12, comma terzo, strettamente connessi alla disciplina prevista dalla citata legge 160 per il conferimento degli incarichi agli insegnanti non di ruolo assunti per gli insegnamenti di cui agli articoli 3 e 4 della stessa legge, tra i quali non è compreso l'insegnamento della religione.

Allo stesso modo non sono applicabili agli insegnanti di religione gli articoli della legge 160 riguardanti la disciplina, giacchè la materia dell'articolo 16 della 160 si può dire regolata dall'articolo 6 della 824, e gli altri articoli presentano le stesse caratteristiche di inapplicabilità rilevate per l'ultimo com-

ma degli articoli 7 e 12. Resta così precisato che i chiarimenti ministeriali si attengono strettamente alle leggi vigenti.

Il Ministro
MORO

BUSONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se le condizioni del reclusorio militare di Gaeta, per quanto concerne pulizia, igiene, eccetera, risultano effettivamente quelle descritte con dovizia di particolari in una lettera pubblicata dalla rivista « Tempo » nel suo numero 47 datato 18 novembre 1958 e che le fanno definire dal direttore della rivista stessa « indegne di un paese civile, dell'Amministrazione militare di un paese civile »; se risponde a verità che in una ventina di celle del detto reclusorio esistono ancora gli anelli di ferro del medioevo e che vengono usati per legarvi i detenuti puniti; se è esatto che tutto ciò, con i particolari precisati nella lettera, sia stato oggetto di un esposto inoltrato al giudice di sorveglianza generale; ed in conseguenza quale sia stato il comportamento di detto giudice; e, qualora esista la incredibile situazione rivelata, come intenda procedere il Ministro per porre fine senza indugio a tanta vergogna (395).

RISPOSTA. — Quanto forma oggetto della lettera cui si è riferito l'onorevole interrogante non assurge assolutamente a sistema di vita carceraria, ma è frutto di iniziativa isolata di un individuo insofferente, che peraltro è stato identificato e risulta elemento condannato più volte dall'Autorità giudiziaria ordinaria e militare.

I detenuti non hanno mai inoltrato al giudice militare di sorveglianza esposti scritti nè hanno prospettato a voce lagnanze al giudice stesso o al cappellano militare.

Per quanto riguarda le condizioni ambientali del reclusorio, è da tener presente che esso è costituito da edifici che contano vari secoli di vita. Le costruzioni, peraltro molto danneggiate durante l'ultimo conflitto, sono state man mano trasformate e adattate, ma — data la vetustà degli edifici — non si è potuto giungere a soluzioni veramente soddisfacenti.

Così pure, per quanto concerne la disponibilità di acqua, si rimane vincolati dalla situazione idrica della città, notoriamente deficitaria.

Tuttavia, nei limiti delle possibilità, questo Ministero nulla tralascia per migliorare le condizioni ambientali del reclusorio. Sono stati infatti eseguiti lavori per la ricostruzione di bagni e docce, per restauri all'infermeria e a locali di uso generale e per riparazioni agli impianti elettrici. Quanto prima sarà dato inizio ai lavori per la sistemazione delle cucine e dei refettori.

Sono in progettazione lavori per la pavimentazione di molti locali, il miglioramento dei servizi igienici e la installazione di nuovi impianti idrici nonchè per la costruzione di plance in cemento nelle camerate, e altri.

È, poi, allo studio la possibilità di sostituire gli attuali paglericci con materassi di crine e completare la dotazione con il traversino anch'esso di crine o di lana.

Nè viene trascurato il settore morale e in stretta collaborazione con la magistratura militare viene dedicata a questo campo particolare cura.

Si fa presente, infine, che già da tempo è in corso di studio l'aggiornamento del regolamento sugli stabilimenti militari di pena, onde adeguarlo alle attuali concezioni di vita carceraria.

Il Ministro
SEGNI

BUSONI (MARIOTTI). — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Rilevato che l'antico artistico palazzo comunale di Pistoia minaccia da tempo rovina ed è ridotto in modo da non poter consentire per ragioni di pubblica incolumità le riunioni in esso del Consiglio comunale; che, conseguetemente, la Giunta comunale aveva deciso di far svolgere la riunione del Consiglio nella pubblica piazza del Duomo prospicente il Palazzo comunale, nella quale ha luogo un traffico ridotto e che quindi non è eccessivamente disturbata, cosicchè i cittadini

avrebbero potuto in buon numero assistere alla discussione dei loro problemi, compreso quello delle condizioni del Palazzo comunale, mentre il Prefetto ha annullato la deliberazione della Giunta con la quale per lunedì 15 settembre 1958 era stato appunto convocato il Consiglio; per sapere quali motivi hanno ispirato il Prefetto nel procedere a tale annullamento; dove si pensa che possano intanto svolgersi le pubbliche riunioni del Consiglio comunale; e se non si ritiene di provvedere d'urgenza allo stanziamento dei fondi necessari al restauro del Palazzo che finora, con assurda e colpevole incomprensione, il Ministero ha negato (211).

RISPOSTA. — In merito ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti, si deve far presente quanto segue:

a) relativamente alla richiesta dei motivi per i quali il Prefetto di Pistoia ha annullato la deliberazione della Giunta comunale con cui era stato convocato sulla pubblica piazza del Duomo il Consiglio dello stesso Comune, va anzitutto precisato che i motivi stessi sono espressamente contenuti nella narrativa del decreto di annullamento. Ivi, sostanzialmente, è detto che il provvedimento in questione è stato adottato dal Prefetto per motivi di illegittimità, dato che nella citata deliberazione non era stata dimostrata la pretesa indisponibilità di altro locale idoneo, tanto più che risultava disponibile, per la data e l'ora di convocazione del Consiglio comunale, la sala delle adunanze del Consiglio provinciale, nella quale il Consiglio comunale medesimo si è più volte riunito dopo il verificarsi delle lesioni che hanno messo in pericolo la stabilità del palazzo comunale. Inoltre, l'ordine del giorno della seduta consiliare conteneva alcuni argomenti riguardanti persone e, quindi, da trattarsi in seduta non pubblica ai sensi dell'articolo 295 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, il che, naturalmente, non sarebbe stato possibile se il Consiglio si fosse riunito in un luogo aperto e di comune uso pubblico, quale la piazza del Duomo.

b) A parte quanto si è detto circa la provvisoria utilizzabilità di altra sede, si deve comunque rilevare, per quanto attiene al restauro dell'immobile in questione, che non è compito dello Stato fornire al Comune la sede per l'esercizio delle funzioni del Consiglio, e che tale obbligo non sussiste neppure in relazione all'interesse storico e artistico che riveste il palazzo comunale di Pistoia.

Spettava infatti al comune di Pistoia, anche sotto il profilo dell'interesse artistico, quale proprietario dell'immobile in questione, il preciso dovere, a' sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, di porre in essere tempestive e adeguate misure per avviare a soluzione per lo meno il problema del restauro e del consolidamento strutturale del proprio edificio. Tuttavia, tenuto conto che il Comune con delibera 22 ottobre 1958 ha stabilito di contrarre un mutuo di 50 milioni presso un Istituto bancario per i più urgenti lavori di restauro per i quali è preventivata la spesa di 100 milioni, lo Stato ha ritenuto di dare appoggio a tale iniziativa, con la concessione di un contributo, in corso di erogazione, di lire 50 milioni pari alla somma necessaria ad integrare la spesa occorrente per il restauro dell'edificio.

Il Ministro
MORO

CAPALOZZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere come spieghi che, mentre è da considerarsi ormai pacifico — per le sue stesse istruzioni e per le risposte da lui date ad interrogazioni parlamentari, oltre che per l'insegnamento della Suprema Corte — che i membri di società di fatto miste di capitale e di lavoro, i quali prestino anche attività lavorativa, siano tenuti all'obbligo delle assicurazioni sociali; l'Istituto nazionale previdenza sociale di Pesaro pretenda che a tali Prosperi Mario e Pietro, germani, solo perchè soci di fatto della sorella Iride, qualificatasi titolare dell'Azienda per costruzioni edili, siano annullati i contributi assicurativi versati; e quali iniziative intenda prendere a riparazione di così stridente contraddizione e di così patente ingiustizia.

Da notare che proprio l'Ispettorato del lavoro di Pesaro, d'accordo con la locale sede dell'I.N.P.S., ha sostenuto, nelle sue contestazioni, nelle sue denuncie all'Autorità giudiziaria e nei dibattimenti penali, la tesi opposta, la quale è stata seguita anche dalle Magistrature locali (esempi: processi penali contro Diotallevi e contro Canestrari) (341).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dall'Ispettorato del lavoro è emerso che era da escludersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ditta Iride Prosperi ed i signori Pietro e Mario Prosperi, e che, pertanto, la posizione assicurativa instaurata dalla ditta nei confronti delle suddette persone, quali lavoratori subordinati, non era fondata sui presupposti richiesti dalla legge. È, peraltro, risultato che l'azienda edile è stata in effetti condotta dai signori Pietro e Mario Prosperi, con la partecipazione solidale agli utili ed ai rischi dell'impresa.

D'altra parte, le circostanze acclarate non hanno permesso di poter considerare l'impresa come organizzata sotto forma di società cooperativa, il che esclude che possa, sotto tale profilo, ammettersi l'instaurarsi di un rapporto di assicurazione obbligatoria. Infatti, è ben noto che l'obbligo assicurativo per i soci discende dalla natura cooperativistica della società, anche di fatto, per la quale prestano la loro attività lavorativa.

In tale situazione, la competente sede dell'I.N.P.S. non poteva che procedere all'annullamento della posizione assicurativa dei fratelli Pietro e Mario Prosperi, ai quali, peraltro, rimaneva aperta la via per una eventuale azione giudiziale innanzi la Magistratura ordinaria.

Il Ministro
VIGORELLI

CAPALOZZA (CARUSO, LEONE, GRAMEGNA). — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

1) quali Stati abbiano aderito alla Convenzione contro il reato di genocidio, e quali abbiano emanato le leggi di esecuzione;

2) quali pene siano previste nelle leggi statuali di esecuzione (con particolare riguardo alla Repubblica federale tedesca, alla Repubblica francese, alla Repubblica federale popolare jugoslava, all'Austria, agli Stati Uniti d'America, all'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche ed alle principali Repubbliche Sudafricane) in ordine alle varie ipotesi criminose;

3) se e quali Stati abbiano denunciato la Convenzione a mente dell'articolo XIV (452).

RISPOSTA. — La Convenzione per la repressione e la prevenzione del delitto di genocidio, firmata a Parigi il 9 dicembre 1948, è stata, fino ad ora, oggetto di ratifica o di adesione da parte di 58 Paesi, nominativamente indicati nell'elenco allegato.

Nove Paesi, ivi ugualmente indicati, pur avendo firmato la Convenzione non hanno depositato il relativo strumento di ratifica.

Quanto alla richiesta di informazioni circa l'emanazione, da parte dei vari Stati, di norme interne per l'attuazione della Convenzione, risulta, secondo un'indagine svolta nel 1953, in occasione della elaborazione del primo disegno di legge di esecuzione della Convenzione, che alcuni Stati avevano già adottato disposizioni legislative in conformità a quanto disposto dalla Convenzione (articolo V), altri Stati avevano allo studio la emanazione di opportune norme, altri ancora non ritenevano necessarie nuove norme in quanto la legislazione vigente già assicurava una salvaguardia sufficiente contro il reato di genocidio.

Peraltro tali dati, che risalgono, come si è detto, a cinque anni or sono, si riferiscono ad un ristretto numero di Paesi.

Si è in attesa di informazioni richieste alle nostre rappresentanze all'estero per aggiornare e completare i dati di cui sopra.

Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 3) dell'interrogazione, non risulta che alcuno Stato abbia, sino ad ora, denunciato la Convenzione.

Il Sottosegretario di Stato
FOLCHI

ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO RATIFICATO O ADERITO ALLA CONVENZIONE PER LA REPRESSIONE E PER LA PREVENZIONE DEL DELITTO DI GENOCIDIO

STATO	Data ratifica o adesione	*Annotazioni*
AFGHANISTAN	22 marzo 1956 (*a*)	
ALBANIA	12 maggio 1955 (*a*)	(con riserve)
ARABIA SAUDITA	13 luglio 1950 (*a*)	
ARGENTINA	5 giugno 1956 (*a*)	(con riserve)
AUSTRALIA	8 luglio 1949 (*r*)	Con estensione a tutti i territori per i quali l'Australia cura le relazioni internazionali.
AUSTRIA	19 marzo 1958 (*a*)	
BELGIO	15 settembre 1951 (*r*)	Applicazione al territorio del Congo Belga e ai territori in amministrazione fiduciaria di Ruanda Urundi.
BIELORUSSIA (Repubblica socialista sovietica di)	11 agosto 1954 (*r*)	
BIRMANIA	14 marzo 1956 (*r*)	(con riserve)
BRASILE	15 aprile 1952 (*r*)	
BULGARIA	12 luglio 1950 (*a*)	(con riserve)
CAMBOGIA	14 ottobre 1950 (*a*)	
CANADÀ	3 settembre 1952 (*r*)	
CECOSLOVACCHIA	21 dicembre 1950 (*r*)	(con riserve)
CEYLON	12 ottobre 1950 (*a*)	
CILE	3 giugno 1953 (*r*)	
CINA	19 luglio 1951 (*r*)	
COREA	14 ottobre 1950 (*a*)	
COSTA RICA	14 ottobre 1950 (*a*)	
CUBA	4 marzo 1953 (*r*)	
DANIMARCA	15 giugno 1951 (*r*)	
EQUATORE	21 dicembre 1949 (*r*)	
ETIOPIA	1° luglio 1949	
FILIPPINE	7 luglio 1950	(con riserve
FRANCIA	14 ottobre 1950 (*r*)	
GIORDANIA	3 aprile 1950 (*a*)	
GRECIA	8 dicembre 1954 (*r*)	
GUATEMALA	13 gennaio 1950 (*r*)	
HAITI	14 ottobre 1950	
HONDURAS	5 marzo 1952 (*r*)	
IRAN	14 agosto 1956 (*r*)	
ISLANDIA	29 agosto 1949 (*r*)	
ISRAELE	9 marzo 1950 (*r*)	
ITALIA	4 giugno 1952 (*a*)	

STATO	Data ratifica o adesione			*Annotazioni*
JUGOSLAVIA	29 agosto	1950	(*r*)	
LAOS	8 dicembre	1950	(*a*)	
LIBANO	17 dicembre	1953	(*r*)	
LIBERIA	9 giugno	1950	(*r*)	
MAROCCO	24 gennaio	1958	(*a*)	(con riserve)
MESSICO	22 luglio	1952	(*r*)	
MONACO	30 marzo	1950	(*a*)	
NICARAGUA	29 gennaio	1952	(*a*)	
NORVEGIA	22 luglio	1949	(*r*)	
PAKISTAN	12 ottobre	1957	(*r*)	
PANAMA	11 gennaio	1950	(*r*)	
POLONIA	14 novembre	1950	(*a*)	(con riserve)
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA	24 novembre	1954	(*a*)	Con estensione al « Land » di Berlino.
REPUBBLICA ARABA UNITA:				
Egitto	8 febbraio	1952	(*r*)	
Siria	25 giugno	1955	(*a*)	
ROMANIA	2 novembre	1950	(*a*)	(con riserve)
SAN SALVADOR	13 luglio	1950	(*a*)	
SVEZIA	27 maggio	1952	(*r*)	
TUNISIA	29 novembre	1956	(*a*)	
TURCHIA	31 luglio	1950	(*a*)	
UCRAINA (Repubblica Socialista Sovietica)	15 novembre	1954	(*r*)	(con riserve)
UNGHERIA	7 gennaio	1952	(*a*)	
U.R.S.S. (Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche)	3 marzo	1954	(*r*)	(con riserve)
VIET NAM	11 agosto	1950	(*a*)	

ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO FIRMATO LA CONVENZIONE MA NON L'HANNO RATIFICATA

BOLIVIA
COLOMBIA
INDIA
NUOVA ZELANDA
PARAGUAY
PERÙ
REPUBBLICA DOMINICANA
STATI UNITI D'AMERICA
URUGUAY

CERVELLATI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza che gli amministratori del comune di Conselice hanno inoltrato a codesto Ministero in data 25 agosto 1958 la richiesta di contributi per la costruzione di fognature per una spesa complessiva di lire 51.380.000 così suddivisa:

a) paese centro: lire 23.700.000;

b) frazione Lavezzola: lire 18.220.000;

c) frazione S. Patrizio: lire 9.460.000;

e per sapere quali disposizioni il Ministro pensa di dare in merito alla richiesta sopraddetta (526).

RISPOSTA. — La possibilità di concedere al comune di Conselice (Ravenna) il contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa complessiva di lire 51.380.000 occorrente per la costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni Lavezzola e San Patrizio, sarà esaminata se e quando nuovi fondi saranno stanziati nel bilancio di questo Ministero per l'applicazione delle disposizioni agevolative di cui alla summenzionata legge.

Il Ministro
TOGNI

CRESPELLANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

a) se, nel disporre la ripartizione dei quantitativi di grano ammissibili per l'ammasso volontario tra le Provincie della Sardegna siano stati sentiti i competenti organi della Regione sarda;

b) quali criteri siano stati seguiti, in concreto, nel determinare per il corrente anno un quantitativo d'ammasso di quintali 292.000 per la provincia di Sassari e di quintali 296.000 per la provincia di Cagliari, quando è notorio che per l'estensione del territorio coltivato a grano, e per il numero delle aziende agricole medie e piccole, la provincia di Cagliari supera di quasi il doppio la provincia di Sassari;

c) se non ritenga di dover riparare a questa evidente sperequazione aumentando il quantitativo d'ammasso per la provincia di Cagliari, anche per evitare il ripetersi di speculazioni verificatesi nell'anno 1957 (*Già interr. or.* n. 19) (429).

RISPOSTA. — È da ritenere che la S.V. onorevole abbia inteso riferirsi all'ammasso per contingente che, come noto, viene attuato nella forma obbligatoria, mentre l'ammasso volontario, riguardante la quota di prodotto non soggetta a vincolo, si svolge liberamente, al di fuori di qualsiasi intervento diretto dello Stato.

Ciò premesso, si precisa che questo Ministero ha determinato i contingenti obbligatori di ammasso del grano anche per le provincie della Sardegna, in quanto trattasi di materia che rientra nella esclusiva competenza del Governo centrale.

Infatti, la gestione dell'ammasso per contingente ha carattere nazionale e i relativi oneri gravano esclusivamente sul bilancio dello Stato.

In merito ai criteri seguiti nella determinazione del contingente per la provincia di Cagliari, si chiarisce che, secondo il preciso disposto della legge istitutiva, i contingenti di frumento da conferire all'ammasso sono determinati in riferimento non già alla produzione complessiva delle singole Provincie, bensì ai conferimenti effettuati nelle annate precedenti. In base a tali criteri, a talune Provincie, come ad esempio quella di Foggia, che pure hanno una produzione superiore a quella di Cagliari, è stato attribuito un contingente inferiore.

Si fa, comunque, presente che il contingente inizialmente attribuito alla provincia di Cagliari (quintali 296 mila di grano duro e quintali 15 mila di grano tenero) è stato successivamente aumentato di quintali 20.800 per il grano duro e di quintali 6.700 per il grano tenero.

Alla provincia di Cagliari è stato, pertanto, attribuito un contingente complessivo di 338 mila quintali, che corrisponde al 24 per cento circa della produzione della zona, mentre, in campo nazionale, la quantità di gra-

no destinata all'ammasso obbligatorio corrisponde al 13 per cento della produzione.

Il Ministro
FERRARI AGGRADI

CRISCUOLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere il motivo per il quale non è stata ancora data esecuzione all'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 471, ritardando, in tal modo, l'immissione nelle piante organiche con anzianità 1° gennaio 1957 e 1° gennaio 1958 degli agenti compresi nella graduatoria di merito, approvata con decreto ministeriale 22 novembre 1957, n. 240 (508).

RISPOSTA. — In applicazione della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, furono indetti dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato con decreto ministeriale 5425/1955 concorsi interni per titoli riservati agli ex combattenti, fra i quali un concorso a 50 posti di Gruppo *A*.

La graduatoria di merito di tale concorso, comprendente in tutto 654 concorrenti, è stata approvata con decreto ministeriale 22 novembre 1957, n. 2404, e i 50 candidati dichiarati vincitori sono stati già sistemati secondo le prescritte modalità.

La legge 3 aprile 1958, n. 471, recante benefici a favore dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato ex combattenti od assimilati, ha poi stabilito, all'articolo 4, nei confronti dei candidati compresi oltre il numero dei vincitori nelle graduatorie dei concorsi espletati ai sensi della citata legge 1152/1954, la sistemazione graduale con decorrenza dal 1° gennaio degli anni 1957 e seguenti, alla condizione che abbiano riportato almeno 8/20 nella valutazione del rapporto informativo.

Lo stesso articolo 4 ha pure previsto, al comma secondo, la sistemazione, anche in soprannumero e con decorrenza 1° gennaio 1957, a favore di coloro che siano stati già utilizzati, con esito positivo, per almeno complessive 200 giornate nella qualifica cui aspirano.

Sorte perplessità in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui trattasi, sono stati rivolti due quesiti al Consiglio di Stato.

Al primo quesito, riguardante fra l'altro la decorrenza da assegnare alle sistemazioni in parola, il Consiglio di Stato ha espresso l'avviso che, essendo stati coperti tutti i posti vacanti al 1° gennaio 1957 ed al 1° gennaio 1958, detta sistemazione possa aver luogo a partire dal 1° gennaio 1959.

Dal Consiglio di Stato stesso si attende ancora risposta al secondo quesito concernente le utilizzazioni richieste per l'applicazione del secondo comma del citato articolo 4 della legge 471/1958.

Il Ministro
ANGELINI

CROLLALANZA. — *Al Ministro della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quale fondamento abbia la notizia diffusasi in città, destando vivissimo allarme nella popolazione, nei consessi civici e nei ceti economici, di un progettato declassamento del porto di Bari dalla prima alla seconda categoria.

Tale notizia, qualora non venisse ufficialmente smentita, avvalorerebbe la sensazione, largamente diffusa da qualche anno nella popolazione stante il mancato finanziamento dei lavori per il completamento delle opere portuali e per la costruzione della darsena dei petroli, nonchè per la perdurante inadeguatezza dei servizi marittimi di linea, che si voglia continuare ad ignorare la principale esigenza di vita della città.

Tutto ciò sarebbe in pieno contrasto, non soltanto con le sue luminose e secolari tradizioni mercantili e con il ruolo che essa esercita, attraverso la Fiera del Levante, verso quei mercati che si schiudono alla nostra economia con favorevoli prospettive; ma anchè con tutta la politica di valorizzazione del Mezzogiorno, della cui rinascita Bari è all'avanguardia, da qualche decennio, per l'operosità e l'intraprendenza della sua gente.

Sarebbe, inoltre, in contrasto con il crescente volume di traffico registrato nel porto — anche se in prevalenza petrolifero, per le suaccennate deficienze dei servizi di linea — e pertanto non potrebbe non suscitare le legittime proteste della popolazione, stanca ormai di attendere e di essere ingiustamente mortificata.

Nella fiducia che la notizia venga quindi al più presto smentita da precise inequivocabili dichiarazioni, l'interrogante prospetta la necessità che, a darle maggior valore, non tardino le provvidenze atte ad assicurare alfine il completamento delle opere portuali e la loro efficiente attrezzatura (406).

RISPOSTA. — Si risponde alla surriportata interrogazione anche per conto del Ministero della marina mercantile.

Premesso che il porto di Bari è classificato nella I classe della 2ª categoria dei porti nazionali e non nella 1ª categoria, si fa presente che la notizia di un progettato declassamento dello scalo in questione è destituita di ogni fondamento e che, per contro, il problema dello sviluppo e dell'adeguamento del porto stesso alle moderne esigenze marittime è stato sempre tenuto, e lo è tuttora, in particolare evidenza da questo Ministero.

Il Ministro
TOGNI

DE LEONARDIS (GRAMEGNA). — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se è informato dell'invadenza con la quale svolge la sua attività nel comune di Bisceglie quel Commissario prefettizio per l'amministrazione straordinaria che a Bisceglie dura da oltre 14 mesi.

Alla vigilia quasi della cessazione del mandato, questo funzionario della prefettura di Bari, seguendo un costante indirizzo di detta Prefettura, contro la volontà della maggioranza della popolazione biscegliese, tenta di dare in appalto i servizi attualmente esercitati dal Comune della « nettezza urbana », della gestione imposte di consumo e del cinema « Garibaldi ».

Del funzionamento per conto del Comune dei servizi predetti la popolazione è pienamente soddisfatta, anche per quello che è il rendimento economico.

Si desidera conoscere se il Ministro non consideri esorbitare dalla funzione di una Amministrazione straordinaria il decidere la sostituzione di indirizzi di attività comunale, per la cui differente gestione voluta dal Commissario vi sono proteste unanimi dei vari ceti cittadini;

e se sia confacente al modo di procedere di questo Commissario l'assumere atteggiamenti sprezzanti e dittatoriali nei confronti di delegazioni di cittadini che chiedono di discutere problemi così importanti per la vita del Comune (520).

RISPOSTA. — Al Commissario prefettizio del comune di Bisceglie sono stati conferiti, con il decreto presidenziale di nomina, tutti i poteri del Consiglio comunale e, conseguentemente, anche quello di procedere agli appalti dei servizi pubblici.

Nessun provvedimento, peraltro, egli ha finora adottato o promosso in materia.

Non risponde a verità che l'azione del Commissario susciti proteste e critiche generali.

Il Sottosegretario di Stato
ROMANO

DE LUCA Luca. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è vero che si vorrebbe trasferire in altra sede il battaglione di stanza a Catanzaro;

quali motivi d'ordine tecnico, non risolvibili *in loco*, potrebbero giustificare tale provvedimento;

se in considerazione che la città di Catanzaro, lontana dalle normali correnti turistiche, col trasferimento del battaglione subirebbe un danno economico rilevante, valutabile in alcune centinaia di milioni, non ritenga giusto impedire che il ventilato trasferimento abbia luogo rendendo in tal modo

anche un atto di giustizia verso la stessa città di Catanzaro, che nel passato ha degnamente ospitato comandi di grandi unità (424).

RISPOSTA. — In sede di riordinamento e ridimensionamento della Divisione di fanteria « Avellino », conseguente alla necessità di adeguare l'efficienza delle singole unità alla reale situazione organica dell'Esercito, si è reso necessario procedere, fra l'altro, anche alla soppressione, e non al trasferimento ad altra sede, del battaglione di fanteria attualmente di stanza a Catanzaro.

Nessun danno deriverà, comunque, alla città di Catanzaro dalla soppressione del predetto battaglione essendo stata disposta la costituzione, nella stessa sede, di una sezione del XIV deposito misto.

Il Sottosegretario di Stato
RUSSO

DESANA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se si intenda prendere in considerazione la possibilità di adottare in caso di disoccupazione, un trattamento preferenziale per il collocamento al lavoro dei donatori di sangue, soci dell'A.V.I.S. da almeno qualche anno, nullatenenti e traenti il sostentamento dal proprio lavoro (360).

RISPOSTA. — Il suggerimento rivoltomi dalla S.V. onorevole è veramente apprezzabile dal punto di vista umano, inteso, com'è, a favorire l'occupazione di una categoria di cittadini che ha acquisito grandi benemerenze, prodigandosi disinteressatamente a favore della società con il dono del sangue.

Tuttavia, devo, però, sottolineare che l'attuale ordinamento del collocamento è fondato, per quanto riguarda la precedenza negli avviamenti al lavoro della mano d'opera generica, esclusivamente sulla valutazione dello stato di bisogno dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento desunto dal carico familiare, dall'anzianità di iscrizione nelle dette liste, dallo stato di occupazione dei componenti del nucleo familiare, eccetera. Pertanto non sembra che a tali criteri oggettivi di valutazione sia opportuno derogare sulla base della considerazione di qualità soggettive, sia pure altamente lodevoli, senza recare serio pregiudizio al sistema vigente.

D'altro lato, è da tenere presente che per l'avviamento dei lavoratori qualificati è ammessa la richiesta nominativa del datore di lavoro e che in tale ipotesi l'Ufficio di collocamento si limita a soddisfare la richiesta, salvi ovviamente i prescritti accertamenti.

Il Ministro
VIGORELLI

DESANA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non creda di dover rivedere il provvedimento con cui è stato escluso per l'esercizio 1958-1959 il finanziamento del cantiere di lavoro nel comune di Rivalba Torinese per la sistemazione del terzo lotto della strada Rivalba-Castagneto Po.

Il finanziamento di suddetto cantiere si ritiene indispensabile per due motivi: essendo la strada sistemata per due terzi, non è possibile che rimanga incompiuto il terzo tratto e, essendo la zona collinare di Rivalba particolarmente povera, urge dare lavoro ai disoccupati almeno nel periodo invernale.

Il collegamento Rivalba-Castagneto Po, reso più atto alle sempre maggiori esigenze del traffico moderno con l'intervento che si auspica per il terzo lotto menzionato, migliorerebbe indubbiamente le condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni interessate e rappresenterebbe una tangibile prova di sensibilità del Governo nei confronti di quelle zone collinari, tanto numerose in Piemonte, che, pur presentando spesso il carattere di zone tranquille dove non appaiono visibili grandi problemi e che rifuggono dal prospettare le loro questioni, non devono essere trascurate (404).

RISPOSTA. — Facendo seguito alla mia lettera del 30 novembre scorso, le comunico

che la esclusione del cantiere di lavoro cui si riferisce la sua interrogazione dal piano redatto dagli organi provinciali è conseguenza della riduzione, operata in via generale, delle proposte di istituzione di cantieri di lavoro. Tale riduzione si è resa, purtroppo, inevitabile a causa della minore disponibilità di fondi registratasi nel corrente esercizio finanziario rispetto al precedente, in relazione sia all'aumentato costo unitario delle giornate di lavoro per i miglioramenti economici e previdenziali accordati ai lavoratori dei cantieri, sia alla mancanza di mezzi finanziari derivanti dal recupero di somme stanziate per cantieri autorizzati e non eseguiti che, invece, si resero disponibili nel passato esercizio.

Desidero, però, darle assicurazione che le ragioni dalla S.V. onorevole esposte nella interrogazione saranno tenute presenti qualora possa successivamente essere autorizzata la istituzione di altri cantieri di lavoro.

Il Ministro
VIGORELLI

DESANA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere qual'è, nelle risultanze concrete, l'attività del servizio di repressione delle frodi nel settore vinicolo e quali sono le intenzioni del Ministro per il funzionamento di tale servizio nel futuro (432).

RISPOSTA. — Il Servizio di repressione frodi, dipendente da questo Ministero, svolge nel settore vinicolo un'attività incessante, com'è dimostrato dal fatto che, nel periodo dal 1° luglio 1957 al 30 settembre corrente anno, sono stati effettuati 27.716 sopraluoghi, sono stati prelevati 10.026 campioni e sono state sporte 3.281 denuncie alla Autorità giudiziaria. Tale attività, che ha consentito operazioni di notevole successo e che è fermo proposito degli organi governativi di intensificare sempre maggiormente, ha indubbiamente costituito un freno al dilagare delle sofisticazioni e si confida possa portare alla normalizzazione del settore.

In pari tempo, questo Ministero ha pure provveduto ad aggiornare la legislazione che tutela il prodotto contro le frodi, inasprendo le pene stabilite per le violazioni alle vigenti disposizioni in materia di preparazione di vini. A questo proposito, infatti, giova ricordare che l'articolo 10-*bis* della legge 27 ottobre 1957, n. 1031, punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 100 mila lire per ogni quintale di prodotto chiunque prepari, a scopo di commercio, mosti, vini e vini speciali impiegando materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva.

Inoltre, con decreto ministeriale del 30 giugno scorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 dell'11 agosto successivo, sono stati approvati i nuovi metodi ufficiali di analisi per i mosti, i vini e gli aceti, che contribuiranno certamente a rendere più efficaci i controlli, mettendo a disposizione dei laboratori di analisi una metodologia aggiornata secondo le più recenti conquiste della scienza e della tecnica.

Meritano anche di essere menzionate le seguenti altre leggi, emanate in questi ultimi tempi, le cui disposizioni, di carattere generale, si ripercuotono con favore nel settore vitivinicolo:

la legge 27 febbraio 1958, n. 190, che modifica gli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, abbreviando notevolmente il termine per la revisione delle analisi, in modo da evitare che il prodotto in contestazione subisca, col passare del tempo, alterazioni tali da fornire alla nuova indagine risultati analitici diversi da quelli ottenuti nel primo accertamento;

la legge 13 marzo 1958, n. 282, che aumenta di dieci volte le sanzioni pecuniarie, già aumentate di cinquanta volte con la legge 23 febbraio 1956, n. 66, per i reati previsti dal Capo VIII del citato regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 2033, e dall'articolo 128 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

Aggiungesi che, a tutela della viticoltura, contro le sofisticazioni, questo Ministero in-

tende promuovere al più presto altri provvedimenti, di carattere sia legislativo che amministrativo. Tali provvedimenti mirano ad integrarsi, in modo da consentire al dipendente Servizio di repressione delle frodi di svolgere l'azione più efficace anche in questo settore.

Quanto prima, perciò, sarà ripresentato all'esame del Consiglio dei ministri lo schema di disegno di legge concernente la nuova disciplina della preparazione e del commercio dei mosti, dei vini e degli aceti. Questo provvedimento, che ha richiesto ampio e approfondito esame con Associazioni di categoria e con esperti, oltre che con le altre Amministrazioni interessate, dovrebbe costituire un'organica e razionale sistemazione dei problemi della nostra industria enologica e contribuire, perciò, a rendere più efficace la vigilanza per la repressione delle frodi.

Altro apporto alla migliore esplicazione di questo delicato servizio sarà dato dal provvedimento con il quale i produttori e i commercianti di liquidi fermentescibili saranno obbligati ad aggiungere ai liquidi stessi uno speciale rivelatore, in conformità di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322.

Infine, il personale addetto al Servizio di repressione delle frodi sarà numericamente potenziato e, conseguentemente, verrà intensificata la vigilanza presso cantine e stabilimenti vinicoli.

Il Ministro
FERRARI AGGRADI

DESANA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali furono le provvidenze disposte a seguito dei danni provocati dalla frana di Verrua Savoia (Torino) il 5 settembre 1957, valutati in:

lire 135.000.000, per primo intervento;

lire 120.000.000, per spese di ripristino ponte;

lire 60.000.000, per spese di ripristino strade, oltre le spese per i danni alle abitazioni, ai fondi e sei vittime umane; e per conoscere se siano stati disposti gli opportuni ulteriori interventi intesi a giustamente indennizzare persone ed Enti danneggiati e a ripristinare le opere pubbliche, tra le quali il ponte sul Po, per consentire la normalizzazione dei traffici tra le zone alessandrina, vercellese, casalese e torinese, di capitale importanza per l'economia di tanta parte della regione agricola piemontese e delle relative importanti industrie (434).

RISPOSTA. — A seguito dei danni causati dalla frana verificatasi il 5 settembre 1957 in Verrua Savoia vennero disposti gli interventi necessari sia da parte di questa Amministrazione, per un ammontare di lire 70.000.000, che da parte dell'Amministrazione provinciale di Torino, per un ammontare di lire 130.000.000 per eseguire i lavori di carattere provvisorio:

posa in opera di un ponte tipo Bailey;

riattivazione del transito sulla strada provinciale per Crescentino e della comunale Brusasco-Gabiano;

sgombero dell'alveo del Po dal materiale franato;

riattivazione dell'acquedotto del Monferrato;

sistemazione della parete di distacco della frana.

Recentemente un'altra frana verificatasi nella medesima località ha provocato una nuova sospensione del transito sulla provinciale Brusasco-Crescentino e sulla strada comunale per Moncestino.

Questo Ministero ha messo a disposizione del Provveditorato alle opere pubbliche di Torino i fondi necessari per l'esecuzione di lavori di pronto soccorso occorrenti per il ripristino del transito sulle predette strade ed a tutela della pubblica incolumità.

Inoltre, gli Enti interessati sono stati autorizzati ad inoltrare la domanda per ottenere il sussidio previsto dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, onde provvedere alla ese-

cuzione delle opere definitive atte a ripristinare il transito reso malsicuro a causa della frana.

Il Ministro
TOGNI

DESANA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ravvisi la opportunità di favorire l'accoglimento della richiesta inoltrata dal sindaco di Casale Monferrato, avvocato Boverio, all'ingegnere Capo del compartimento ferroviario di Torino in data 25 novembre 1958, relativa ad una modifica di orario dell'automotrice A 541.

L'interrogante, nell'affermare che la richiesta del sindaco di Casale è fatta nell'interesse di una larga categoria di persone che intendono utilmente usufruire dell'economico mezzo di trasporto, ritiene di far notare quanto segue:

l'automotrice A 541, che parte da Mortara alle ore 7,02, transita da Terranova Monferrato alle ore 7,35 diretta a Casale Monferrato, dovrebbe giungere in questa città alle ore 7,43;

in realtà poichè detto treno si incrocia, in Terranova, con l'automotrice A 542 (diretto Cuneo-Milano), il più delle volte l'automotrice da Mortara giunge a Casale con ritardo;

l'automotrice A 541 serve a numerosi operai e studenti per recarsi da Terranova a Casale, ed essi devono trovarsi negli Istituti scolastici e negli stabilimenti — sensibilmente lontani dalla stazione ferroviaria — alle ore 8 precise. Si rende pertanto opportuno modificare l'orario dell'automotrice A 541 in modo da farla sicuramente giungere a Casale Monferrato non oltre le ore 7,30.

Si aggiungono due osservazioni:

a) già un tempo questa era l'ora di arrivo;

b) se la modifica richiesta verrà approvata sicuramente altri operai e studenti si serviranno del treno in questione (465).

RISPOSTA. — Nell'attuale situazione d'orario, dati i vincoli di circolazione sulla linea a semplice binario, non riesce possibile modificare l'impostazione del treno AT.541 Mortara-Casale-Asti, come desiderato. Tuttavia, allo scopo di garantire un arrivo del treno stesso a Casale Monferrato in orario, verrà particolarmente curata la marcia del treno AT.542 Cuneo-Milano che interferisce con l'andamento dell'AT.541.

Posso inoltre assicurare che la questione verrà benevolmente riesaminata nella compilazione del nuovo orario generale dei treni viaggiatori che dovrà andare in vigore il 31 maggio prossimo venturo, per un possibile anticipo di quest'ultimo treno in relazione alla diversa situazione di circolazione che verrà ad aversi sulla linea in argomento.

Il Ministro
ANGELINI

DESANA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non intenda provvedere per l'urgente attuazione del catasto viticolo nazionale, secondo il programma di massima già elaborato dall'Istituto centrale di statistica, consistente:

a) nella rilevazione degli impianti viticoli, diretta a conoscere la loro consistenza e le loro caratteristiche essenziali: superficie distintamente per tipo di coltivazione (specializzata e promiscua), per specie di impianto (per uva da vino, per uva da tavola, impianti misti), per forma di allevamento delle viti, per età delle viti (età improduttiva, di produzione normale e di produzione decadente); densità e numero totale delle viti; varietà delle viti, tipo di sostegno delle viti; produzione di uva (media ultimo quinquennio) da vino e da tavola, per ettaro, per pianta e totale;

b) nella rilevazione di dati e notizie riguardanti il periodo normale di vendemmia, l'utilizzazione della produzione di uva (consumo diretto e vinificazione), il luogo di vinificazione (presso l'azienda, presso le cantine sociali, presso stabilimenti industriali),

la resa in vino, la produzione di vini bianchi e di vini rossi o rosati.

L'attuazione del catasto viticolo nazionale non può ovviamente essere inserita in un censimento generale dell'agricoltura e costituisce una indispensabile premessa ad ogni iniziativa da assumersi nel nostro settore vitivinicolo, per consentirgli di affrontare con successo gli impegni del Mercato comune europeo (466).

RISPOSTA. — Questo Ministero conviene sulla utilità della compilazione di un catasto vitivinicolo nazionale per lo studio dei problemi produttivi connessi all'importante settore.

Si fa presente, però, che all'attuazione di tale iniziativa non può che provvedere l'Istituto centrale di statistica, cui è demandata, per legge, l'esecuzione di tali rilevazioni.

Aggiungesi che, pur accogliendo, in linea di massima, il programma già elaborato dal predetto Istituto, si ritiene opportuno un più approfondito esame della questione, anche in relazione ai recenti orientamenti della viticoltura nazionale, che impongono la necessità di considerare, nella progettata catastazione, nuovi aspetti.

Il Ministro
FERRARI AGGRADI

DESANA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali sono i criteri di assunzione del cospicuo numero di tecnici da adibire alla propaganda agraria e per sapere se, nell'ambito di tali criteri, possa essere tenuto in considerazione quanto all'interrogante sembra di poter suggerire:

1) che tali agronomi vengano inquadrati negli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere impiegati presso gli uffici staccati degli Ispettorati agrari provinciali;

2) che essi, però, vengano considerati appartenenti ad uno speciale ruolo di funzionari periferici che, di norma, non dovrebbero essere soggetti a spostamenti di sede oltre l'ambito regionale;

3) che agli appartenenti a tale ruolo venga attribuita una speciale denominazione atta a caratterizzarli (per esempio: ruolo degli agronomi condotti) per definire la loro esclusiva funzione di propaganda e di assistenza tecnica;

4) che a tali tecnici venga resa possibile una carriera adeguata;

5) che i fondi disponibili per l'attività di propaganda e di assistenza tecnica siano svincolati dalle procedure amministrative ordinarie della contabilità dello Stato e vengano amministrati, sotto il controllo della Direzione generale della produzione agricola, da uno speciale Comitato provinciale che dovrebbe essere presieduto dal Capo dell'I.P.A. e di cui dovrebbero far parte i rappresentanti degli Enti che dedicano mezzi e attività alla propaganda e all'istruzione fra gli agricoltori.

Il suggerimento di cui al n. 1 consegue alla considerazione che è estremamente necessario che qualsiasi attività, nello specifico campo di cui si tratta, segua una direttiva unica che non sia in contrasto con le impostazioni programmatiche della politica agraria e produttivistica dello Stato. Il suggerimento di cui al n. 5 consegue alla necessità assoluta di operare, in materia di propaganda e assistenza tecnica, con la maggior possibile semplicità e rapidità di procedure, al fine di rendere tempestiva ogni azione.

L'interrogante ritiene anche che la prevista assunzione delle 1.000 unità per il potenziamento dei servizi tecnici dell'agricoltura debba essere attuata non tanto per rendere possibile la sistemazione di personale proveniente da disciolte organizzazioni quali l'U.N.S.E.A. quanto per rendere operante, da parte di tecnici preparati e particolarmente idonei a trattare con gli agricoltori, una efficace azione di propaganda e di orientamento negli ambienti rurali (467).

RISPOSTA. — Si chiarisce, in via preliminare, che questo Ministero non assume per-

sonale per adibirlo specificatamente alla propaganda agraria, perchè tale attività rientra nei compiti che il personale inquadrato nei ruoli tecnico superiore dell'agricoltura (già gruppo A) e tecnico dell'agricoltura (già gruppo B) è chiamato a svolgere.

Per l'assegnazione agli uffici staccati dei dipendenti Ispettorati agrari, si segue il criterio che tutti i tecnici siano anche in grado di svolgere la propaganda agraria e non siano specializzati in tale settore a danno delle altre attività loro affidate.

Quanto poi alle specifiche proposte della S. V. onorevole, si precisa che questo Ministero non ritiene possibile l'istituzione di un apposito ruolo organico di funzionari da adibire esclusivamente alla propaganda agraria e all'assistenza tecnica, soprattutto per l'impossibilità di assicurare a tali funzionari un'adeguata carriera.

Appare evidente, infatti, che un ruolo del genere non potrebbe avere che un limitato sviluppo di carriera, in quanto l'impiegato che svolgesse la propria opera soltanto in un particolare settore e in piccoli centri non si troverebbe nelle condizioni più idonee per poter conseguire la promozione a una qualifica elevata che comporta l'assunzione di maggiori compiti e responsabilità. Si aggiunge che, sia il tecnico munito di diploma di laurea, sia il perito agrario, mal volentieri accederebbero ad una carriera che offrisse prospettive di carriera meno vantaggiose di quelle previste, rispettivamente, per il ruolo tecnico superiore dell'agricoltura e per il ruolo tecnico dell'agricoltura.

Si assicura, comunque, che, nel quadro dei nuovi indirizzi che il Governo intende imprimere all'agricoltura, questo Ministero rivolgerà particolare cura all'attività di propaganda agraria e di assistenza tecnica, che sarà ulteriormente intensificata e migliorata d'intesa, anche, con gli Enti che svolgono attività similari.

Il Ministro
FERRARI AGGRADI

DI PRISCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intenda promuovere le opportune iniziative per la costituzione nel comune di Legnago (provincia di Verona) della sede staccata I.N.P.S. analogamente a quanto hanno da tempo fatto sia l'I.N.A.M. che l'I.N.A.I.L.

Le ragioni che militano a favore della richiesta sono date dalla rilevante importanza che ha il mandamento di Legnago che conta circa una ventina di Comuni del basso veronese sensibilmente distanti dal capoluogo, e dalla opportunità di avvicinare quanto più possibile i numerosi lavoratori di quella zona ai propri diritti previdenziali e assicurativi (396).

RISPOSTA. — In relazione alla proposta della S. V. onorevole devo comunicarle che l'organizzazione periferica dell'I.N.P.S. prevede la istituzione di sedi soltanto in Comuni capoluogo di provincia. Tuttavia, lo I.N.P.S. provvederà ad istituire in Legnago un centro di informazioni non appena le Autorità comunali avranno messo a disposizione il locale necessario. In tal senso, peraltro, è stata data assicurazione al Commissario prefettizio di quel Comune che aveva avanzato richiesta analoga a quella della S. V. onorevole.

Il Ministro
VIGORELLI

DONINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quanto siano costati i microscopi elettronici in dotazione al suo Ministero e conoscere con precisione dove e per quali ricerche siano stati utilizzati (437).

RISPOSTA. — Fin dai primi anni del dopoguerra la lenta e non facile ripresa di tutti i servizi postelegrafonici nel quadro delle necessità di ricostruzione, di riordinamento ed adeguamento alle nuove tecniche ed alle aumentate esigenze della utenza, pose in termini di perentoria urgenza e necessità il potenziamento delle attività tecniche e di ricerca dell'Istituto superiore delle poste e

delle telecomunicazioni. I rapidissimi progressi dell'elettronica e i suoi riflessi nel campo delle telecomunicazioni e, successivamente, anche della automazione postale, resero inoltre necessario dotare l'Istituto stesso di nuovi mezzi di studi e di ricerche in tutti i più importanti settori della sua attività.

Fu, pertanto, costituito un Ufficio ricerche allo scopo di coordinare e potenziare le ricerche tecnico-scientifiche specie nel campo delle telecomunicazioni; i vari reparti e laboratori di detto ufficio furono dotati dei più recenti mezzi di indagine scientifica, avvalendosi anche dell'opera dei tecnici specializzati della Fondazione « Ugo Bordoni ».

Tra i vari laboratori si ritenne opportuno istituire anche un laboratorio di microscopia elettronica per utilizzare questo moderno strumento quale mezzo di indagine rapido e preciso per la risoluzione di numerosi problemi interessanti i materiali impiegati nel campo delle telecomunicazioni.

Il microscopio elettronico, infatti, pur non potendo avere necessariamente un impiego continuo, costituisce oggi uno dei più validi mezzi di indagine, come è attestato dalla letteratura tecnica e dalle risultanze dei più recenti congressi scientifici.

In particolare, tra i problemi che più da vicino interessano l'Amministrazione delle poste e telegrafi posso citare, a titolo di esempio:

esame delle cariche e dei pigmenti costituenti le mescole di caucciù naturale e di gomme sintetiche impiegate nella fabbricazione di guaine per cavi;

esame della dispersione e della natura degli additivi nei materiali plastici usati come isolanti elettrici;

esame dei costituenti solidi delle vernici e dei costituenti di fondo ad azione anticorrosiva;

esame strutturale della natura superficiale delle ceramiche e dei vetri in relazione all'impiego (isolatori) e dei trattamenti atti a migliorare le caratteristiche delle superfici esposte;

esame delle strutture superficiali dei metalli e dei semiconduttori, per poterne rilevare le eventuali modificazioni dovute a fenomeni di corrosione o ai trattamenti subìti, con particolare riguardo ai fenomeni di ricristallizzazione del piombo dei cavi.

Verso la fine del 1950, nel quadro delle forniture effettuate in esecuzione del piano E.R.P., fu acquistato dall'A.R.A.R., al prezzo di lire 13.300.000, inclusi gli accessori, un microscopio elettronico RCA avente un ingrandimento massimo di 20.000 diametri.

Successivamente è stato acquistato per lire 11.900.000 un microscopio elettronico Philips a seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza n. 591 del 27 giugno 1956.

Quest'ultimo microscopio, oltre a presentare una maggiore semplicità di impiego e a consentire una grande rapidità e sicurezza di lavoro, ha un potere risolutivo spinto a meno di 25 A che permette di raggiungere un ingrandimento di 80.000 diametri (contro i 20.000 del microscopio RCA), su schermo fluorescente di grandi dimensioni, posto in posizione suborizzontale, il che consente una comoda osservazione frontale dell'immagine; inoltre, mentre con il microscopio RCA è possibile effettuare a mezzo lastre delle serie di cinque fotografie, con il microscopio Philips si ha la possibilità di introdurre nella colonna una microcamera che, con comando esterno, consente la impressione di 40 fotogrammi su pellicole di dimensioni normali (formato 35 mm.).

Il microscopio elettronico RCA è stato finora utilizzato per i seguenti lavori:

studi sulle tecniche di esecuzione delle repliche di superfici metalliche e sulla loro metallizzazione;

esame di superfici metalliche corrose;

ricerche su alcuni tipi di materiali cementizi;

studi sulla struttura dello strato dielettrico dell'ossido metallico nei condensatori elettrolitici.

Il microscopio elettronico Philips è stato utilizzato per i seguenti lavori:

indagini su superfici metalliche in genere con particolare riguardo alle superfici di cristalli di germanio;

ricerche sulle strutture superficiali di materiali ceramici (isolatori) con o senza trattamento idrorepellente;

esami sugli elementi in rame di cavi coassiali, in particolare del cavo telefonico continente-Sardegna;

ricerche su materiali termoplastici a scopo analitico e di struttura.

I risultati delle suddette ricerche sono stati condensati in alcune relazioni pubblicate sul Bollettino dell'Istituto « Recensioni e Notizie » (n. 3 del 1954; n. 2 del 1955; nn. 4 e 6 del 1956 e n. 2 del 1957), su « Poste e Telecomunicazioni » (marzo 1954) e su « Annali di Chimica » (volume 47 del 1957).

Il laboratorio di microscopia elettronica dell'Istituto stesso è stato inoltre messo a disposizione, a scopo di studi e ricerche, di docenti e ricercatori della Università di Roma e di altri Istituti scientifici, ai quali è stata fornita la necessaria collaborazione in ordine all'allestimento dei preparati, alla messa a punto degli apparecchi ed all'esecuzione delle microfotografie.

In ordine di tempo hanno usufruito dei microscopi elettronici i signori professori Lelli, De Simone, Gozzano, Floris, Sappa, Meco, Sarrica, De Cillis, Mulè, Benedetti, Rocca Rossetti e Bosco.

Il Ministro
SIMONINI

FENOALTEA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga di disporre accertamenti sulle condizioni in cui si svolge il servizio pubblico automobilistico tra Roma e Rieti, condizioni che, specialmente per quanto attiene alle corse partenti dalla Capitale, da tempo costituiscono oggetto di viva doglianza degli utenti e di ripetuti interventi della stampa quotidiana (381).

RISPOSTA. — Il collegamento automobilistico sulla relazione Roma-Rieti è attualmente svolto da 18 coppie di corse giornaliere, distribuite nella giornata dalle ore 5,20 alle ore 20,30, oltre che dal servizio ferroviario statale.

Il materiale rotabile impiegato è di tipo moderno ed offre sufficiente disponibilità di posti e, nei casi in cui si verificano affollamenti occasionali, viene provveduto mediante l'istituzione di corse bis.

Poichè finora non sono pervenute lamentele circa l'andamento dei servizi automobilistici su tale relazione, nè da parte delle Autorità locali nè da parte dei viaggiatori e, d'altro canto, risulta che il servizio stesso viene svolto con sufficiente regolarità, prego la S. V. onorevole voler precisare gli inconvenienti che le sono stati prospettati e che provocherebbero doglianza da parte degli utenti.

Il Ministro
ANGELINI

FENOALTEA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se e quali provvedimenti l'Amministrazione ferroviaria intende adottare onde pervenire alla eliminazione dei numerosi passaggi a livello siti nella zona urbana della città di Rieti i quali anche a causa dell'attraversamento delle due strade nazionali Salaria e Ternana costituiscono crescente impedimento all'attività cittadina e al traffico turistico e commerciale (382).

RISPOSTA. — La linea Sulmona-L'Aquila-Terni è interessata dai passaggi a livello ubicati nella zona urbana di Rieti (chilometro 188 + 033 e 190 + 761 su strade statali, chilometro 188 + 927 e 190 + 010 su strade provinciali, chilometro 189 + 548 e 191 + 191 su strade comunali).

L'Amministrazione ferroviaria non ha nulla in contrario alla realizzazione di opere atte a sopprimere i citati passaggi a livello: è da tener conto peraltro che il provvedimento rientra nell'esclusiva competenza degli Enti proprietari delle relative strade.

L'Amministrazione in caso di costruzione delle opere d'arte necessarie per l'elimina-

zione dei passaggi a livello esaminerà con ogni attenzione, nonostante la passività della linea di cui trattasi, la possibilità di contribuire nelle spese all'uopo occorrenti in relazione alle economie ed ai vantaggi che deriverebbero all'esercizio dall'abolizione dei passaggi a livello suddetti.

Il Ministro
ANGELINI

FENOALTEA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere gli orientamenti del suo Dicastero in merito alla progettata modificazione delle sedi di Pretura e relative circoscrizioni comprese nel circondario del tribunale di Rieti (384).

RISPOSTA. — La informo che attualmente non è allo studio alcun provvedimento inteso alla soppressione di sedi di Pretura nel circondario di Rieti.

Peraltro tutta la materia inerente alle modifiche da apportare alle circoscrizioni giudiziarie è, in via generale, allo studio della apposita Commissione consultiva composta da senatori, deputati e magistrati e posso assicurare la S. V. onorevole che le esigenze rappresentate ed i voti formulati dai singoli Comuni saranno tenuti nella massima evidenza ai fini delle decisioni che dovranno essere a suo tempo adottate.

Il Ministro
GONELLA

FENOALTEA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le determinazioni del suo Dicastero in merito alle non più differibili correzioni da apportare al tracciato della via nazionale Salaria particolarmente nel tratto Passo Corese-Antrodoco, correzioni invocate da gran tempo (e fra altri da un Convegno di rappresentanti delle Provincie interessate risalente al 1954) onde eliminare il grave intralcio al traffico turistico e commerciale nonchè il pericolo per la vita umana che l'attuale tracciato costituisce (385).

RISPOSTA. — La sistemazione dell'intero percorso della strada statale n. 4 « Salaria » (e perciò anche del tratto segnalato dall'onorevole interrogante) è compresa nel piano d'ammodernamento delle statali di notevole importanza agli effetti della circolazione, da finanziare con i fondi previsti in un disegno di legge già approvato dal Consiglio dei ministri e già presentato al Parlamento.

Il Ministro
TOGNI

FENOALTEA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali gravi ed urgenti motivi, di carattere evidentemente indilazionabile, hanno determinato, nell'interesse dell'Ente, la improvvisa sostituzione, con decreto presidenziale del 28 novembre 1958, del Commissario dell'Ordine Mauriziano in carica da oltre cinque anni, mentre pende avanti il Senato il disegno di legge (stampato 251) d'iniziativa governativa relativo all'ordinamento dello Ente stesso ai sensi della disposizione transitoria XIV della Costituzione.

E per conoscere se non ritenga che la repentina sostituzione nell'ufficio nelle suddette condizioni, disposta in modo inopinato, possa ingenerare nella pubblica opinione il sospetto di gravi deficienze nella gestione commissariale di un Ente assai noto per la sua intensa attività assistenziale; e quali provvedimenti intenda adottare, sia pure tardivi, onde sia eliminato tale sospetto ove le dette deficienze non si siano verificate, rassicurando, così, l'opinione pubblica predetta (522).

RISPOSTA. — Nelle more del perfezionamento delle norme sul nuovo assetto dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, ai sensi della dichiarazione XIV della Costituzione della Repubblica, si è reso necessario provvedere alla proroga, per un altro anno, della gestione straordinaria dell'Ente stesso.

Per il nuovo periodo commissariale, la scelta per l'incarico è caduta su altra persona di chiara fama, che continui ad assicurare la conduzione della complessa attività assistenziale dell'Ente, fino alla creazione degli organi normali di amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato
MAXIA

FERRARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga necessario, in adempimento agli impegni assunti circa 15 anni or sono dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, di costruire almeno 4 magazzini in provincia di Lecce per la lavorazione in foglia del tabacco, avendone creato a tutt'oggi soltanto uno in Spongano, provvedere alla costruzione di altro magazzino in Casarano, centro più popoloso e depresso della zona di Gallipoli, e che si trova all'epicentro dei magazzini esistenti di Lucugnano, Maglio e Galatina (413).

RISPOSTA. — In ottemperanza agli impegni a suo tempo assunti, si è provveduto a riorganizzare sia la fase produttiva che quella di lavorazione del tabacco nella provincia di Lecce tenendo conto delle esigenze tecniche e sociali delle popolazioni dei Comuni interessati, anche con la costruzione di nuovi magazzini.

L'Amministrazione infatti ha provveduto a riassorbire integralmente l'ettaraggio delle concessioni revocate gestendolo per conto diretto, ed ha provveduto a soddisfare le esigenze di lavorazione oltre che con la costruzione del nuovo stabilimento a Spongano, anche con l'ampliamento e l'ammodernamento dell'agenzia del Capo di Leuca, con la messa a punto dei magazzini esistenti a Galatina, Squinzano e Poggiardo.

È in corso di progettazione un rimodernamento anche del magazzino di Maglie.

Inoltre è stato provveduto all'assunzione del personale che già era alle dipendenze delle concessioni revocate, assegnandolo ai menzionati stabilimenti.

In seguito a tali iniziative, l'Amministrazione oggi dispone di un complesso di magazzini, tecnicamente attrezzati, più che sufficienti alla lavorazione di tutto il prodotto e felicemente ubicati rispetto ai principali centri di produzione.

La costruzione di altri stabilimenti, pertanto, risulterebbe ingiustificata per le esigenze della lavorazione e costituirebbe un grave danno economico per l'Amministrazione.

Le maestranze a loro volta non ne ricaverebbero alcun vantaggio perchè sarebbero costrette ad affrontare il disagio e le spese di viaggi per raggiungere eventuali nuovi centri di lavorazione.

Per quanto riguarda particolarmente il comune di Casarano, si fa presente che la Amministrazione dei monopoli è già andata incontro, nella massima misura possibile, alle maestranze locali, consentendo alla ditta Ancora Angelo di trasferire una concessione di Ha. 30 dall'Italia settentrionale con l'impegno di lavorarne il prodotto in quel Comune.

Con tale provvedimento si è anche ovviato al completo trasferimento ad Oria (Brindisi) della lavorazione del tabacco della concessione dei Padri Cistercensi che, negli ultimi anni, aveva lavorato in Casarano metà dei prodotti dei 29 Ha. complessivamente coltivati.

Il Ministro
PRETI

FERRARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga necessario, in sede di riordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in provincia di Lecce, istituire distaccamenti, anche con personale volontario a servizio discontinuo, da tempo predisposti, nei comuni di Casarano-Tricase e Maglie, centri che, per ubicazione, meglio potrebbero servire per lenire le difficoltà dei servizi antincendi.

All'uopo è stata da tempo effettuata la predisposta ispezione da parte della 3ª Circoscrizione di Napoli, ed i rispettivi Comuni

hanno messo a disposizione idonei locali (416).

RISPOSTA. — Il completo riordinamento dei servizi antincendi non potrà essere attuato se non dopo l'approvazione dei già predisposti disegni di legge che tendono ad aumentare l'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ad assicurare l'adeguata disponibilità di mezzi finanziari.

Nell'attuazione di tale programma si terrà senz'altro conto della situazione che in proposito presenta la provincia di Lecce, nella quale l'attuale dislocazione dei servizi — come accertato anche ultimamente, attraverso l'ispezione cui si diferisce la S. V. — fa appunto avvertire la necessità della istituzione di alcuni distaccamenti dei vigili del fuoco.

Il Sottosegretario di Stato
MAZZA

FERRARI. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritiene necessario ed urgente, adempiendo a prescrizioni di legge, munire il porto di Tricase (Lecce) di un faro, soddisfacendo in tale modo anche alle esigenze di sicurezza della navigazione (417).

RISPOSTA. — Allo scopo di facilitare l'accesso al porto di Tricase dei natanti, nelle ore notturne, il Ministero della difesa-marina è venuto nella determinazione di installare nel porto stesso un idoneo fanale elettrico.

Il Ministro
TOGNI

FERRARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere il motivo per il quale l'A.N.A.S. non ha provveduto a tutt'oggi all'appalto del secondo lotto relativo ai lavori di allargamento della strada statale n. 16 nel tratto Lecce-Maglie-Otranto, essendo stato completato da tempo il primo lotto, mentre i lavori dovevano essere proseguiti senza soluzione di continuità, anche in ossequio alle reiterate formali assicurazioni (418).

RISPOSTA. — Il secondo lotto relativo all'allargamento della strada statale n. 16 « Adriatica » fra le progressive chilometro 963,500 e 968,960 (tratto Lecce-Maglie-Otranto) dell'ammontare di 33 milioni è già stato appaltato e i lavori saranno iniziati al più presto.

Il Ministro
TOGNI

FERRARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga urgente e necessario provvedere all'assegnazione supplementare straordinaria di almeno 100 milioni di lire per la costruzione di alloggi per completare la eliminazione di case malsane dei due rioni « Terra » e « Piazza del Pesce » in Casarano (Lecce), e che vanno completamente abbattuti per motivi di igiene e di incolumità pubblica, in esecuzione alla legge 9 agosto 1954, n. 640 (439).

RISPOSTA. — La situazione di bilancio non consente, attualmente, ulteriori finanziamenti per la costruzione di alloggi popolari nel comune di Casarano (Lecce) in aggiunta a quelli già effettuati, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, per il complessivo importo di lire 48 milioni.

Le ulteriori esigenze abitative del suddetto Comune, ed in particolare dei rioni « Terra » e « Piazza del Pesce » saranno, comunque, tenute in evidenza allorquando le disponibilità finanziarie consentiranno nuovi interventi in attuazione della citata legge n. 640.

Il Ministro
TOGNI

FERRARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, in esecuzione del progetto generale per fognature per l'importo di circa mezzo miliardo nel comune di Casarano (Lecce), centro più popoloso di

Collegio senatoriale, non ritiene necessario ed urgente per motivi di igiene provvedere ad una ulteriore assegnazione di un quarto lotto di lire 200 milioni, per servire almeno i quartieri più abbisognevoli (440).

RISPOSTA. — La possibilità di ammettere a contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori del quarto lotto della fognatura urbana di Casarano sarà esaminata in sede di compilazione dei venturi programmi delle opere da ammettere ai benefici della predetta legge.

Il Ministro
TOGNI

FERRARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritiene necessario ed urgente ,in sede di riordinamento, provvedere alla istituzione nel comune di Casarano (Lecce), centro più popoloso di collegio senatoriale, di un ufficio di Polizia, già da anni insistentemente richiesto, considerato lo sviluppo in ogni campo e tenuto presente la sua posizione geografica, perchè al centro di numerosi e popolosi Comuni siti a breve distanza.

Ciò in considerazione che il locale Comando stazione dei carabinieri dispone di un esiguo numero di militari e considerato, inoltre, che la istituzione serve a dare più regolare e razionale distribuzione delle forze dell'ordine e rendere più efficiente ed immediato ogni intervento, come si è potuto constatare nei casi di emergenza (441).

RISPOSTA. — Le condizioni della sicurezza e dell'ordine pubblico nella zona di Casarano non destano preoccupazione e, pertanto, non si ravvisa la necessità di istituire un Commissariato di pubblica sicurezza in quel Comune.

Il Sottosegretario di Stato
ROMANO

FIORE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia che, a partire dal 1° gennaio 1959, la stazione ferroviaria di Scicli (Ragusa) verrebbe declassata in assuntoria. Nel caso affermativo chiede al Ministro quali elementi hanno determinato la decisione e se sono stati vagliati gli elementi obiettivi dello sviluppo commerciale di Scicli e l'incremento dal 1954 ad oggi del movimento viaggiatori e merci.

Infine chiede se il Ministro non ravvisi l'opportunità di una revoca della decisione, non solo per il gravissimo danno che la sua attuazione porterebbe alla cittadina di Scicli (25.000 abitanti), ma anche per un maggiore e migliore esame di quei fattori che nel 1954 determinarono la trasformazione da assuntoria in stazione di movimento, fattori che oggi sono moltiplicati qualitativamente e quantitativamente (460).

RISPOSTA. — L'impianto di Scicli, gestito in assuntoria fino al 1954, venne in tale epoca abilitato al servizio di movimento per esigenze di circolazione derivanti dall'aumentato traffico sulla linea Siracusa-Ragusa interessante l'impianto stesso.

Successivamente, dopo la cessazione dei trasporti di petrolio dovuta all'attivazione dell'oleodotto Ragusa-Augusta, si è rilevato non indispensabile mantenere il servizio di movimento nell'impianto di che trattasi. Infatti il traffico dell'impianto stesso è di modesta entità: 110 biglietti e 20 trasporti (di cui 5 a carro completo tra arrivo e partenza) in media al giorno; inferiore, quindi, a quello che si verifica in molti impianti da tempo esercitati in assuntoria con risultati soddisfacenti. Pertanto l'impianto stesso è stato compreso in un programma di trasformazione di stazioni in assuntorie avente lo scopo di ridurre le spese di personale.

La data di attuazione del provvedimento non è stata ancora fissata, comunque il provvedimento stesso, non apportando alcuna modificazione nei servizi messi a disposizione del pubblico, limitandosi alla sostituzione degli agenti di ruolo con personale non di ruolo idoneo ad assicurare con rego-

larità i servizi medesimi, non potrà determinare alcuna conseguenza dannosa nei riguardi delle industrie e delle popolazioni interessate.

Il Ministro
ANGELINI

FRANZA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere come verranno tradotte in atto le assicurazioni date in Senato, in occasione dell'esame dei bilanci finanziari, relativamente al proposito di studiare i mezzi più idonei per pervenire al sollecito espletamento dei 350.000 ricorsi per pensioni di guerra pendenti innanzi alle Speciali sezioni giurisdizionali della Corte dei conti (389).

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che, nell'intento di avviare a definizione, con assai più spedito ritmo, i ricorsi attualmente pendenti in materia di pensioni di guerra, si stanno studiando adeguate provvidenze che saranno quanto prima tradotte in apposito disegno di legge.

Il Sottosegretario di Stato
MAXIA

GAIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dei lavori pubblici e dell'industria e del commercio.* — Per sapere se corrisponde a verità la notizia secondo la quale è stata già decisa la temporanea chiusura di un certo numero di pozzi di metano nel Basso Polesine allo scopo di stabilire se l'estrazione del metano sia causa del noto fenomeno dell'abbassamento del suolo, e in tal caso, qual'è la zona interessata e la durata dell'esperimento.

L'interrogante, inoltre, chiede di sapere quali provvedimenti il Governo intenda prendere per indennizzare tutti coloro che durante il periodo dell'esperimento subiranno dei danni.

L'interrogante infine chiede in particolare che durante l'esperimento vengano accolte le seguenti richieste già formulate dai lavoratori per tutto il periodo della forzata inattività:

1) assunzione da parte dell'E.N.I. di tutti i lavoratori momentaneamente sospesi dal lavoro in operazione di ricerca del metano secco in zone diverse da quelle del Basso Polesine, ricerche già fatte altre volte dall'E.N.I.;

2) in via subordinata che i lavoratori vengano ammessi alla Cassa di integrazione e al tempo stesso occupati in corsi di qualificazione per operai metanieri da istituirsi nella zona (198).

RISPOSTA. — Si risponde alla surriportata interrogazione per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri comunicando quanto segue.

La Commissione per lo studio sul fenomeno di abbassamento dei terreni del Polesine e del Delta Padano, istituita con decreto interministeriale 12 luglio 1957, numero 14024, in seguito alle ricerche eseguite sui diversi fattori di assestamento del suolo ha avuto modo di notare che quelli a carattere normale — bradisismo negativo, assestamento dei terreni di bonifica — se possono giustificare i lievi cedimenti verificatisi anteriormente al 1951, non possono tuttavia dar ragione dello sprofondamento avvenuto nel settennio successivo.

Si è resa perciò necessaria l'analisi di altri due fattori rappresentati rispettivamente dalla rottura di equilibrio, per fattori geologici e geofisici, degli strati profondi e dall'estrazione dal sottosuolo delle ingenti quantità d'acqua contenenti in emulsione il gas metano.

A tale scopo la Commissione stessa ha proposto un gruppo di rilevazioni e di ricerche, in relazione alle quali si è convenuto di accogliere l'indicazione di assoggettare a controllo, per circa un semestre, l'estrazione metanifera da una zona del Delta appositamente prescelta e dell'estensione di circa 10.000 ettari.

In tale zona le estrazioni dovranno essere sospese e riprese ad esclusivo giudizio della Commissione e gli effetti di tale speciale re-

gimazione saranno accuratamente rilevati mediante una fitta rete di capisaldi.

Verrà inoltre attuato un programma di esperimentazioni e controlli allo scopo di accertare la validità di detti provvedimenti.

Di conseguenza questo Ministero d'intesa con quelli dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio ha già impartito istruzioni alla competente Autorità prefettizia per l'adozione dei provvedimenti necessari a consentire il controllo predetto.

La sospensione dei lavori metaniferi, in detta zona ha, pertanto, carattere del tutto temporaneo.

Per quanto si riferisce all'ultima parte dell'interrogazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trattandosi di materia che rientra nella propria competenza, informa che, per ottenere l'integrazione salariale, l'impresa interessata deve inoltrare apposita domanda alla competente sede provinciale dell'I.N.P.S. e, nella eventualità di mancato accoglimento, ricorso al precitato Dicastero.

Per i corsi aziendali di riqualificazione le imprese debbono rivolgere documentata istanza al Ministero in parola tramite il competente Ispettorato del lavoro e perchè venga esaminata la possibilità di autorizzare tali corsi.

Il Ministro
TOGNI

GALLOTTI BALBONI Luisa. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti abbia preso per fronteggiare la grave sciagura che si è abbattuta su una vasta zona del basso ferrarese, per cui sono stati sufficienti due giorni di tempesta per scardinare tutto un sistema idrico, mettendo allo sbaraglio una intera popolazione, distruggendo una parte delle opere che quella popolazione era riuscita ad ottenere per migliorare le condizioni dell'ambiente nel quale vive.

Chiede inoltre di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intenda prendere per evitare, una volta per sempre, il ripetersi di simili disastri, a così brevi intervalli di tempo e ad ogni intemperia, in conformità alle ripetute richieste dei Comuni interessati, dei Sindacati, dei parlamentari, della popolazione tutta (come pochi giorni prima del disastro, con manifestazioni, i lavoratori di Goro e Bosco Mesola avevano fatto presente) onde estirpare il male alla radice, ed attuare, in base ai piani da tempo apprestati da valenti tecnici, il dominio del mare e dei fiumi in queste zone (400).

RISPOSTA. — Si fa riferimento a quanto è stato dichiarato in occasione dello svolgimento delle interpellanze sull'alluvione del Polesine e si conferma che da parte di questo Ministero sono state adottate tutte le misure idonee per contenere l'allagamento della zona del basso ferrarese nel comune di Mesola e che il Governo proseguirà nella sua ferma azione intesa a combattere tutti i fenomeni che da qualche tempo avversano la difesa idraulica del Delta.

Il Ministro
TOGNI

GELMINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere l'esatta interpretazione dell'articolo 1 della legge n. 860 sul riconoscimento giuridico delle imprese artigiane che parla di « riconoscimento a tutti gli effetti di legge », e per sapere se al di fuori delle riserve contenute nell'articolo 20, esistono legittime possibilità di interpretazione che consentano ad organi e ad enti pubblici di imporre agli artigiani riconosciuti tali, una diversa qualifica ed un trattamento contributivo e tariffario previsto per altre categorie di imprenditori (442).

RISPOSTA. — Il quesito formulato si presenta troppo generico ed indeterminato perchè possa darsi una esauriente risposta. Premesso, infatti, che alla stregua della legge n. 860 del 1956 l'unica riserva, rispetto al generale riconoscimento della qualifica artigiana a tutti gli effetti, è quella contenuta

nell'articolo 20, non si può, tuttavia, escludere che esistano particolari situazioni giuridiche, per le quali — in base al noto principio secondo cui la legge speciale prevale su quella generale — si deroghi alla norma della legge n. 860 del 1956.

Pertanto, dovrebbero essere precisati, con specifiche indicazioni, i termini della questione pratica, sulla quale viene richiesto il parere del Ministero di grazia e giustizia.

Il Sottosegretario di Stato
SPALLINO

GELMINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se, in considerazione che sono ormai trascorsi due anni dalla emanazione del decreto prefettizio con il quale veniva sospeso il Sindaco di Pavullo (Modena), e del reale motivo che diede luogo al provvedimento che, mentre non può considerarsi tale da turbare l'ordine pubblico, per testimonianza resa dai presenti di ogni parte non può neppure essere imputato all'interessato, non creda di provvedere per la sua sollecita abrogazione (444).

RISPOSTA. — Nella seduta consiliare del 16 novembre 1956 il Sindaco di Pavullo percosse ed ingiuriò un consigliere della minoranza: in conseguenza, con decreto del 18 dicembre 1956, il Prefetto di Modena lo sospese dalle sue funzioni perchè « obbligato per legge a disciplinare l'ordine e la regolarità delle sedute del Consiglio, aveva apertamente violato i doveri della sua carica, creando, col suo atto di intolleranza fazioso, le premesse di grave perturbativa dell'ordine pubblico ».

Contro tale provvedimento il Sindaco presentò ricorso al Consiglio di Stato che, con decisione 21 giugno 1958, lo dichiarò inammissibile.

A seguito dei fatti avvenuti nella seduta del 16 novembre 1956 il consigliere contro cui il Sindaco era trasceso a vie di fatto sporse querela per percosse ed ingiurie.

Il procedimento penale non è stato ancora definito; oltre a ciò permane tuttora tra i membri del Consiglio lo stato di tensione determinato dal comportamento del Sindaco, per cui non si rende possibile revocare il provvedimento di sospensione.

Il Sottosegretario di Stato
ROMANO

GELMINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere la destinazione del terrapieno un tempo destinato alla ferrovia Mirandola-Rolo e per sapere se non creda di accogliere al più presto le richieste di acquisto del terreno avanzate dagli attuali frontisti, molti dei quali furono nel passato espropriati per consentire il tracciato, oggi inutilizzato (445).

RISPOSTA. — Per la ferrovia Mirandola-Rolo trattative sono in corso con la concessionaria Amministrazione provinciale di Modena per la risoluzione consensuale della concessione.

Detta Amministrazione provinciale viene ora sollecitata a presentare le proprie definitive proposte al riguardo.

In sede di definizione del rapporto concessionale, saranno prese in attenta considerazione, di concerto con il Ministero delle finanze, le domande presentate dai frontisti per l'acquisto o la retrocessione dei terreni a suo tempo espropriati per la costruzione della sede ferroviaria.

Il Ministro
ANGELINI

GELMINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se all'Ufficio storico della Marina sono rintracciabili i giornali di bordo della nave-scuola « Cristoforo Colombo » e, in caso affermativo, se dagli stessi non risulti che il sottufficiale della Marina militare Roncioni Dorino classe 1920 matricola 42224, venne sbarcato nel maggio-giugno 1938 per essere ricoverato all'Ospedale marittimo di La Spezia, essendo colpito da pleurite, e successivamente posto in licenza di convalescenza per giorni 60 (446).

RISPOSTA. — I giornali di bordo della nave « Cristoforo Colombo » per gli anni antecedenti al 1944 sono andati dispersi per eventi bellici.

Il Sottosegretario di Stato
RUSSO

GELMINI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere se non deve considerarsi illegittima la pretesa impositiva dell'Intendenza di finanza e della Questura di Modena di esigere, dai gestori dei depositi fissi di cicli e moto, il pagamento di una doppia tassa di concessione governativa, col pretesto che sulla licenza da rinnovare sono indicati due tipi di mezzi che possono essere depositati nel locale.

L'interrogante nel rendere noto che mai nel passato si era giunti ad una tale pretesa ingiustificata che colpisce i modesti redditi di lavoratori, molti dei quali sono vecchi pensionati e mutilati, chiede una sollecita decisione che riporti nei giusti limiti questa gravosa imposizione fiscale (500).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro dell'interno.

La voce n. 107 della tabella allegato *A* del testo unico 20 marzo 1953, n. 112, assoggetta a tassa di concessione governativa la licenza rilasciata dal Questore per l'esercizio di rimessa di autoveicoli e di vetture prevista dall'articolo 86 del vigente testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza.

Con l'emanazione della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, la surrichiamata voce è stata sdoppiata in due sottovoci, allo scopo di fissare per l'esercizio di rimessa di autoveicoli (sottovoce n. 1) una tassazione più onerosa di quella prevista per l'esercizio di rimessa di vetture (sottovoce n. 2).

Le annotazioni apposte alla citata voce n. 107 stabiliscono, poi, che nella dizione « esercizio di rimessa di autoveicoli rientrano anche i depositi per noleggio e per custodia di motocicli », in quella di « esercizio di rimessa di vetture rientrano anche i noleggiatori di biciclette, nonchè i depositi per noleggio o per custodia di cicli ».

Dal combinato disposto delle citate disposizioni si deduce che, nel caso in cui, come quello prospettato dall'onorevole interrogante, oltre al deposito di cicli sia esercitato anche quello di motocicli, l'esercente non possa sottrarsi all'obbligo di corrispondere entrambe le tasse stabilite dalle sottovoci 1 e 2 del menzionato n. 107 della tabella, anche se la duplice attività sia stata autorizzata con un'unica licenza di pubblica sicurezza. Pertanto la richiesta di tassazione rivolta in tal senso dai competenti Uffici agli esercenti il deposito di cicli e motocicli di Modena è legittima. Nè riesce possibile adottare, in via amministrativa, alcun provvedimento al fine di sottoporre ad un'unica tassazione le licenze di Pubblica sicurezza che autorizzano l'esercizio delle due attività sopramenzionate.

Il Ministro
PRETI

GELMINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non creda opportuno intervenire presso il Prefetto di Modena affinchè i funzionari dallo stesso nominati nelle Commissioni di concorso per posti di ruolo nei Comuni, restino in carica fino al compimento del loro mandato, anche nel caso che la maggioranza della Commissione, sulla base di valutazioni legittime ed obiettive, esprima parere contrario alle loro opinioni.

L'interrogante richiama l'attenzione sul grave disagio per i concorrenti partecipanti ed in particolare per l'Amministrazione del comune di Mirandola che, dopo di avere bandito due concorsi, l'uno per il posto di economo e l'altro di vice ragioniere, non ha potuto vedere la loro conclusione definitiva per il ritiro dei rappresentanti del Prefetto che, sembra, non volessero convenire che il concorrente più idoneo e con più punti in graduatoria, non era quello sul quale volevano cadesse la scelta della Commissione.

Questo induce l'interrogante, anche sulla base di precedenti discriminatori assunti dall'Autorità prefettizia nei confronti di qual-

che concorrente e sulla scorta di dichiarazioni rese pubblicamente da altri, che per la loro nota appartenenza al partito democristiano si dichiaravano certi di ottenere il posto messo a concorso, a richiedere un intervento che consenta di escludere da parte di questi funzionari ogni valutazione politica che possa nuocere o favorire un concorrente, e colpendo ogni eventuale intrallazzo che potesse verificarsi (501).

RISPOSTA. — La complessità dell'istruttoria necessaria ad acquisire gli elementi di risposta non consente di rispettare il termine previsto dall'articolo 104 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Si fa, pertanto, riserva di rispondere alla S.V. onorevole appena possibile.

Il Sottosegretario di Stato
MAZZA

GELMINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non crede di dovere esprimere al Prefetto, Presidente della Giunta provinciale amministrativa di Modena, il suo aperto biasimo, richiamandolo alla grave responsabilità che si è assunta facendo respingere alla maggioranza della Giunta, con pretestuosi motivi che indicano soltanto la volontà di mortificare l'autonomia dei Comuni e quella di offendere il sentimento di devozione di rispetto per la Resistenza, coltivato dalla maggioranza della popolazione modenese, le delibere approvate alla unanimità dai Consigli comunali di Concordia, San Possidonia, Medolla, Finale, Cavezzo, Bomporto, Mirandola, ed altri ancora, con le quali veniva stabilito un contributo da versare a favore delle delegazioni di familiari di Caduti che dovevano recarsi a Roma in occasione della manifestazione nazionale indetta per celebrare il riconoscimento giuridico del Corpo volontari della libertà.

L'interrogante, nel fare presente l'inconsistenza del motivo che trattasi, per le ragioni note, di bilanci deficitari che, in realtà, chiudono tutti in pareggio, e alcuni con un avanzo di amministrazione che si ripete da anni, chiede se il Ministro non giudichi opportuno suggerire al Prefetto il riesame della posizione assunta, per consentire alla G.P.A. di approvare le delibere finora respinte (518).

RISPOSTA. — Le deliberazioni con cui i Comuni indicati dalla S.V. onorevole avevano stabilito di versare un contributo a favore delle delegazioni dei familiari di caduti che volevano recarsi a Roma in occasione delle manifestazioni del decimo annuale della Costituzione, non furono approvate dalla Giunta provinciale amministrativa perchè comportavano una spesa di carattere facoltativo inammissibile, ai sensi dell'articolo 314 del regio-decreto 3 marzo 1934 n. 383, per enti i cui bilanci pareggiano con l'applicazione delle supercontribuzioni nei limiti massimi.

Le amministrazioni interessate possono comunque ricorrere nelle forme di legge avverso il diniego di approvazione delle delibere, come risulta ha già fatto il comune di Mirandola.

Il Sottosegretario di Stato
MAZZA

GIANQUINTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quale soluzione intende adottare — ed entro quanto tempo — per liberare l'abitato di Mestre-Venezia, dai passaggi a livello rispettivamente di via Terraglio e di via Castellana. Trattasi della terraferma di Venezia, la cui popolazione supera ormai 136 mila abitanti.

Detti passaggi a livello non sono soltanto causa permanente di pericolo per la pubblica incolumità, e di intralcio alla intensa circolazione stradale, ma impediscono anche lo sviluppo urbanistico della zona (478).

RISPOSTA. — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha adottato di recente i necessari provvedimenti atti a ridurre, al minimo compatibile con le esigenze della circolazione ferroviaria, i tempi di chiusura dei passaggi a livello ubicati nell'abitato di Mestre sulle vie Terraglio e Castellana (rispettivamente Km. 2+773 della linea Mestre-Portogruaro e Km. 2+545 della linea Mestre-Udine).

Allo stato attuale, tenuta presente l'impossibilità di impiantare dispositivi automatici, non sussistendo le condizioni richieste, non è possibile fare altro nel senso suddetto.

Si ritiene pertanto che l'unica soluzione idonea a risolvere il problema sia la soppressione di detti attraversamenti a raso e la loro sostituzione con opere d'arte.

L'Amministrazione ferroviaria sarebbe senz'altro favorevole ad una soluzione del genere, ma devo far presente che la costruzione delle necessarie opere sostitutive rientra nella esclusiva competenza dell'Ente proprietario delle strade.

Peraltro, in caso di attuazione del provvedimento in questione, le Ferrovie dello Stato si impegnano fin d'ora a contribuire nelle spese all'uopo occorrenti in relazione alle economie ed ai vantaggi che deriverebbero all'esercizio dall'abolizione dei passaggi a livello suddetti e sono inoltre disposte ad accordare facilitazioni sul rimborso degli oneri che conseguirebbero all'esercizio ferroviario dai lavori relativi alle opere sostitutive degli attraversamenti di cui trattasi.

Il Ministro
ANGELINI

GIANQUINTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se il Governo intenda riconoscere, con gli effetti giuridici ed economici conseguenti, ai direttori di aeroporti civili, già a contratto quinquennale ed ora, con decorrenza 1° luglio 1957, collocati nel ruolo ordinario della carriera di « concetto » del personale degli aeroporti civili, l'anzianità maturata per il servizio prestato a norma della legge 30 aprile 1933, n. 464, del regio decreto 23 agosto 1934, n. 2366 e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; nell'affermativa, se intenda presentare al Parlamento il relativo provvedimento di legge (502).

RISPOSTA. — L'opportunità dell'iniziativa di apposite norme di legge per una particolare valutazione del servizio a contratto prestato dai direttori di aeroporto civile prima dell'inquadramento nel ruolo organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, è già all'esame di questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato
RUSSO

GRECO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale sia il criterio seguito dai competenti uffici per la liquidazione dei danni relativi ai beni già in territori di cessata sovranità italiana e segnatamente in rapporto alla interpretazione degli articoli 28 e 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. A quanto risulta le detrazioni disposte dall'articolo 28 verrebbero applicate sulla somma rivalutata e non già su quella di base, e le stesse decurtazioni e gli stessi criteri verrebbero applicati ai danni contemplati dall'articolo 51; quale interpretazione è da ritenersi illegale comunque eccessivamente fiscale, dato che i beni di cui al detto articolo 51, appartenendo alla seconda parte della legge e trovandosi cioè regolati da disposizioni particolari, non dovrebbero essere sottoposti alla limitazione portata dall'articolo 28; al che si aggiunge che l'articolo stesso che pone i limiti dell'indennizzo e del contributo, non fa richiamo all'applicazione di limiti alle somme da liquidare. Trattandosi di evitare complicazioni ed ogni eccesso fiscale in danno dei danneggiati che da tanto tempo attendono il risarcimento, richiede se non si ritenga opportuna l'eventuale emanazione di norme interpretative in base alla chiara volontà manifestata dal legislatore (110).

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che questa Amministrazione ha sempre interpretato la legge 27 dicembre 1953, n. 968, nel senso che la norma dell'articolo 51, riguardante i profughi, debba essere necessariamente collegata con quella dell'articolo 28, relativa ai limiti posti agli indennizzi.

Questa tesi è stata confortata da un esplicito parere del Consiglio di Stato (sez. III) in data 8 giugno 1954 e da un conforme parere dell'Avvocatura generale dello Stato in data 10 giugno 1954, n. 11987.

Si è provveduto comunque a chiedere all'Avvocatura medesima se, allo stato attuale delle cose, essa ritiene che il precedente parere debba essere confermato o invece debba essere modificato.

Il Ministro
ANDREOTTI

JERVOLINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* — Per conoscere se è lecito ad un medico pubblicare sulla stampa notizie particolareggiate relative alla malattia di un infermo ed alle cure prodigate facendone, per giunta, oggetto di speculazione, come risulta dal corsivo premesso allo stralcio del diario pubblicato su di un quotidiano di Roma: e ciò senza trascurare che le notizie portate a conoscenza del pubblico a mezzo della stampa riguardano la infermità della venerata Persona del Sommo Pontefice Pio XII.

Nella ipotesi che la pubblicazione anzidetta costituisca una violazione del segreto professionale, quali provvedimenti intendano adottare, ciascuno nella propria competenza, anche tenendo presente il contenuto dell'articolo 8 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia (339).

RISPOSTA. — In risposta alla interrogazione, con la quale ella si è rivolto all'onorevole Presidente del Consiglio, a questo Ministero ed a quello della sanità per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare a carico del professor Galeazzi-Lisi, per quanto gli è stato addebitato in ordine al comportamento da lui tenuto in occasione della malattia e della morte del Santo Padre Pio XII, desidero informarla, anche a nome delle Amministrazioni interessate, che l'Autorità giudiziaria allo stato degli atti non ravvisa elementi perchè sia promossa d'ufficio l'azione penale.

Per gli stessi fatti a norma del decreto presidenziale 5 aprile 1950, n. 221, è stato iniziato a carico del professor Galeazzi-Lisi procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell'ordine dei medici, le cui decisioni sono sottoposte al vaglio del Procuratore della Repubblica, cui compete il potere di impugnarle presso la Commissione centrale dell'ordine dei medici.

Il Ministro
GONELLA

JODICE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere: quali provvedimenti intenda adottare a carico degli amministratori del comune di Riardo (Caserta) tenuto presente che:

1) l'applicato Betti Giuseppe, del comune di Riardo, ultraottantenne, è mantenuto in servizio in ordine alla legge n. 46 del febbraio 1958, e nonostante che il Prefetto di Caserta con lettera 10 luglio 1958 protocollo n. 45050 abbia disposto il collocamento a riposo del Betti stesso e l'addebito degli stipendi agli amministratori;

2) al farmacista di Riardo dottor Di Cerbo Raffaele sono state corrisposte 765 mila lire per indennità di disagiata residenza, nonostante che lo stesso, risiedendo di fatto a Pietramelera, può raggiungere Riardo, distante 4 chilometri, in auto;

3) il detto farmacista di Riardo poichè risiede di fatto a Riardo con il tacito consenso del Sindaco, lascia di notte il paese privo di servizio farmaceutico, costringendo operai e braccianti, privi di mezzi, a recarsi di notte tempo alla sua abitazione distante 4 chilometri per l'acquisto di medicinali;

4) l'assessore di Riardo Abbatiello Umberto, ora facente funzioni di Sindaco, ha firmato e quietanzato il mandato n. 156 del 7 luglio 1956 intestato a se stesso ed il mandato n. 87 intestato alla moglie, per forniture fatte al Comune, in violazione dell'articolo 279 del testo unico 1934 ed articolo 254 della legge comunale e provinciale;

5) l'amministrazione comunale di Riardo ha pagato i mandati nn. 28, 79, 155, 207 e 287 per l'importo complessivo di circa lire 600.000 per medicinali ai poveri, senza che vi fossero le prescritte ricette mediche;

6) l'amministrazione comunale di Riardo ha pagato lire 300.000 a Iorio Domenico,

consigliere comunale in carica, per pretesi lavori eseguiti per conto del Comune, in violazione delle leggi 7 gennaio 1946, n. 7, articolo 16 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, articolo 254 del testo unico 1934, legge 9 giugno 1947, n. 530.

7) il Comune e l'E.C.A. non hanno stabilito in quale giorno ed in quali ore ricevono il pubblico sicchè i cittadini ed i poveri assistiti sono costretti a recarsi per gli incombenti d'ufficio nelle case di abitazione rispettivamente del Sindaco e del Presidente;

8) l'E.C.A. di Riardo non fornisce i propri assistiti dei prescritti libretti e nonostante proteste e reclami dirette anche alla Prefettura, non ha a tutt'oggi dato assistenza ai bisognosi per pretesa mancanza di fondi, benchè tenga depositato un milione all'Ufficio postale di Riardo, erogato dalla Prefettura per assistenza e lavori invernali;

9) in merito alla circolare del Ministero dell'interno 3 marzo 1958, n. 15700, il Comune ha assunto molti anni fa e continua a tenere in servizio il pensionato Penna Ugo, suo ex dipendente, con deliberazione che rinnova ogni tre mesi;

10) l'imposta di famiglia viene applicata con sfacciata faziosità al punto che professionisti, genero e cognato del Sindaco, non risultano neppure iscritti nei ruoli, così come non lo è l'assessore Abbitiello Vincenzo mentre il farmacista è iscritto per appena lire 5.000 annue;

11) dalla delibera 18 agosto 1958, n. 75, del comune di Riardo si evince che somme per circa 2 milioni pagate dalla società « Ferrarelle » per gli anni 1953-1954, per diritto fisso, sono state introitate e spese senza il tramite della Tesoreria comunale, sicchè gli amministratori dovrebbero essere dichiarati contabili di fatto anche se hanno reso i conti dopo... 5 anni.

Da chi e perchè sono state detenute dette somme? (447).

RISPOSTA. — 1) L'amministrazione comunale di Riardo ha deliberato di non collocare a riposo l'applicato Betti Giuseppe di anni 72, per consentirgli di raggiungere il massimo degli anni di servizio agli effetti del trattamento di quiescenza.

La deliberazione si fonda sull'asserzione che il collocamento a riposo dei dipendenti che hanno superato i limiti di età non costituisce un obbligo del Comune, ma rientra nella sfera della potestà discrezionale del medesimo, derivante dalle norme del vigente regolamento organico.

La questione è tuttora all'esame della Prefettura di Caserta.

2) L'indennità di residenza a favore del farmacista di Riardo è stata corrisposta, in ottemperanza a precise disposizioni di legge, su determinazione della apposita commissione provinciale.

La somma di lire 765.000 si riferisce alla indennità per gli anni 1955 (lire 300.000), 1956 (lire 175.000), 1957 (lire 150.000) e 1958 (lire 140.000).

3) Il farmacista di Riardo pernotta nel limitrofo comune di Pietramelara perchè non ha trovato sul posto un locale di abitazione; i due Comuni sono collegati da ottima strada carrozzabile e da telefono. Il Prefetto, comunque, diffidato il farmacista a risiedere nel Comune, ha interessato il Sindaco ad agevolarlo nella ricerca di un alloggio.

4) La prefettura di Caserta nel settembre scorso dispose accertamenti sulla regolarità dei mandati nn. 156 e 87: risultò in proposito che il mandato n. 156 del 5 luglio 1956, concernente il pagamento della somma di lire 7.000 per l'acquisto da Caprio Maria di materiale elettrico occorrente per l'illuminazione dei seggi elettorali, intestato all'assessore Abbatiello — marito della Caprio — venne quietanzato dallo stesso. Al riguardo si comunica, però, che la spesa era stata già liquidata con deliberazione n. 29 del 6 giugno 1956, adottata dalla precedente Giunta di cui l'Abbatiello non faceva parte e che, pertanto, nel caso specifico si trattava della esecuzione di un atto regolarmente deliberato.

Per quanto concerne il mandato n. 87 del 7 maggio 1956 di lire 2.060 per fornitura di vetri all'edificio scolastico, si precisa che il documento non è stato intestato alla moglie dell'Abbatiello, Caprio Maria, ma all'econo-

mo che aveva direttamente provveduto all'acquisto data la modesta entità della fornitura.

A tale operazione rimase estraneo l'Abbatiello in quanto egli partecipò solo alla seduta della Giunta municipale nella quale venne deciso di rimborsare all'economo somme da questi anticipate: in tale seduta la Giunta definì un rapporto debitorio nei confronti dell'economo e non un rapporto con persona legata da vincoli di parentela o di affinità con l'Abbatiello.

5) Per quanto si riferisce al pagamento di complessive lire 600.000, per fornitura di medicinali ai poveri nell'anno 1956, la liquidazione delle relative notule, corredate da ricette, venne approvata dalla Giunta municipale con deliberati n. 6 del 22 febbraio 1956; n. 11 del 17 aprile 1956; n. 5 dell'11 agosto 1956; n. 15 del 28 novembre 1956 e n. 5 del 7 febbraio 1957. Tali atti deliberativi, non soggetti a speciale approvazione, divennero esecutivi a norma dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

6) I lavori pubblici cui fa riferimento la S.V. onorevole altro non sono — come è risultato dagli accertamenti eseguiti — che pochi lavori di riparazione stradale il cui costo va da un minimo di lire 4.300 ad un massimo di lire 96.000.

Nell'importo è compreso anche il prezzo dei materiali ed il trasporto: trattandosi, perciò, di opere di lievissima entità, l'Amministrazione comunale ritenne di eseguirle in economia affidandole al signor Di Iorio Domenico che è l'unico muratore nel comune di Riardo, specializzato ad eseguire lavori del genere.

7) Gli uffici comunali rimangono aperti al pubblico in tutti i giorni feriali e nelle ore in cui normalmente la popolazione di un piccolo centro rurale usa accedere agli uffici stessi: il Sindaco, inoltre, è sempre reperibile anche nelle ore in cui gli uffici rimangono chiusi.

Lo stesso avviene per gli uffici dell'E.C.A. ubicati nello stesso palazzo comunale, ed ai quali è addetto, in qualità di segretario, lo stesso segretario comunale.

8) L'E.C.A. non ha fornito i propri assistiti di libretti di assistenza, del resto non obbligatorii, sia per non gravare il bilancio di ulteriori spese, sia perchè l'elenco degli assistibili è costantemente aggiornato.

L'Ente, comunque, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ha sempre praticato e pratica l'assistenza in favore della totalità dei bisognosi e di quanti per motivi occasionali siano meritevoli dell'assistenza stessa.

I fondi messi a disposizione dalla Prefettura per l'assistenza generica e per lavori a sollievo della disoccupazione risultano sempre totalmente erogati ed il milione depositato sul libretto fruttifero presso la Banca « Monforte » di Pietramelara rappresenta, nella quasi totalità, una somma che venne bloccata, nel 1949, a seguito di necessari accertamenti conseguenziali alla dichiarazione di decadenza dell'esattore tesoriere.

Definiti i conti del decaduto tesoriere e svincolata la somma, il Comitato amministrativo venne nella determinazione di investirla in titoli del Debito pubblico — rendita 5 per cento — erogando la rendita relativa per fini assistenziali.

9) L'assunzione provvisoria dell'impiegato Penna Ugo, avvenuta nel maggio del 1956, si rese indispensabile perchè il personale di ruolo previsto dalla pianta organica — in corso di revisione — è insufficiente a fronteggiare le sempre crescenti esigenze di servizio, appesantite anche dalla circostanza che — per motivi di carattere finanziario — la segreteria è consorziata con altri due Comuni.

Trattasi, d'altra parte, di un pensionato che percepisce un'assegno forfettario di lire 20.000, e la cui assunzione ha carattere del tutto provvisorio con scadenza al 31 dicembre 1958.

10) Non risulta che l'imposta di famiglia sia stata applicata con faziosità.

In merito si precisa:

a) sia il genero che il cognato del Sindaco non risultano iscritti nel ruolo imposta di famiglia perchè nel periodo in cui dimoravano a Riardo non avevano redditi propri e vivevano a carico dei rispettivi genitori, regolarmente accertati ai fini del pagamento dell'imposta di famiglia. Gli stessi, nominati impiegati statali, si sono ora trasferiti altrove;

b) per la famiglia dell'assessore Abbatiello Vincenzo l'accertamento è stato eseguito a carico della moglie, titolare di un esercizio di generi diversi;

c) l'imponibile del farmacista agli effetti dell'imposta di famiglia è stato accertato sulla base del reddito di ricchezza mobile (lire 430.000 lorde categoria *B*).

Comunque, a norma dell'articolo 50 della legge 2 luglio 1952, n. 703, qualsiasi contribuente avrebbe potuto ricorrere contro tale accertamento.

11) Per quanto riguarda, infine, la somma di due milioni di lire versata dalla Società « Ferrarelle » si precisa che il comune di Riardo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 2 luglio 1952, n. 703, applicò lo speciale diritto del 3 per cento sulle acque minerali da tavola esportate.

Allo scopo, però, di accertare l'effettivo gettito del tributo di nuova istituzione stabilì di riscuoterne il provento in gestione diretta dando incarico della riscossione all'economo ed al segretario comunale.

Furono in tal modo riscossi, negli anni 1953 e 1954 (dal 1° gennaio 1953 il servizio è stato affidato all'appaltatore delle II.CC.) circa due milioni che furono immediatamente erogati per il pagamento di spese urgenti ed indilazionabili.

L'economo ed il segretario comunale hanno reso conto della gestione al Consiglio che ne ha preso atto, ratificando anche con delibera 18 agosto 1958, n. 75, l'impiego delle somme riscosse.

Il Sottosegretario di Stato
ROMANO

LOMBARDI (VERGANI). — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il motivo per il quale il Questore di Pavia nega al titolare della licenza 4042, signor Tacconi Fernando, gestore del cinema Marconi di Pinerolo Po (Pavia), l'autorizzazione ai trattenimenti danzanti anche pomeridiani. Il n. 4 dell'articolo 68 della legge di Pubblica sicurezza stabilisce di sospendere il ballo durante le cerimonie o le processioni religiose che non debbono essere turbate.

Poichè i trattenimenti pomeridiani non possono, in alcun modo, turbare le funzioni che si svolgono in orario diverso, gli interroganti non riescono a comprendere perchè — essendo contrario il prete del paese — il Questore si adegui alla volontà del sacerdote, impedendo ad un esercente di esercitare un suo diritto, considerando altresì che il ballo è l'unico divertimento per la gioventù del paese, a meno che si voglia agevolare il cinema dell'oratorio le cui proiezioni si svolgono nel pomeriggio (504).

RISPOSTA. — Il cinema Marconi di Pinerolo Po venne a suo tempo collaudato e dichiarato agibile esclusivamente per spettacoli cinematografici: dal dicembre 1955 ne fu consentita l'utilizzazione anche come sala da ballo.

Peraltro, ad evitare disturbo ai fedeli ed alle funzioni religiose della contigua Chiesa parrocchiale, la Questura dispose nel 1956 che i trattenimenti danzanti potevano effettuarsi nelle ore serali (dopo le 21).

Il Sottosegretario di Stato
MAZZA

MAMMUCARI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se ritenga opportuno assegnare alla Sezione lavoro del Tribunale di Roma un numero di giudici adeguato alla necessità di avviare a rapida soluzione le migliaia di cause per vertenze di lavoro e ciò al fine di rendere meno gravi le perdite che i lavoratori già subiscono a seguito della inosservanza delle leggi e del non rispetto dei contratti di lavoro, perdite che divengono onerosissime a seguito della lentezza — che arriva anche a due anni di tempo — con cui vengono risolte le cause di lavoro (311).

RISPOSTA. — La informo che la Sezione del lavoro del Tribunale di Roma è, attualmente, costituita da dieci magistrati di Tribunale e da un magistrato di Corte d'appello con funzioni di presidente.

A ciascun giudice sono assegnate circa seicento cause.

Un tale carico non risulta dissimile da quello che grava su ogni altro magistrato delle restanti cinque sezioni civili, giacchè il numero complessivo dei relativi processi pendenti dinanzi al Tribunale di Roma, ascende a circa 36.000.

Il rafforzamento della Sezione del lavoro mediante il trasferimento di magistrati, addetti ad altre sezioni civili, non appare consigliabile, in quanto un provvedimento di tale genere, come il Presidente del locale Tribunale ha rilevato, produrrebbe un sicuro, ed altrettanto dannoso, rallentamento nell'attività di queste ultime sezioni.

Parimenti inopportuno appare distogliere giudici dalle sezioni penali, ognuna delle quali, oltre ad essere gravata da sempre maggiore lavoro, assolve con difficoltà alle sue funzioni perchè costituita da tre soli magistrati, uno dei quali con funzioni di presidente.

Epperò, agli inconvenienti, da lei lamentati e da me costantemente tenuti presenti, si potrà ovviare in sede di riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie, in esito al quale si prevede la migliore utilizzazione di quei magistrati che sono assegnati ad uffici di assai scarsa importanza.

Di tutto ciò, come è noto, è investita da qualche tempo una apposita commissione paritetica, composta di parlamentari e magistrati.

Sulla base delle conclusioni, cui detta commissione perverrà, sarà mia cura considerare la necessità di aumentare gli organici degli uffici giudiziari ed all'uopo predisporre i relativi provvedimenti da sottoporre al Parlamento.

Il Ministro
GONELLA

MAMMUCARI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali sono i motivi che hanno indotto il Provveditore agli studi di Roma, dottor Mastropasqua, a non assegnare all'insegnante Imperi Raffaele la sede di Montelibretti per l'incarico di maestro elementare. E quali sono le ragioni che hanno indotto il Prefetto di Roma a intervenire nella assegnazione della sede, in modo da impedire che l'insegnante Imperi fosse assegnato a Montelibretti, esulando così dai suoi compiti.

L'interrogante fa presente che l'insegnante Imperi Raffaele è residente con la famiglia, composta della moglie e due bambine, a Montelibretti, e nella graduatoria ha il posto che dà a lui il diritto ad essere assegnato a Montelibretti (363).

RISPOSTA. — Il maestro Raffaele Imperi, incluso nella graduatoria per gli incarichi e le supplenze nelle scuole elementari della provincia di Roma per l'anno 1958-59 e graduato al posto n. 1182 con punti 44,99, insegnò lo scorso anno, da provvisorio, a Montelibretti.

Per l'anno scolastico corrente è stato destinato alla sede di Moricone, che dista appena sei chilometri da Montelibretti.

In quest'ultima sede non era vacante, al momento dell'assegnazione dei provvisori, alcun posto maschile.

Va ad ogni modo considerato che nessuna norma di legge o di regolamento stabilisce un obbligo per l'Amministrazione scolastica di assecondare in ogni caso — per l'assegnazione della sede — le richieste degli insegnanti aventi diritto all'incarico provvisorio.

Si aggiunge che, anche per l'assegnazione di sede ai maestri vincitori di concorso, è prevista dall'articolo 294 del Regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297, la facoltà — per i Provveditori agli studi — di non seguire rigorosamente l'ordine di graduatoria dei nominabili in relazione alla loro richiesta di sede.

Il Ministro
MORO

MAMMUCARI. — *Al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.* — Per conoscere se sono stati approntati, dai competenti uffici della Cassa del Mezzogiorno, i piani di investimento per la creazione delle infrastrutture nel comprensorio della falda pedemontana dei Ca-

stelli romani — da Anzio ad Albano — secondo gli articoli della legge istitutiva della Cassa del Mezzogiorno; e ciò allo scopo di agevolare la istallazione di aziende industriali e la modifica delle condizioni ambientali agricole, in considerazione anche dello stato di diffusa disoccupazione esistente nel comprensorio indicato (364).

RISPOSTA. — Si unisce alla presente un elenco da cui risultano, per ogni singolo settore d'intervento della Cassa del Mezzogiorno, le opere eseguite o in corso di esecuzione, nonchè le opere programmate e ancora da realizzare nel comprensorio della falda pedemontana dei Castelli romani. La esecuzione delle opere suddette, con la creazione delle necessarie infrastrutture, agevolerà indubbiamente la installazione di nuove aziende industriali nella zona in parola.

Si unisce, altresì, un elenco dei finanziamenti concessi dall'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale I.SV.E.I MER., per iniziative industriali nella stessa zona.

Si dà assicurazione all'onorevole interrogante che non si mancherà di continuare e di accelerare l'opera di incentivazione già avviata in provincia di Roma e non si mancherà, altresì, di tenere presenti, nei limiti del possibile, le necessità che saranno segnalate dalle Amministrazioni comunali e dagli Enti chiamati ad operare, collateralmente all'attività della Cassa.

Il Ministro
PASTORE

ELENCO NOMINATIVO DEI FINANZIAMENTI DELIBERATI IN FAVORE DI AZIENDE CON STABILIMENTI INDUSTRIALI UBICATI NELLA PROVINCIA DI ROMA (comprensorio di bonifica di Latina)

N.	NOMINATIVO	Ubicazione dell'impianto	Scopo	Settore industriale	Data di delibera	Importo concesso	Costo complessivo	Annotazioni
1	S. r. l. Fornace Pratica di Mare	Pomezia	N.I.	Materiale da costruzione, vetro, ceramica e affini (laterizi)	28.6.56	40.000	90.000	
2	S. p. a. Societé des Grandes Marques . . .	Pomezia	N.I.	Industrie chimiche (cosmetici)	28.12.56	27.000	54.000	Ridotto a lire 26.200 il 24.2.1958.
3	S. p. a. Industria Confezioni Pomezia . . .	Pomezia	N.I.	Vestiario, abbigliamento e affini (confezioni)	25.1.57	100.000	185.000	
4	S. r. l. Medital	Pomezia	N.I.	Industrie chimiche (farmaceutici)	24.6.57	45.000	90.000	
5	S. r. l. MOCA	Pomezia	N.I.	Derrate alimentari e affini (torrefazione caffè)	12.9.57	100.000	280.000	Costo complessivo ridotto a lire 202.000 il 21.4.1958.
6	S. p. a. Tubettificio del Tirreno	Anzio	N.I.	Altre costruzioni meccaniche e fonderie di 2ª fusione (contenitori metallici e varie)	15.3.58	130.000	257.000	
7	S. p. a. Motocoltura	Santa Palomba (Pomezia)	N.I.	Costruz. motori, veicoli e macchinari vari (moto-coltivatori)	15.3.58	75.000	155.000	
8	S. r. l. Medital	Pomezia	A.	Industrie chimiche (farmaceut.)	28.7.58	18.000	36.000	
9	S. p. a. Giovannetti Macchine	Pomezia	N.I.	Costruz. motori, veicoli e macchinari vari (carpenteria metallica meccanica)	18.9.58	82.500	165.000	
						617.500	1.312 000	

OPERE PROGRAMMATE CHE INTERESSANO I COMUNI DEL COMPRENSORIO DELLA BONIFICA DI LATINA IN PROVINCIA DI ROMA

Settore: BONIFICHE

OPERE PROGRAMMATE CHE INTERESSANO I COMUNI FACENTI PARTE DEL COMPRENSORIO DELLA BONIFICA DI LATINA IN PROVINCIA DI ROMA

(milioni di lire)

n. 3567 – Strada di Tor Lazzaria (in istruttoria)	9
Sistemazione fossi demaniali zone di Velletri, Lanuvio e Pomezia. .	40
Sistemazione tronchi terminali fossi S. Anastasia e Campo Ascolano.	20
Irrigazione Acciarella-Mastropietro	20
Opere irrigue zone Accarella e Fogliano	20
Irrigazione in zona Astura	50
Acquedotto di Campoleone	15

Settore: ACQUEDOTTI

OPERE CHE INTERESSANO I COMUNI FACENTI PARTE DEL COMPRENSORIO DELLA BONIFICA DI LATINA IN PROVINCIA DI ROMA

Allo stato attuale non esistono presso la « Cassa » progetti non ancora approvati di opere di acquedotti riguardanti il territorio facente parte del Comprensorio di Bonifica di Latina in provincia di Roma.

Risulta che presso il Ministero dei LL.PP. sono in istruttoria alcuni progetti dell'acquedotto del Simbrivio, al cui finanziamento parteciperà anche la Cassa.

Settore: VIABILITÀ

OPERE PROGRAMMATE CHE INTERESSANO IL COMPRENSORIO DI BONIFICA DI LATINA IN PROVINCIA DI ROMA

(milioni di lire)

Anzio: costruzione cavalcavia per attraversamento passaggio a livello e sistemazione strada 5 miglia	100

Settore: TURISMO

OPERE APPROVATE DAL COMITATO DEI MINISTRI DA SOTTOPORRE ALLA APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA

	(milioni di lire)
Ardea (frazione di Pomezia) - Restauro Chiesa S. Pietro Apostolo. .	20

Settore: FINANZIAMENTI ALBERGHIERI

DOMANDE PERVENUTE O IN CORSO DI ISTRUTTORIA DA PARTE DEGLI ISTITUTI BANCARI CONVENZIONATI PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO ALBERGHIERO

	(milioni di lire)
Pomezia - Raffaele Franci	150

ELENCO PROGETTI APPROVATI E LAVORI APPALTATI AL 31 OTTOBRE 1958 NELLA PROVINCIA DI ROMA

(comprensorio di bonifica di Latina)

Settore: BONIFICHE

N. del progetto	Descrizione delle opere. Comuni interessati	Importo (milioni di lire)	Situazione dei lavori
	Consorzio bonifica Latina		
247	Sistemazione dei torrenti tra Anzio e Torre San Lorenzo (Anzio).	89	ultimato
1212	Sistemazione della vallata del torrente Loricina – Lotto 205-*bis* – Sub-lotto A – 1° stralcio (Anzio, Nettuno)	153	sospesi
1461	Opere complementari per la sistemazione dei torrenti tra Anzio e Torre San Lorenzo (Anzio)	6	ultimato
2384-2	Elettrificazione del comprensorio a servizio dell'irrigazione – 1° stralcio (Pomezia)	31	prossimo inizio
2617	2° Gruppo di affluenti nel bacino del Fosso del Quinto – Lotto 205-*bis* – sub-lotto A – 2° stralcio (Anzio, Nettuno)	272	prossimo appalto
2619	Strada del bacino Fosso del Quinto - Lotto 205-*bis* – Sub-lotto B (Anzio, Nettuno)	141	prossimo inizio
2714	Sistemazione dei Fossi di Valle Palombara e Colle Cocchino (Anzio)	19	ultimati
2914	Strada Cavallo Morto (Anzio)	33	in corso
3069	Strada Due Colonne (Lanuvio)	11	in corso
3230	Costruzione di un 2° Gruppo di strade di bonifica nella zona di Nettuno (Nettuno)	46	in corso
	Amministrazione Provinciale Roma		
3127	Sistemazione ed allargamento della strada dalla Acciarella – Confine di provincia – a Nettuno (Nettuno)	39	prossimo appalto

PROGETTI APPROVATI E LAVORI APPALTATI AL 31 OTTOBRE 1958 - LAVORI ULTIMATI E GIORNATE-OPERAIO LAVORATE AL 30 SETTEMBRE 1958

SETTORI D'INTERVENTO	Progetti approvati		Lavori appaltati		Lavori ultimati		Giornate-operaio lavorate (migliaia)
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	
		(in milioni di lire)					
Opere pubbliche							
Bonifiche	11	987	9	676	3	114	6
Totale .	11	987	9	676	3	114	6
Opere di competenza privata (a):							
Miglioramenti fondiari . .	354	1.481	354	1.481	–	848	363
Totale . . .	354	1.481	354	1.481	–	848	363
COMPLESSO DELLE OPERE.	365	2.468	363	2.157	3	962	369

(*a*) Gli importi si riferiscono alle opere ammesse a sussidio.

MAMMUCARI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere quando si intenda emanare le norme di applicazione della legge 20 febbraio 1958, n. 93, concernente l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;

e se non si ravvisi la necessità di estendere l'applicazione della legge in parola a tutto il personale addetto agli uffici, enti, società, industrie, che svolgono la loro attività in base alla utilizzazione di materie radioattive e, in modo particolare, al personale addetto ai gabinetti di fisica e alle centrali elettronucleari oltre che all'Istituto del sincrotone di Frascati (397).

RISPOSTA. — Comunico alla S.V. onorevole che l'elaborazione delle norme di attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 93, ha presentato particolare complessità, essendosi, tra l'altro, resa necessaria un'accurata indagine per l'acquisizione di precisi dati ai fini della determinazione sia dei beneficiari, sia dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi.

Intanto, il Ministero ha dato corso alle necessarie intese sul testo già elaborato ed è in attesa di ricevere i pareri e le proposte delle altre Amministrazioni interessate.

Assicuro la S.V. onorevole che alla predisposizione del progetto definitivo sarà provveduto con la maggiore sollecitudine possibile.

Per quanto riguarda la inclusione di altre categorie tra i soggetti dell'assicurazione contro le malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, informo che la estensione della disciplina — auspicata dalla S.V. onorevole — è attualmente oggetto di attento studio da parte del Ministero al fine di ricercare una soluzione del problema in modo che siano rispettati i princìpi fondamentali cui si informa la legislazione antinfortunistica, pur tenendo nel debito conto i particolari rischi ai quali sono esposti gli addetti ai gabinetti e laboratori di fisica nucleare.

Il Ministro
VIGORELLI

MAMMUCARI (BITOSSI, PESSI, MONTAGNANA). — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali misure si intendano prendere per limitare l'abuso che gli imprenditori fanno della autorizzazione loro data dalla legge che limita il lavoro straordinario relativa alla attuazione della normale attività produttiva attraverso il lavoro straordinario, con la conseguenza che i lavoratori sono di fatto obbligati ad effettuare giornalmente ore di lavoro straordinario, anche quando non intenderebbero prolungare la giornata lavorativa;

e se il Ministro è a conoscenza della quantità, su scala nazionale, delle ore di lavoro straordinario effettuate in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, in rapporto anche al numero delle ore di lavoro ordinario;

e se il Ministro conosce quali conseguenze deleterie la estensione dell'abuso della effettuazione di ore di lavoro straordinario, agevolato anche dalla enorme distanza dalla retribuzione media e il costo medio della vita, comporta sulla salute dei lavoratori, sulla loro possibilità di partecipare ad attività sociali, ricreative e culturali e sulla possibilità di assunzione di disoccupati appartenenti in special modo alle giovani leve del lavoro (392).

RISPOSTA. — Comunico alle SS.LL. onorevoli che a seguito dell'entrata in vigore della legge 30 ottobre 1955, n. 1079, sulla limitazione del lavoro straordinario nelle aziende industriali, gli Ispettorati del lavoro hanno intrapreso una intensa e costante azione di vigilanza al fine di assicurare l'applicazione della legge e, quindi, il conseguimento degli scopi che il provvedimento intende perseguire.

Gli effetti di tale azione sono stati sensibili: si è effettivamente registrata una flessione delle ore di lavoro straordinario, che indubbiamente ha giovato all'incremento della occupazione operaia.

Gli organi ispettivi, peraltro, hanno periodicamente svolto particolari e preordinati piani di accertamento al fine di studiare le cause e le circostanze del ricorso da parte delle aziende al lavoro straordinario.

Non possono tuttavia sottacersi le difficoltà che talvolta si frappongono ad una proficua opera di vigilanza per la coesistenza con l'interesse dell'imprenditore di un interesse economico dei lavoratori al prolungamento di orario.

A tale proposito, riterrei veramente utile che le organizzazioni sindacali svolgessero una proficua azione volta a rendere consapevoli i lavoratori delle finalità sociali della disciplina legislativa sul lavoro straordinario e dei pericoli che possono nascondersi in una prestazione lavorativa eccessivamente prolungata.

Le organizzazioni sindacali, peraltro, possono indubbiamente giovare all'azione ispettiva segnalando i casi di violazione della disciplina dell'orario di lavoro, la quale prevede deroghe soltanto in rapporto ad esigenze obiettive del processo di produzione o a cause di forza maggiore.

Assicuro, infine, le SS.LL. onorevoli di aver richiamato l'attenzione degli Ispettorati sulle esigenze di una continua, rigorosa vigilanza in tale settore.

Il Ministro
VIGORELLI

MAMMUCARI (BITOSSI, PESSI, MONTAGNANA). — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se risulta al Ministro del lavoro che si va sempre più diffondendo nei luoghi di lavoro la evasione alla legge che fa obbligo agli imprenditori, a qualunque categoria appartengano, di corrispondere ai loro dipendenti la retribuzione attraverso la busta paga; sulla quale siano chiaramente trascritte non solo le voci della retribuzione ordinaria, ma anche le voci della retribuzione straordinaria, nonchè tutte le trattenute, che gravano sulla retribuzione medesima;

e quali misure si intendano prendere per imporre il rispetto della legge agli evasori, al fine di tutelare gli interessi dei lavoratori, i quali, attraverso la corresponsione della retribuzione non mediante la busta paga di cui alla legge, possono essere e sono defraudati di una parte del loro avere;

e quali disposizioni sono state date agli uffici competenti dipendenti dal Ministero del lavoro per accertare l'entità del fenomeno e sviluppare una inchiesta circa la portata delle evasioni (393).

RISPOSTA. — Posso assicurare le SS.LL. onorevoli che l'azione ispettiva degli organi del Ministero si svolge con continuità e rigore per vigilare sulla esatta osservanza di tutte le norme di legislazione sociale, ivi comprese ovviamente quelle che impongono al datore di lavoro di corrispondere la retribuzione ai propri dipendenti per mezzo di prospetti di paga (legge 5 gennaio 1933, n. 4). D'altra parte, non risulta a questo Ministero, che ebbe a diramare precise istruzioni agli Ispettorati del lavoro per l'applicazione della citata legge, che le inosservanze in tale specifico settore abbiano assunto tale rilievo da far pensare ad un fenomeno di carattere generale.

Sarò, ad ogni modo, grato alle SS.LL. onorevoli se vorranno indicare i concreti casi di inadempienza che dovessero loro risultare assicurando, peraltro, che gli organi ispettivi non hanno mai mancato di intervenire prontamente per rimuovere e reprimere le accertate violazioni.

Il Ministro
VIGORELLI

MAMMUCARI (DONINI). — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se non ravvisa la opportunità di sollecitare presso il comune di Roma la definizione della pratica di trasferimento della Società di raffinazione petroli Purfina di Roma ad altra località periferica del Comune, allo scopo di risanare la situazione attuale esistente nel quartiere Gianicolense, ove ha sede la società Purfina, in considerazione del fatto che detta Società svolge la sua attività in zona circondata da ospedali, quale il San Camillo, sanatori, quale il Forlanini, ed altri istituti ospedalieri di particolare importanza (394).

RISPOSTA. — La questione del trasferimento degli impianti della società Purfina dalla zona in cui attualmente si trovano a località lontana dai quartieri residenziali viene da tempo seguita dall'Amministrazione sanitaria, che è ripetutamente intervenuta presso il comune di Roma perchè al problema fosse data adeguata soluzione.

Il 29 luglio 1957, il Consiglio comunale di Roma approvava uno schema di convenzione, che la società Purfina, con apposito atto di sottomissione, si è impegnata a sottoscrivere, secondo il quale la raffineria, sita nel quartiere gianicolense, verrà trasferita in una nuova sede sulla via Aurelia nel termine di due anni dalla emanazione del decreto presidenziale di approvazione di un piano particolareggiato con cui la destinazione dell'area in atto occupata dagli impianti viene mutata da industriale in edificatoria.

Il piano particolareggiato è stato già approvato dal Consiglio comunale di Roma nella seduta del 19 novembre ultimo scorso. Il Comune ha assicurato che non mancherà di sollecitare, presso i competenti organi, l'ulteriore corso della procedura per la definitiva approvazione del piano, al fine di ab-

breviare, per quanto possibile, la permanenza degli impianti della Purfina nella zona in cui attualmente hanno sede.

Il Ministro
MONALDI

MARAZZITA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di malcontento che agita i maestri della provincia di Reggio Calabria per il fatto che, pur essendo stati dichiarati idonei in uno dei due concorsi speciali indetti ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, sono rimasti fuori dei ruoli, mentre in applicazione della legge Buzzi Badaloni, n. 717, sono stati assorbiti nel ruolo soprannumerario agli idonei di tutte le Provincie d'Italia.

La legge Buzzi Badaloni — come è risaputo — chiedeva i concorsi ordinari per tre anni per dar modo ai maestri dichiarati idonei di essere assorbiti nel ruolo soprannumerario e nei posti resisi liberi per l'esodo volontario.

Senonchè in provincia di Reggio Calabria alla fine del triennio la graduatoria degli idonei non è esaurita per cui si assiste alla evidente sperequazione che, mentre nelle altre Provincie d'Italia vengono immessi nei ruoli maestri col minimo di voto 105-175, in provincia di Reggio rimangono fuori con la media di 111-175.

Cosa pensa di fare il Ministro per tali maestri? Vorrà forse obbligarli ad altro concorso? O non sarebbe più giusto assegnare gli stessi, nei posti di nuova istituzione (entro il 1° ottobre 1958), oppure in posti che si rendessero liberi per il collocamento a riposo degli insegnanti con 65 anni di età e 40 di servizio? (195).

RISPOSTA. — In merito a quanto è stato rappresentato dall'onorevole interrogante, si deve rilevare come non sia esatto che soltanto a Reggio Calabria i maestri idonei delle graduatorie suppletive dei concorsi speciali ai posti di ruolo in soprannumero, effettuati ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 settembre 1954, n. 1170, siano rimasti fuori dello stesso ruolo.

La legge 6 luglio 1956, n. 717, concedeva la possibilità di attribuzione agli anzidetti idonei di posti nel ruolo in soprannumero, con una precisa limitazione nel tempo (1° ottobre 1958) e non già con l'intendimento di fare entrare nel ruolo tutti gli idonei di tutte le Provincie, in quanto il legislatore non poteva non aver presente l'articolo 2 della citata legge n. 1170, che dispone l'effettuazione biennale dei concorsi ordinari.

La situazione degli idonei di Reggio Calabria è analoga a quella di moltissime altre Provincie del territorio del Paese.

Pertanto, il problema va esaminato sul piano nazionale e non locale.

Infine, per quanto riguarda l'accenno ai posti rimasti vacanti per effetto dei collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età, disposti in forza della legge 15 febbraio 1958, n. 46, si fa presente che i posti stessi, tutti del ruolo organico, sono attribuiti ai maestri del ruolo in soprannumero, motivo per cui in quest'ultimo si formano dei vuoti, che vengono ricoperti con gli idonei delle graduatorie suppletive, secondo quanto auspica l'onorevole interrogante.

Il Ministro
MORO

MARAZZITA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere i motivi per cui non si estendono ai mezzadri viticoltori le provvidenze emanate in favore dei coltivatori diretti onde anche essi vengano esentati dal pagamento dei contributi unificati che, invece di essere posti a carico dei proprietari, vengono arbitrariamente posti a carico dei contadini mezzadri, categoria benemerita che vive tra indicibili sacrifici e stenti e che giustamente trovasi in atto in stato di agitazione in provincia di Reggio Calabria (207).

RISPOSTA. — Il problema sollevato dalla S.V. onorevole, attinente sostanzialmente all'individuazione del soggetto obbligato al pagamento dei contributi agricoli unificati nei rapporti di mezzadria, è di generale portata ed offre aspetti invero delicati.

Occorre por mente che, mentre per i coltivatori diretti, soggetti obbligati al pagamento dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti, l'accertamento è effettuato nei loro diretti confronti, per i rapporti di mezzadria l'accertamento è ovviamente fatto nei confronti del concedente, direttamente obbligato verso le gestioni previdenziali.

Evidentemente, quindi, allorchè sono adottate provvidenze in favore delle categorie agricole, quale, ad esempio, la sospensione della esazione per il 1958 delle partite contributive di importo fino a 20.000 lire annue, può verificarsi che il concedente nel rapporto di mezzadria ne sia escluso in dipendenza del carico contributivo complessivo, superiore al prefissato limite.

Tale circostanza non avrebbe, tuttavia, ripercussioni sul mezzadro, se il concedente non facesse valere nei suoi confronti il potere di rivalsa.

In ordine alla sussistenza di tale potere sono sorte incertezze e perplessità. La giurisprudenza, sia dei giudici di merito, sia della Corte di cassazione, si è ormai orientata verso la inapplicabilità ai rapporti associativi del decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 142, che ha posto a carico del datore di lavoro l'onere dei contributi dovuti per i lavoratori subordinati. Del resto, le è certamente noto che il riordinamento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, il principio posto dal citato decreto ha ricevuto parziale deroga, concorrendo anche i lavoratori subordinati alla formazione del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

Ho, sul problema, richiamato l'attenzione dei competenti Servizi del Ministero affinchè ne siano attentamente studiati i vari aspetti per una eventuale possibile soluzione, conformemente a quanto già ebbi a dire al senatore Ristori in risposta al suo ordine del giorno, presentato nel corso della discussione del bilancio, da me accettato come raccomandazione di porre allo studio la questione.

Il Ministro
VIGORELLI

MARAZZITA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a lui nota — come dovrebbe, anche perchè, fra l'altro, gli è stata segnalata con un apposito ricorso in data 5 settembre 1958 — la particolarissima e forse unica situazione degli studenti diplomandi e diplomati dell'Istituto agrario statale di Palmi.

I medesimi, a differenza di tutti i colleghi degli Istituti consimili, sono privati dal diritto di iscriversi alla Università di agraria nell'anno immediatamente successivo a quello del conseguimento del diploma, perdendo quindi un anno scolastico. E ciò a causa di un disservizio o disordine delle Commissioni di esami che il Ministero avrebbe dovuto correggere od eliminare onde evitare sensibili danni agli studenti e alle famiglie.

Avviene cioè che gli studenti dell'Istituto agrario di Palmi, pur conseguendo il diploma, non possono sostenere gli esami integrativi di italiano e storia presso i Licei scientifici, necessari per accedere all'Università, perchè tali esami integrativi precedono di alcuni giorni gli esami per il conseguimento del diploma. Difatti, mentre presso l'Istituto agrario di Palmi gli esami ebbero termine il 20 ottobre (tale ritardo non è spiegabile e tanto meno giustificabile anche se la Commissione può assumere di aver dovuto ultimare prima i lavori nell'Istituto San Placido di Messina), gli studenti diplomati non possono sostenere — come dovunque — gli esami di integrazione presso i Licei scientifici, in quanto questi ultimi esami sono stati già sostenuti dal 6 al 10 ottobre.

Come intende l'onorevole Ministro riparare a tale errore che si risolve in un caso di ingiustizia per un determinato gruppo di studenti che si vedono violati di un diritto? Non è neppure il caso di richiamare l'attenzione sul concetto di parità di diritti e di doveri di tutti i giovani, per sottolineare quanto gravi e pregiudizievoli siano le conseguenze che subiscono tanti giovani, costretti a ritardare di un anno la iscrizione all'Università e la carriera, specie se si pensa che molti di essi, quasi ventenni, sono soggetti ad obblighi di leva e quindi esposti

alla chiamata alle armi senza la possibilità di prorogare il servizio militare (351).

RISPOSTA. — Questo Ministero deve preliminarmente rilevare che la più lunga durata della sessione di esami di abilitazione tecnico-agraria, rispetto a quella di maturità scientifica, è dovuta unicamente al fatto che nei primi esami sono comprese le prove pratiche, le quali per la loro speciale natura richiedono un tempo maggiore che non le prove orali.

Ad ovviare in parte a tale inconveniente provvede, però, la stessa disposizione istitutiva dell'esame speciale di cultura generale per l'ammissione alla Facoltà di agraria. Infatti il regio decreto 8 maggio 1933, n. 507, all'articolo 3 dispone che tale esame « ha luogo appena siano terminati gli esami di maturità scientifica » e che « i candidati devono, entro il 15 maggio per la sessione estiva o il 1° settembre per la sessione autunnale, presentare domanda in carta legale al Preside di un liceo scientifico, corredata dai documenti di cui all'articolo 32 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653 ».

E ciò allo scopo che possa determinarsi, ancor prima dell'inizio delle rispettive sessioni ordinarie d'esami, in quali sedi vi siano aspiranti all'esame speciale in parola, nonchè predisporsi tempestivamente il diario delle prove, tenendo debito conto del divario della durata delle anzidette sessioni di abilitazione tecnica e di maturità scientifica.

Invero, questo Ministero, ogni qual volta è stato informato dalle competenti Autorità scolastiche di casi in cui, a causa della differente durata delle sessioni, sarebbe stato necessario disporre la riconvocazione della Commissione di maturità scientifica (limitatamente — come è noto — al suo Presidente ed ai due commissari di italiano e di storia), non ha mai mancato di accogliere tali motivate richieste, sia pure con ulteriore aggravio delle spese previste per gli esami di Stato.

Tanto, però, non si è potuto disporre in favore del giovane Randazzo Domenico dell'Istituto tecnico-agrario di Palmi — a cui forse intende riferirsi l'onorevole interrogante — per le seguenti ragioni.

A prescindere dal fatto che l'esposto del predetto giovane (riflettente, peraltro, soltanto il suo caso personale e non anche come sembrerebbe dal testo dell'interrogazione, quello dei diplomati o diplomandi di Palmi) pervenne al Ministero in data 13 ottobre ultimo scorso, e cioè quando la sessione autunnale d'esame di maturità scientifica era già chiusa, è da tenere presente che l'interessato non solo non forniva utili elementi di giudizio, avendo egli omesso persino di indicare in quale sede avrebbe desiderato sostenere l'esame in questione, ma non asseriva neppure di aver presentato la relativa domanda nei termini di cui al citato articolo 3 del regio decreto 8 maggio 1933, n. 507.

Il Ministro
MORO

MARAZZITA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se è a sua conoscenza l'ormai annosa questione dell'autonomia dell'ex comune di Pellaro, il quale è costituito, tramite la maggioranza della sua popolazione, in Comitato di agitazione permanente pro autonomia.

Ai sensi e nello spirito della legge 13 luglio 1953, n. 171, i cittadini di Pellaro chiesero fin dall'aprile 1956 il riconoscimento del loro diritto, del quale erano stati privati dal fascismo nel 1927 con la soppressione del Comune autonomo e con l'aggregazione alla città di Reggio Calabria. La pratica, dal 1956, si trascina tra evidenti ostruzionismi creati dall'Amministrazione di Reggio Calabria; viene posta all'ordine del giorno del Consiglio comunale ma mai discussa perchè sottratta con atto di arbitrio dall'ordine del giorno stesso.

Essendo evidente che questo stato di cose può sfociare in già minacciate manifestazioni, si chiede di conoscere quale azione il Ministro intenda svolgere onde il comune di Reggio abbia a non procrastinare ancora la delicata questione affidandola invece alla decisione democratica del Consiglio (498).

RISPOSTA. — La questione relativa alla ricostituzione in Ente autonomo del soppresso comune di Pellaro è posta all'ordine del giorno della prossima sessione ordinaria del Consiglio comunale di Reggio Calabria.

Dopo la pronunzia dell'Amministrazione comunale, l'istruttoria seguirà il suo corso nei modi prescritti dagli articoli 33 e 35 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e della legge 15 febbraio 1953, n. 71.

Il Sottosegretario di Stato
ROMANO

MARCHISIO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se gli risulti che ai suoi nuovi utenti per illuminazione e altre applicazioni domestiche la società elettrica Dinamo applica, oltre ai contributi di allacciamento previsti dalle disposizioni vigenti, rilevanti diritti fissi ed accessori non autorizzati.

In caso positivo chiede di conoscere i provvedimenti che il Ministro si propone urgentemente di prendere per il ripristino della normalità, per la restituzione delle somme percepite in più dalla Società elettrica e per l'eventuale applicazione a questa delle penali di legge (288).

RISPOSTA. — In relazione alla sopra trascritta interrogazione si comunica che il Comitato interministeriale dei prezzi, avendo riscontrato, a seguito di accertamenti effettuati, che la somma percepita dalla società elettrica Dinamo dai propri utenti per la consegna delle copie dei contratti di fornitura di energia elettrica non trova giustificazione nelle disposizioni del provvedimento C.I.P. n. 620 del 28 dicembre 1956, ha già dato incarico al Prefetto di Vercelli, quale Presidente del Comitato provinciale dei prezzi, di intervenire presso la predetta Società perchè si attenga alle citate disposizioni e ne curi l'osservanza.

Il Ministro
BO

MARIOTTI. — *Ai Ministri dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per riportare il dovuto equilibrio nelle Officine meccaniche ferroviarie pistoiesi che hanno deciso la riduzione dell'orario di lavoro;

che il complesso dell'O.M.F.P. è il solo stabilimento industriale d'importanza nella intera provincia di Pistoia e quindi fattore essenziale dell'economia della provincia medesima;

che il livello economico della suddetta Provincia è estremamente depresso data la povertà dell'economia agricola collocata in zona prevalentemente montuosa e stante la debolezza che presentano le attività terziarie ed il settore della distribuzione;

che il perdurare della crisi dell'O.M.F.P. aggraverebbe in maniera irrimediabile la già depressa economia locale;

che una razionale utilizzazione delle capacità produttive dell'O.M.F.P. attraverso lo intervento dello Stato (I.R.I.) eleverebbe il livello economico di tutta la Provincia e tornerebbe a donare a decine e decine di famiglie di lavoratori serenità e tranquillità che da mesi hanno perduto (371).

RISPOSTA. — In relazione alla sopratrascritta interrogazione — alla quale si risponde anche per conto dell'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale — si comunica che lo stabilimento delle Officine meccaniche ferroviarie pistoiesi del gruppo Finmeccanica (I.R.I.) è attrezzato esclusivamente per la costruzione e la riparazione di materiali mobili ferroviari e di carrozzerie in genere.

Le difficoltà della suddetta azienda sono comuni a tutti gli altri complessi meccanici del settore ferroviario, la cui capacità di produzione è impegnata in misura inferiore al 40 per cento dalle commesse delle Ferrovie dello Stato e degli altri enti esercenti reti ferroviarie e tramviarie.

Sia i lavori per le nuove costruzioni che di riparazione vengono ripartiti equamente dal Ministero dei trasporti tra le varie azien-

de industriali e le officine delle Ferrovie dello Stato, in modo da contenere il disagio generale nei limiti più ristretti.

Grandi possibilità di lavoro nel campo ferroviario verrebbero offerte da Paesi asiatici, sud-americani, africani ed australiani. Però nelle numerose gare indette da tali Nazioni, i prezzi praticati dalle industrie italiane sono stati sempre molto superiori a quelli delle industrie estere concorrenti e le poche commesse assunte da ditte italiane hanno comportato non trascurabili perdite.

Nel campo dei materiali ferroviari esiste, infatti, una fortissima concorrenza sui mercati internazionali, notevolmente superiore rispetto a quella di altri settori dell'industria meccanica.

La sistemazione delle Officine meccaniche ferroviarie pistoiesi rientra, comunque, nel piano generale di riorganizzazione di tutte le industrie meccaniche dell'I.R.I.

Il Ministro
Bo

MASCIALE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Se non credano attuare quanto concordato col Prefetto di Bari il 19 luglio 1958 alla presenza dei senatori Gramegna e De Leonardis e dei dirigenti dei sindacati di Bari ed Andria relativamente ad una serie di provvidenze onde alleviare al più presto possibile le tristissime condizioni di miseria di Andria, e precisamente:

1) avviamento staordinario dei lavoratori alle ditte agricole;

2) apertura immediata di alcuni cantieri di rimboschimento;

3) proroga cantieri contrada Fratta, chiesta fin dal maggio 1958 al Ministero del lavoro;

4) cantiere Canale Viale Virgilio per la costruzione della rete fognante al fine di rendere abitabili gli appartamenti dell'I.N.A.-Casa;

5) costruzione rete idrica e fognante già appaltata fin dal 1954 alla ditta Fabi;

6) costruzione palazzo delle poste;

7) sopraelevazione scuola avviamento, già deliberata dal Consiglio comunale;

8) costruzione centrale telefonica;

9) costruzione mercato all'ingrosso ortofrutticolo;

10) costruzione case minime per i lavoratori;

11) immediato inizio dei lavori per la manutenzione della Estramurale e la strada Tufarelle di circa 10 chilometri;

12) immediata costruzione della nuova sede dell'I.N.A.M. che oggi ha sede nei locali del Comune (154).

RISPOSTA. — Comunico alla S.V. onorevole, anche per conto dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, che a sollievo della disoccupazione nel comune di Andria sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

la Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura, in data 1° settembre corrente anno, ha autorizzato il Prefetto di Bari ad emanare il decreto per il massimo impiego dei lavoratori agricoli per l'annata agraria in corso;

è prevista l'istituzione di 7 cantieri di rimboschimento e di lavoro per un totale di n. 15.580 giornate-operaio, in conformità al piano ordinario redatto per il corrente esercizio finanziario dai competenti organi provinciali (Ufficio del lavoro, d'intesa con la Prefettura e sentita la Commissione provinciale per il collocamento).

Nel piano di cui sopra è incluso il prolungamento del precedente cantiere numero 030527/L. relativo alla sistemazione delle strade in contrada Fratta.

Per quanto riguarda la sede dell'I.N.A.M. si fa presente che il terreno di cui il comune di Andria deliberò la cessione, essendo di appena 600 metri quadrati, non rispondeva alle necessità funzionali della sede da costruire. Al riguardo l'I.N.A.M. fece presente che sarebbe stata necessaria un'area di

1.400-1.500 metri quadrati, di cui 900 o 1.000 da occupare con la costruzione. La richiesta dell'I.N.A.M. non ha avuto ulteriore seguito. L'Istituto, tuttavia, ha provveduto a prendere in locazione altri locali attigui a quelli già occupati al fine di migliorare i servizi e di soddisfare le esigenze degli assistiti.

Per quanto riguarda i lavori di ampliamento dell'acquedotto e della fognatura, si comunica quanto rappresentato dal Ministero dei lavori pubblici.

Con decreto ministerale 24 novembre 1953, il predetto Ministero concesse al comune di Andria, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo statale nella spesa di lire 25 milioni.

Successivamente, con decreto ministeriale 27 ottobre 1955, fu concesso allo stesso Comune un altro contributo nella spesa di lire 60 milioni, per portare a compimento i suddetti lavori.

A seguito di licitazione privata, i lavori stessi furono aggiudicati all'impresa Fabi Angelo con il ribasso del 7,50 per cento ed ebbero regolare inizio.

Senonchè, a causa di difficoltà finanziarie, nel dicembre 1956 l'impresa sospese arbitrariamente i lavori, nonostante i vari ordini di servizio all'uopo emessi dall'Ente autonomo acquedotto pugliese.

Conseguentemente, tale Ente provvide, in data 2 dicembre 1957, alla rescissione del relativo contratto, trasmettendo poi, al Ministero, la perizia di variante per i rimanenti lavori da eseguire per un importo di lire 48 milioni.

Detta perizia è stata approvata con decreto ministeriale 5 maggio 1958 ed i relativi lavori, a seguito di nuova gara esperita presso l'Ente autonomo acquedotto pugliese, sono stati aggiudicati all'impresa Rizzi ing. Franco con il ribasso del 12,34 per cento.

Attualmente i lavori sono in corso di esecuzione.

Per quanto riguarda la sopraelevazione della scuola di avviamento, già deliberata dal Consiglio comunale, il Ministero dei lavori pubblici, in data 30 giugno 1957, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, ha concesso il contributo dello Stato nella spesa di lire 20 milioni.

Per la costruzione del mercato all'ingrosso ortofrutticolo, si rende noto che il Comune suindicato non ha presentato alcuna domanda al Ministero dei lavori pubblici per ottenere i benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per la realizzazione dell'opera.

Da informazioni assunte sembra che il lavoro stesso sarà eseguito a cura del comune di Andria con fondi propri ed il relativo progetto è in corso di elaborazione da parte del Comune stesso.

Si fa, infine, presente che nessun provvedimento è in corso per la costruzione di case minime per i lavoratori.

È solo prevista, nel programma per l'esercizio 1959-60, una spesa di lire 20 milioni, per la costruzione di case popolari, i cui progetti sono in corso di elaborazione da parte dell'Istituto autonomo case popolari.

In ordine alle strade Estramurale e Tufarelle, si precisa che i lavori di manutenzione non sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

La prima di dette strade è provinciale ed alla sua manutenzione deve provvedere, come infatti provvede, la Provincia.

La seconda strada, indicata come Tufarelle, non esiste in Agro del comune di Andria.

Laddove tale strada si identifichi con quella vicinale allacciante la contrada Tufarelle al capoluogo del predetto Comune, si informa che tale strada è stata di recente classificata tra le provinciali e, pertanto, alla sua manutenzione deve anche provvedere la Provincia.

Dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si è appreso che i lavori per la costruzione dell'edificio delle poste sono già in corso; in base alle clausole contrattuali, l'opera dovrà essere ultimata, salvo imprevisti, per il 6 novembre 1959; la costruzione della centrale telefonica è stata già prevista dalla concessionaria Società esercizi telefo-

nici (S.E.T.) nei propri piani tecnici e sarà realizzata entro il prossimo anno.

Il Ministro
VIGORELLI

MASCIALE. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se rispondono a verità le doglianze segnalate dai vari uffici postali delle Puglie ed in particolare di Canosa di Puglia secondo le quali esisterebbe illecito traffico a danno dei pensionati che, per sottoscrivere in loro vece mandati, si fanno dare somme che incidono sull'ammontare della pensione.

L'interrogante fa presente che sarebbe altresì necessario costruire un nuovo ufficio postale tale da rispondere alle esigenze di una cittadina di circa 40.000 abitanti (218).

SECONDA RISPOSTA. — Mi riferisco alla riserva fattale con la lettera n. GM. 26403/73/218 int. del 15 novembre 1958 in merito alla prima parte della sua interrogazione n. 218 circa un presunto « illecito traffico » nell'ufficio postale di Canosa di Puglia a danno dei pensionati.

Al riguardo debbo farle presente che gli accertamenti effettuati in loco da un ispettore della Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Bari e da un funzionario dell'Ispettorato del lavoro hanno posto in luce particolari che riducono i fatti segnalati dalla S. V. onorevole a proporzioni minime e irrilevanti.

Da tali accertamenti infatti è risultato che alcuni pensionati analfabeti costretti a dover ricorrere all'assistenza di due testimoni per poter riscuotere la pensione, offrivano — secondo le loro stesse dichiarazioni — una piccola mancia alle persone che si prestavano a tale assistenza.

Sempre in base alle suddette dichiarazioni, si è potuto accertare che la somma che ogni pensionato analfabeta regalava era invariabilmente di lire 10, che i testimoni si dividevano in ragione di lire 5 ciascuno.

Il fatto, quindi, come ella stessa potrà constatare, è di ben modesta portata e per di più investe atti volontari privati per i quali non è dato all'Amministrazione di intervenire.

Comunque, poichè è anche risultato che a fare da testimoni erano di solito le stesse persone, i funzionari inquirenti — andando anche oltre i loro compiti — hanno individuato detti abituali testimoni e li hanno diffidati ad astenersi dall'accettare compensi entro l'ambito dei locali dell'ufficio, richiamando su ciò anche la particolare attenzione del direttore dell'ufficio medesimo.

Il Ministro
SIMONINI

MASCIALE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga necessario revocare la circolare n. 20/20775/CA/22 del 15 dicembre 1954, Divisione XX.

Infatti in evidente contrasto con gli articoli 2 e 4 della legge 7 novembre 1947, n. 1308, le Commissioni comunali per gli elenchi anagrafici sono private del diritto di entrare nel merito degli accertamenti effettuati dall'Ufficio contributi unificati nell'agricoltura con esito negativo, determinando danni e spesso agitazioni tra i lavoratori agricoli ingiustamente colpiti (377).

RISPOSTA. — Ritengo di dover sottolineare che le istruzioni amministrative contenute nella circolare citata dalla S. V. onorevole, sono state impartite in applicazione delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1308, con particolare riguardo all'articolo 4, dal quale si evince chiaramente che le risultanze degli accertamenti eseguiti dagli Uffici provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati si concretano in elenchi già idonei alla pubblicazione; tanto è vero che il citato articolo 4 ne prevede la pubblicazione trascorso il termine assegnato alle Commissioni comunali per le loro osservazioni.

È ovvio, quindi, che non sono da sottoporsi alle dette Commissioni gli accertamenti che conducono ad un risultato negativo circa l'iscrizione di lavoratori negli elenchi.

Merita, peraltro, di ricordare che anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 1947, la compilazione degli elenchi, e quindi il compito di definire positivamente o negativamente le posizioni individuali in rapporto all'iscrizione nei detti elenchi, era affidata alle Commissioni comunali. Le Commissioni dovettero, però, rilevare di non essere in grado di esercitare direttamente tali funzioni; pertanto, considerata la esigenza di eliminare le difficoltà di accertamento che davano luogo a ritardi nella formazione degli elenchi, gli stessi rappresentanti dei lavoratori agricoli furono concordi nel ritenere che le relative operazioni fossero affidate al Servizio per i contributi unificati in agricoltura, salvo l'esame degli elenchi in questione da parte delle Commissioni comunali.

Devesi, infine, tenere presente che avverso la mancata iscrizione negli elenchi nominativi, i lavoratori interessati hanno facoltà di presentare ricorso al Prefetto, e, in seconda istanza, al Ministro del lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Il Ministro
VIGORELLI

MASCIALE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali da quasi un decennio il Consorzio delle strade vicinali del comune di Bitonto è retto da un Commissario prefettizio; e se non reputi doveroso far cessare al più presto tale straordinaria amministrazione (421).

RISPOSTA. — Il Prefetto di Bari ha impartito disposizioni al Commissario prefettizio del Consorzio delle strade vicinali di Bitonto affinchè si addivenga nel più breve tempo possibile alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il Sottosegretario di Stato
ROMANO

MASCIALE. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, in via di urgenza, per alleviare l'attuale stato di disoccupazione dei braccianti agricoli, che già turba la pubblica opinione tenuto conto che, in questa annata agricola, in Puglia e soprattutto nei comuni di Bitonto, Terlizzi, Palo, Modugno, Crumo, Toritto, vi è stata scarsità di raccolto, per cui pochissime sono le possibilità di assorbimento dei predetti lavoratori dei quali, peraltro, gli agrari rifiutano l'ingaggio (422).

RISPOSTA. — Anche a nome del Ministro dell'interno, comunico alla S. V. onorevole che, in relazione al piano redatto dai competenti organi provinciali (Ufficio del lavoro d'intesa con la Prefettura, su parere della Commissione provinciale per il collocamento), sono stati approvati i seguenti cantieri di lavoro:

comune di Palo del Colle (esercizio finanziario 1957-58): n. 2 cantieri di lavoro, per complessive n. 4.180 giornate-operaio;

comune di Bitonto (esercizio finanziario 1958-59): n. 5 cantieri di lavoro, per complessive n. 9.500 giornate-operaio;

comune di Terlizzi (esercizio finanziario 1958-59); n. 1 cantiere di lavoro, per complessive n. 3.800 giornate-operaio;

comune di Modugno (esercizio finanziario 1958-59): n. 1 cantiere di lavoro, per complessive n. 1.900 giornate-operaio;

comune di Toritto (esercizio finanziario 1958-59): n. 1 cantiere di lavoro, per complessive n. 2.280 giornate-operaio;

comune di Grumo Appula (esercizio finanziario 1958-59): n. 1 cantiere di lavoro, per complessive n. 2.280 giornate-operaio.

Debbo, peraltro, far presente alla S. V. onorevole che i fondi disponibili nel corrente esercizio finanziario per la istituzione di cantieri risultano diminuiti rispetto al decorso esercizio, a causa del maggior costo delle giornate di lavoro derivante dai miglioramenti apportati al trattamento economico e previdenziale dei lavoratori addetti ai cantieri stessi.

Tuttavia, qualora possano in seguito reperirsi ulteriori mezzi finanziari, la situazione dei Comuni segnalati dalla S. V. onorevole sarà tenuta nella massima considerazione.

In favore della mano d'opera disoccupata delle Provincie pugliesi sono stati anche istituiti 125 corsi di addestramento professionale per la complessiva spesa di lire 235 milioni e 373.000. Inoltre, non si mancherà di favorire l'accoglimento di eventuali ulteriori proposte di istituzione di corsi per la qualificazione o la riqualificazione di lavoratori in vista di concrete possibilità di occupazione.

Comunico, infine, che il Prefetto di Bari ha emanato fin dal 20 settembre scorso il decreto per la massima occupazione dei lavoratori agricoli, dietro autorizzazione della apposita Commissione centrale istituita presso questo Ministero. Ella certamente sa che l'eventuale rifiuto degli imprenditori agricoli ad assumere i lavoratori non priva i lavoratori stessi del diritto alla retribuzione, essendo preordinati dal decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, i mezzi per imporne il pagamento ai soggetti obbligati (articoli 14 e 15).

Il Prefetto di Bari, inoltre, non mancherà di tenere presenti le necessità dei Comuni segnalati dalla S. V. onorevole in sede di ripartizione dei fondi per il soccorso invernale.

Il Ministro
VIGORELLI

MASCIALE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere con quali criteri vengono assunti gli impiegati presso gli Enti di riforma, di bonifica ed altri organismi sui quali codesto Ministero esercita la sua vigilanza.

Specificatamente si chiede di conoscere se costoro siano tenuti o meno alla osservanza dei doveri di ufficio, constando all'interrogante che specie nella provincia di Bari vi sono funzionari ed impiegati che, senza prestare la loro opera, o prestandola soltanto saltuariamente, vengono ugualmente retribuiti.

Nell'affermativa, se non creda di ordinare un'inchiesta rigorosa, onde por fine a tali irregolarità (423).

RISPOSTA. — Gli Enti sottoposti alla vigilanza di questo Ministero assumono il personale con le modalità stabilite dai rispettivi statuti e regolamenti interni o, in mancanza, in conformità delle norme che disciplinano il rapporto d'impiego privato.

La Sezione speciale di riforma fondiaria in Puglia e Lucania, in attesa dell'approvazione del regolamento organico, ha assunto per chiamata il personale occorrente che, in genere, è stato sottoposto a un esame-colloquio.

Il personale dei predetti Enti, al pari di tutti gli impiegati, è tenuto all'osservanza dei doveri di ufficio e, in primo luogo, dell'orario di servizio, in relazione alla natura dei compiti ad essi demandati.

Ciò premesso, non risulta che in provincia di Bari, cui in particolare la S. V. onorevole si riferisce, vi siano dipendenti della Sezione speciale di riforma fondiaria, o dei Consorzi di bonifica o di altri Enti sottoposti alla vigilanza di questo Ministero, che, senza prestare servizio, ovvero prestandolo saltuariamente, vengano ugualmente retribuiti. A meno che non si tratti di personale in particolari posizioni, quali il congedo, la aspettativa, il comando in servizio presso altri organismi.

Il Ministro
FERRARI AGGRADI

MASCIALE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se, di fronte alle

doglianze manifestate dall'Ordine degli avvocati e procuratori, non ritenga urgente assegnare alla Pretura di Altamura (Bari), che ha anche giurisdizione sul territorio di Santeramo in Colle, un pretore aggiunto ed un altro cancelliere (472).

RISPOSTA. — Desidero informarla di aver disposto, con provvedimento in corso, la copertura del secondo posto di Pretore, di recente istituzione, e quella di vice cancelliere in sottordine nell'ufficio giudiziario di Pretura di Altamura.

Il Ministro
GONELLA

MASCIALE (CALEFFI). — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali in occasione della statizzazione della biblioteca « Sagarriga Visconti » di Bari, disposta con legge n. 330 del 28 marzo 1958, non sia stato conseguentemente equiparato il personale, le cui posizioni di carriera e di stipendio erano già state riconosciute e convalidate sin dal dicembre 1951 (oltre che dall'Autorità tutoria locale), anche da un Ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione che era stato inviato quale Commissario dell'Ente per la statizzazione (475).

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogante che nella convenzione tra questo Ministero e la provincia e il comune di Bari per la statizzazione della biblioteca « Sagarriga Visconti Volpi » — convenzione stipulata in Bari il 22 dicembre 1951 — l'equiparazione del personale della predetta biblioteca con quello statale fu prevista in base a norme che dovevano essere stabilite con successivo provvedimento da adottarsi di concerto con il Ministero del tesoro, previa intesa con i predetti Enti [articolo 6, lettera *c*), della citata convenzione].

Era — com'è logico — aspirazione degli interessati che il loro inquadramento assicurasse la conservazione delle rispettive posizioni di carriera già acquisite.

Il Ministero del tesoro però, in sede di formulazione della legge 28 marzo 1958, n. 330, osservò che l'inquadramento del personale della biblioteca di Bari nei ruoli del personale delle biblioteche pubbliche governative non poteva ignorare i rigorosi princìpi che regolano l'assunzione e la carriera del personale statale nè le legittime aspettative di carriera del personale già in servizio nelle stesse biblioteche pubbliche governative, personale che non poteva non essere danneggiato dall'inserimento nelle qualifiche elevate di nuovi elementi.

A rigore, pertanto, gli impiegati della biblioteca di Bari si sarebbero dovuti inquadrare nella qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli statali.

Tuttavia, su richiesta di questa Amministrazione, e in considerazione delle aspettative degli interessati, il Ministero del tesoro diede il suo consenso a che l'inquadramento del personale in parola fosse disposto per una qualifica superiore a quella iniziale, nei modi sanciti dalla citata ricordata legge 28 marzo 1958.

In particolare, fu stabilito che il direttore della biblioteca di Bari poteva essere inquadrato nella qualifica di direttore di biblioteca di 3ª classe (coefficiente 402), invece che in quella di vice bibliotecario (coefficiente 229); gli assistenti nella qualifica di aiuto bibliotecario (coefficiente 271), anzichè in quella di aiuto vice bibliotecario (coefficiente 202), e gli alunni d'ordine nella qualifica di aiutante aggiunto (coefficiente 180) o di custode capo (coefficiente 159), secondo se provvisti o non, del prescritto titolo di studio, invece che nelle qualifiche iniziali (rispettivamente coefficienti 157 e 151); i fattorini, infine, nella qualifica di custode (coefficiente 151).

Agli impiegati in parola fu riconosciuto inoltre il diritto a percepire dal comune e dalla provincia di Bari la differenza fra il trattamento economico che essi godevano, al momento della statizzazione della biblioteca e quello loro spettante in base alle predette qualifiche.

L'equiparazione così come stabilita dalla citata legge n. 330, dunque, se non corri-

sponde alle aspettative degli interessati, non è tale da pregiudicare le posizioni da loro acquisite nella cessata biblioteca consorziale di Bari.

Si osserva inoltre che la lamentata assegnazione ad una qualifica inferiore può considerarsi compensata dai vantaggi connessi all'assunzione nei ruoli statali.

In conclusione, si può affermare che questo Ministero non ha trascurato di fare quanto rientrava nelle sue possibilità per assicurare al personale dell'anzidetta biblioteca i maggiori vantaggi consentiti dal rispetto delle norme che regolano l'assunzione negli impieghi statali e delle legittime aspettative di carriera del personale già in servizio.

Si assicura, ad ogni modo, che sono già stati predisposti i provvedimenti relativi all'inquadramento del personale di cui si tratta nei ruoli del personale delle biblioteche pubbliche governative.

Il Ministro
MORO

MENGHI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere:

a) se non ritengano necessario per la tutela artistica di Palestrina riprendere gli scavi interrotti dal 1956, riguardanti soprattutto l'Antro delle sorti, l'area sacra e le zone vincolate;

b) procedere alla costruzione *ex novo* del seminario vescovile, dovendosi demolire una parte dell'attuale per ragioni archeologiche;

c) portare a termine i restauri della Cattedrale (349).

RISPOSTA. — Si risponde alla surriportata interrogazione anche per conto dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'interno, informando che non si è mancato di tenere nella dovuta evidenza la questione concernente i lavori archeologici a Palestrina al fine di addivenire alla definitiva sistemazione di quell'importantissimo complesso monumentale, mediante lo scavo e il consolidamento dell'Area Sacra e la liberazione e la individuazione delle aree incorporate alla Cattedrale.

Tuttavia, data la grande mole dei lavori da compiere e l'ingente spesa che i lavori stessi comportano, non è possibile, ovviamente, affrontare il problema in una unica soluzione, ma dovrà procedersi per gradi, ripartendo l'onere in più esercizi finanziari, in relazione alle disponibilità di bilancio.

Per quanto si riferisce ai lavori di ripristino della Cattedrale di detta città, si informa che i medesimi hanno subìto un rallentamento per la presenza di alcune abitazioni a ridosso di tale Sacro Edificio.

Definite, pertanto, le necessarie pratiche di esproprio, i lavori stessi sono in corso di ultimazione.

Infine, questo Ministero ha sempre presente la necessità della ricostruzione, su altra area, del Seminario Vescovile della ripetuta città per cui è prevista la spesa di circa lire 60 milioni.

Infatti, nell'ottobre dello scorso anno, è stato concesso, in applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 949, alla Curia Vescovile un contributo di lire 20 milioni per l'acquisto del materiale, dei mezzi d'opera e per il pagamento della mano d'opera specializzata; il tutto da impiegare in un cantiere di lavoro per un primo lotto della ricostruzione di che trattasi.

Il Ministro
TOGNI

MENGHI. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali immediati provvedimenti intendano prendere onde evitare che, durante i lavori di riattamento del ponte di Cave, Cave stessa ed i paesi viciniori restino pressochè isolati e gravi danni vengano a risentire gli abitanti, i quali debbono fare lunghi, disagiati percorsi per raggiungere le loro case o per attendere ai loro affari.

Le popolazioni delle zone colpite hanno manifestato clamorosamente il loro disappunto ed urge intanto costruire il ponte di ferro di fortuna, già promesso dalle Autorità competenti (483).

RISPOSTA. — In attesa che possano essere definiti ed approvati i progetti riguardanti i lavori necessari per il consolidamento definitivo del viadotto di Cave si sta esaminando la proposta dell'Ufficio tecnico provinciale che avendo liberato nella parte a valle i volti dalle sovrastrutture e constatate le buone condizioni delle opere murarie ritiene possa essere ripristinato sul viadotto il transito dei convogli ferroviari spostando i binari dal lato a monte del piano viabile a quello a valle.

Se la proposta potrà essere accolta il transito dei treni sul viadotto verrà ripristinato nella prima quindicina del prossimo mese di gennaio.

Si è provveduto intanto ad opportuni spostamenti dei percorsi delle linee automobilistiche interessanti Cave ed i Comuni vicini allo scopo di ridurre gli inconvenienti derivanti dalla sospensione del transito sul ponte.

Il Ministro
ANGELINI

MOLINARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se e quali urgenti provvedimenti intenda adottare perchè sia ovviato nel più breve tempo possibile al disastro provocato dal crollo della diga foranea del porto di Licata.

Tenga presente il Ministro dei lavori pubblici, che la diga lesionata nel 1957 avrebbe potuto essere rinforzata e riparata con limitate opere e spese: però nonostante i numerosi interventi dei parlamentari della provincia di Agrigento non si è ritenuto di dover considerare l'opportunità di un sollecito intervento.

A due anni di distanza da quel danneggiamento il crollo della diga, per altro previsto nelle diverse relazioni tecniche, oltre ad arrecare un danno di circa 500 milioni di lire ha determinato profonda ripercussione psicologica nei 40.000 abitanti del Comune e nelle altre molte migliaia delle zone viciniori, che ritengono, e non del tutto a torto, che i problemi della zona non vengano tenuti presenti neanche nelle più drammatiche necessità (479).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già disposto l'esecuzione di un primo lotto di lavori di consolidamento della diga foranea del porto di Licata, danneggiata dalla mareggiata abbattutasi recentemente su quello scalo, per l'importo di lire 50 milioni, mentre alla esecuzione delle restanti opere si provvederà in base alla nuova previsione di spesa, che tenga anche conto dei danni come sopra causati.

Il Ministro
TOGNI

MOLTISANTI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare o promuovere in favore di quelle zone della Sicilia che sono state gravemente danneggiate dalle piogge che vi imperversano da circa due mesi.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non reputi opportuno e necessario intervenire immediatamente e concretamente:

a) con sussidi straordinari in favore delle numerose famiglie che versano in condizioni sempre più disagiate a causa della perdurante disoccupazione;

b) con assegnazioni gratuite di grano in favore di mezzadri, coloni e coltivatori diretti che hanno perduto le sementi ed i concimi già sparsi o sono costretti ad eseguire le semine con ritardo, il che inciderà negativamente sulla futura produzione;

c) con la istituzione di cantieri di lavoro oltre quelli già predisposti con i piani provinciali;

d) con la sollecita esecuzione dei lavori necessari al ripristino delle opere distrutte o alla costruzione delle altre, tante volte reclamate, ritenute indispensabili a contenere le acque, ad assicurare la viabilità e a garantire la difesa degli abitati e delle campagne;

e) con idonei provvedimenti di sgravi fiscali e di aiuti finanziari in favore delle aziende seriamente danneggiate dalla distruzione delle colture in essere al momento delle alluvioni o che risentiranno dure conseguenze per il ritardo delle semine (527).

RISPOSTA. — I Prefetti delle provincie di Catania, Enna, Ragusa, Messina e Siracusa hanno tempestivamente concesso congrue sovvenzioni straordinarie a favore degli Enti comunali di assistenza dei Comuni recentemente colpiti dal maltempo disponendo, successivamente, altre assegnazioni straordinarie sui fondi per il soccorso invernale per l'assistenza straordinaria ai disoccupati.

La Regione siciliana, altresì, in applicazione del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, ha erogato a favore delle provincie di Enna e di Ragusa un contributo, rispettivamente di 45 milioni e di 40 milioni di lire, per la concessione agli agricoltori di sussidi per il ripristino della efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dal maltempo.

Inoltre, i coltivatori danneggiati dalle avversità atmosferiche, si potranno avvalere delle vigenti disposizioni sul credito agrario, approvato con legge 5 luglio 1928, numero 1760, che consentono di far ricorso a prestiti di esercizio, per le necessità di conduzione aziendale, ed a mutui di miglioramento fondiario, col concorso statale del 2,50 per cento nel pagamento degli interessi, per il ripristino delle opere e delle colture arboree ed arbustive distrutte o danneggiate.

Per il ripristino delle cennate opere e colture, i coltivatori medesimi potranno anche fruire dei mutui ventennali, al tasso del 4,50 per cento previsti dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, a favore delle aziende agricole del Mezzogiorno e delle Isole e chiedere la proroga di un anno della scadenza dei prestiti di esercizio, a norma dell'articolo 8 — comma secondo — della citata legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Inoltre ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi in cui, per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo, venissero a mancare i due terzi, almeno, del prodotto ordinario del fondo, i possesori di fondi rustici danneggiati potranno beneficiare della moderazione delle imposte sui terreni e sui redditi agrari in rapporto al danno subìto, dietro presentazione di apposita domanda alla competente Intendenza di finanza.

Qualora, poi, i danni rivestano carattere duraturo ed abbiano, quindi, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che comporti un minor reddito imponibile, gli interessati potranno chiedere la revisione dell'estimo catastale, in diminuzione, a norma dell'articolo 43 del già citato testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

Per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, gli affittuari potranno tenere conto dei danni subìti in sede di dichiarazione dei redditi semprechè gli stessi affittuari non si avvalgano della facoltà loro concessa dall'articolo 54 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

Per l'imposta sui fabbricati, infine, è da tenere presente che, nel caso di distruzione parziale o totale, per rovina, e di inabitabilità degli immobili, i possessori possono ottenere lo sgravio proporzionale della imposta stessa dal giorno in cui il reddito è cessato in tutto od in parte e per l'intero periodo di inutilizzazione degli immobili, presentando apposita domanda al competente Ufficio distrettuale delle imposte, a norma dell'articolo 56 del regolamento 24 agosto 1877, n. 4024.

Giusta la legge regionale 30 gennaio 1956, n. 6, i proprietari, conduttori e coltivatori diretti di aziende agricole, che abbiano su-

bìto per effetto di alluvioni, mareggiate, grandinate ed altri eventi meteorici, un danno non inferiore al 50 per cento del prodotto ordinario del fondo, possono chiedere la sospensione, per un anno, del pagamento delle imposte, sovrimposte e addizionali gravanti sui redditi dominicali ed agrari e beneficiare, poi, della rateazione in dodici bimestralità dei tributi ammessi alla sospensione dalla riscossione.

Inoltre, a favore delle provincie della Sicilia, in aggiunta alla già disposta assegnazione complessiva di 24.150 quintali di grano selezionato da seme, da ammettere al contributo previsto dalla legge 16 ottobre 1954, n. 989, è in corso l'assegnazione di un contingente complessivo di 4.200 quintali di patate selezionate da seme.

Nella concessione di tali provvidenze sarà accordata la priorità ai coltivatori danneggiati: analoga priorità sarà accordata, agli olivicoltori danneggiati, nella concessione dei contributi previsti dalla legge 26 luglio 1956, n. 839, per la quale il Ministero dell'agricoltura ha assegnato alle provincie della Sicilia, per il corrente esercizio finanziario, 75 milioni di lire.

In occasione delle alluvioni, funzionari e tecnici del Ministero dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S. si sono recati prontamente laddove la loro presenza era necessaria, adottando tutti i provvedimenti che il caso richiedeva.

Si è così provveduto alla chiusura di rotte di fiumi e torrenti con gabbionate e con altre opere idonee, allo sgombero o demolizione di edifici pericolanti o crollati, alla riattivazione di acquedotti e fognature e al ripristino del transito sulle strade.

Data la vastità della zona colpita è tuttora in corso, da parte degli uffici del Genio civile dell'Isola, l'accertamento dei danni per quegli ulteriori interventi che il Ministero dei lavori pubblici potrà adottare.

Il Sottosegretario di Stato
ROMANO

MONTAGNANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se corrisponda a verità la notizia secondo la quale, per disposizione del Ministero, nell'Arsenale marina militare della Spezia i mutilati e gli invalidi del lavoro, solo perchè tali, hanno visto le loro note di qualifica allineate al « buono », con retrocessioni di uno o due punti a seconda dei casi, e se il Ministero non intenda ritirare questa disposizione la quale colpisce ingiustamente degli onesti operai che sono stati fisicamente menomati lavorando al servizio della Nazione (380).

RISPOSTA. — Non risulta che la direzione dell'Arsenale militare marittimo della Spezia abbia fatto luogo a « retrocessioni di uno o due punti » nelle note di qualifica dei dipendenti mutilati e invalidi del lavoro, « solo perchè tali », nè che il Ministero abbia impartito disposizioni in tal senso.

La notizia alla quale accenna l'onorevole interrogante deve perciò ritenersi destituita di fondamento.

Il Sottosegretario di Stato
RUSSO

NENCIONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Con riferimento alla domanda presentata al Ministro della difesa dall'ex maresciallo di pubblica sicurezza Di Vito Angelo di Angelo, per ottenere pensione privilegiata di servizio, anzichè quella ordinaria ottenuta dal Ministero dell'interno, affinchè — essendo stato a suo tempo interessato dall'Amministrazione militare — si pronunci circa il diritto al trattamento richiesto (458).

RISPOSTA. — La complessità della istruttoria necessaria ad acquisire gli elementi di risposta, non consente di rispettare il termine previsto dall'articolo 104 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Si fa, pertanto, riserva di rispondere alla S. V. onorevole appena possibile.

Il Sottosegretario di Stato
ROMANO

OLIVA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se gli consti — e se comunque risponda alla retta osservanza di norme o circolari in vigore — il fatto che nella assegnazione di cattedre vacanti di scuole medie, messe a disposizione degli insegnanti di ruolo che chiedono il trasferimento, vengano preferiti gli insegnanti già residenti nell'ambito territoriale del Provveditorato agli studi da cui dipende la cattedra vacante: e ciò anche quando gli insegnanti provenienti da altri Provveditorati dispongano di un punteggio più elevato, e siano costretti a chiedere il trasferimento per motivi, di regola, assai più gravi ed importanti che non quelli di maggiore comodità generalmente invocabili dagli insegnanti già residenti nell'ambito territoriale del Provveditorato in cui le singole cattedre sono vacanti (350).

RISPOSTA. — In merito al quesito posto dall'onorevole interrogante, questo Ministero deve far presente che i trasferimenti del personale insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria sono tassativamente disciplinati dalle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, le quali non prevedono un trattamento preferenziale per i docenti che abbiano la sede di servizio nell'ambito dello stesso Provveditorato agli studi in cui risultino vacanti le cattedre richieste.

È pur vero che il requisito della residenza viene preso in considerazione — a norma del paragrafo III della tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti su domanda dei professori, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 523 — quando ricorrano particolari esigenze di famiglia (ricongiungimento al coniuge; insegnante nubile o vedova che desideri convivere con la propria famiglia, eccetera); ma in tali casi — giova precisare — il relativo punteggio viene attribuito soltanto a chi si trovi nelle condizioni ivi tassativamente previste, qualunque e dovunque sia la sede dalla quale il professore aspira a muoversi.

Il Ministro
MORO

OLIVA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non ritenga di intervenire tempestivamente per prevenire ed impedire l'aumento — già minacciato — dei prezzi attualmente praticati alle Provincie dagli Istituti sieroterapici italiani per la cessione dei vaccini profilattici comuni, di uso obbligatorio, e precisamente:

per il vaccino antivaioloso l'aumento da lire 25 a lire 30 la dose;

per il vaccino antidifterico l'aumento da lire 85 a lire 130 la dose;

per l'anatossina difterica l'aumento da lire 80 a lire 90;

per l'enterovaccino antitifico (per via orale in 7 pastiglie) l'aumento da lire 70 a lire 100.

L'interrogante ricorda in proposito che detto aumento, già preannunciato dal 1° maggio 1958, non fu poi applicato dagli Istituti italiani per avere l'Istituto sieroterapico di Berna confermati i prezzi precedenti. Ora si torna a minacciare l'aumento, pari alla media del 35 per cento, con evidente notevole aggravio delle Amministrazioni provinciali, legalmente tenute alla distribuzione dei vaccini suddetti, e ciò in un momento di particolare delicatezza per i loro già difficili bilanci (461).

RISPOSTA. — I prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali, compresi i vaccini, vengono stabiliti da questo Ministero all'atto della registrazione; quando si tratti di variazione di prezzi di prodotti già registrati, la competenza è del Comitato interministeriale dei prezzi.

Nessun aumento può essere, pertanto, apportato dai produttori di specialità medicinali ai prezzi stabiliti all'atto della registrazione del prodotto, se non a seguito di un

provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi.

Nel febbraio 1957 le ditte produttrici dei vaccini antivaioloso, antidifterico, antitifico, eccetera, presentarono domanda per un aumento dei prezzi di vendita al pubblico di tali prodotti. Le domande furono esaminate dal cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che, nell'agosto e nel settembre dello stesso anno, ebbe a trasmetterle al C.I.P., il quale non ha finora adottato alcuna determinazione in proposito.

Nulla risulta a questo Ministero circa i prezzi che sarebbero praticati dalle Ditte produttrici alle Amministrazione provinciali per la fornitura del vaccino in questione.

Il Ministro
MONALDI

OTTOLENGHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se rispondano a verità le voci diffuse nella città di Parma e raccolte anche da un quotidiano locale secondo le quali sarebbe intendimento del Governo di trasferire il Magistrato del Po da Parma a Rovigo, nonchè per sapere quali criteri o motivi suggerirebbero tale trasferimento.

L'interrogante fa presente che il Magistrato del Po è stato di recente sistemato a Parma proprio perchè si è ritenuto che questa città sia nella posizione più favorevole per un ufficio che sovraintende alla sorveglianza e alla disciplina di tutto il corso del fiume Po. Le purtroppo frequenti alluvioni nel Delta Padano non solo non giustificherebbero il trasferimento del Magistrato a Rovigo ma anzi lo sconsiglierebbero decisamente perchè Rovigo, come città prossima al Delta, non sembra la sede più appropriata per un ufficio che deve invece sovraintendere con la necessaria calma e serenità a tutta un'opera grandiosa di studi e di attuazione di provvidenze pratiche (494).

RISPOSTA. — Si risponde alla surriportata interrogazione anche per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, informando che, allo stato attuale, non ha alcun fondamento la notizia di un trasferimento del Magistrato per il Po da Parma ad altra sede.

Il Ministro
TOGNI

PALERMO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia, che ha destato vivo allarme nell'intera cittadinanza, della soppressione del Distretto militare di Aversa; e, se la notizia risponde a verità, se non ritenga opportuno ed indispensabile la revoca di tale ingiustificato provvedimento che aumenterebbe il disagio di quella popolazione che ha un così basso livello di vita (*già interr. or.* n. 115) (438).

RISPOSTA. — La soppressione del Distretto militare di Aversa, che fa seguito ad altri numerosi provvedimenti del genere attuati negli anni scorsi, è stata disposta, per ragioni di economia e di ridimensionamento funzionale, nel quadro del riassetto della organizzazione distrettuale, tendente a contrarre il numero dei Distretti esistenti ed a conferire a quelli destinati a sopravvivere una struttura più moderna ed efficiente.

Tenuta presente la necessità di assicurare, in ogni caso, piena funzionalità alle operazioni di reclutamento e di mobilitazione, il programma di riassetto si basa, tra l'altro, sui seguenti criteri:

sopprimere i Distretti che possono essere assorbiti da quelli già « meccanizzati » o che, per la loro modesta entità, possono essere assorbiti anche senza il presupposto della meccanizzazione dei Distretti subentranti;

riunire nel tempo e nella sede le operazioni di leva e della selezione attitudinale; riunione particolarmente agevole nelle sedi in cui un Distretto coesiste con un Ospedale militare;

far coincidere la circoscrizione distrettuale con quella di una o più Provincie.

Per quanto riguarda il Distretto di Aversa si è tenuto conto anche della possibilità di rapide comunicazioni esistenti nella zona. La Amministrazione ha inoltre provveduto al reimpiego di tutto il personale impiegatizio e salariato in servizio al soppresso Distretto, sistemandolo — per quanto possibile, secondo le preferenze manifestate — presso altri enti militari dislocati nella stessa sede di Aversa o in località viciniori.

Per le considerazioni di cui sopra, non si ravvisano motivi per revocare un provvedimento la cui attuazione è, d'altra parte, già pressochè ultimata.

Il Sottosegretario di Stato
RUSSO

PASTORE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'elenco particolareggiato delle opere progettate o costruite usufruendo dei contributi stabiliti dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2522, per la costruzione di nuove chiese.

Poichè risulta che a tale scopo furono stanziati:

4 miliardi - esercizio 1952-53;
4 miliardi - esercizio 1953-54;
1 miliardo - esercizio 1954-55;
4 miliardi - esercizio 1955-56;
1 miliardo - esercizio 1956-57;
2 miliardi - esercizio 1957-58;
2 miliardi - esercizio 1958-59;

si chiede di conoscere la località e la entità di ogni costruzione e l'importo del contributo concesso per ognuna di esse (387).

RISPOSTA. — Per la costruzione di nuove chiese parrocchiali, di case canoniche e di locali per gli uffici parrocchiali sono stati assegnati, ai sensi della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, contributi per un importo complessivo di lire 18 miliardi, corrispondente all'ammontare dei fondi stanziati, per tali opere, nel bilancio di questo Ministero dall'esercizio finanziario 1952-53 a quello tuttora in corso.

Tali contributi, divisi per regioni, risultano come appresso indicati:

Abruzzo	L.	441.296.000
Basilicata	»	890.425.628
Calabria	»	1.507.787.500
Campania	»	1.783.824.000
Emilia	»	1.132.743.000
Lazio	»	1.762.862.500
Liguria	»	545.425.000
Lombardia . . .	»	920.080.500
Marche	»	717.679.000
Piemonte	»	873.248.000
Puglia	»	1.303.882.500
Sardegna	»	1.071.834.000
Sicilia	»	1.512.567.878
Toscana	»	1.206.357.500
Trentino	»	516.616.250
Umbria	»	546.768.750
Veneto	»	866.602.000
Totale . . .	L.	18.000.000.000

Il Ministro
TOGNI

PENNISI DI FLORISTELLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

a) se risulti, agli uffici del Ministero, che sia stata accertata in Emilia, Piemonte, Lombardia e Veneto l'esistenza di diciotto grandi stabilimenti destinati alla produzione di vino artificiale;

b) se ancora risulti, secondo i dati a disposizione del Ministero, che l'importo presumibile del cosiddetto vino artificiale introdotto sul mercato italiano durante il 1957, ascende a circa 70 miliardi di lire;

c) se, peraltro, il Ministero ha potuto rilevare che la sospensione dell'imposta di consumo, sperimentata in Sicilia dal luglio al novembre 1957, abbia incrementato, nella Regione, il consumo del vino del 60-70 per cento e migliorato assai la qualità del prodotto in circolazione;

d) se, infine, il Ministero consideri inflessibilmente il vino artificiale come pro-

dotto da frode e di conseguenza ne ritenga illecita la produzione, applicando gli opportuni provvedimenti sugli stabilimenti e sulla merce, nonchè sugli operatori (297).

RISPOSTA. — Premesso che vino artificiale deve considerarsi quello fabbricato senza succo di uva e che, quindi, esso è diverso dal vino sofisticato — e, cioè, dal vino naturale alterato e messo in commercio in violazione delle vigenti disposizioni di legge — si esclude che nell'anno 1957 si siano potuti introdurre sul mercato italiano vini artificiali per un valore di 70 miliardi di lire e che in Emilia, Piemonte, Lombardia e Veneto esistano diciotto grandi stabilimenti destinati alla produzione di questi vini.

Non è infatti pensabile che l'immissione al consumo di 10 milioni di ettolitri di vino artificiale, e cioè di 3.000 treni di 20 vagoni cisterna ciascuno, possa avvenire impunemente e sfuggire ad un servizio di vigilanza che è svolto, non soltanto da questo Ministero, ma anche dai competenti Uffici dei Ministeri delle finanze e della sanità, per i riflessi fiscali e di ordine igienico-sanitario.

Si aggiunge che, nell'annata vinicola 1956-1957, furono prodotti 42.509.400 quintali di vino, ai quali vanno sommate le notevoli scorte dell'anno precedente, la qual cosa escludeva la convenienza di una preparazione di vini artificiali su vasta scala.

E non è neppure pensabile che grandi stabilimenti destinati alla produzione di vino artificiale siano potuti sfuggire a tutti i detti controlli. A questo proposito, si fa rilevare che il solo Servizio di repressione delle frodi dipendente da questo Ministero, durante l'anno 1957 e nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1958, ha eseguito in Emilia, Piemonte, Lombardia e Veneto 11.366 sopraluoghi ed ha prelevato 3.641 campioni. Quest'azione di vigilanza ha dato luogo all'inoltro di 1.232 denuncie all'Autorità giudiziaria, a carico di industriali, grossisti e dettaglianti di vini comuni e vini speciali, per sofisticazioni e commercio irregolari.

In merito alla richiesta di cui alla lettera *c*), si fa presente che, per mancanza di precisi elementi, non è possibile formulare alcun giudizio sull'esperimento, del resto di breve durata, effettuato in Sicilia, della sospensione dell'imposta di consumo sui vini, sia in rapporto all'incremento del consumo, sia per quanto riguarda il miglioramento qualitativo del prodotto.

Per quanto concerne, infine, l'ultima richiesta della S. V. onorevole, si precisa che non può sussistere dubbio che il vino artificiale è un prodotto fraudolento. La produzione di tale vino, pertanto, non solo è ritenuta illecita, ma costituisce un grave reato che questo Ministero persegue attraverso la più rigorosa applicazione della legislazione vigente in materia.

Il Ministro
FERRARI AGGRADI

PIASENTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi che hanno finora impedito la sistemazione degli agenti compresi nella graduatoria di merito di cui al decreto ministeriale n. 2404 del 22 novembre 1957, agenti che hanno diritto all'inquadramento per il disposto dell'articolo 4 della legge numero 471 del 3 aprile 1958.

In particolare, l'interrogante gradirebbe conoscere perchè non sia stata iniziata la sistemazione di coloro a cui è da attribuirsi l'anzianità di grado dal 1° gennaio 1957 al 1° gennaio 1958, dato che i pareri chiesti al riguardo dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato al Consiglio di Stato, sono stati già forniti (477).

RISPOSTA. — In applicazione della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, furono indetti dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con decreto ministeriale n. 5425/1955, concorsi interni per titoli riservati agli ex combattenti, fra i quali un concorso a 50 posti di Gruppo A.

La graduatoria di merito di tale concorso, comprendente in tutto 654 concorrenti, è stata approvata con decreto ministeriale 22 novembre 1957, n. 2404 e i 50 candidati dichiarati vincitori sono stati già sistemati secondo le prescritte modalità.

La legge 3 aprile 1958, n. 471, recante benefici a favore dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato ex combattenti od assimilati, ha poi stabilito, all'articolo 4, nei confronti dei candidati compresi oltre il numero dei vincitori nelle graduatorie dei concorsi espletati ai sensi della citata legge 1152/1954, la sistemazione graduale con decorrenza dal 1° gennaio degli anni 1957 e seguenti, alla condizione che abbiano riportato almeno otto ventesimi nella valutazione del rapporto informativo.

Lo stesso articolo 4 ha pure previsto, al comma secondo, la sistemazione, anche in soprannumero e con decorrenza dal 1° gennaio 1957, a favore di coloro che siano stati già utilizzati, con esito positivo per almeno complessive 200 giornate nella qualifica cui aspirano.

Sorte perplessità in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui trattasi, sono stati rivolti due quesiti al Consiglio di Stato.

Ad un primo quesito, riguardante fra l'altro la decorrenza da assegnare alle sistemazioni in parola, il Consiglio di Stato ha espresso l'avviso che, essendo stati coperti tutti i posti vacanti al 1° gennaio 1957 ed al 1° gennaio 1958, detta sistemazione possa aver luogo a partire dal 1° gennaio 1959.

Dal Consiglio di Stato stesso si attende ancora risposta ad un secondo quesito concernente le utilizzazioni richieste per l'applicazione del secondo comma del citato articolo 4 della legge n. 471 del 1958.

Il Ministro
ANGELINI

PICCHIOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali passi abbia compiuto per acquetare il disagio derivante al Corpo insegnante dai ritardati pagamenti delle indennità per le prestazioni complementari attinenti alla funzione dei docenti.

Per conoscere altresì se non ritenga pregiudizievole ai conclamati interessi della scuola di cui gli insegnanti sono parte viva, per il danno finanziario che esso comporta, agli effetti della svalutazione degli stipendi per il rincaro della vita, il grande ritardo nella ricostruzione della carriera, contemplato dalla legge 13 marzo 1958, n. 165, ricostruzione appena iniziata (373).

RISPOSTA. — In merito ai quesiti posti dall'onorevole interrogante, si fa presente quanto segue:

a) per ciò che concerne gli insegnanti elementari, può assicurarsi che non si è avuta alcuna interruzione e nessun ritardo nella corresponsione del compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

Per i professori di ruolo e non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione media classica, scientifica e magistrale, si è già provveduto ad accreditare i fondi per il pagamento di tale compenso sia per gli ultimi mesi dell'esercizio finanziario 1957-58, sia per i primi otto mesi dell'esercizio in corso. Contemporaneamente, sono state invitate le competenti Autorità scolasiche periferiche a segnalare tempestivamente gli ulteriori fabbisogni, in modo che il Ministero sia in grado di effettuare in tempo utile i necessari accreditamenti di fondi fino a tutto il 30 giugno 1959.

Quanto ai docenti delle scuole e istituti d'istruzione tecnica e professionale, si fa presente che i fondi per la corresponsione ad essi della « indennità extratabellare » sono stati accreditati da tempo a tutte le autorità e istituzioni scolastiche interessate, per quanto si riferisce al periodo compreso tra il 1° luglio 1956 e il 30 giugno 1958.

Per ciò che concerne l'esercizio finanziario 1958-59, si significa che le relative aperture di credito sono già state rimesse, dalla Ragioneria centrale di questo Ministero, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale. Pertanto, si ritiene imminente il pagamento delle spettanze di cui trattasi per il periodo successivo al 1° luglio corrente anno.

Infine, si assicura che è stato già provveduto alla corresponsione a tutt'oggi del compenso in questione agli insegnanti dell'istruzione artistica;

b) si sta provvedendo con la maggiore sollecitudine possibile, presso i Provveditori agli studi e i competenti Uffici del Ministero, alla revisione delle carriere del personale direttivo e insegnante delle scuole d'istruzione elementare, media, classica, scientifica e magistrale, tecnica e artistica, in applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Nonostante il rilevante numero di capi di istituto e docenti interessati alla emanazione dei prescritti decreti di inquadramento, si spera che il relativo lavoro possa essere portato a termine entro i prossimi mesi.

Il Ministro
MORO

PIOLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Il comune di Acqui Terme con atto del 15 luglio 1951 ha ceduto al Consorzio per la tutela della pesca in Piemonte — con sede in Torino — tutti gli stabili, fabbricati ed impianti siti nel vicino comune di Cartasio perchè fossero utilizzati da esso Consorzio per lo stabilimento di ittiocoltura con vasche di stabulazione ed allevamenti. Nulla di ciò è stato fatto. Gli stabilimenti e gli impianti, che l'interrogante ha recentemente visitato, non solo sono inefficienti, ma in pieno stato di abbandono. Niente vasche di stabulazione, niente allevamento ittico. Il Commissario del Consorzio per la tutela della pesca non se ne occupa e non vuole occuparsene, se non per vendere qualche materiale e determinare l'esclusione di ogni possibilità di riattazione, l'impoverimento ed il completo abbandono.

Si interroga il Ministro per conoscere:

1) se non ritenga stigmatizzabile che il Consorzio sia venuto meno ai suoi compiti ed abbia così eluse le legittime aspettative del comune di Acqui Terme;

2) se non ritenga di appurare le cause di tale comportamento, che, per quanto risulta all'interrogante, potrebbero ricercarsi anche nella volontà di favorire gli interessi di una ditta ittica locale;

3) se — allo stato irrimediabile delle cose — non ritenga miglior consiglio trattare col comune di Acqui Terme per una retrocessione al fine di consentirgli un'altra utilizzazione che, per le caratteristiche della località, potrebbe essere turisticamente vantaggiosa (426).

RISPOSTA. — Si reputa opportuno premettere che il Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria non ha ancora superato le difficoltà che, nel 1956, consigliarono la nomina di un commissario governativo.

Tali difficoltà, indubbiamente, hanno avuto riflessi negativi, non soltanto sull'attività che il Consorzio è chiamato ad esplicare, bensì anche sulla possibilità di mettere in efficienza e potenziare il complesso immobiliare, al quale la S. V. onorevole fa riferimento e che è stato danneggiato dagli eventi bellici.

Ciò premesso, questo Ministero conviene sulla opportunità di una razionale utilizzazione degli stabili in questione e, a tale scopo, non mancherà di interessare il Commissario del Consorzio affinchè esamini la questione e faccia concrete proposte a questo Ministero medesimo.

Il Consorzio sarà del pari interessato ad esaminare, sotto l'aspetto giuridico, l'opportunità della eventuale retrocessione degli stabili stessi al Comune donante, tenendo presente che la donazione fu fatta, a suo tempo, a condizione che il Consorzio si assumesse l'onere di estinguere le rimanenti dieci annualità di lire 18.068, che il Comune ancora doveva alla Cassa depositi e prestiti per un mutuo contratto nel 1906 proprio per la costruzione di quegli impianti e che il donatario ha debitamente soddisfatte.

Il Ministro
FERRARI AGGRADI

PRIMERANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali misure intende adottare per facilitare l'espletamento dei ricorsi giacenti presso la Corte dei conti, relativi a

pensioni di guerra, il cui diritto è stato contestato in sede competente.

Trattasi di diecine di migliaia di cittadini, mutilati e invalidi di guerra che, nella generalità dei casi, versano in disagiate condizioni economiche e che da 6-7 anni attendono di conoscere almeno se hanno diritto alla pensione.

A corroborare quanto sopra si citano gli esempi dei signori:

1) Vigliaturo Francesco, pos. 285791;

2) Mascaro Luigi fu Francesco, posizione 292348;

3) Mercuri Giuseppe fu Nicola, posizione 141487;

4) Masso Pasquale fu Pasquale, posizione 61781;

5) Benvenuto Pierino di Tommaso, posizione 1461224-D;

6) Prenesti Bruno fu Michele, posizione 1376090 (114).

RISPOSTA. — Premesso che è all'esame di questa Presidenza un provvedimento che tende a migliorare l'andamento dei servizi in genere della Corte dei conti, si informa che la situazione dei ricorsi segnalati in via particolare dalla S. V. onnorevole è la seguente:

1) Vigliaturo Francesco. — La Procura generale della Corte dei conti, in sede di istruttoria del ricorso, ha recentemente richiesto un parere al Collegio medico legale sulla dipendenza da causa di guerra della infermità del ricorrente;

2) Mascaro Luigi. — La Procura generale della Corte dei conti, per poter iniziare l'istruttoria sul ricorso, è in attesa di ricevere il relativo fascicolo degli atti amministrativi richiesto al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) Mercuri Giuseppe. — La Procura generale della Corte dei conti è in attesa di ricevere i documenti militari e sanitari, già richiesti in data 3 gennaio 1958 al Distretto militare di Catanzaro e alla Croce Rossa Italiana in Roma;

4) Masso Pasquale fu Pasquale. — Presso la Segreteria delle sezioni speciali per le pensioni di guerra della Corte dei conti non risulta alcun ricorso prodotto dalla persona indicata;

5) Benvenuto Pierino. — In data 8 novembre corrente anno il Procuratore generale della Corte dei conti ha depositato le proprie conclusioni che verranno notificate all'interessato con ogni possibile sollecitudine;

6) Prenesti Bruno. — In data 8 novembre corrente anno il Procuratore generale della Corte dei conti ha depositato le proprie conclusioni che verranno notificate all'interessato con ogni possibile sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato
MAXIA

RISTORI (BITOSSI, SCAPPINI). — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del funzionamento della Cassa mutua provinciale dei coltivatori diretti di Firenze la quale, dopo essersi arrogata arbitrariamente la gestione dei fondi di spettanza delle Casse mutue comunali, ritarda notevolmente il pagamento dei medici, cosicchè essi hanno deciso di denunciare le convenzioni stipulate con le singole Casse.

Se non creda di disporre, conformemente alla legge, che le 750 lire *pro capite* versate dai mutuati vengano messe a disposizione dei Consigli di amministrazione delle Casse mutue comunali stesse (336).

RISPOSTA. — In merito a quanto forma oggetto dell'interrogazione, risulta che la Cassa mutua provinciale di Firenze non ha mai utilizzato a proprio vantaggio somme di competenza delle Mutue comunali; anzi la Cassa provinciale ha qualche volta anticipato somme sul fondo di cui alla lettera *a*) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, a talune Casse mutue comunali.

Giova, peraltro, ricordare che l'esazione del contributo capitario (che serve a costi-

tuire i fondi delle Mutue comunali) è riscosso con la stessa procedura esattoriale in atto per la riscossione delle tasse e delle imposte.

In base a tale procedura, soltanto verso la metà del mese di marzo il servizio per i contributi agricoli unificati può comunicare a questo Ministero l'ammontare complessivo, per tutte le Provincie, dei contributi messi a sua disposizione dai ricevitori provinciali; quindi nei primi giorni di aprile il Ministero procede al riparto accreditando alla Federazione nazionale Casse mutue coltivatori diretti le relative somme presso la Banca nazionale del lavoro. A sua volta la Banca nazionale del lavoro, appena ricevuto dalla Banca d'Italia il passaggio dei fondi, ne dà comunicazione alla predetta Federazione che solo allora può effettuare, con regolari mandati, gli accreditamenti alle rispettive Mutue provinciali, in base ai quali la Banca nazionale del lavoro dà le necessarie disposizioni alle proprie filiali e, ove occorre, alle banche corrispondenti.

Da quanto sopra, si evince che, nella migliore delle ipotesi, soltanto a fine maggio le Mutue provinciali ricevono gli otto decimi della prima rata del contributo; i due decimi successivi sono pagati dagli esattori il mese successivo a quello di scadenza della rata.

È quindi ovvio che fino ai primi di giugno le Mutue comunali non abbiano i fondi dell'esercizio.

D'altro lato, la Federazione nazionale delle Casse mutue dei coltivatori diretti ha assicurato che il servizio di tesoreria svolto dalla Mutua provinciale di Firenze per conto delle Mutue comunali della Provincia è risultato regolare, e che i pagamenti sono stati effettuati appena le Mutue comunali interessate ne hanno fatto richiesta nei limiti delle disponibilità di cassa.

Tale assicurazione è, d'altra parte, confermata dagli atti di competenza del collegio dei sindaci revisori che non hanno mai dovuto sollevare rilievi di sorta.

Il Ministro
VIGORELLI

ROASIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza della violazione della legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi antigrandine, compiuta dal Consiglio di amministrazione del Consorzio antigrandine di Mazze-Tonengo (Torino), e quali misure intende prendere per ristabilire il normale e democratico funzionamento del Consorzio stesso e rispettare i diritti dei soci, come stabilito dalla legge stessa.

Come da ricorso presentato da numerosi coltivatori diretti del comune Mazze-Tonengo al Prefetto di Torino, risulta che nell'organizzazione del Consorzio antigrandine, costituito con decreto prefettizio n. 10324 del 21 luglio 1956, non vennero rispettate le disposizioni contenute nella legge n. 211.

Infatti il numero degli aderenti al Consorzio, previsto di almeno due terzi degli interessati — articolo 3 della legge — non è mai stato raggiunto, in quanto risultano soltanto 468 aderenti mentre il numero degli iscritti al ruolo delle imposte erariali sui terreni è 2.073.

Dopo la prima adunanza, fissata dal Prefetto di Torino, per la costituzione del Consorzio, non ne vennero tenute altre; di conseguenza gli interessati non poterono nè approvare il limite delle spese, nè rinnovare le cariche del Consiglio di amministrazione. Inoltre, non essendo stati resi pubblici i ruoli, nessuno degli interessati ha potuto usufruire del diritto di ricorrere contro di essi se ritenuti gravosi. Infatti gli interessati ricevettero da parte dell'esattoria comunale le bollette di pagamento dell'antigrandine per l'anno 1957 con imposte che vanno da un minimo di 600 ad un massimo di 1.000 lire per giornata piemontese equivalente al 50 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale sui terreni, mentre l'articolo 5 della legge precisa che questa somma non può essere superiore del 20-24 per cento dell'imposta erariale (411).

RISPOSTA. — Il Consorzio antigrandine di Mazzè, costituito con decreto prefettizio numero 10324 del 21 luglio 1956, ebbe a suo tempo l'adesione della maggioranza qualifi-

cata prevista dall'articolo 3 della legge 9 giugno 1901, n. 211, e precisamente di 1.540 proprietari su 2.073.

Alla prima adunanza dell'Assemblea generale, tenutasi il 26 agosto 1956, fu approvato lo Statuto e furono elette le cariche sociali (delegazione amministrativa, collegio dei probiviri e collegio dei revisori dei conti). In seguito, l'Assemblea non fu più convocata, non essendovi praticamente alcuna spesa da decidere, dato che l'unica attività del Consorzio, consistente nel lancio dei razzi antigrandine, veniva effettuata con materiale fornito gratuitamente dal comprensorio antigrandine di Caluso e dal comune di Mazzè.

Alla fine del 1957, venuta meno la fornitura dei razzi da parte dei citati due enti, sorse la necessità di chiamare i consortisti a contribuire alle spese per il funzionamento del servizio. A tal uopo, la delegazione amministrativa, il 14 dicembre 1957, approvò, con due distinte deliberazioni, il bilancio preventivo 1958 e il ruolo dei contributi per un importo di lire 2.788.545. Quest'ultimo venne regolarmente pubblicato per cinque giorni, dal 10 al 15 maggio 1958, nell'albo comunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211 e 24 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401.

Il Ministro
FERRARI AGGRADI

RONZA. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere come intendano provvedere per i necessari finanziamenti all'Opera nazionale ciechi civili per il pagamento degli arretrati ai ciechi civili che hanno già ottenuto il riconoscimento dell'assegno vitalizio istituito con legge del 9 agosto 1954, n. 632.

Considerato che, con il contributo straordinario di lire 3,7 miliardi erogati in base all'articolo 2 della legge n. 103 del 20 febbraio 1958, si è potuto solamente soddisfare il pagamento degli arretrati a tutto il 31 dicembre 1955, si chiede altresì di conoscere se non si intenda provvedere, con un ulteriore adeguato stanziamento di fondi straordinari, a soddisfare completamente i diritti ormai acquisiti dai ciechi civili che hanno ottenuto il riconoscimento del citato assegno (511).

RISPOSTA. — Il problema del finanziamento dell'Opera nazionale ciechi civili è attualmente all'esame del Ministero del tesoro per la determinazione degli aumenti di stanziamento necessari per assicurare la normale erogazione degli assegni correnti ai ciechi civili che ne hanno diritto e per il pagamento degli arretrati non ancora corrisposti.

Il Sottosegretario di Stato
ROMANO

RUSSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere se sono informati dell'ansia e della costernazione in cui vive la cittadinanza di Fasano (Brindisi) per la rinnovata minaccia che venga chiuso il laboratorio militare per confezione e recuperi che tiene occupati oltre 200 operaie e impiegati e che costituisce la principale risorsa economica di quel centro.

L'opificio ha dimostrato notevole aumento della produttività e convenienza per l'ulteriore mantenimento. Bisogna impedire che una popolazione civilissima ed operosa veda soppressa l'unica sua industria e non devono tante operaie vedersi costrette ad allontanarsi dalla propria casa, qualora fossero assegnate ad altri settori dell'Amministrazione militare (491) (*Già interr. or.* n. 38).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno.

Allo stato, nessun mutamento risulta disposto o in corso nei riguardi dei distaccamenti del 9° Centro confezioni e recuperi esistenti in Puglia.

Il Ministro
SEGNI

SACCHETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intende includere nel piano dei finanziamenti per l'anno 1958-59, previsti dalla legge n. 184 del 15 marzo 1953, la richiesta fatta dall'Amministrazione comunale di Rio Saliceto Emilia, per l'importo di lire 7.100.000 allo scopo di sistemare via Garibaldi dove maggiormente si concentra il traffico dei veicoli e autoveicoli della zona (451).

RISPOSTA. — La domanda del comune di Rio Saliceto, intesa ad ottenere il contributo statale previsto dalla legge 15 febbraio 1953, n. 184, nella spesa necessaria per la sistemazione della via Garibaldi di quel capoluogo, è stata inclusa nella graduatoria di cui all'articolo 1 della citata legge e sarà esaminata in sede di formulazione dei venturi programmi di opere da ammettere ai benefici della predetta legge.

Il Ministro
TOGNI

SALOMONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che con la legge 25 giugno 1906, n. 250, veniva disposta la costruzione a carico dello Stato della strada Arena-Serra San Bruno;

che, sia pure a distanza di molti anni, ne veniva iniziata la costruzione per un primo tratto;

che inopinatamente venivano sospesi i lavori;

che tale sospensione suscitava le giuste proteste dei paesi interessati, di cui si rendevano interpreti parlamentari calabresi;

considerato che dall'attuale Ministro dei lavori pubblici si dava all'interrogante formale assicurazione che, in base ad un programma concordato dal Ministero dei lavori pubblici con la Cassa del Mezzogiorno, già in fase di realizzazione, si sarebbe provveduto entro breve termine alla costruzione delle strade previste dalla tabella allegata alla legge 25 giugno 1906;

considerato che nulla si è fatto finora per il completamento dell'importante strada Arena-Serra San Bruno;

chiede di sapere cosa si attende per lo adempimento di una disposizione di legge di oltre 50 anni addietro, e dei recenti tassativi impegni del Governo, per evitare ulteriore grave danno alle popolazioni, deluse nelle loro legittime aspettative (386) (*già interr. orale* n. 176).

RISPOSTA. — Per la costruzione della strada Arena-Serra San Bruno questo Ministero con due distinti finanziamenti effettuati l'uno nel 1946 e l'altro nel 1950, con i fondi di cui alla legge 10 agosto 1945, n. 517, sulla esecuzione di opere pubbliche a sollievo della disoccupazione, ha provveduto alla esecuzione di due tratti di detta strada.

Poichè l'opera di che trattasi deve essere eseguita a cura e spesa dello Stato, ai sensi della legge 25 giugno 1906, n. 255, questa Amministrazione ha provveduto con i fondi di bilancio alla costruzione di due tratti, formanti un primo tronco funzionale della lunghezza complessiva di metri 2.500, che ha comportato una spesa di lire 82 milioni.

Per il completamento di tale strada è prevista la spesa di lire 240 milioni, alla quale non è possibile provvedere in un'unica soluzione. Pertanto, il competente Provveditorato alle opere pubbliche curerà, nel corso dei futuri esercizi, il completamento della opera in parola, gradualmente e per lotti funzionali.

Il Ministro
TOGNI

SANSONE. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non credano adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti del prefetto di Napoli che, in applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 250, ha composto le Commissioni previste da detta legge (articolo 3) senza includere i rappresentanti della Lega nazionale delle cooperative pur essendo al riguardo esplicita la dizione della

legge e la circolare del Ministero del lavoro in data 6 maggio 1958.

E se non credano principalmente disporre affinchè il prefetto di Napoli formi nuovamente le Commissioni suddette in ottemperanza alla legge (290).

RISPOSTA. — Anche a nome del Ministro dell'interno, comunico alla S.V. onorevole che il prefetto di Napoli, secondo le istruzioni ricevute, richiese il 9 giugno 1958 la designazione delle persone da nominare in seno alle Commissioni provinciali per l'assicurazione dei pescatori delle acque interne e per l'assicurazione dei pescatori marittimi, in rappresentanza delle cooperative, alle sedi provinciali della Lega nazionale delle cooperative e della Confederazione cooperativa italiana. Tuttavia, mentre la Confederazione cooperativa, e gli altri enti ed organismi, effettuarono le richieste designazioni, la Lega nazionale delle cooperative non diede riscontro all'invito rivoltogli dal Prefetto, il quale il giorno 2 luglio 1958 provvide ad emanare i provvedimenti di nomina dei componenti delle dette Commissioni regolarmente designati. La designazione della Lega nazionale — recante la data del 18 luglio — pervenne al Prefetto il 21 luglio e, cioè, ben 43 giorni dopo la richiesta di designazione.

Evidentemente, quindi, non può rimproverarsi al Prefetto di non aver ottemperato alle istruzioni ricevute, tanto più che con la circolare ministeriale, alla quale la S.V. onorevole si riferisce, si sollecitò la nomina delle Commissioni provinciali, nella considerazione che la concreta applicazione dei benefici previdenziali in favore dei pescatori era strettamente legata al funzionamento delle Commissioni provinciali.

La citata circolare reca a tale proposito: « In relazione a quanto sopra esposto, appare chiara la necessità che si provveda con la massima cortese urgenza a promuovere tutti gli adempimenti diretti alla composizione ed alla nomina delle Commissioni provinciali e compartimentali, il cui immediato funzionamento è indispensabile, anche in relazione ai termini di efficacia del provvedimento.

« Questo Ministero, pertanto, prega vivamente le SS.VV. e tutti gli Enti e le Associazioni cui la presente è diretta per conoscenza, di voler prestare la loro fattiva opera ai fini di un più agevole superamento delle eventuali difficoltà cui potrebbe dar luogo la prima attuazione di una legge come quella in argomento che instaura un completo organico ordinamento previdenziale ed assistenziale a favore della categoria dei pescatori ». La circolare era diretta a tutte le Amministrazioni e a tutti gli Enti interessati, ivi compresa, ovviamente, la Lega nazionale delle cooperative.

Il prefetto di Napoli, tuttavia, alla scadenza dell'atto di nomina non mancherà certamente di rinnovare all'organizzazione provinciale della Lega la richiesta di designazione, salvo, ovviamente, l'accertamento del valore rappresentativo della predetta organizzazione del settore delle cooperative di pescatori nell'ambito della Provincia. Infatti, occorre tenere presente che l'atto prefettizio di nomina dei rappresentanti delle cooperative in seno alle Commissioni in questione implica necessariamente una valutazione delle designazioni ricevute. Infatti, se il Prefetto è tenuto a rivolgere la richiesta di designazione alle organizzazioni provinciali, laddove esistono delle Associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, deve, d'altro lato, accertare che le designazioni pervengano da una organizzazione che possegga un adeguato grado di rappresentatività nel settore cooperativo dei pescatori al fine di assicurare che le persone da nominarsi siano effettivamente portatori di interessi della categoria: essendo questo il fine che le norme sulla composizione di organi collegiali si propongono quando comprendono tra i membri i rappresentanti di categorie professionali ed economiche.

In tal senso va considerata la circolare, citata dalla S.V. onorevole, che ha inteso determinare quali siano le Associazioni nazionali del movimento cooperativo, che hanno ricevuto il riconoscimento giuridico, e, quindi, dare le direttive per le richieste di designazione da rivolgersi alle organizza-

zioni provinciali e, se ricorrano i requisiti, per la nomina delle persone designate.

Il Ministro
VIGORELLI

SANTERO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se i Consigli dei ministri delle Comunità europee hanno dato incarico ad una Commissione di giuristi per l'elaborazione di uno statuto per un distretto europeo.

E, in caso negativo, quali iniziative il Ministro intende prendere per confortare il parere dell'Assemblea parlamentare europea emesso nel giugno 1958 su domanda del Consiglio, circa la sede delle istituzioni, nel quale si auspica, come prima condizione della sede unica, che sia un « distretto europeo » (407).

RISPOSTA. — È vero che l'Assemblea parlamentare europea ha espresso, nel giugno del 1958, il desiderio che si crei un « distretto europeo » in cui dovrebbero aver sede le istituzioni delle tre Comunità (C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A.), ma il problema è tuttora di competenza dei Governi dei sei membri della Comunità europea e, per questo motivo, non è stato ancora esaminato nè dai Consigli dei ministri nè dalle Commissioni della C.E.E. e della C.E.E.A.

Si prevede che il problema del « distretto europeo » e della sede definitiva delle varie istituzioni della Comunità verrà esaminato, nel prossimo gennaio, dai sei Ministri degli affari esteri dei Paesi membri della Comunità europea, nel corso di una riunione convocata a tale scopo.

Il Sottosegretario di Stato
FOLCHI

SOLARI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per cui il Commissario per gli usi civici di Venezia non abbia ancora inviato al Commissario per gli usi civici di Trieste i fascicoli riguardanti le Amministrazioni dei beni frazionali del Friuli-Venezia Giulia, dopo che dal giugno 1958 esse sono passate sotto la nuova giurisdizione territoriale.

Il ritardo nell'invio delle pratiche di cui sopra, impedisce l'applicazione della legge 17 aprile 1957, n. 278, per le elezioni dei Comitati frazionali, in quanto l'articolo 2 prescrive che sia preventivamente « sentito il Commissario per gli usi civici » competente per territorio, e questo non può evidentemente esprimersi se non possiede la documentazione necessaria (370).

RISPOSTA. — La suprema direzione per l'attuazione del riordinamento degli usi civici fu, con l'articolo 37 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, devoluta all'allora Ministero dell'economia nazionale, ed attualmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Pertanto al Ministero di grazia e giustizia non sono noti i motivi per i quali il Commissario per gli usi civici di Venezia non avrebbe ancora inviato al collega di Trieste i fascicoli riguardanti le Amministrazioni dei beni frazionali del Friuli-Venezia Giulia, dopo che dal giugno 1958 esse sono passate sotto la nuova giurisdizione.

Peraltro, per quanto riguarda gli atti relativi al giudizio instaurato dal Commissariato per gli usi civici di Venezia con atto del 18 dicembre 1956, per acquistare ai demani civici alcuni boschi posseduti dal Consorzio boschi carnici, è noto al Ministero di grazia e giustizia che la relativa controversia è definita con sentenza 23 luglio-2 settembre 1958, n. 374, avverso la quale è stato proposto reclamo alla Corte d'appello di Roma, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 luglio 1930, n. 1078. È da ritenere, quindi, che in ottemperanza al disposto dell'articolo 5 della stessa legge, gli atti relativi a detto giudizio siano per essere trasmessi, ove ciò non sia già avvenuto, alla cancelleria del giudice dell'impugnazione.

Il Sottosegretario di Stato
SPALLINO

SOLARI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali precisamente siano i propositi del Governo in merito alla linea ferroviaria Carnia-Villa Santina in concessione alla Società Veneta; se cioè corrisponda al vero che è stata concessa una proroga e con quali intendimenti, e se, nel caso di smobilitazione della linea, si sia pensato ad istituire tempestivamente un autoservizio gestito dalle Ferrovie dello Stato, in modo da assicurare anche delle adeguate agevolazioni a chi si serve del servizio per motivi di lavoro in una zona tanto depressa come è la Carnia (401).

RISPOSTA. — In applicazione dell'articolo 8 della legge 2 agosto 152, n. 1221, è stata concessa la proroga di un anno per l'attuazione dell'intero programma di ammodernamento delle due linee ferroviarie Udine-Cividale e Carnia-Villasantina.

Nessuna nuova decisione è stata presa per quanto riguarda la linea Carnia-Villasantina. Ad ogni modo è la stessa legge n. 1221 che prevede, in caso di sostituzione di ferrovie con autoservizi, la conservazione su questi ultimi di tutte le agevolazioni tariffarie già concesse dalla ferrovia.

Il Ministro
ANGELINI

SPEZZANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere i motivi per i quali, nonostante le ripetute insistenze, non si è ancora assegnato ai Comuni interessati, agli effetti dell'I.C.A.P., il reddito della Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza;

se ritiene conforme alla legge il fatto che non sarebbe stato ancora possibile accertare il reddito nemmeno per gli anni 1952-53, e quali disposizioni intenda dare perchè questo increscioso stato di cose dannosissimo per i Comuni, finisca al più presto (209).

SECONDA RISPOSTA. — A scioglimento della riserva presa con la nota n. 00/40956 del 14 novembre, si comunica quanto segue:

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cosenza non ha potuto procedere — fino a data odierna — alla ripartizione dei redditi mobiliari della Cassa di risparmio di Calabria, agli effetti dell'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni, in quanto nessuna iscrizione a ruolo è stato possibile operare per l'imposta di ricchezza mobile, categoria *B*, nei confronti del sopra indicato ente, il quale per gli anni 1952 e 1953 aveva presentato dichiarazioni di reddito negative.

Successivamente, l'Ufficio, eseguite le necessarie verifiche contabili, ha accertato nei confronti della predetta Cassa di risparmio, per il bilancio chiuso al 31 dicembre 1952, un reddito netto di lire 209.545.766 e per il bilancio chiuso al 31 dicembre 1953 quello di lire 265.682.734.

Avverso tali rettifiche delle proprie dichiarazioni, la Cassa di risparmio ha prodotto regolari ricorsi tuttora all'esame della Commissione distrettuale di Cosenza.

Peraltro poichè alla data di compilazione dei ruoli suppletivi di 1ª serie 1958-59, non ricorrevano le condizioni previste dall'articolo 109 del regolamento 11 luglio 1907, numero 560 (che stabilisce per le iscrizioni provvisorie il termine di 60 giorni dalla data dell'invio del reclamo alla Commissione distrettuale) l'ufficio non ha potuto iscrivere a ruolo i redditi stessi.

Il bilancio 1954 verrà esaminato entro il 31 dicembre corrente anno ai fini dell'eventuale rettifica dei redditi dichiarati, per detto anno, mentre i bilanci 1955, 1956 e 1957 verranno considerati successivamente.

Comunque si assicura che i redditi in contestazione saranno iscritti in via provvisoria nei prossimi ruoli di II serie 1958-59, ai sensi dell'articolo 109 sopra ricordato, in maniera da poter procedere alla ripartizione dei redditi stessi ai fini del tributo locale come richiesto dall'onorevole interrogante.

Il Ministro
PRETI

SPEZZANO. — *Al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.*

— Per conoscere i motivi per i quali non si è ritenuto opportuno disporre la costruzione di un braccio stradale di circa 5 chilometri per collegare le borgate Chimento, Sottano e Palombara con la strada San Giacomo d'Acri-San Giorgio Albanese.

Detta opera è indispensabile non solo per valorizzare circa 600 piccole proprietà quanto per evitare l'esodo di quei contadini che, in questi ultimi anni, ha raggiunto punte impressionanti.

Si precisa che i comuni di Acri e di San Giorgio Albanese hanno più volte insistito sulla necessità di detta strada e che il Comune di Acri è disposto a far redigere il relativo progetto ed a fungere da stazione appaltante dei lavori (*Già interr. or.* n. 2) (454).

RISPOSTA. — I problemi della viabilità ordinaria e di bonifica della pre-Sila Greca, interessata dai territori dei comuni di San Giacomo d'Acri, San Giorgio Albanese e Vaccarizzo Albanese, sono stati risolutamente affrontati dalla Cassa per il Mezzogiorno che ha avviato la realizzazione delle seguenti strade:

a) strada San Giacomo d'Acri-San Giorgio Albanese: sviluppo complessivo chilometri 11,9, importo lire 315.704.000;

b) strada da Vaccarizzo Albanese alla San Giacomo d'Acri-San Giorgio Albanese. sviluppo chilometri 5,9, importo lire 118 milioni 101 mila;

c) strada Corigliano-S. Giacomo d'Acri: sviluppo chilometri 16,3, importo lire 279 milioni 562 mila.

Le strade sopracitate interessano i territori dei bacini dei torrenti San Mauro, Malfrancato e Coriglianeto nei quali all'inizio dell'attività della Cassa si riscontrava una densità della rete stradale pari a circa 370 metri lineari per chilometro quadrato; a seguito degli interventi finanziari per strade ordinarie e di bonifica, che oltre a quelle sopra specificate interessano altri 24 chilometri circa di strade, lo sviluppo unitario è salito a metri lineari 630 per chilometro quadrato, con un incremento quindi del 70.25 per cento.

Attraverso tali realizzazioni si viene a creare la rete fondamentale della viabilità ordinaria e di bonifica in un vasto territorio fino a ora assolutamente deficiente di mezzi viari, rete alla quale dovranno innestarsi i collegamenti minori la cui realizzazione, peraltro, non può essere affrontata dalla Cassa. stante il completo impegno dei fondi disponibili per la attuazione dei programmi approvati.

Il Ministro
PASTORE

SPEZZANO. — *Al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere i motivi per i quali, a distanza di sei anni, non è stata ancora completata — nonostante una perizia suppletiva ed un nuovo finanziamento — la strada San Giacomo d'Acri-San Giorgio Albanese (finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno, stazione appaltante l'Opera valorizzazione Sila) e quelli per i quali non sono stati ancora riparati i danni prodotti dall'alluvione dell'ottobre 1957.

Se non ritengano di dover intervenire al più presto sia per il completamento dei lavori sia per la riparazione dei danni per evitare l'aggravarsi dei danni stessi (*Già interr. or.* n. 5) (455).

RISPOSTA. — I lavori di costruzione della strada di bonifica San Giacomo d'Acri-San Giorgio Albanese sono stati dati in concessione, il 2 marzo 1953, dalla Cassa per il Mezzogiorno all'Opera per la valorizzazione della Sila e consegnati all'impresa Campanini il 9 successivo.

Sia le opere principali che quelle aggiuntive subirono varie sospensioni durante i periodi invernali, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, cosicchè il termine definitivo per l'ultimazione dei lavori stessi venne fissato al 12 ottobre 1957.

Entro tale data i lavori furono portati a termine, tanto che, in attesa del collaudo, il traffico ebbe effettivo inizio, anche se la strada non venne ufficialmente aperta al transito. Senonchè, nella terza decade dello stesso mese di ottobre si verificarono, a seguito di alluvioni, gravi danni alla strada.

A cura della Cassa sono stati eliminati in un primo tempo gli ingombri della sede stradale per ristabilire il traffico; i lavori, che furono sospesi per ragioni stagionali, sono stati ripresi ai primi di giugno del corrente anno per completare il ripristino delle opere danneggiate e son stati regolarmente condotti a termine.

Contemporaneamente l'Ente Sila inviò alla Cassa una perizia suppletiva per l'esecuzione di opere supplementari di presidio al corpo stradale, perizia già regolarmente approvata dal Consiglio di amministrazione della Cassa medesima, tanto che l'Ente predetto in data 12 novembre ultimo scorso è stato autorizzato a predisporre la licitazione privata per l'appalto dei lavori.

Il Ministro
PASTORE

SPEZZANO. — *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per sapere: 1) quali e quante pratiche relative all'applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1377, sono state definite; 2) quali provvedimenti intendano prendere perchè la legge venga al più presto applicata senza altra perdita di tempo considerando che sono già passati invano 18 mesi (*Già interr. or.* n. 15) (456).

RISPOSTA. — Per un attento esame della questione sopra prospettata si è reso necessario chiedere ai dipendenti uffici finanziari notizie ed elementi, parte dei quali sono ancora in corso di acquisizione.

Si prende, pertanto, riserva di rispondere compiutamente alle richieste dell'onorevole interrogante non appena in possesso dei dati necessari.

Il Ministro
PRETI

SPEZZANO. — *Al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.* — Per sapere i motivi per i quali la strada provinciale San Mauro-San Demetrio Corone-Acri non è stata ancora sistemata nonostante i relativi lavori figurino da tempo finanziati e nonostante siano stati iniziati una prima volta in occasione delle elezioni amministrative del 1956 e una seconda in occasione di quelle politiche del 1958.

Quali disposizioni intenda dare perchè finisca una buona volta il sistema degli inganni che, fra l'altro, è dannoso per l'erario dello Stato (*Già interr. or.* n. 138) (457).

RISPOSTA. — La sistemazione della strada San Mauro-San Demetrio Corone-Acri non è stata mai compresa dalla Cassa per il Mezzogiorno nè nel programma dodecennale, nè in quello aggiuntivo, predisposto d'intesa con l'Amministrazione provinciale di Cosenza, in applicazione della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Nel programma delle sistemazioni stradali in provincia di Cosenza redatto nel 1951 figura soltanto la strada da Taverna Caracciolo per Bisignano Acri a Pantanolungo che, peraltro, non ha alcuna relazione con la strada di che trattasi.

La strada da Taverna Caracciolo ad Acri e Pantanolungo è stata già sistemata con una spesa complessiva di lire 226.843.453 ed i relativi lavori sono stati collaudati.

Indipendentemente dal programma generale, è stata poi autorizzata, utilizzando le economie conseguite, la sistemazione della traversa interna di San Demetrio sulla provinciale Acri-San Demetrio, lavori peraltro ultimati nel novembre 1955 e regolarmente collaudati.

È da tener presente che la provincia di Cosenza mantiene una rete stradale dello sviluppo di circa 800 chilometri dei quali all'atto della formulazione del programma aggiuntivo di cui sopra è cenno, chilometri 450 circa erano stati già trasformati a pavimentazione protetta prevalentemente per opera della Cassa.

Il Ministro
PASTORE

SPEZZANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali siano le considerazioni giuridiche a sostegno della legittimità del provvedimento adottato in sede di tutela da una G.P.A., col quale viene annullata una deliberazione di variazione ai ruoli dell'imposta di famiglia, presa dalla Giunta municipale, e viene nominato un commissario col compito di rifare la matricola, assumendo l'esistenza di una non equa ripartizione del tributo.

Si precisa che:

a) la deliberazione annullata, non essendo soggetta a speciale approvazione, era già divenuta definitiva per decorrenza di termini di cui all'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530;

b) le conseguenti variazioni erano già state notificate e i relativi accertamenti in parte erano stati accettati, in parte avevano dato luogo a concordati, in parte erano stati impugnati in sede giurisdizionale, avanti la competente Commissione comunale ai sensi dell'articolo 277 del testo unico della finanza locale;

c) l'ipotesi di tributo non equamente ripartito di cui al terzo comma dell'articolo 291 del testo unico della finanza locale non può certo essere riferita ad una imposta personale quale è quella di famiglia che non colpisce una *res* ma l'agiatezza di un nucleo familiare se e in quanto tale agiatezza esista e sia accertabile (496).

RISPOSTA. — Non riesce possibile dare alcun riscontro alla S.V. in merito ai singoli punti dell'interrogazione, riguardante, peraltro, materia di competenza del Ministero delle finanze, dato che nel testo manca qualsiasi indicazione circa l'Amministrazione comunale e la Giunta provinciale amministrativa interessate ai fatti segnalati.

Il Sottosegretario di Stato
ROMANO

TARTUFOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — In relazione alla legge 2243-*B* per la erogazione dei contributi ai sinistrati dei terremoti dal 1943 in avanti, si chiede di poter conoscere quali disposizioni sono state impartite ai Provveditorati alle opere pubbliche delle regioni interessate, perchè il fondo disponibile di oltre 300 milioni sull'esercizio in corso fosse utilizzato a liquidare le posizioni già definite del terremoto 1943, secondo gli ordini del giorno votati nelle Commissioni legislative delle due Camere in occasione dell'approvazione della legge (435).

RISPOSTA. — Sono attualmente in corso di assegnazione ai vari Provveditorati alle opere pubbliche le somme stanziate con la legge 27 febbraio 1958, n. 141, per i primi due esercizi finanziari di applicazione della legge stessa, 1957-58 e 1958-59 per la riparazione dei danni arrecati dai terremoti dal 1943 al 1957.

I detti Istituti, nell'applicazione della citata legge, daranno la precedenza alle domande di sussidio dei meno abbienti, e, a parità di condizioni economiche, ai maggiormente sinistrati, tenendo presente l'ordine di arrivo delle singole pratiche.

Il Ministro
TOGNI

TARTUFOLI (ZANNINI). — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se è esatta la notizia che in relazione al trattato di pesca colla Jugoslavia per l'Adriatico, sia intenzione del Governo di stanziare la somma di lire 500 milioni da utilizzare a costituire aiuto alla marineria da pesca dell'alto Adriatico, che trovasi svantaggiata per la ubicazione delle zone di pesca acquisite dal trattato alla operosità dei nostri pescatori. Infatti, se la notizia dovesse essere confermata, gli interroganti ritengono necessario sottoporre alla considerazione del Ministro competente la situazione dei pescatori del centro Adriatico, che egualmente avranno posizioni difficili da superare, per il che, sia pure in una entità meno rilevante, si rendono necessarie provvidenze particolari anche nei loro confronti.

Si manifesta l'attesa per una particolare urgenza, dato il periodo di elaborazione dei bilanci finanziari dell'esercizio 1959-60 (462).

RISPOSTA. — Premetto che l'accordo di pesca italo-jugoslavo scaduto il 31 ottobre scorso prevedeva, tra l'altro, la concessione da parte jugoslava di una zona di mare antistante le coste occidentali dell'Istria comprese tra Punta Salvore e Orsera, nella quale potevano essere ammessi 35 battelli italiani per esercitarvi la pesca con palangresi (ami) e reti da posta.

Tali sistemi di pesca sono usati oggi da un numero assai limitato di piccoli pescherecci fra i quali quelli delle marinerie dell'alto Adriatico, che, in definitiva, sono le uniche ad avere sfruttato, sia pure in modo discontinuo, i permessi di pesca per la zona in questione.

Le marinerie del medio Adriatico non hanno mai richiesto permessi di pesca per la zona dell'Istria, ma hanno chiesto ed ottenuto delle autorizzazioni per la zona di Pomo nella quale, evidentemente, trovavano più conveniente recarsi a pescare.

Pertanto, se è ammissibile che la esclusione della zona istriana nel nuovo accordo di pesca italo-jugoslavo (esclusione compensata, peraltro, dalla concessione di un'altra zona assai più pescosa lungo le coste del Montenegro) abbia potuto recare un effettivo pregiudizio alle marinerie dell'alto Adriatico, non appare sostenibile che analogo pregiudizio abbiano sofferto quelle del medio Adriatico, per le quali la situazione di fatto non ha subìto variazioni, in quanto esse possono continuare ad esercitare la loro attività nella zona di Pomo come già facevano in precedenza.

La limitazione nell'estensione dei benefici del provvedimento di legge cui accennano gli onorevoli interroganti, che prevede la erogazione di 500 milioni di lire per favorire le trasformazioni ed il potenziamento dei battelli da pesca dell'alto Adriatico, è stata posta in base a tale obiettiva considerazione oltre a quella, di non minore rilevanza, che una ripartizione della somma stanziata fra un numero maggiore di aventi diritto, avrebbe diminuito l'efficacia del provvedimento rispetto agli scopi ed ai risultati che esso persegue.

Tuttavia il Ministero della marina mercantile, consapevole dello stato di disagio economico in cui, per ragioni che, ripeto, rimangono al di fuori della mancata concessione da parte jugoslava della zona dell'Istria, versano le marinerie adriatiche non comprese nel raggio di azione della Cassa per il Mezzogiorno, ha chiesto al Dicastero del tesoro lo stanziamento, a partire dal prossimo esercizio finanziario 1959-60, della somma di 500 milioni di lire da destinarsi al rammodernamento del naviglio da pesca delle medesime.

Il Ministro
SPATARO

TERRACINI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del commercio con l'estero, dell'industria e commercio.* — Per sapere se corrisponda a verità quanto pubblicato sul giornale « La Stampa » di Torino in data 2 novembre 1958, sotto il titolo « Si commerciano le licenze per la importazione del burro » e se pertanto sia vero che dette licenze sono state assegnate a ditte che non ne avevano fatto richiesta e che le cedettero sulla base di 35 o 40 lire al chilo, realizzando così enormi profitti senza alcun corrispettivo di servizio o di lavoro, e se non ritengano di provvedere urgentemente nell'ambito delle rispettive competenze a serie indagini per accertare eventuali collusioni fra le ditte tanto generosamente beneficate e gli uffici che di tale beneficio furono i consapevoli artefici (390).

RISPOSTE. — In rapporto all'interrogazione sopra descritta, alla quale si risponde anche a nome degli altri Ministeri interessati, si precisa che le autorizzazioni ad effettuare scambi con l'estero nei casi in cui esse sono previste, vengono rilasciate, con le dovute formalità e con l'osservanza di appositi criteri di valutazione, solo a seguito

di specifica domanda da parte delle ditte interessate.

Pertanto alla domanda dell'onorevole senatore interrogante « se sia vero che dette licenze sono state assegnate a ditte che non ne avevano fatto richiesta » si risponde assicurando che le licenze sono state concesse soltanto a chi ne aveva fatto domanda.

In ordine alle fasi successive al rilascio delle autorizzazioni da parte di questo Ministero, nel corso delle quali possono verificarsi eventuali cessioni di licenze, deve precisarsi anzitutto che esula dall'attività devoluta a questa Amministrazione qualsiasi intervento in ordine ai fatti ora esposti, i quali peraltro sono consentiti dalle norme in vigore (articolo 13, regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923) a condizione che il passaggio della autorizzazione sia accompagnato dalla vendita di merci allo Stato estero, per le quali risultino rilasciate le autorizzazioni di importazione.

In ogni caso sono del tutto infondate le affermazioni relative a collusioni delle quali è fatto cenno nell'interrogazione.

Il Ministro
COLOMBO

VALMARANA (OLIVA, LORENZI, ZAMPIERI). — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non creda di smentire prontamente le voci delle quali si è fatto eco il Consiglio comunale della città di Asiago in data 14 novembre 1958 circa una temuta soppressione della Pretura di Asiago.

Gli interroganti, pur ritenendo tali voci del tutto inverosimili e probabilmente dovute ad infondati allarmi chiedono al Ministro di voler tranquillizzare in proposito le popolazioni montane del glorioso altipiano dei Sette Comuni (servito appunto dalla Pretura di Asiago), le quali — nel deprecato caso di soppressione dell'Ufficio in parola — si vedrebbero costrette a frequentare sedi giudiziarie discoste da 30 a 40 chilometri di strade interamente montagnose, in regione fortemente nevosa e con dislivelli normali di circa 1.000 metri, quindi con eccessivo ed ingiusto disagio rispetto ad altre zone della provincia di Vicenza (419).

RISPOSTA. — Informo gli onorevoli interroganti che attualmente non è allo studio alcun provvedimento inteso alla soppressione della Pretura di Asiago.

Peraltro tutta la materia inerente alle modifiche da apportare alle circoscrizioni giudiziarie è, in via generale, allo studio dell'apposita Commissione consultiva composta da senatori, deputati e magistrati e posso assicurare le SS. LL. onorevoli che le esigenze rappresentate ed i voti formulati dai singoli Comuni saranno tenuti nella massima evidenza ai fini delle decisioni che dovranno essere a suo tempo adottate.

Il Ministro
GONELLA

ZACCARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che, con decisione 27 gennaio 1958, il Ministero delle finanze, su ricorso presentato da un privato cittadino avverso il decreto del Prefetto di Milano concernente imposta di consumo su materiali da costruzione, ha ritenuto che i locali adibiti a serre per piante e fiori non possono considerarsi nè edifici colonici, nè opere dirette alla bonifica o al miglioramento fondiario e che quindi i materiali a tale uopo adoperati debbono essere assoggettati all'imposta di consumo;

che le serre per piante e fiori sono invece da considerarsi edifici colonici perchè servono a coltivare ed a conservare prodotti del suolo e costituiscono un vero miglioramento fondiario aiutando floricoltori a superare difficoltà nascenti dal clima soprattutto nelle zone collinari e montane;

che il legislatore con l'articolo 30, n. 6, del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e con gli articoli 40, 41 e 42 del regolamento 30 aprile 1936, numero 1138, ha voluto chiaramente concedere l'esenzione dalla imposta sui materiali da costruzione a favore di tutto quanto fosse

inerente all'agricoltura e collegato con i terreni dello stesso proprietario, ad essa inservienti, al fine di agevolare ed incrementare l'agricoltura;

che potrebbe solo farsi una distinzione fra le serre annesse a giardini padronali che possono considerarsi complementi di ville signorili e le serre costruite dai floricoltori sul fondo coltivato a fiori ed a piante;

l'interrogante chiede se non si giudichi opportuno, con una interpretazione autentica delle dizioni « edifici colonici » e « opere di miglioramento fondiario », intervenire presso il Ministero delle finanze, Direzione generale finanza locale, onde venga chiarito inequivocabilmente a tutti gli enti periferici che alle serre per piante e fiori costruite dai floricoltori sui loro terreni unitamente a tutti i materiali usati per il rifornimento idrico e per il riscaldamento delle stesse, quali opere dirette al miglioramento stabile dei fondi, spetta l'esonero dal pagamento delle imposte di consumo in ossequio allo spirito ed alla lettera della legge citata nelle premesse (449).

RISPOSTA. — In base alla vigente legislazione, le opere ed attrezzature connesse ad attività ortoflореali sono considerate di miglioramento fondiario se si inseriscono nella struttura dell'azienda agricola in modo da formare, con gli altri fattori produttivi, un complesso organico unitario, e non si tratti di realizzazioni a sè stanti, rivolte ad attività prevalentemente — se non esclusivamente — industriali o commerciali, quali, ad esempio, quelle inerenti alla produzione di fiori e di piante ornamentali, che vegetano in vasi.

Verificandosi tali condizioni, questo Ministero ammette la costruzione delle serre e dei relativi impianti alla concessione del contributo dello Stato in conto capitale previsto dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alla concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, a norma della legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonchè alla concessione dei mutui al tasso d'interesse del 3 per cento di cui al Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Conseguentemente, questo Ministero medesimo ritiene che il materiale necessario per la costruzione delle serre e per i relativi impianti debba essere esonerato dal pagamento della imposta di consumo e, pertanto, è già intervenuto presso l'Amministrazione delle finanze per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Il Ministro

FERRARI AGGRADI

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari